PORZIONE DISPONIBILE.

PORZIONE DISPONIBILE

O SIA

TRATTATO

DELLA PORZIONE DE' BENI

De' quali giusta il Codice Civile si può disporre *a titolo gratuito* in pregiudizio de' proprj eredi,

CON UNA DISSERTAZIONE

Sull' epoca in cui le leggi cominciano a farsi *obbligatorie*,

DEL SIG. AVVOCATO

LEVASSEUR;

E più gli estratti della discussione del Consiglio di Stato, della esposizione dei motivi e discorsi degli Oratori del Tribunato al Tribunato ed al Corpo legislativo, su tutto ciò che concerne la porzione disponibile.

TRADUZIONE

DELL' AVVOCATO MANGIAROTTI,

GIUDICE DELLA CORTE CIVILE E CRIMINALE IN MILANO.

MILANO, MDCCCVIII,

DALLA STAMPERIA REALE.

A SUA ECCELLENZA

IL SIG. GIUSEPPE LUOSI,

Gran Giudice, Ministro della Giustizia,

Dignitario dell' Ordine Reale
della Corona di Ferro,
Grand' Aquila della Legion d' Onore.

Eccellenza,

Penetrato che ebbi essere desiderio di V. E. il vedere tradotto il trattato del francese signor avvocato Levasseur sulla porzione disponibile, *fu tosto mia cura l' accingermi all' opera.*

In leggendo l' originale mi persuasi sempre più dell' importanza di tale scritto, e dell' utilità che può produrre una versione in lingua nostra, da che in quello si vede magistralmente trattata e con bell' ordine disposta una materia, che dietro la nuova legislazione

debb' essere nota, e debbe interessare non solo gli uomini di legge, ma altresì ogni e qualunque cittadino del Regno.

Persuaso di tale verità, continuai con maggior coraggio e piacere il travaglio, ed ora che è condotto al suo termine, mi faccio ardito a presentarlo all' Eccellenza Vostra.

Se la traduzione d' un' opera qualunque è per sè stessa una piccola cosa, sarà per me moltissimo il potermi lusingare d' avere anche con sì tenue lavoro giovato qualche poco alla mia Patria, ed adempiti i voti di V. E, a cui ho l' onore di protestare i sentimenti della maggiore stima e del più profondo rispetto.

Milano, 20 novembre 1807.

Divot.° ed Obb.° Servitore,
G. Mangiarotti.

INTRODUZIONE
DEL TRADUTTORE.

Atene, mercè l' opera del più grande e del più savio de' suoi legislatori, Solone, ebbe una raccolta di buone leggi civili consegnate alla religione de' suoi magistrati per la più retta amministrazione della giustizia.

Dopo la storia d'Atene si contemplò con venerazione dall' occhio de' politici quella de' bei tempi di Roma, la quale pur ebbe le sue leggi conosciute anche in oggi sotto nome di Plebisciti, Editti pretorj, ed opinioni de' suoi più eccellenti giureconsulti.

Poscia subentrarono i Placiti dei Principi ridotti in corpo di leggi ne' varj tempi; indi il Codice Teodosiano, l'Ermogeniano, ed altri, l'ultimo de' quali sembra essere stato quello di Giustiniano.

Alcuni pensatori dopo più secoli, ed in diverse epoche si accorsero che le leggi dell' antichità, in parte decadute in desuetudine, e quasi dimenticate, in parte contraddicenti fra loro, ed anche divenute ineseguibili, non erano più adattate nè ai tempi, nè ai popoli diversamente governati, nè ai costumi ed alle abitudini cambiate per le diverse vicende e mutazioni di governi, e di religione. Quindi è che si gridò correzione, miglioramento, riforma.

In Francia Carlo Magno, Carlo VII, Luigi XI conobbero difatti la necessità di avere pel gran Popolo una legge sola, e posero pensiere a sì sublime progetto.

Dicesi che la Spagna pensasse pure a stender un piano di legislazione civile.

Leopoldo in Toscana cominciò a dare

qualche mano ad una riforma in tale ramo; ma assunto ad altro trono restarono ineseguiti i suoi progetti.

Il di lui fratello Giuseppe secondo aveva fatto contemporaneamente altrettanto per l'Austria, per l'Ongheria, e per la Lombardia austriaca; ma la morte che troncò intempestiva i giorni d'un tanto principe, tolse a' suoi sudditi il vantaggio di vedere condotta a fine la concepita grand' opera.

Caterina seconda in Russia mostrò pure di occuparsene, e sembra avere gettati i semi e date disposizioni medianti le quali i suoi successori potessero eséguire e perfezionare il piano intrapreso.

Intanto o per un motivo o per un altro tutti gli stati continuarono a vivere ed essere regolati da un enorme e mostruoso ammasso di leggi e vecchie e nuove, di consuetudini disparate, di ordini, di editti e dichiarazioni, di costituzioni infinite, e diverse di provincia in provincia, di città in città, di villaggio in villaggio; nè v' era

più una legge che fosse armonica col tutto e che potesse dirsi generale. Intanto non si vedevano ovunque che disordini e dispareri, e specialmente nell' importantissima materia delle successioni; quindi vergognosa confusione di diritti; quindi dissensioni fra' sudditi e nelle famiglie; quindi inutile, ma rovinosa moltiplicità di liti; quindi una pessima amministrazione di giustizia, per cui in molte provincie le parzialità, le predilezioni, gli arbitrj tenevano luogo di ragione, di equità, di diritto.

Sorse finalmente per noi l' aurora del giorno felice, in cui il Grande del secolo decimonono che in sè tutti riunendo i talenti del Capitano non solo e dell' Uomo di stato, ma altresì del più profondo giureconsulto, si slanciò sur un terreno aridissimo e spinoso, ed appena ideata la grande opera di una riforma di legislazione civile, la eseguì vincendo in un momento tutte quelle difficoltà che o l' ignoranza de' tempi passati, o la nessuna volontà di fare il

bene, o la fredda indifferenza ed inerzia avevano fatte travedere e credere ad infiniti Governati immense ed insuperabili.

Napoleone il Grande adunque nel corso di poche lune e con quella rapidità medesima con cui nel campo di battaglia va, vede, dispone e vince, immaginò, compilò e fece promulgare a' suoi popoli un Codice civile, le di cui semplici leggi si associano felicemente coi tempi, coi costumi, colle abitudini e cogl' interessi nostri.

Tra le sagge e veramente filosofiche disposizioni che si hanno sancite in detto Codice, rimarchevole si è quella della porzione disponibile, sotto il titolo *delle donazioni tra vivi e dei testamenti*.

Nelle leggi romane, alla cui fonte in qualche parte attinse la giurisprudenza del Codice Napoleone, quella che ora viene denominata *porzione disponibile*, chiamavasi sotto altro nome *porzione legittima*, e sopra di questa anche dopo varj trattati che da prammatici forensi furono pubblicati, come tra cento altri l'in foglio del Forlivese

Mercuriale Merlino, ancora però non erasi rischiarata l'origine della stessa romana legislazione, riguardo a questa congrua *porzione legittima* di eredità, come già sul finire del secolo XVII rifletteva il Bavaro Consigliere Manzio nelle sue ragionate istituzioni imperiali lib. 2, tit. 18. §. 3, n.° 2.

Fu pregio dell'immortale presidente Montesquieu nel suo capitolo unico lib. 27 dello spirito delle leggi l'aver rintracciato nella storia del governo di Romolo e di Numa e quindi di Servio Tullio i principj politici da cui pervennero le leggi della romana giurisprudenza risguardante le successioni ed i testamenti. Romolo (egli dice) divise i terreni del suo piccolo stato a' suoi cittadini: la legge della divisione delle terre richiese che i beni di una famiglia non passassero in un'altra che dalla prima non provenisse, e quindi ne avvenne che non vi furono se non se due ordini di eredi dalla legge stabiliti; cioè i figli e discendenti, ed i prossimi collaterali per parte di maschj, perchè appunto tutti formavano

una stessa famiglia, od un'altra famiglia che dalla prima era nata.

L' ordine di successione trovandosi in conseguenza della legge politica per tal modo stabilito, il privato cittadino non doveva alterarlo con una particolare disposizione che spogliasse la propria famiglia della contingente porzione pervenutagli ne' beni stabili. Quindi negli antichi Romani non avvi idea di disposizione per ultima volontà; e quelle istesse alienazioni che si facevano per contratto, come contrarie al sistema politico e derogatorie in certo modo alla legge della generale divisione, richiedevano l' approvazione del popolo stesso legislatore, come eruditamente fa osservare Einecclo nelle sue romane antichità, secondo l' ordine delle istituzioni.

Ormai pertanto non si può dubitare che quinci ne sia originata la porzione legittima che ogni convenienza ed equità richiedeva doversi serbare alle proprie famiglie, quando pur si voleva alienare in morte parte

del suo retaggio; giacchè nessuno avrebbe osato di chiedere al popolo che i proprj beni passassero ad arricchire degli estranei, e si lasciasse la propria famiglia ingiustamente desolata negli stenti e nella mendicità: ed ecco l' origine delle leggi romane *de triente et semisse* e delle altre tutte che con forse troppa prodigalità emanarono poscia su questa materia.

La disposizione di queste antiche leggi, e quella del Codice Napoleone sono certamente basate sugli stessi principj; ma avvi tra quella e questa la diversità rimarcabile che la disposizione del nuovo Codice è più equa e più consentanea alle origini sopra indicate che supponendo in regola il divieto di trasmettere il proprio retaggio agli estranei, accordano per eccezione al padre di famiglia la facoltà di disporre d'una data porzione soltanto; quando che le precedenti leggi che avevamo, sembravano supporre che il padre di famiglia avesse in regola la libera disposizione delle proprie sostanze, e solamente in via d'eccezione

si accordasse agli ascendenti ed ai discendenti l'azione di conseguire l'illegalmente disposto.

Questa diversità di azione portata dalla nuova legge non è già solamente di espressione, od in lettera, e che dir si possa una sottile inutile osservazione; ma all'opposto ella porta in dettaglio di esecuzione delle considerabili differenze, come il profondo giureconsulto francese signor avvocato Levasseur nel presente suo trattato della *porzione disponibile* fa all' evidenza conoscere.

Egli è perciò che l' opera di questo erudito ed accurato legale diventa per la nuova legislazione di quell' interesse e di quell' utile che erano per l'addietro le questioni forensi sulla *legittima* del savojardo senatore Gaspare Antonio Tesauro, del riputato Ferdinando Devalenti che scrisse pure su tale materia sotto i pontificati di Clemente XI, e di Benedetto XIII, non che più recentemente del celebre Paolo Politi, pubblico professore in Parma.

L' ottimo nostro Gran Giudice, Ministro della Giustizia, cui in mezzo alle immense sue cure nulla sfugge di quanto può influire al miglior benessere del foro italiano ; che con mirabile indefessità tenta ogni sforzo per ispargere lumi ai magistrati ed ai giurisperiti del Regno sulla vigente legge ; questo primo Magistrato, conosciuta l' importanza degli scritti del valente signor avvocato Levasseur , non che l' utilità che ne devono produrre , desiderò di vederli tradotti in lingua patria. Tale desiderio doveva servir di legge a qualcheduno degli impiegati nel potere giudiziario, ed è appunto per questo che nelle ore di ozio mi accinsi a siffatto piccolo travaglio, e mi decisi di darlo alla luce, animato non solo dalla bontà del sullodato Ministro , ma altresì dalla speranza che tale opera possa servire al giusto conoscimento di una tanto importante parte di nostra legislazione, anche a coloro che ancora non gustano con facilità l' idioma in cui scrisse il dotto signor avvocato Levasseur.

PREFAZIONE.

Nel nostro commentario sulla legge 4 germile anno 8.° parlammo di quella porzione de' beni, di cui si può disporre a titolo gratuito, *in forza della legge stessa. Quale sarà sì fatta porzione sotto il regime del Codice Napoleone?*

*

Ecco l' oggetto del presente trattato. Il pubblico giudicherà, se ciò corrisponda al vivo desiderio che si ebbe di presentarli un' opera utile sur una nuova Legge.

Nel corso di quest' opera s' incontreranno diverse importanti questioni, e particolarmente quella, se i figli illegittimi abbiano il diritto di riserva. *Noi opiniamo essere loro dovuta una riserva proporzionata che potranno riclamare contro i donatarj fra vivi. Molti giureconsulti appoggiano sì fatta opinione, altri sono di sentimento contrario, e fra questi si distingue il signor Chabot (de l'Allier) membro del Tribunato, nel suo commento sul titolo delle successioni.*

Viene in seguito una dissertazione

particolare sull'epoca in cui le leggi cominciano a farsi obbligatorie. Si trovò necessario di unire tale dissertazione, all' oggetto di determinare l' epoca in cui la porzione disponibile, e la riserva devono seguire le norme prescritte dal Codice Napoleone.

Per ultimo trovansi inseriti, e distribuiti numericamente, e medianti sommarj indicanti gli estratti relativi alla porzione disponibile,

1.° *La discussione nel Consiglio di Stato;*

2.° *L'esposizione de' motivi del signor Bigot Préameneu,*

3.° *Un discorso letto nel Tribunato il giorno 9 fiorile anno undecimo dal signor Jaubert membro della sezione di legislazione;*

4.° Un discorso pronunciato nel corpo legislativo sotto il 13 dello stesso mese dal signor Favart, allorchè presentò il voto del Tribunato.

Questi estratti servono moltissimo a sciogliere le difficoltà che si presentano; per lo che è cosa assai comoda il trovarli uniti a quest' opera.

Sono essi preceduti da diciannove articoli del Codice Napoleone relativi alla porzione disponibile, coll' indicazione delle pagine, e dei numeri, tanto del trattato che degli estratti. Negli estratti parimente trovansi indicati gli articoli.

TAVOLA

DE' CAPITOLI

DEL TRATTATO

SULLA PORZIONE DISPONIBILE.

**

CAPITOLO II.

CAPITOLO III.

CAPITOLO IV.

CAPITOLO V.

Articolo I.

Articolo II.

Articolo III.

Articolo IV.

Articolo V.

CAPITOLO VI.

Articolo I.

Articolo II.

Articolo III.

Articolo IV.

CAPITOLO VII.

ARTICOLO III.

CAPITOLO VIII.

ARTICOLO I.

ARTICOLO II.

ARTICOLO III.

CAPITOLO IX.

CAPITOLO X.

ARTICOLO I.

ARTICOLO II.

CAPITOLO XI.

DISSERTAZIONE

ESTRATTI

Delle Sessioni del Consiglio di Stato.

TRATTATO

DELLA

PORZIONE DE' BENI,

Di cui si può disporre a titolo gratuito, in pregiudizio dei legittimi eredi, giusta il Codice Napoleone.

ARTICOLO PRELIMINARE.

1. La legge 17 nevoso aveva strettamente circoscritta la facoltà di disporre de' proprj beni a titolo gratuito: la legge 4 germile la estese qualche poco: il Codice civile l' ampliò ancora di più.

Ciò posto, il soggetto del presente trattato si è di vedere quale sia la porzione de' beni, di cui l' uomo può disporre a titolo gratuito.

Chiamiamo *porzione disponibile* quella quota de' beni, di cui l' uomo può a titolo gratuito disporre, a pregiudizio degli eredi legittimi.

Chiamiamo *riserva*, o sia *porzione indisponibile* quella quota di beni, che la Legge vuole assolutamente devoluta all' erede, della quale non può essere spogliato per le donazioni lasciate dal testatore.

La porzione disponibile e la riserva, sono due parti di un tutto; ciò che non appartiene all' una delle due, fa parte dell'altra; motivo per cui, trattando dell'una, forza è toccare anche la seconda.

La porzione disponibile e la riserva, formando due parti d'un tutto, questo viene ad essere pienamente disponibile, qualora la legge non istabilisca una riserva: *viceversa*, se la rîserva comprende l'universalità de' beni, non rimane più porzione disponibile. Non v' ha concorrenza fra la porzione disponibile e la rìserva, se non se in quanto sono parti formanti un tutto.

2. Per conoscere l'ammontare della porzione disponibile e della riserva, è necessario conoscere preventivamente l'ammontare di quel tutto, di cui esse ne sono parti.

Noi chiameremo questo tutto *sostanza totale*, stante che è quel dato preciso su cui si dovrà determinare la tangente della porzione disponibile e della riserva.

La riserva devoluta per legge agli eredi legittimi non si ammette che nelle disposizioni testamentarie. Può altresì aver luogo riguardo alle disposizioni fra vivi e testamentarie, a seconda che la legge vieta all' uomo di disporre de' suoi beni al di là di una data porzione in pregiudizio dell' erede legittimo; oppure può aver luogo riguardo alle disposizioni testamentarie solamente, o riguardo a delle liberalità lasciate tanto per testamento, che per atto tra vivi.

Nel primo caso (e tali erano la Falcidia e le riserve statutarie), la sostanza totale, non comprendendo che i beni posseduti dal defunto al tempo di sua morte, si confonde coll' eredità.

Nel secondo caso la sostanza totale comprende, e i beni lasciati dal defunto, e quelli dal medesimo donati mediante atto fra vivi. Avendo luogo la riserva su questi beni, è di necessaria conseguenza ch' essi devono far parte della massa totale, sulla quale debb' essere stabilita la quota di riserva.

3. Il Codice lascia all' uomo la facoltà di fare dei vantaggi, che in certe occasioni diminuiscono, ed in certe altre assorbiscono i beni lasciati all' erede legittimo.

Piacque al legislatore di considerare,

1.° Che l' uomo nulla deve a' suoi collaterali, in conseguenza di che gli permise di disporre a loro pregiudizio di tutte le facoltà sue. Riguardo a' collaterali la porzione disponibile è il *tutto*, la riserva è *zero*, o per meglio dire, non v' ha riserva per li collaterali.

2.° Che l' uomo deve lasciare ai suoi discendenti, ed in mancanza di questi, agli ascendenti, almeno una porzione de' suoi beni; in conseguenza di che pose de' confini particolari in favore dei discendenti, ed ascendenti alle liberalità che l' uomo potrebbe fare. Egli è perciò che la riserva del Codice può definirsi *quella porzione di beni, di cui l' uomo non può disporre a titolo gratuito in pregiudizio de' suoi discendenti, e de' suoi ascendenti chiamati alla sua successione, ed accettanti.*

4. La riserva del Codice ha molta analogìa colla *legittima*, colla quarta *Falcidia e Trebellianica* colle *riserve statutarie*, colla *riserva della legge 17 nevoso*, e con *quella della legge 4 germile*, stante che questi diversi diritti consistono in porzione di beni dalla

legge riservati al solo erede che non può esserne spogliato dalla volontà dell' uomo.

5. La riserva del Codice, la legittima, la riserva della legge 17 nevoso, e quella della legge 4 germile, sono tra loro conformi, dachè esse hanno od ebbero vigore in tutta la Francia.

Queste quattro riserve diversificano dalla *Falcidia*, dalla *Trebellianica*, e dalle riserve statutarie, dachè queste ultime erano usitate soltanto in alcune provincie, cioè, la Falcidia e la Trebellianica ne' paesi ove era in vigore il diritto comune, e le riserve statutarie nei paesi regolati de' particolari statuti.

La riserva del Codice conviene colla legittima, colla Falcidia e colla Trebellianica, dachè questi diversi diritti consistono nel determinare una quota precisa sull' universalità de' beni del defunto.

Diversifica dalla *legittima*, 1.° dachè essa ha luogo per li discendenti ed ascendenti e che nei paesi statutarj i discendent avevano essi soli il diritto di legittima; 2.° dachè ella non consiste nella stessa quantità. La legittima de' figli era ordinariamente la metà dell' asse, e nei paesi dove era in vigore il diritto comune, qualche volta lo era di un terzo: la riserva del Codice in favore de' figli è della metà, di un terzo, o di tre quarti, secondo il loro numero La legittima degli ascendenti, ammessa nei paesi dove era in vigore il diritto comune, era del terzo: la riserva loro secondo il Codice è della metà.

Essa diversifica dalla *Falcidia*, dachè la diminuzione della Falcidia non aveva luogo, che sui legati, quando che la riserva del Codice si estende altresì sulle donazioni fra vivi.

Diversifica dalla *Trebellianica*, dachè la riserva ha luogo nelle successioni legittime, e la Trebellianica era tassativa alle successioni testamentarie; essa era la ritenzione che l' erede testamentario poteva fare sull' eredità dal testatore gravata d' immediata restituzione.

6. La riserva del Codice diversifica dalle statutarie: 1.° dachè quella ha luogo indistintamente su qualunque specie di beni, e le statutarie non ricadevano che su una specie particolare de' medesimi (come per esempio sui beni della famiglia, ed in un piccolo numero di statuti sui beni così detti di *surrogazione*, cioè a dire su quei beni che acquistati dal testatore s' intendevano surrogati ai beni della famiglia, ed in ultimo in mancanza di beni surrogati sui mobili).

2.° Differisce parimente dachè quella ha luogo soltanto in favore dei discendenti ed ascendenti, e le riserve statutarie contemplavano anche i collaterali i più rimoti.

3.° La prima varia a seconda del numero e della qualità degli eredi, e le riserve statutarie erano sempre le stesse qualunque fosse il numero e la qualità degli eredi.

7. La riserva del Codice è unissona con quelle delle leggi 17 nevoso e 4 germile: 1.° perchè determinano una porzione d' ogni sorta di beni senza veruna distinzione di beni di famiglia, o di surrogati, di mobili ed immobili; 2.° perchè si estendono su qualunque disposizione gratuita, sia testamentaria, che per atto tra vivi.

La riserva del Codice diversifica poi da siffatte riserve: 1.° perchè quella non favorisce i collaterali; 2.° perchè riguardo ai figli non determina loro la stessa

porzione. In forza della legge 17 nevoso la riserva era in qualunque caso di nove decimi per gli estranei e di una parte intiera per gli altri figli: in forza della legge 4 germile ella era per lo meno di tre quarti, ed in caso che il defunto lasciasse dopo di sè quattro figli od un numero maggiore, era più considerevole; in forza del Codice ella è della metà, di due terzi, di tre quarti, secondo il numero *dei figli; mai però in maggior quantità.*

La presente opera sarà divisa in undici capitoli nel modo seguente; 1.° si tratterà della natura dello statuto che vieta qualunque liberalità che oltrepassi una certa porzione di beni; 2.° di coloro cui spetta il diritto di addimandare la riduzione; 3.° della natura dell'azione di riduzione e contro chi si può istituire; 4.° quali siano i beni disponibili a titolo gratuito, ed in favore di quali persone; 5.° della quantità disponibile a titolo gratuito; 6.° della riduzione delle liberalità eccessive; 7.° con quale ordine si procede alla riduzione delle liberalità eccessive; 8.° de' vantaggi fatti all'erede legittimo; 9.° delle alienazioni onerose a fondo perduto a profitto degli eredi legittimi; 10.° degli effetti delle donazioni di tutto il disponibile; 11.° dell'epoca in cui la porzione e la riserva devono essere regolate a seconda di quanto dispone il Codice civile.

CAPITOLO PRIMO.

Natura dello statuto che vieta qualunque liberalità al di più d' una data porzione. Come siano regolate le liberalità che eccedono la misura prescritta.

8. In tutte le leggi è essenziale cosa distinguere le disposizioni *assolute* dalle *relative*.

Le *assolute*, fatte per regolare in generale lo stato delle cose, sono operative per ogni sorta di persone in tutti i casi, eccettuati soltanto quelli marcati dalla legge. Le disposizioni *relative*, fatte per un motivo particolare, non sono operative, che a favore, o contro quelle persone per le quali furono introdotte, e nel solo caso preveduto dalla legge; elleno sono come non avvenute in qualunque altro caso, e riguardo ad ogni altra persona.

9. Gli statuti che proibiscono le liberalità al di più d' una data porzione sono di loro natura disposizioni relative all' interesse degli eredi, in favore dei quali fu ordinata la proibizione; questi solo possono portare querela sull' eccesso di liberalità, e solamente nel caso contemplato dalla legge. Quindi sotto la legislazione anteriore alla legge 5 brumale anno 2, furono considerate come disposizioni relative le deliberazioni di quel genere contemplate da leggi, o da particolari statuti. Ciò devesi intendere parimente di quelle disposizioni del Codice, che non ebbero di mira, che l' interesse degli eredi spogliati della parte che la legge volle loro riservata: le relative all' interesse dell' erede non possono essere invocate che dallo stesso ne' casi e per gli oggetti specificati dalla legge.

10. Egli è perciò, che le liberalità eccedenti la porzione disponibile non sono intieramente nulle, ma soltanto riducibili. L' interesse dell' erede si limita alla riserva a lui devoluta per legge; nè si estende più oltre. Qualora abbia avuta dal suo autore sì fatta riserva, non ha più alcun diritto di riclamare. Come mai potrà querelare, allorchè la persona avvantaggiata, offrendogli fino alla giusta concorrenza la riduzione del suo vantaggio, lo pone in quell' istesso stato in cui si troverebbe, quando non si fosse fatto uso della riserva? Il fine di questa legge è adempito; e la persona beneficata ha il dritto di conservare il di più che forma la porzione disponibile.

Vigente la legge 4 germile insorsero dei dubbj sul punto, se le liberalità eccessive *fossero nulle nel loro tutto*, oppure *soltanto riducibili*. Alcuni le sostennero affatto nulle, ed appoggiarono l' opinione loro tanto sulla lettera della legge medesima, quanto sulle disposizioni delle leggi 22 ventoso, anno 2, *art. 47*, e 18 piovoso, anno 5, *art. 4*. Queste ragioni mancavano di fondamento, come noi l'abbiamo già dimostrato nel commentario alla legge 4 germile, n.° 7. Il Codice non lascia dubbio veruno sulla validità delle liberalità eccessive, e sulla riduzione loro, al qual oggetto prescrive de' regolamenti in una particolare sezione. L' articolo 920, che è il primo di questa sezione, così si esprime: « Le disposizioni . . . . . le quali » eccederanno la porzione disponibile, saranno ridu- » cibili alla detta quota. » Si fu perciò che il sig. Bigot de Préameneu disse nella sua esposizione dei motivi: « La legge non distrugge le liberalità eccessi- » ve; essa non fa che ridurle. »

CAPITOLO II.

A chi spetta il diritto di domandare la riduzione?

11. Abbiamo veduto al n.° 9 che lo statuto che proibisce di disporre a titolo gratuito al di più d'una certa porzione, non è già una disposizione assoluta, ma soltanto relativa all' interesse di colui che per volontà dell' uomo è privato d' una porzione de' beni. Quegli soltanto che in forza della disposizione del testatore soffre il pregiudizio, può querelare ed addomandare la riduzione : e perciò il Codice stabilì per regola generale, all' art. 921, che la riduzione non può essere chiesta che da coloro, a cui profitto la legge instituì la riserva, cioè dagli eredi legittimi del disponente.

12. All' erede legittimo perverrebbero coi beni lasciatigli dal defunto quelli pure de' quali dispose a titolo gratuito, se per avventura non ne avesse fatta parola; qualora l' erede trovisi gravato dalla detta disposizione gratuita, gli è facoltativo il domandarne la riduzione.

13. Ond' essere autorizzato a riclamare la riduzione non basta essere erede presuntivo, non basta avere il diritto di raccogliere l' eredità; ma bisogna effettivamente aver accettata l' eredita. Colui che vi rinunzia non ha verun diritto ai beni del defunto. Potrà egli dolersi delle liberalità che non lo aggravano? Se queste non fossero avvenute, la di lui qualità di rinunziante non gli vieterebbe di prender parte negli oggetti che non essendo stati donati dal defunto,

verrebbero ad aumentare l' asse netto della sua eredità : dunque il rinunziante non può riclamare la riduzione delle disposizioni eccessive.

Questa decisione che è un risultato delle teorie legali, comunque non si rinvenga in termini in alcun articolo del Codice ; pure l'articolo 915 la presuppone. Questo articolo non ammette alla riserva l'ascendente che concorre col collaterale, che nel caso in cui quest' ascendente concorra alla divisione, e così pure nel caso in cui abbia accettato di succedere. Ecco il testo puntuale « Gli ascendenti soli avranno il diritto » a questa riserva in qualunque caso che una divi- » sione, in concorso di collaterali, non desse loro » quella quota parte di beni riservata ».

Si potrebbe per avventura opporre che la riserva forma per il figlio una legittima ; che il figlio legittimario, rinunziando alla successione, sarebbe in diritto di dimandare la sua legittima ai donatarj fra vivi ; e che per tal modo l' azione di riserva può essere istituita dall' erede, malgrado la rinunzia da esso fatta.

Due risposte si danno a tale obbiezione.

Primo. Il paragone della riserva del Codice colla legittima non è esatto su tutti i punti : 1.° il Codice accorda la riserva agli ascendenti, e ne' paesi regolati da particolari statuti, gli ascendenti non avevano riserva ; 2.° la riserva del Codice tiene luogo per il figlio non solo di legittima, ma altresì di riserve statutarie ; e non si dubitò giammai che bisognasse essere erede accettante per riclamare le riserve statutarie.

Secondo. La questione se al figlio legittimario

rinunziante alla successione fosse facoltativo di riclamare la legittima, era diversamente decisa dagli autori.

Gli uni, e specialmente Dumoulin, *consul. 35 num. 15 e seg.*; Coquille, *Nivernois donat, art. 7*; le Maître, *Paris tit. 14, art. 398*; ed il Rennusson, *prop. cap. 3, sez. 6, n.° 9*, furono per l' affermativa. Sì fatta opinione fu adottata dagli autori del Repertorio di giurisprudenza alla parola *legittima sez. 1, § 1, pag. 198*, i quali basarono il loro parere sulla massima che la legittima è una *porzione di beni*, e non già una *porzione d' eredità*.

Altri al contrario, e particolarmente il Ricard, *donat. part. 3, n. 978 e seg.*, e Lebrun, *succ. lib. 2, cap. 3, sez. 1, n. 9 e seg.* sostennero la negativa: essi s' appoggiano alla massima contraria, che la legittima facendo parte di ciò che il figlio avrebbe dovuto percepire come erede se il padre non avesse fatte donazioni, veniva ad essere una *quota parte d'eredità*, che nello stesso caso sarebbe pervenuta al legittimario.

Questi ultimi, denegando all' erede rinunziante l'azione di dimandare la legittima, accordano poi all'erede avvantaggiato la facoltà di ritenerla sulla porzione dei suoi vantaggi per via d' *eccezione*, comunque avesse rinunziato alla successione.

Ommettendo qui la disamina della questione (estranea affatto al presente trattato), cioè, se la legittima fosse una quota-parte de' beni, oppure una quota-parte dell' eredità, egli è troppo certo essere la riserva del Codice una porzione dell' eredità. Essa è sanzionata per legge colla sola vista che l' erede non abbia ad essere intieramente spogliato, medianti le gratuite disposizioni del defunto: essa è una porzione

di ciò che perverrebbe al parente a titolo d' eredità, se il defunto non ne avesse disposto fra vivi. Il rinunziante che non ha diritto a cosa veruna, non può giammai chiamarsi spogliato: come dunque godrà della riserva sanzionata in favore di colui solo che viene spogliato?

La questione particolare, cioè, se l' erede avvantaggiato che rinunzia alla successione abbia diritto alla riserva sul vantaggio che gli spetta per lo meno in via d'*eccezione*, non può riguardare l'erede avvantaggiato con dispensa di collazione che conservando i due titoli ne cumula il beneficio: essa non può risguardare che l' erede avvantaggiato senza dispensa di collazione. Vedasi qui abbasso il capitolo sui vantaggi fatti agli eredi legittimi.

14. Si domanda se ai creditori del defunto sia riservato il diritto sui beni disposti a titolo gratuito.

Bisogna distinguere le liberalità testamentarie dalle donazioni a causa di morte fatte mediante atto tra vivi, e dalle donazioni tra vivi.

1.° I debiti sono un peso sull' universalità de' beni posseduti dal defunto al momento della morte; i beni affetti di legati ne fanno parte: per conseguenza le liberalità per testamento non possono avere effetto od esecuzione se non se dopo pagati i debiti.

15. 2.° I beni dipendenti da donazione a causa di morte per atto fra vivi formano la sostanza del defunto fino alla sua morte; ha egli instituite donazioni a favore de' futuri suoi successori? simili donazioni non possono avere effetto fino a tanto che la sostanza medesima non è purgata dai debiti.

Un padre, per esempio, dona all' atto di matrimonio

ad uno dé' suoi figli la metà de' beni che lascerà alla sua morte, oppure una somma di 40,000 lire da togliersi sui beni più manifestamente liberi della sua eredità. Sì fatte donazioni sono in causa di morte; esse non possono avere effetto se non se dopo l'estinzione de' debiti. Nel primo caso, la metà de' beni lasciati dal donatore alla sua morte è gravata *de jure* dal peso della metà dei suoi debiti; nel secondo caso, di donazione fatta sui beni ch' esisteranno al tempo della morte, egli è parimente manifesto che tale donazione non potrà aver effetto che sull' asse purgato dai debiti.

16. 3.° Le donazioni fra vivi hanno un effetto prefinito ed irrevocabile: i beni donati sono irrevocabilmente sortiti dalle mani del donatore.

I di lui creditori non hanno altro diritto se non se sui beni che possiede all' epoca di sua morte. Essi non possono inquietare il donatario fra vivi, nè domandargli lo stralcio della porzione indisponibile, all' effetto di pagarsi sull' oggetto stralciato. Su ciò è letterale, e precisa la decisione dell' articolo 921, la quale stabilisce che i creditori del defunto non possano domandare la riduzione delle donazioni fra vivi, e molto meno approfittarne.

I creditori ipotecarj anteriori alla donazione fra vivi d' un immobile possono, egli è vero, ripetere il loro credito su tale immobile; ma in simil caso l' azione è ipotecaria, ed è perciò soggetta a tutte le leggi delle ipoteche.

17. I legatarj non hanno diritto che sui beni lasciati dal defunto formanti l' asse ereditario; non ne hanno però alcuno sui beni alienati vita sua durante,

e che in conseguenza più non gli appartenevano; del pari non possono dimandare la riduzione delle donazioni fra vivi, *art. 921.*

Ciò dicasi pure dei donatarj del defunto, *ivi*, ed essi non hanno diritto reciproco da esercitare cosicchè quelli fra i medesimi, che vengono dall' erede spogliati d' una parte, non possono riclamare indennizzazione veruna contro gli altri.

18. L' erede beneficiato si ritiene vero erede. Nello stato attivo della successione dovrebbe trovare i beni donati fra vivi qualora il defunto non ne avesse disposto; non trovandoli, s' intende gravato dalla gratuita donazione del trapassato, ed in conseguenza ha il diritto di addomandare la riduzione contro il donatario fra vivi.

Gode di tale beneficio, senza timore di diminuzione veruna a causa di debiti pei quali non è garante che fino alla concorrenza del proprio emolumento. La detrazione è una disposizione di legge relativa all' interesse proprio, e non già ai creditori che non ne possono approfittare. L' oggetto detratto è, riguardo a questi ultimi, estraneo affatto alla successione; e resterà all' erede beneficiato esente di debiti. „ Gli eredi „ che riclamano la riserva contro il donatario, dice il sig. Saubert nel suo discorso fatto al Tribunato nella seduta 9 fiorile anno undecimo (*), non si con„ siderano come eredi, ma unicamente quali condo„ natarj; egli è così che la legge supplendo a quanto

(*) Ved. in fine estratto n. 58.

» avrebbe dovuto ispirare la natura, suppone che
» l'autore della disposizione sia stato giusto verso
» tutti coloro che hanno diritto alla di lui affe-
» zione. »

19. In vano il donatario fra vivi, ricusandosi alla riduzione chiesta dall' erede col beneficio dell' inventario, gli opporrebbe: » Per esercitare il vostro diritto di riduzione contro di me, bisogna preventivamente esaminare se la mia donazione è a voi pregiudicevole: se il defunto nulla m' avesse donato, i beni formanti parte della mia donazione sarebbero soggetti fino alla dovuta concorrenza al pagamento de' debiti; ond' è che la donazione a mio favore è pregiudicevole non già a voi, ma ai creditori del defunto. Nel caso in cui la donazione unita ai beni lasciati dal defunto fosse inferiore alla massa dei debiti, la mia donazione non vi arrecherebbe più un personale pregiudizio; e perciò la vostra pretesa di riduzione è senz' appoggio. Nel caso poi in cui la donazione unita ai beni suddetti eccedesse la quantità dei debiti, ella non vi pregiudica in totalità, ma soltanto nella porzione dell' asse che resterà nell'eredità, pagati che saranno i debiti: e perciò voi non potrete promuovere la riserva che sulla porzione libera, e non già sulla totalità dell' oggetto donato. »

Si fatto raziocinio è erroneo. Parlando della riduzione delle donazioni fra vivi, bisogna farsi carico dei diritti del donatario in faccia ai creditori, di quelli dello stesso in faccia all' erede, e di quelli dell' erede beneficiario in faccia ai creditori: questi sono altrettanti diritti relativi da non confondersi, nè estendersi da un caso all' altro. Non possono i creditori

domandare la riduzione contro il donatario, spettando tale diritto al solo erede. I creditori possono addomandare il pagamento de' debiti all' erede beneficiario soltanto fino alla concorrenza de' beni lasciati dal defunto: lo stralcio che questo erede fa subire al donatario, è affatto estraneo ai creditori. Per lo che, qualunque sia la sorte de' creditori, lo stralcio deve essere sempre eguale fra l' erede ed il donatario. Quest' ultimo è in errore allorchè crede poter allegare i debiti del defunto all' oggetto di annichilare od infievolire l' addomandatagli riduzione.

Per esempio. Un padre lascia a tre figli 120,000 lire di attività, 320,000 di passività; cioè lir 200,000 di debiti più dell' attivo; fece fra vivi donazione di lir. 80,000. La porzione disponibile, *art. 203*, è un quarto, cioè lir. 20,000; i figli domanderanno al donatario la restituzione di tre parti lasciandogliene un solo quarto.

In vano il donatario dirà = la mia donazione non vi arreca pregiudizio veruno. Vostro padre lasciò cento venti mila lire di attività, me ne donò ottanta mila, il che forma in totalità duecento mila lire; ne lasciò trecento ventimila di debiti: se avesse tenuto presso di sè la somma donatami, voi sareste per lo meno ridotto a zero, dunque male a proposito fondate l' azion vostra di riduzione sulla donazione mia che nulla vi toglie.

I figli gli risponderanno: = i creditori non hanno alcun diritto sulle lire 80,000 donate fra vivi che non fanno parte della successione. Riguardo a noi fanno parte dei beni del defunto: essi fanno parte della sostanza totale, e devono entrarvi non dedotti

i debiti pe' quali non possono essere caricati. In mancanza di *asse attivo* nell' eredità, eglino sono, a vero dire, il solo oggetto che rimane in questa massa: ma vi sono però compresi per totalità. La porzione disponibile è d' un quarto: dunque voi dovete restituire lire 60,000 per i tre quarti formanti la porzione non disponibile.

Invano i creditori del defunto, che personalmente non hanno diritto veruno di pulsare il donatario fra vivi, tenterebbero di sforzare l' erede beneficiario a metterli a parte del beneficio di quella riduzione per la quale questi ha tutto il diritto contro il donatario fra vivi. Vedasi nell' *estratto n.° 21* la lunga discussione ch' ebbe luogo su tale proposito nella seduta del giorno 5 ventoso anno 11, nella quale fu deciso che i creditori della eredità potranno instituire la loro azione sui beni che pervengono all' erede a titolo di riduzione: in conseguenza la redazione comunicata al Tribunato *est.° n.° 22*, dopo avere deciso *nell' art. 32*, che la riduzione non potrà giammai esser chiesta dai creditori del defunto, aggiunse: *salvo ai creditori qualunque diritto sui beni redenti a titolo di tale riduzione.* Il Tribunato non mancò di fare delle osservazioni su questa ultima parte di articolo, e propose di ommetterla. Siffatta proposizione fu adottata nella seduta del 14 germile anno II *n.° 27*, per cui nella definitiva redazione fu soppressa la suddetta ultima parte di articolo. La legge conforme a questa ultima redazione così si esprime *all' art. 921* « I donatarj, i legatarj ed i creditori del defunto non potranno domandare questa riduzione, *nè profittarne.* Queste ultime parole tolgono ai creditori il diritto di

domandare la riduzione contro il donatario, spettando tale diritto al solo erede. I creditori possono addomandare il pagamento de' debiti all' erede beneficiario soltanto fino alla concorrenza de' beni lasciati dal defunto: lo stralcio che questo erede fa subire al donatario, è affatto estraneo ai creditori. Per lo che, qualunque sia la sorte de' creditori, lo stralcio deve essere sempre eguale fra l' erede ed il donatario. Quest' ultimo è in errore allorchè crede poter allegare i debiti del defunto all' oggetto di annichilare od infievolire l' addomandatagli riduzione.

Per esempio. Un padre lascia a tre figli 120,000 lire di attività, 320,000 di passività; cioè lir 200,000 di debiti più dell' attivo; fece fra vivi donazione di lir. 80,000. La porzione disponibile, *art. 203*, è un quarto, cioè lir. 20,000; i figli domanderanno al donatario la restituzione di tre parti lasciandogliene un solo quarto.

In vano il donatario dirà = la mia donazione non vi arreca pregiudizio veruno. Vostro padre lasciò cento venti mila lire di attività, me ne donò ottanta mila, il che forma in totalità duecento mila lire; ne lasciò trecento ventimila di debiti: se avesse tenuto presso di sè la somma donatami, voi sareste per lo meno ridotto a zero, dunque male a proposito fondate l' azion vostra di riduzione sulla donazione mia che nulla vi toglie.

I figli gli risponderanno: = i creditori non hanno alcun diritto sulle lire 80,000 donate fra vivi che non fanno parte della successione. Riguardo a noi fanno parte dei beni del defunto: essi fanno parte della sostanza totale, e devono entrarvi non dedotti

i debiti pe' *quali* non possono essere caricati. In mancanza di *asse attivo* nell' eredità, eglino sono, a vero *dire*, il solo oggetto che rimane in questa massa: ma *vi* sono però compresi per totalità. La porzione disponibile è d' un quarto: dunque voi dovete restituire lire 60,000 per i tre quarti formanti la porzione non disponibile.

Invano i creditori del defunto, che personalmente non hanno diritto veruno di pulsare il donatario fra vivi, tenterebbero di sforzare l' erede beneficiario a metterli a parte del beneficio di quella riduzione per la quale questi ha tutto il diritto contro il donatario fra vivi. Vedasi nell' *estratto n.° 21* la lunga discussione ch' ebbe luogo su tale proposito nella seduta del giorno 5 ventoso anno 11, nella quale fu deciso *che* i creditori della eredità potranno instituire la *loro azione sui beni* che pervengono all' erede a titolo di riduzione: *in conseguenza* la redazione comunicata al Tribunato *est.° n.° 22, dopo avere deciso nell' art. 32*, che la riduzione non potrà giammai esser chiesta dai creditori del defunto, aggiunse: *salvo ai creditori qualunque diritto sui beni redenti a titolo di tale riduzione.* Il Tribunato non mancò di fare delle osservazioni su questa ultima parte di articolo, e propose di ommetterla. Siffatta proposizione fu adottata nella seduta del 14 germile anno II *n.° 27*, per cui nella definitiva redazione fu soppressa la suddetta ultima parte di articolo. La legge conforme a questa ultima redazione così si esprime *all' art. 921* « I donatarj, i legatarj ed i creditori del defunto non potranno domandare questa riduzione, *nè profittarne.*

Queste ultime parole tolgono ai creditori il diritto di

partecipare al beneficio della riduzione riclamata dall'erede. Dal fin qui detto si deduce, che i creditori che non hanno alcun dritto di domandare per azione diretta contro il donatario fra vivi la detrazione delle lire 60,000 costituenti la riserva, non possono del pari pulsare i figli eredi beneficiarj, perchè siano tenuti a rilasciar loro sino alla concorrenza de' loro debiti le lire 60,000 ch' essi hanno diritto di detrarre dall' oggetto donato tra vivi.

20. Allorchè l'erede adisce puramente e semplicemente l' eredità, allora i creditori della stessa diventano suoi creditori personali. Essi acquistano il diritto sull' oggetto detratto nella sola qualità di creditori dell' erede; ma non hanno poi alcun diritto come creditori del defunto; il che opererà *in molte circostanze effetti diversi*; e segnatamente nel caso della divisione de' patrimonj, e riguardo alla data dell' ipoteca ch' essi possono mettere sugl' immobili dedotti dalla donazione fra vivi.

21. L' erede beneficiario, *art. 802*, può esimersi dal pagamento dei debiti, rilasciando tutti i beni dell' eredità ai creditori od ai legatarj. Questo rilascio non lo priva però della qualità di erede, e gliene conserva tuttora il titolo, giusta la massima *semel hæres semper hæres*. Per tal modo, malgrado questo rilascio, non s' intende spogliato dal diritto, come erede accettante, di riclamare la riduzione delle donazioni fra vivi: ed il donatario fra vivi avrebbe torto qualora pretendesse che per siffatto rilascio de' beni l'erede beneficiario avesse rinunziato al titolo di erede, e per conseguenza al diritto di cercare la riduzione.

22. L' erede è discendente, ascendente o collaterale del defunto. In forza degli *articoli 913* e *915* del Codice i soli primi due hanno diritto ad una riserva; i collaterali non ne hanno veruno „ In mancanza „ d'ascendenti e discendenti si potrà disporre della „ totalità dei beni „ così all' *articolo 916;* ed è perciò che il collaterale non può pretendere la riduzione delle liberalità.

Questa decisione ha parimente luogo nel caso in cui il collaterale concorre coll' ascendente dell' altra linea. L' art. 915 che previde il caso di tale concorso, porta che il solo ascendente ha diritto alla riserva: ciò deducesi dall'art. 916 « In mancanza di „ una linea d' ascendenti e discendenti, si potrà disporre „ della totalità della porzione spettante a questa linea.„

23. La facoltà di dimandare la riserva è, come qualunque altro diritto, trasmissibile agli eredi ed aventi causa da colui che può promuoverla. L' articolo 921 contiene questa decisione riguardo alle disposizioni fra vivi „ la riduzione delle disposi- „ zioni fra vivi non potrà essere dimandata che da „ quelli a vantaggio de' quali la legge ha stabilita la „ riserva, *dai loro eredi od aventi causa da essi.* „

Ciò dicasi parimente riguardo alle disposizioni testamentarie.

24. Il disponente non può opporre l' eccesso delle sue liberalità, e dimandarne la riduzione; egli non può agire contro il fatto proprio: la legge non ebbe di mira il di lui interesse, ma quello de' suoi eredi. Come dunque potrà lagnarsi d'un eccesso che non si potrà conoscere se non se all' epoca della sua morte, essendo questo relativo soltanto al numero ed alla qualità de' suoi eredi?

CAPITOLO III.

Natura dell' azione di riduzione delle disposizioni fatte a titolo gratuito : e contro chi sia esercibile.

25. Quest' azione è esperibile contro l' individuo avvantaggiato; ed è un' azione contro questo personale.

26. Lo scopo di sì fatta azione si è quello di detrarre una data porzione dalla disposizione gratuita. La liberalità, valida allorchè non eccede certi confini, la non è poi quando gli oltrepassa. Riguardo alla porzione indisponibile, la liberalità non ha che un' esecuzione momentanea che cessa tosto che vien chiesta la detrazione: perciò l' azione di riduzione è di sua natura *reale*, mediante la quale il petizionario riclama fino alla debita concorrenza la proprietà della cosa donata dal defunto; perciò la legge all'*art. 930*, la chiama riguardo alle cose immobili *azione di rivendicazione.*

27. Comunque l' azione per la riduzione sia di sua natura mista, ciò nulla pure in certi casi si converte in un' azione *meramente personale.*

La disposizione gratuita si fa e per atto di ultima volontà, e per atto tra vivi.

L' oggetto della disposizione gratuita per testamento è nelle mani dell' erede attore per la riduzione : il legatario gliene cerca il rilascio. L' erede promuove la riduzione in via di ritenzione : ed ecco come la di lui azione è *reale.*

28. Allorchè il defunto ha disposto in causa di morte per atto fra vivi, l' oggetto della disposizione trovasi nella massa de' beni lasciati dal defunto : l'erede domanda che sia staccato il valore della riduzione ; e tale sua azione è *reale.*

Un padre dona al suo nipote, in un contratto di matrimonio, il terzo de' beni che si troveranno alla sua morte. A tale epoca lascia tre figli; la riserva è di tre quarti, la sola quarta è disponibile, *art. 913*. Il defunto ha donato il terzo: questo terzo si trova nella massa de' suoi beni: i figli eredi domandano che la donazione sia ridotta dal terzo al quarto; essi riterranno il dipiù in natura, e siffatta azione è *reale*.

L' azione per la riduzione della cosa mobile donata fra vivi è meramente personale per i mobili fongibili. Vedasi in appresso *cap. 6, art. 2*, § 2.

Riguardo poi ai mobili quasi fongibili, e non fongibili, vedasi *ivi*.

29. L' azione per la riduzione dell' immobile donato fra vivi, essendo una petizione di rivendicazione fino alla concorrenza della porzione indisponibile, ne risulta:

1.° Che il donatario non ha, vivente il donante, che una proprietà risolutoria. Le ipoteche dal medesimo poste sull' asse ereditario sono per questa ragione ipoteche risolutorie. Queste cessano in forza della riduzione: e l' eredità ricuperata mercè la riduzione, rientra nelle mani del riducente « libera da ogni de» bito od ipoteca contratta dal donatario » *art. 929*.

30. 2.° Il donatario medesimo non trasmette a' suoi successori od aventi causa se non se una proprietà risolutoria. Per la qual cosa l' azione rivendicatoria può essere intentata contro gli eredi del donatario: lo può essere pure a termini dell' *art. 930* contro i terzi detentori degl' immobili formanti parte delle donazioni fra vivi ed alienati dai donatarj.

31. 3.° L' erede riducente riclama in natura una

porzione dell' immobile sino alla concorrenza della deduzione: il legatario o donatario che soffrì la riduzione non ha diritto di offrirgli l' equivalente.

È vietato al defunto di alterare con qualsiasi clausola l' esercizio della riserva, e molto meno d' impedire che l' erede la riclami in seguito sugl' immobili in natura. Non si avrà alcun riguardo alla clausola che il defunto potesse aver frapposta tanto in un atto fra vivi, quanto in un testamento, colla quale obbligasse il donatario od il legatario di pagare al suo erede il valore della riserva; malgrado siffatta clausola od altra simile, l' erede avrà sempre il diritto di cercare per riserva come proprietario indiviso una porzione dell' immobile, nè potrà essere obbligato a contentarsi del rispettivo valore.

32. L' azione rivendicatoria competente agli eredi del donatore contro l' acquirente del donatario, potrà forse essere resa libera mediante il registro del contratto d' acquisto?

« Il venditore trasferisce soltanto nell' acquirente » la proprietà e le ragioni che egli aveva sulla cosa » venduta » *art. 2182.*

La trascrizione è stata stabilita al solo oggetto di liberare dalle ipoteche i fondi che ne sono affetti. Ella non può trasmettere all' acquirente maggior diritto di proprietà di quello ne avesse il venditore: non rende libera la proprietà; non libera dall' azione rivendicatoria di cui si tratta.

33. Dall' azione rivendicatoria è egli liberato l' aggiudicatario in conseguenza di una vendita forzata, mediante sentenza di aggiudicazione e sua transcrizione?

La sentenza di aggiudicazione forzata non trasmette all'aggiudicatario maggiori diritti di proprietà di quelli che avesse lo staggito. Tale si è la decisione della seconda legge degli 11 brumale, *art.* 25, che deve ritenersi in pieno vigore su questo proposito fino a tanto che il Codice di procedura abbia disposto sugli effetti del giudizio di aggiudicazione. Egli è perciò che siffatto giudizio non può liberare dall' azione rivendicatoria di cui parlammo finora: ciò dicasi pure della corrispondente trascrizione, mentre questa non dà maggior diritto alla proprietà di quello che ne abbia l'atto del passaggio stato trascritto.

CAPITOLO IV.

Quali sono i beni disponibili a titolo gratuito? Ed in favore di quali persone?

34. La facoltà di disporre a titolo gratuito è una conseguenza del diritto di proprietà (1). Il Codice non la sopprime, nè riguardo ad una specie particolare dei beni, nè in favore d' una particolar classe di persone, nè rapporto ad un genere speciale di disposizione: la

---

(1) Si può vedere al principio dell' esposizione dei motivi del titolo delle donazioni e testamenti, *estr. n.* 23, l' esame della questione, se la facoltà di disporre de' proprj beni pel tempo in cui più non si esiste sia di diritto naturale, o soltanto di diritto civile. Noi siamo d' avviso ch' ella sia di diritto naturale; checchè però ne sia di quest' opinione puramente speculativa, non ne viene diversità veruna nel diritto francese che espressamente permette all' uomo di disporre dopo la sua morte.

restringe soltanto in più occasioni ad una quantità più o meno estesa, come vedremo nel seguente capitolo; e perciò,

1.° L'uomo può disporre a titolo gratuito d'ogni sorta di beni tanto corporali, che incorporali, mobili od immobili, sempre inteso però che non ecceda la quota stabilita dalla legge.

2.° Egli ne può disporre in favore di persone di ogni genere, ad eccezione però di quelle che la legge dichiara incapaci di ricevere, siano esse estranee, o parenti legittimarj, siano parenti non legittimarj. Ciò formerà il soggetto d'una questione particolare nel capitolo VIII, in cui trattasi dei vantaggi fatti ai legittimarj.

3.° Ogni liberalità è valida, qualunque sia la natura dell'atto che la contiene, tanto fra vivi, che per ultima volontà; purchè non devii dalle forme volute dalla legge.

35. Allorchè il donatore fra vivi d'una somma in contante pagabile dopo la sua morte, o di tutt'altro oggetto, vuole assicurare al suo donatario la realizzazione della cosa donata sui beni non disposti in suo favore, deve instituire una speciale ipoteca sur un tale o tal altro immobile. Senza questa speciale ipoteca non si farebbe luogo a valersi d'ipoteca veruna, e ciò per la disposizione dell'art. 2129 del Codice, la quale prescrive che qualunque stipulazione volontaria d'ipoteca enunci espressamente o nel titolo costitutivo od in qualunque altro successivo, la natura e la situazione degl'immobili ipotecati, e limiti necessariamente l'ipoteca convenzionale sugl'immobili indicati.

CAPITOLO V.

Quota disponibile a titolo gratuito.

Questa quota varia a seconda de' diversi casi che noi vedremo progressivamente.

ARTICOLO I.

Quota disponibile da colui che lascia dopo di sè figli legittimi.

36. Le liberalità disposte da colui che non lascia se non se figli legittimi, hanno la loro piena esecuzione, tutta volta che non siano eccessive,

1.° La *metà*, qualora alla sua morte non lasci che un solo figlio legittimo, *art. 913.*

2.° Il *terzo*, se ne lascia due, *ivi.*

3.° Il *quarto*, se ne lascia tre od anche più, *ivi.*

37. La legge dice, *se lascia alla sua morte*: e perciò la porzione disponibile si regola secondo il numero de' figli esistenti all' epoca della morte, senza riguardo al numero de' figli esistenti al tempo della donazione.

Se al momento della donazione esistono tre figli, ed all' epoca della morte non ne esista che uno, la porzione disponibile sarà della metà, quando non sarebbe stata che d' un quarto, se i figli viventi al tempo della donazione fossero sopravvissuti.

Viceversa; se al tempo della donazione esistono due figli, ed a quello della morte ne esistono quattro,

la porzione disponibile sarà d' un quarto; in luogo ch' ella non sarebbe stata che d' un terzo, qualora non fossero sopravvenuti altri figli al donatore.

38. La legge, allorchè fissò la porzione disponibile, avuto riguardo al numero de' figli, ha compreso „ sotto „ il nome di figli i discendenti di qualunque grado; „ ma non si contano però che per quel figlio che „ rappresentano nella successione del disponente. „

Si presentano alla successione del donatore sei nipoti nati da due figli premorti: essi non conteranno che per due, stante che non rappresentano che due persone. Le liberalità fatte dal defunto avranno la loro piena esecuzione, quand' anche eccedano il quarto, ben inteso però che non oltrepassino il terzo.

39. I nipoti nati da un figlio unico tanto maschio, che femmina, saranno essi ritenuti per un solo allorchè trattasi di fissare la porzione disponibile?

I nipoti nati da un figlio unico non succedono al loro avo a titolo di rappresentazione del loro autore, ma bensì *in capita* (1). Non può loro applicarsi la seconda parte dell' art. 914; restano eglino compresi

---

(1) L' oggetto della rappresentazione è di far succedere il parente lontano in concorso del più prossimo al defunto; ma però d' una prossimità eguale a quella del suo autore. In forza della rappresentazione si trova fittiziamente collocato nell' egual grado dagli altri: si ammette a dividere con loro, ed a percepire quella parte che spetterebbe al suo autore se fosse vivo. Fu altresì ammessa la rappresentazione tra i nipoti nati da più figli: si trovò ragionevole che ciascun ramo avesse precisamente la porzione che il suo autore nè più nè meno avrebbe avuto. Gli accennati due motivi d' introdurre la rappresentazione non possono applicarsi quando vengono alla successione dei nipoti nati d' un figlio unico premorto: questi sono ammessi senza rappresentazione, ma soltanto in propria loro testa.

nella prima parte dell' articolo istesso. — „ Sono com-
„ presi . . . . sotto il nome di figli i discendenti
„ in qualunque grado essi siano. „ — Perlochè in questo caso particolare la porzione disponibile devesi regolare, avuto riguardo al numero dei nipoti (1). In conseguenza di che, se ne esistono tre, la porzione disponibile dell' avo sarà d' un quarto, quando che ella sarebbe stata della metà se gli fosse sopravvissuto il figlio.

Invano si opporrà che i nipoti di due o tre figli sono contati per due o tre teste, mentre si determina la parte disponibile, dachè essi tengon luogo di due o tre persone; i figli nati d' un solo non devono ritenersi che per uno, mentre tengon luogo d' una persona sola. Tale è il senso evidente della legge, il di cui risultato si è, che in quest' ultimo caso la porzione disponibile è della metà, qualunque siasi il numero dei nipoti.

Si risponde. Bisogna convenire che la legge può per

---

(1) L' antica giurisprudenza aveva fissate due massime analoghe alla presente, fondate sullo stesso principio che i figli nati d'un figlio unico entrano a succedere al loro avo in testa propria, e non in forza di rappresentazione.

1. La donazione fatta al conjuge in seconde nozze era ridotta in quel caso eguale alla parte del nipote che percepiva meno. Ricard. *Donat. p. 3. n. 1273*; Le Brun *lib. 2. cap. 6. sez. 1. dist. 5. n. 22.* Pothier *Contrat. de mar. n. 565.*

2. La legittima che variava ne' paesi di diritto scritto secondo il numero de' figli, in questo caso particolare era fissata dal numero dei nipoti, come è di sentimento Despeisses *tom. 2. part. 1. sez. 2. n. 1. quarto*, e come fu deciso al parlamento d'Aix con decreto del 16 aprile 1580 riferito dal Despeisses medesimo, e da Ricard, *Donat. part. 3. n. 1764.* che lo applica al caso della donazione fatta al conjuge in seconde nozze.

avventura presentarsi in questo senso alle persone poco versate nella giurisprudenza; non così però deve accadere a coloro che hanno attinto ai fonti di diritto. Non è credibile che il legislatore abbia voluto parlare un altro linguaggio, che con quello proprio dell' arte. I nipoti nati da un figlio unico succedono direttamente in testa propria, senz' aver bisogno di rappresentazione veruna: sarà ella esatta l' espressione nel dire, che essi rappresentano il padre o la madre loro, e posto siffatto titolo di rappresentante, sarà ella necessaria l'applicazione della seconda parte dell' art. 914?

40. Variando la quota disponibile a seconda del diverso numero de' figli, si avrà egli riguardo al numero dei chiamati, oppure a quello dei soli figli accettanti?

Da taluno si dirà che la proibizione di disporre a titolo gratuito al di là di una data porzione, è una proibizione puramente relativa all' interesse dell' erede accettante. Il rinunziante non potrà lagnarsi delle liberalità che non gli portano pregiudizio veruno; e così per fissare la parte disponibile basterà soltanto avere riguardo alla persona ed al numero degli accettanti.

Ma egli è necessario all' opposto ritenere per massima certa, che la quota disponibile del padre deve regolarsi in favore degli accettanti, avuto riguardo al numero dei chiamati. La legge stabilisce tale massima all' art. 913, allorchè dice, *se egli lascia morendo* un dato numero di figli, il che indica il numero dei *chiamati* e non già il numero degli accettanti.

Per esempio. Un padre muore lasciando a tre figli un asse netto di lir. 40,000, fece una donazione fra

vivi di 20,000, il che forma lir. 60,000 di massa totale. Uno dei figli rinuncia; gli altri due accettano e riclamano la riserva. Avuto riguardo al numero degli accettanti che sono due; la quota disponibile è il terzo delle lir. 60,000, cioè le lir. 20,000 della donazione: per il che i figli non avrebbero diritto a chieder la riduzione della donazione, che non è eccessiva. Ma bisogna riflettere al numero dei chiamati: essi erano tre; la porzione disponibile è il quarto delle lir. 60,000 cioè lir. 15,000; dunque il donatario deve essere ridotto a lir. 15,000; in luogo che conserverebbe intiera la sua donazione, allorquando si attenesse al solo numero degli accettanti.

La presente decisione fondata sul testo di legge è altronde consentanea ai due principj in materia di successioni; il primo cioè, che la rinunzia di uno de'chiamati non deve pregiudicare ai diritti che avevano gli altri chiamati alla morte del defunto (1). Il secondo,

---

(1) Per questo motivo allorchè lo zio, e de' nipoti di varj fratelli erano chiamati all' eredità secondo gli statuti di Parigi ed altri simili, la rinunzia dello zio non impediva la divisione tra nipoti per stirpi, ed il ramo che aveva interesse a dividere per teste indarno lo riclamava. = Basta, dice Pothier nel suo trattato delle successioni, cap. 2. sez. 3. art. 1. §. 1., « Che siavi un fratello, comunque egli abbia rinunziato, » affinchè l' eredità sia deferita per stirpi a questo fratello ed ai nipoti » di fratelli, e sorelle: i nipoti di ciascheduna di queste varie stirpi » ebbero diritto tutti insieme alla porzione devoluta alla loro stirpe. La » rinunzia d' un fratello non produce altro effetto se non se quello di » far accrescere la sua parte a' suoi coeredi, e questi sono appunto le » stirpi. La divisione pertanto deve farsi costantemente per stirpi. »

Egli si conferma nell' opinione stessa allorchè parla degli statuti d' Orleans *art. 319*. E del suo sentimento è altresì Le-Maître, *Paris art. 320*. e de Lajannes *Princ. de la juris. franc. n. 54*.

Le Brun *suc. liv. 1. chap. 6. sect. 3. n. 4*. Ferriére *Paris 320*.

conseguenza necessaria del primo, si è che la parte del rinunziante accresce agli accettanti in quella quantità che fu devoluta al rinunziante. Al momento della morte ciascuno dei chiamati è *ipso jure* padrone della sua porzione ereditaria, ed ha diritto di far ridurre le liberalità, avuto riguardo al numero dei chiamati tutti padroni come lui. La rinunzia di alcuni non deve cambiare i diritti già acquistati dagli altri, ma soltanto procurare a questi ultimi l' accrescimento dei diritti che i primi avevano già acquistati. Ella dunque non deve punto influire sulla porzione disponibile, che rimarrà tuttora la stessa senza verun aumento, e sarà stabilita, avuto riguardo al numero dei chiamati, come se non vi fosse stata rinunzia alcuna.

Nel caso proposto ciascuno degli eredi ha acquistato *ipso jure* il suo terzo dell' asse ereditario, ed il diritto rispettivo di dimandare la riduzione delle liberalità fino alla concorrenza del quarto della sua parte. La rinuncia di un di essi non può nuocere agli altri due, riguardo alla terza parte che avevano precedentemente acquistata. Essi hanno la riserva dei tre quarti; dunque devono parimente averla sulla parte loro accresciuta in un con tutti i diritti del rinunziante. Ecco perciò come la circostanza della rinunzia di uno dei tre chiamati

---

num. 13, ed altri autori sostengono all' opposto che la divisione debba farsi per teste ogni qualvolta la rinunzia è gratuita. L' opinione loro era fondata tra le altre ragioni su quella che gli statuti di Parigi *art. 320*, d'Orleans *art. 318*, ed altri simili si sono serviti dell' espressione *viennent à succession* che indicano gli accettanti. Non può allegarsi sì fatta ragione nella controversia sopra trattata, giacchè il Codice civile, come si è rimarcato, usa dell' espressione *se lascia alla sua morte* la quale abbraccia tutti i chiamati.

non impedisce che il donatario non possa essere ridotto al quarto nella totalità de' beni.

Qui facilmente si obbietterà : sotto l' antica legge la legittima era regolata , avuto riguardo al numero de' figli accettanti , e di que' che rinunziavano *aliquo dato* per fare un vantaggio a sè stessi, senza riguardo ai figli che rinunziavano gratuitamente. La riserva tien luogo di legittima : così, per regolare la riserva, bisogna aver riguardo non già al numero di tutti i chiamati , ma soltanto al numero degli accettanti e di coloro che rinunziano *aliquo dato*.

Molte risposte si danno a tale obbiezione.

Primo. L' analogia che può esistere fra la legittima e la riserva non può far applicare alla riserva una regola propria della legittima , allorchè la legge che stabilì la riserva , contiene una decisione contraria.

Secondo. L' analogia che esiste fra la riserva e la legittima non è affatto esatta tassativamente alla quistione proposta , cioè , se per fissare l'uno o l' altro diritto sia necessario aver riguardo al numerò de' chiamati , od a quello degli accettanti. Per istabilire la legittima era interesse di colui che doveva prestarla , che si avesse riguardo al numero dei chiamati , ed era interesse del legittimario che lo si avesse al numero degli accettanti. Allorchè trattasi di fissare la riserva, egli è al contrario dell' interesse di chi la presta , di aver riguardo al numero degli accettanti , ed è interesse dell' erede riclamante la riserva, che si abbia riguardo al numero de' chiamati. Il seguente esempio schiarirà la cosa.

Giacomo Fournier lascia per suoi eredi presuntivi Luigi , Nicola e Francesco, tutti tre suoi figli. L' asse

totale di sua eredità monta a lire 21,000 nette; ha istituito un legato ad un estraneo di lire 15,000. Francesco rinunzia all' eredità gratuitamente: gli altri due accettano, e cercano la loro legittima.

La legittima di ciascuno de' figli è la metà della parte che avrebbe avuto, se il defunto non avesse instituito alcun legato. Se si ha riguardo al numero dei chiamati, essi sono tre: la parte ereditaria di ciascuno è di lire 7,000, la legittima, di lire 3,500; essi sono due, che cercano la legittima il che importa la somma di lire 7,000 per amendue: essi trovano nell'eredità lire 6,000 non disposte dal defunto. Al legatario non toccheranno che lir. 14,000 e lascerà ai suddetti le lir. 1,000 che mancano loro. Se si ha riguardo al numero degli accettanti, la porzione ereditaria è lir. 10,500, la legittima loro lir. 5,250, le due legittime unite 10,500. I due legittimarj trovano nell' eredità lir. 6,000 non disposte dal defunto; essi riclameranno lir. 4,500 contro il legatario delle lir. 15,000, che sarà ridotto a lir. 10,500 invece di lir. 14,000, che vidimo conservare nella prima operazione. Dal che si deduce, che l' interesse del legatario che deve prestare la legittima si è di doversi avere riguardo al numero dei chiamati, e quello dei legittimarj d'avere riguardo al numero degli accettanti.

Discendiamo all' operazione della riserva nel caso proposto. Se si ha riguardo al numero dei chiamati, essi sono tre; la riserva sarà di tre quarti, cioè di lir. 15,750, ed il legatario sarà ridotto al quarto disponibile, cioè a lir. 5250. — Se si ha riguardo al numero degli accettanti, essi sono due; la riserva è di due terzi, cioè lir. 14,000; ed il legatario conserva

il terzo disponibile, cioè lir. 7,000, e non già lir. 5,250, come nel caso dei chiamati. — Da ciò si deduce che l'interesse del legatario che presta la riserva, è che si debba aver riguardo al numero degli accettanti, e quello degli eredi petenti la riserva, che lo si abbia al numero de' chiamati.

L' interesse dell' erede non essendo lo stesso, allorchè trattasi di stabilire la legittima e la riserva, avuto riguardo al numero de' figli che si contano, ne viene che non può applicarsi nel determinare la riserva, a dettame del Codice civile, quella regola adottata sotto la vecchia legislazione per la legittima sul numero dei figli che si contano.

41. L' uomo che muore civilmente è incapace di succedere, *art.* 25. Le successioni che avrebbero potuto aprirsi a favor suo trapassano nel modo stesso come se egli fosse morto naturalmente: perlochè nello stabilire la porzione disponibile in queste successioni egli non entra a far numero.

Nelle successioni dirette i figli dell' uomo morto civilmente potranno essere contati nel calcolo della porzione disponibile, come se questi fosse digià morto naturalmente; vale a dire per una testa se vengono per rappresentazione, ed a seconda del loro numero se vi entrano senza il soccorso di rappresentazione come se fossero nati da un figlio unico.

42. Quanto si disse nel presente articolo si applichi a tutti i figli legittimi, e non solo a que' che nati in costanza di matrimonio hanno per sè stessi a loro favore la figliazione naturale, e la figliazione legale, ma altresì ai figli adottivi che non hanno per loro se non se la figliazione legale. L' articolo 913,

che fissa la porzione disponibile per colui che lascia de' figli, si serve dell' espressione *figli legittimi*, che è comune agli uni ed agli altri. Vero si è, che prima del Codice l' espressione *figlio legittimo* significava soltanto i figli nati *da matrimonio* e non già *gli altri*, dachè non si conosceva l' adozione. Ma dopo la pubblicazione del Codice la stessa espressione deve essere presa in un senso più generale, onde significare tutti coloro che la legge riconosce per figli. Non v' ha luogo a dubitare, che l' art. 913 non l' intenda in tale estesa significazione dietro l' art. 350, che accorda all' adottato « sulla successione dell' adottante „ gli stessi diritti che vi avrebbe il figlio nato da „ matrimonio. „ Ella è intenzione precisa del Codice, che il figlio adottivo abbia tutti i medesimi diritti, e colla stessa estensione di quella abbia il figlio nato da matrimonio; che goda parimente della riserva sanzionata a favore de' figli legittimi.

43. Il figlio adottivo avendo l' eguale riserva di quello nato da matrimonio, ne viene di conseguenza, che forma numero per determinare la porzione disponibile, quando vi concorra coi figli nati da matrimonio. Se il defunto lascia un figlio adottivo, ed uno nato da matrimonio, la porzione disponibile sarà soltanto d' un terzo per essere due i figli; invece d' essere della metà, allorquando non vi fosse che il solo figlio nato da matrimonio.

44. Il figlio adottivo, *art. 348, rimane nella sua famiglia naturale, e vi conserva tutti i suoi diritti*, e specialmente quello di succedere ai proprj genitori, ed ai parenti naturali. Conservando il diritto di succedere, ritiene altresì quello di riserva sui beni dei

suoi genitori : alla loro morte egli avrà la facoltà di esercitare siffatto diritto, e coll' estensione medesima, come se non fosse stato adottato.

Articolo II.

Quota disponibile da colui che muore senza prole.

Allorchè il defunto non lascia figli, la successione può essere 1.° solamente diretta, 2.° soltanto collaterale, 3.° diretta e collaterale nel tempo stesso, a seconda che vengono chiamati i discendenti od i collaterali.

§ I.

Quota disponibile da chi, non avendo figli, lascia per suoi eredi dei soli ascendenti, o dei soli collaterali.

45. La successione è diretta soltanto quando vi sono ascendenti nelle due linee (escluso il caso di cui si parlerà in appresso *n. 49*, ove il padre e la madre concorressero entrambi con de' fratelli e delle sorelle.) Allora si divide, *art. 746*, per metà fra gli ascendenti della linea paterna, e gli ascendenti della linea materna. La porzione disponibile in questo caso è della metà, *art. 915*, gli ascendenti hanno a titolo di riserva l' altra metà. Quelli di ciascuna linea conservano per riserva la metà della loro porzione, o sia il quarto del totale.

46. La successione è meramente collaterale, allora

quando in veruna di dette linee non si trova alcun ascendente. In questo caso le liberalità possono assorbire la totalità de' beni, *art. 916*, per cui i collaterali non hanno riserva.

Quando si discusse nel consiglio di stato il progetto del Codice, fu, nella seduta 28 piovoso an. 11, *estratto n. 14*, agitata la quistione, se si dovesse accordare una riserva ai fratelli. Fu al momento adottata la massima per le ragioni che si veggono nel relativo processo verbale; ma nella seduta del susseguente 24 germile è stata rigettata dietro le osservazioni del tribunato, *num. 24*.

§ II.

Della quota disponibile da chi, non avendo figli, lascia per eredi ascendenti e collaterali.

47. Nel caso in cui i collaterali concorrono cogli ascendenti nella stessa successione, i collaterali che non avrebbero il diritto alla riserva se fossero soli, non ne hanno del pari, quando concorrono cogli ascendenti. Questi *soltanto* partecipano del diritto di riserva, che è loro speciale, *art. 915*.

Gli ascendenti hanno diritto alla riserva, ivi — „ in qualunque caso che una divisione in concorso di „ collaterali non desse loro quella quota parte di beni „ riservata„. — Per bene intendere questa decisione di legge, fa d' uopo osservare, che la successione può essere simultaneamente diretta, e collaterale in tre casi.

48. Nel *primo*, allorquando vi sono ascendenti in

una linea, e collaterali *lontani* in un' altra. (Dico *collaterali lontani* coloro che non sono nè fratelli, nè sorelle, nè discendenti dagli uni o dalle altre).

In questo caso la successione che *ab intestato*, apparterrebbe, secondo *l'articolo 753*, per una metà agli ascendenti, e per l' altra ai collaterali; questi ultimi essendovi testamento, non hanno diritto veruno alla riserva; quindi è che la metà loro appartenente *ab intestato*, è intieramente disponibile; sulla metà poi dell' ascendente vi ha la sola metà di disponibile: dal che risulta che il totale del disponibile è di tre quarti dei beni, *art. 915*, § *1*.

Suppongasi una successione di lire 40,000 nette nella quale si presentino l' avo paterno del defunto, un cugino materno ed un legatario universale: questo ultimo riclama la totalità de' beni.

Se non vi fosse il legato universale, i beni sarebbero devoluti per metà, cioè lire 20,000 all' avo paterno, e le altre lire 20,000 al cugino materno. Questo ultimo non ha diritto di riserva, per cui non può impedire che la sua parte non sia appresa dal legatario universale: l' avo ha per riserva la metà parte, cioè lire 10,000: dunque al legatario toccheranno le restanti lire 30,000.

49. Nel *secondo* caso, allorquando il defunto lascia il padre, la madre, e de' collaterali *prossimi* (dico collaterali *prossimi* i fratelli, le sorelle e loro discendenti). In tal caso il padre e la madre hanno *ab intestato*, *art. 748* e *751*, la metà da dividere tra loro: i collaterali prossimi l' altra metà.

Nel *terzo*, allorquando il defunto lascia soltanto il padre o la madre, e de' collaterali prossimi. Allora,

ivi, il superstite dei padre e madre viene ad avere un quarto, ed i collaterali prossimi gli altri tre quarti.

In questi due ultimi casi i collaterali prossimi, quanto i lontani non hanno più diritto di riserva, e soltanto è devoluto al padre od alla madre che concorrono con essi alla successione.

50. Ma si dimanderà quale sia in questi ultimi due stessi casi la riserva dei padre e madre; sarà la totalità de' beni, oppure la metà della loro parte ereditaria?

Potrebbe dirsi — La riserva stabilita dall' articolo 915, è della metà de' beni, se in mancanza di figli il defunto lascia degli ascendenti in ciascuna delle due linee. Quindi, dove il defunto lascia padre e madre, la riserva è la metà de' beni; ma nel caso medesimo la loro parte ereditaria è del pari la metà: la riserva adunque è della parte intiera. — Seguendo la norma dello stesso articolo 915, se il defunto non lascia ascendenti che d' una linea, la porzione disponibile è di tre quarti, e la riserva di un quarto. Da ciò, nel caso ove il defunto non lascia che il padre o la madre, la riserva del superstite è d' un quarto; ma nel caso medesimo la di lui parte ereditaria non è che un quarto: dunque la sua riserva è una parte intiera.

Non debbonsi indurre, e molto meno seguirsi siffatte conseguenze troppo servili alla lettera dell' articolo 915. Lo spirito generale della legge si è quello di permettere al defunto di potere istituire delle liberalità che assorbiscono, o per lo meno diminuiscono la parte di ciascuno de' suoi eredi. Se il Codice avesse

voluto eccettuare da questa regola generale qualcuno degli eredi, l' eccezione sarebbe stata a favore dei figli che meritano molto maggior preferenza del padre e della madre, stante che si hanno maggiori doveri ai proprj discendenti, di quello che agli ascendenti. Se i figli possono in tutti i casi essere privati d' una porzione della parte loro, ciò dicasi per ragione ben più forte riguardo al padre ed alla madre. Applicando le due disposizioni dell'articolo 915, § 1 ai casi ne' quali non vi sono collaterali prossimi del defunto, scorgesi che l' intenzione del Codice si fu quella di accordare agli ascendenti per riserva la metà della loro parte. Bisogna adottare l' istessa massima allorchè essi concorrono coi collaterali prossimi all' oggetto di seguire l' intenzione del legislatore. Quindi è che nelle due sovra enunciate circostanze, ove il padre e la madre concorrono coi fratelli e le sorelle, o coi discendenti dei medesimi, la riserva loro deve essere la metà della loro parte; cioè a dire per ciascuno un ottavo del totale, metà della loro parte, che è un quarto sul totale.

Per esempio: Il defunto lascia il padre, la madre, un fratello ed un legatario universale; l' asse suo ereditario è di lir. 40,000 nette. Quando non vi fosse legato, la porzione del fratello sarebbe lir. 20,000; quella del padre 10,000, e lir. 10,000 parimente quella della madre: il legato assorbirà la porzione del fratello che non ha riserva. La riserva dei padre e madre non sarà già per ciaschedun il quarto dell'eredità, cioè lir. 10,000 intiera parte; ma soltanto lire 5,000 per cadauno, metà della parte. Per tal modo delle lir. 40,000, ne toccheranno 30,000 al legatario universale.

Suppongasi nel caso identico che la madre del defunto sia a lui premorta. In mancanza di legato, la porzione del padre sarà lir. 10,000 : quella del fratello che è di tre quarti forma lir. 30,000 ; essa sarà assorbita dal legatario universale ; la riserva del padre sarà lir. 5,000, metà della porzione sua, ed il legatario universale prenderà lir. 35,000.

51. A norma degli articoli 753 e 754, quando il superstite del padre e della madre concorre *ab intestato* con un collaterale lontano dell'altra linea, ha l'usufrutto del terzo de' beni ai quali non succede in proprietà. Ma questo terzo d'usufrutto sarà egli disponibile per intiero, oppure potrà il superstite accumularlo colla metà della sua riserva ?

L'articolo 915 sembra aver deciso che questo terzo sia disponibile per intiero. Fissa la porzione disponibile ai tre quarti, e la riserva al quarto, quando il defunto non lascia se non se ascendenti d'una sola linea ; tale è appunto il caso specifico in cui il defunto lascia il padre o la madre, in un con de' collaterali di altra linea : la riserva limitata al quarto della totalità non può accumularsi al terzo di usufrutto che fa parte della porzione disponibile.

Ma abbiamo testè veduto essere troppo necessario il preferire la manifesta intenzione del Codice ad una conseguenza troppo servile dell' art. 915, stante che all'epoca della di lui redazione non si poterono prevedere tutti i casi. L'intenzione del Codice, come già dissimo, si è che l'ascendente abbia a titolo di riserva la metà della parte a lui devoluta. Egli è perciò che in questo caso la riserva del superstite dei padre e madre deve estendersi non solo sulla metà

della sua linea, ma altresì sul terzo dell' usufrutto che gli si deve sui beni dell' altra linea: essa sarà della metà su ciascuno degli oggetti, cioè d' un quarto nel totale della proprietà intiera de' beni, e dell' altra metà d' un duodecimo nel totale dell' usufrutto.

Per esempio = Il defunto che lascia per eredi il padre ed un cugino materno, instituisce un legatario universale. Il suo asse netto è di lir. 60,000. Se non esistesse il legato universale, la porzione del padre sarebbe di lir. 30,000 di piena proprietà, formando tale somma la metà appartenente alla sua linea; e lir. 10,000 di usufrutto come terzo dell' altra metà delle lir. 30,000, a cui non succede in proprietà. La parte del cugino materno sarebbe lir. 20,000 di tutta proprietà, e lir. 10,000 di proprietà nuda. Questa porzione sarà assorbita dal legatario universale. La riserva del padre è la metà parte, cioè lir. 15,000 di piena proprietà, e lir. 5,000 di usufrutto. Così delle lir. 60,000 formanti l' asse del defunto, il legatario universale ne avrà 40,000 in tutta proprietà, e 5,000 in proprietà nuda, cui riunirà l' usufrutto alla morte del padre.

52. Nei casi proposti dai primordj di questo paragrafo noi supposimo che l' avvantaggio fosse della totalita de' beni. Allora al collaterale, che non ha verun diritto a riserva, nulla resta a pretendere. L'ascendente che nulla raccoglie deve conseguire intieramente la sua riserva, e sta all' avvantaggiato che raccoglie tutto, a dargliela: è inutile l' esaminare se questa gli si debba dal collaterale, a cui nulla perviene.

Allorquando il vantaggio che non lascia luogo ad

assicurare all' ascendente la riserva a lui devoluta per legge, non è della totalità de' beni, il collaterale viene ad avere, come erede, la sua porzione nei beni, sui quali il defunto non ha disposto. L'ascendente parimente deve avere la sua parte sui beni medesimi; ma gli si deve inoltre un supplemento di riserva. Prenderà egli siffatto supplemento sulla porzione del collaterale, e sussidiariamente soltanto sulla parte dell' avvantaggiato; oppure si dirigerà unicamente all' avvantaggiato ?

V' hanno per verità delle ragioni tanto per l'uno, quanto per l' altro di questi casi.

Si dirà *d'una parte*: Il supplemento non può essere chiesto che contro quegli il di cui beneficio intacca la riserva. Ora il beneficio fatto al collaterale non intacca punto la riserva: egli non ha, che la metà de' beni: e nulla pretende sull' altra metà, che è la parte ereditaria dell'ascendente, la quale non è da lui diminuita; conseguentemente il collaterale non deve alcuna indennizzazione per un pregiudizio cui egli non diede causa alcuna. L' avvantaggiato è il solo, il di cui utile intacca la riserva; sta adunque ad esso solo a dare il supplemento alla riserva medesima.

Dall' *altra parte* si dirà non essere sempre necessario ricorrere ai principj generali: la precisa decisione dei legislatori prevale a questi principj, giacchè ella stabilisce un' eccezione. Ciò è quanto accade infatti intorno alla presente questione.

Il signor Bigot Préameneu nella seduta del 24 germile anno 2.°, rendendo conto delle osservazioni del tribunato, parlò ne' seguenti termini. „ Suppongasi, che un figlio lasci per eredi degli ascendenti

„ in ciascuna delle due linee paterna e materna, non
„ che dei fratelli e delle sorelle ; e che i suoi beni
„ ammontino a lir. 100,000 , sui quali abbia istituita
„ una donazione di lir. 60,000 per atto tra vivi , o
„ per testamento. Se il defunto non avesse disposto
„ delle lir. 60,000, sarebbe devoluta agli ascendenti
„ la metà delle lir. 100,000 ; dall'altra parte non po-
„ tè disporre a favor loro, che della metà di ciò che
„ loro avrebbe dovuto pervenire, motivo per cui essi
„ verrebbero a prendere lir. 25,000. Ciò nullameno, se
„ le lir. 40,000 , delle quali non dispose il defunto,
„ fossero ripartite per metà fra gli ascendenti d'una
„ parte, ed i fratelli o le sorelle dell'altra, agli ascen-
„ denti non toccherebbero , che lir. 20,000. Il tri-
„ bunato osserva, che in questo caso gli ascendenti
„ devono prendere sui beni *non donati* lir. 25,000, e
„ che i fratelli o le sorelle non hanno diritto, che alle
„ restanti lir. 15,000. Questa osservazione è giusta,
„ e presenta una spiegazione utile per l'esecuzione
„ della regola stabilita a favore degli ascendenti, „
estr. n. 25. La disposizione, dice il processo verbale,
è adottata. Da siffatta osservazione ne è risultata la
proposizione di un articolo che indi si fu il 915 del
Codice ; per la qual cosa il tribunato , il consiglio
di stato , ed il corpo legislativo si sono riuniti per
decidere, che il supplemento della riserva deve princi-
palmente essere preso sulla parte del collaterale ; ond'è
che non si può per alcun conto discostarsi da tale de-
cisione.

Fra queste due opinioni la prima merita d'essere
preferita. Nulla vi è che possa dirsi di assoluta dis-
positiva, se non se ciò che è di legge. Quanto ve-
desi enunciato nella discussione del consiglio di stato,

certamente merita molta considerazione; ma allorquando s' affaccia un' opposizione fra le massime del Codice, ed un' opinione enunciata nella discussione, le massime devono sempre avere la preferenza.

D' altronde, quale mai è stata la proposizione del tribunato, *estr. ivi n. 25*? Quella certamente di decidere, che in qualunque caso gli ascendenti non potranno essere giammai intaccati nella porzione che loro è riservata. Nel caso proposto per ispiegare l'intenzione del tribunato, gli ascendenti avrebbero avuto meno della loro riserva; si è voluto assicurar ad essi la riserva intiera: in conseguenza l'articolo adottato nella indicata seduta, e la legge che vi si uniformò, assicurarono loro la riserva = » in qualunque caso » che una divisione in concorso di collaterali non » desse loro la quota parte di beni riservata ». Ma l' intenzione del tribunato, del consiglio di stato, e del corpo legislativo non fu già di far istabilire, o di stabilire a carico di chi fosse il prestare il supplemento della legittima. Per la qual cosa, sebbene siasi al caso proposto aggiunto un esempio col quale vien deciso che il supplemento della riserva sarà preso sulla parte del collaterale, pure non è di necessaria conseguenza che il Codice civile abbia inteso di adottare tale massima. Lasciò la questione indecisa: per cui non sarà certo vietato lo scioglierla conformemente ai principj generali.

53. Il padre adottante avrà egli diritto alla riserva nella successione del suo figlio adottivo?

L' articolo 351 stabilisce: » Se l' adottato muore » senza discendenti legittimi, le cose date dall' adot- » tante . . . . le quali esisteranno in natura al tempo

» della morte dell' adottato, ritorneranno all' adot-
» tante . . . . . . coll' obbligo di contribuire al paga-
» mento dei debiti, e senza pregiudizio dei terzi ».
Da ciò derivano quattro principali decisioni : 1.° che l' adottante non ha diritto che alle cose da lui donate; 2.° che non ha tale diritto se non se nel caso che esse esistano in natura all' epoca della morte dell' adottato; 3.° che gli pervengono a titolo d' erede col peso di pagare i debiti; 4.° che gli pervengono senza pregiudizio dei diritti dei terzi. Poste sì fatte decisioni, sarà facile lo sciogliere l' introdotta questione : non manca però che vi siano delle ragioni tanto a favore che in contrario.

Si dirà, da una parte, l' adottante non avendo diritto che sugli effetti esistenti in natura al momento della morte dell' adottato, non ne ha alcuno sui beni donati dal medesimo per atto fra vivi; e che sono sortiti dalle sue mani; e su questi non può avere veruna ragione di riserva. L' adottante non avendo diritto sui beni dell' adottato che senza pregiudizio dei terzi, non vi è chiamato che senza pregiudizio delle ragioni del donatario o legatario. Così il padre adottivo non può pretendere riserva alcuna, nè sui beni donati per atto fra vivi, nè su quelli donati per testamento.

Dall' altra parte si dirà, lo scopo dell' articolo 351, § 1 fu di regolare i diritti dell' adottante in faccia della famiglia naturale dell' adottato, i di cui beni sono devoluti, *ivi* § 2, a' suoi parenti, eccettuati quei beni spettanti al detto adottante; e parimente in faccia ai creditori degli acquirenti dell' adottato. Si sarebbe potuto credere che i beni dell' adottato

fossero talmente vincolati alla restituzione verso l'adottante, che l' adottato s'avesse a trovare nel caso di non poterne disporre liberamente, neppure a titolo oneroso, a pregiudizio delle ragioni dell' adottante. L' articolo stabilisce il principio contrario; chiamando l'adottante a ricevere coll' eredità dell' adottato i beni da lui donati, non glieli trasmette che a titolo d'erede, per cui non pervengano all' adottante se non se in quanto che essi sono in natura nella di lui successione. Da un' altra parte questo articolo gli accorda sui beni dal medesimo donati fra vivi all' adottato quelle stesse ragioni che egli avrebbe se fosse suo padre legittimo e naturale: che se al padre erede compete la riserva sui beni donati fra vivi o legati da suo figlio, l' adottante parimente ha il diritto di riserva su quei beni che l' adottato, dopo averli ricevuti da esso adottante, avrebbe potuto disporne tanto a titolo di donazione fra vivi quanto per testamento.

Di sì fatte opinioni è da preferirsi la prima la quale toglie all' adottante il diritto di riserva sui beni del suo figlio adottivo, sia contro il donatario fra vivi, come contro il legatario.

1.° Il donatario fra vivi obbietta all' adottante un argomento che non ha replica. „ Voi non avete alcun „ diritto, gli dirà, sui beni stati a voi donati, se non „ in quanto sono tuttora in possesso del vostro figlio „ adottivo all' epoca della sua morte. Voi non avete „ dunque alcun diritto sull' oggetto a me donato fra „ vivi, che per mezzo della donazione cessò d'essere „ in vita sua nel numero de' suoi beni„.

2°. Il legatario obbietterà dal canto suo: Se il legislatore non avesse voluto accordare al padre adottivo

una riserva a somiglianza di quella accordata al padre naturale e legittimo, gliela avrebbe assicurata anche contro il donatario; all' opposto gliela negò. Se non ostante questa disposizione relativa al donatario, il legislatore avesse voluto concedere all'adottante la riserva contro il legatario, l' avrebbe certamente spiegato; nessuna disposizione precisa vi ha dunque per la riserva contro il legatario. L' intenzione del Codice pertanto fu, che l'adottante non possa in qualunque caso esercire il diritto di riserva anche contro il legatario del suo figlio adottivo.

ARTICOLO III.

Quota disponibile dal minore da' sedici ai ventun anni.

54. Colui che non è giunto al sedicesimo anno, non potrà in verun modo disporre, *art. 903*: egli non può assolutamente fare donazioni tanto fra vivi, che per testamento. È dunque inutile l' esaminare quale porzione egli debba riservare ai suoi eredi.

Il minore in età al disotto de' sedici anni può donare per contratto di matrimonio al conjuge. (Osservisi l' articolo seguente).

55. Il minore giunto all' età di sedici anni non può disporre a titolo gratuito se non se per testamento ad altro atto di ultima volontà, *art. 904*.

Egli puó disporre per testamento (*ivi*) " sino " alla concorrenza solamente della metà de beni, " che la legge permette di disporre al maggiore; " così riguardo alle disposizioni di ultima volontà, la riserva nella successione del minore è, verso i suoi

figli ed ascendenti, la porzione che sarebbe indisponibile qualora fosse maggiore, ed inoltre la metà del soprappiù. I collaterali che non hanno riserva nella successione del maggiore, avranno per riserva in quella del minore la metà della loro parte ereditaria.

Se il minore lascia un figlio, non potrà disporre per atto di ultima volontà, che d' un quarto. La riserva per il figlio sarà di tre quarti; cioè metà, o sia due quarti, in cui ella consisterebbe se il defunto fosse maggiore, ed un terzo del quarto come formante la metà del soprappiù.

Se il minore lascia l' avo paterno ed un cugino materno, la riserva dell' avo sarà parimente i tre quarti di sua parte, cioè tre ottavi del totale. La riserva del cugino materno sarà la metà della sua parte, o sia un quarto del totale. Se in questo caso il minore instituisce un legatario universale, l' avo paterno avrà tre ottavi, il cugino materno ne avrà due, ed il legatario universale ne avrà tre, cioè un ottavo da prendersi dalla metà paterna, e due da quella materna.

Supponiamo che l' eredità sia di lir. 24,000 di asse netto. In mancanza di legati la parte dell' avo sarebbe lir. 12,000. La di lui riserva, se il defunto fosse stato maggiore, sarebbe la metà, cioè lir. 6,000: essendo questi minore, ella sarà inoltre altra metà delle altre lir. 6,000, di cui avrebbe avuto la facoltà di disporre qualora fosse stato maggiore, cioè lire 9,000. La parte del cugino sarebbe lir. 12,000 disponibile per intiero, se il defunto fosse morto in maggiore età: la di lui riserva a motivo della minorità sarà di lir. 6,000, metà delle lir. 12,000. Il legatario

universale sarà ridotto a lir. 9,000, cioè lir. 3,000 nella metà devoluta all'avo, e lir. 6,000, in quella devoluta al cugino.

56. Il minore dei sedici ai venticinque anni ha egli bisogno di essere emancipato onde poter testare?

La legge che gli accorda il diritto di fare degli atti di ultima volontà, nulla parla di emancipazione che lo abiliti a fare degli atti fra vivi. Non è già in ragione di emancipazione, ma in quella dell' età sua, che il legislatore lo giudica capace di testare. Egli può essere emancipato, *art. 477*, all' età di quindici anni; ciò nullameno fino a quella dei sedici non può far testamento; perchè la legge lo dichiara, *art. 903*, incapace di disporre a titolo gratuito prima che non abbia compito il sedicesimo anno. Giunto a quest' età egli può, sebbene non emancipato, fare delle disposizioni per atti di ultima volontà.

ARTICOLO IV.

Porzione disponibile fra i conjugi.

57. Le donazioni tra i conjugi possono aver luogo tanto per contratto di matrimonio, quanto in costanza di matrimonio: il Codice regola sì nell' uno che nell'altro caso fin dove s'estenda la facoltà loro nello beneficarsi vicendevolmente. Distingue però il caso in cui il conjuge donante non lasci figli da quello in cui ne lascia.

Nel *primo* caso egli può disporre a favore dell' altro, » in proprietà di tutto ciò di cui potrebbe dis» porre a favore d' un estraneo, e potrà pure lasciare

„ l' usufrutto della totalità di quella porzione, di cui
„ la legge proibisce disporre in pregiudizio degli ere-
„ di, *art.* 1094, §. 1 „. La nuda proprietà di quest'ultima
porzione formerà la riserva dell' erede, riguardo allo
sposo donatario.

58. Questa disposizione non è applicabile se non
se quando il donatore lasci un ascendente; stante che
se non vi sono che collaterali, potendo essere il tutto
disponibile anche a favore d' un estraneo, a più forte
ragione lo debb' essere a pro del conjuge.

59. Nei casi ordinarj, quando il defunto lascia un
ascendente per una parte, e de' collaterali dall' altra,
allora riguardo agli estranei la porzione disponibile è
di tre quarti, e la riserva consiste nel quarto in
tutta proprietà. Riguardo allo sposo superstite dona-
tario universale dipendentemente da contratto di ma-
trimonio, o legatario universale, avrà tre quarti in
tutta proprietà oltre l' usufrutto dell' altro quarto.
La riserva dell' ascendente consiste nella nuda pro-
prietà di quest' ultimo quarto.

60. Se il defunto lascia dopo di sè il padre e dei
fratelli, al primo toccherà un quarto della sua ere-
dità, ed ai secondi gli altri tre quarti (*art.* 748 e
751). La porzione disponibile a favore degli estranei
consiste in sette ottavi; e la riserva del padre si è
d'un ottavo, metà della sua porzione. Il conjuge do-
natario universale dipendentemente da contratto di
matrimonio avrà i sette ottavi in tutta proprietà, non
che l' usufrutto dell' ultima ottava parte. Al padre
perverrà per riserva la nuda proprietà di quest' ul-
timo ottavo.

Supponiamo che l'asse ereditario netto formi lire

32,000. La porzione dei fratelli è di tre quarti, cioè lir. 24,000, ed essa è disponibile per intiero; la parte del padre è d'un quarto o sia lir. 8,000. La porzione disponibile in favore del conjuge si è l'eguale di quella d'un estraneo, cioè lir. 4,000, che è la metà, e più l'usufrutto dell'altre lir. 4,000 non disponibili in favore d'un estraneo. La riserva del padre verrà ristretta alla nuda proprietà delle lir. 4,000. Il conjuge donatario universale dipendentemente da contratto di matrimonio avrà lir. 28,000 in tutta proprietà, e l'usufrutto delle lir. 4,000.

61. Nel *secondo* caso, in cui lo sposo donatore lascia de' figli o discendenti, può donare all'altro, o un quarto in proprietà ed un altro quarto in usufrutto, ovvero la metà di tutti i suoi beni soltanto in usufrutto (*art. 1094, §. 2*).

62. Osservisi però, che lo sposo donatario può, secondo le circostanze, ricevere un vantaggio più o meno grande di quello che lo possa un estraneo.

Quando il donatore lascia tre figli, l'estraneo non può avere se non se un quarto in tutta proprietà. Lo sposo può percepire un quarto in proprietà, ed un quarto in usufrutto; ed ecco dunque come può ricevere un vantaggio maggiore di quello che abbia l'estraneo.

Quando il donatore non ha che un sol figlio, lo sposo non può percepire che un quarto in proprietà, ed un quarto di solo usufrutto. L'estraneo può ricevere la metà in tutta proprietà; e così in questo caso l'estraneo percepisce un avvantaggio maggiore di quello dello sposo.

63. Un conjuge in minore età (*art. 1095*) può, per

contratto di matrimonio, disporre a pro dell'altro della stessa porzione di quello che se fosse maggiore; ben inteso però, che vi concorra il consenso e l'assistenza di coloro de' quali si richiede il consenso, perchè il suo matrimonio sia valido. Potrà disporre in siffatta maniera quand'anche fosse minore di sedici anni (*art.* 903). Tali vantaggi non sono soggetti ad una più grande riduzione di quelli fatti dal conjuge maggiore.

Parlando de'vantaggi fra gli sposi indipendentemente dal contratto di matrimonio, il minore non ha l'eguale facoltà del maggiore: egli deve assoggettarsi alle regole espresse nell'articolo terzo. Al di sotto del sedicesimo anno non può (*art.* 904) nulla donare al l'altro conjuge: oltrepassata tale età, non può donargli per atto tra vivi; gli è però riservata la facoltà d'istituire a favore dell'altro sposo un legato della metà di tutto ciò, che potrebbe disporre in favore dello stesso, qualora fosse maggiore. Per tal modo in qualunque circostanza si tratterà di fissare la porzione di que' beni, che lo sposo minore al disopra dei sedici anni può legare all'altro; lo si farà dietro quanto venne or ora stabilito, cioè sarà fissata quella porzione, di cui avrebbe potuto disporre qualora fosse pervenuto all'età maggiore; la metà di questa parte si è la porzione per lui disponibile per testamento a favore dell' altro sposo.

64. Potrebbe per avventura temersi che allorquando uno dei conjugi aventi figli di primo letto passa a seconde nozze, trascinato da una forte passione per il novello sposo, gli facesse donazioni grandiose in pregiudizio de' figli di primo letto, dimenticando verso i

medesimi i doveri di natura. Per siffatto motivo ed in questo caso egli è necessario ristringere la facoltà di disporre. Questa vista di pubblico bene, che aveva spinto nella antica legislazione romana l'editto sulle seconde nozze, non isfuggì all'occhio de'nostri legislatori; in conseguenza di che (*art.* 1098) „ il marito „ o la moglie che avendo figli di altro matrimonio „ ne contrarrà un secondo od ulteriore, non potrà „ donare al nuovo sposo, che una parte eguale alla „ minore, che sia per pervenire ad uno de' figli le- „ gittimi „. Questa è la prima disposizione del citato editto. Il Codice prosegue: „ senza che in verun „ caso queste donazioni possano eccedere il quarto „ de' beni „ (*ivi*).

Raccogliesi da questo articolo, 1.°, che allorquando il donatore lascia quattro figli ed anche più, le donazioni fatte al secondo conjuge non possono eccedere una parte di figlio, cioè: un quinto se essi sono quattro, un sesto se sono cinque, un settimo se sono sei, e così progressivamente; 2.°, che allorquando il donatore non lascia che tre figli, le donazioni fatte al secondo conjuge non possono eccedere il quarto de' beni, che in questo caso forma appunto la giusta porzione del figlio; 3.°, che allorquando il donatore non lascia, che uno o due figli, la parte di figlio è la metà od il terzo dell' eredità; e ciò nullameno le donazioni fatte al secondo conjuge non possono eccedere il quarto de' beni.

Su tale questione ella è utilissima (prescindendo da qualche piccola modificazione) la parte del trattato sul contratto di matrimonio del Pothier che s'aggira sul primo capo dell' editto sulle seconde nozze dal num. 534 al 603.

Il secondo capo dell' editto medesimo prescrisse al conjuge che passa alle seconde nozze, di riservare ai figli di primo letto i vantaggi che egli aveva percepiti dal loro autore. Il Codice non contiene su di ciò alcuna disposizione.

Articolo V.

Porzione disponibile da chi lascia de' figli illegittimi.

65. L'illegittimo ha egli diritto di riclamare una riserva contro i donatarj e legatarj del di lui padre naturale?

La riduzione, potrebbe dirsi per la *negativa*, non può essere richiesta (*art. 921*), se non se da coloro a favore de' quali la legge ordinò la riserva. Nessuno articolo del Codice accorda riserva agl' illegittimi, nè toglie a colui che lascia de' figli di tal genere la facoltà di disporre di tutti i suoi beni. L'articolo 913, che stabilisce il quantitativo delle liberalità concesse a quegli che lascia dei figli, non parla che dei legittimi; „ La metà, vi si dice, quando morendo non „ lasci che un figlio *legittimo*; il terzo, se ne lascia „ due „. Tanto questo che gli altri nulla parlano della riduzione a pro dell' illegittimo; dunque questi non ha alcun dritto ad esigerla.

Se il Codice, potrà dirsi per l' *affermativa*, non determina in un modo espresso la riserva a favore dell' illegittimo, è ciò nullameno credibile che i legislatori abbiano avuta tutta l' intenzione di accordargliela. La porzione de' beni del padre devoluta al suo figlio illegittimo è (*art. 757* e *758*) a seconda delle

circostanze, del terzo, della metà, de' tre quarti ed anche della totalità della quota che gli sarebbe toccata quando fosse stato legittimo. Se però fosse stato legittimo avrebbe avuto diritto alla riserva; dunque egli può aspirare ad una riserva proporzionata al diritto che viene a lui accordato.

Si replicherà per la *negativa*, che la parte dell'illegittimo non è già una quota *di tutti i beni che gli sarebbero pervenuti qualora fosse legittimo*; ma soltanto (*art. 757*) una quota *della porzione ereditaria che gli sarebbe spettata se fosse stato legittimo*; vale a dire una quota parte nei beni lasciati dal defunto all' epoca di sua morte, formante l' eredità. Questa porzione di tutti i beni lasciati dal defunto alla sua morte non comprende le donazioni fra vivi: facendo parte dell' eredità; essa viene gravata dai legati. L' illegittimo non avendo che una quota in questa parte medesima, non può riclamare il diritto di riduzione, sia sulle donazioni fra vivi, che sui legati. = Osservisi altronde il discorso del signor Jaubert (della Gironda) tenuto al tribunato nella seduta del 9 fiorile anno 11; egli non lascia alcun dubbio che il figlio naturale non possa chiedere la riserva. „ I figli naturali, dice „ (*est. n. 56*), non possono essi pure chiedere la ri- „ duzione delle donazioni fra vivi? No: la legge non „ determinò riserva veruna pei figliuoli legittimarj; „ *qui dicit de uno, de altero negat*. Veramente il tito- „ lo delle *successioni* stabilisce che il diritto del fi- „ glio naturale sui beni de' suoi genitori defunti sia „ d' una quota che varia secondo la qualità degli ere- „ di presuntivi (*art. 47 e 757*). Ma questo diritto „ non risguarda che la successione. I figli naturali

» non possono dunque esercire verun diritto se non
» se sulla successione *tale quale si trova*: dunque i be-
» ni disposti per donazione non s'intendono nella suc-
» cessione ».

Si risponderà per l'*affermativa*, che l'illegittimo è tenuto (*art 760*) di conferire ciò che ha ricevuto: può, dal canto suo, obbligare i legittimi alla collazione di quanto avranno ricevuto. Dunque questi ha dei diritti a promuovere sulle cose donate per atto tra vivi dal di lui padre naturale: dunque ha la facoltà di esercire su tali cose il diritto di riserva, e con maggiore ragione poi sugli effetti legati.

La difficoltà consiste nella spiegazione dell'articolo 757, che accorda al figlio naturale una quota in quella *porzione ereditaria*, che avrebbe avuto se fosse stato legittimo. E quale è mai il senso di queste parole *porzione ereditaria?* È forse la porzione che gli sarebbe pervenuta *a solo titolo d'erede* nei beni lasciati da suo padre all'epoca della morte, come così la intese il signor Jaubert nello squarcio di sopra citato? È forse la porzione che gli sarebbe pervenuta, come *figlio erede*, nei beni lasciati dal defunto, e più nella riserva sulle disposizioni gratuite? L'intenzione chiarissima del Codice si fu quella di rifiutare all'illegittimo titolo onorevole di erede; di ricusargli (nel caso che esistano parenti legittimi) ogni e qualunque diritto che avrebbe potuto avere se egli fosse stato legittimo; ma di accordargli una porzione di parte, e non già una parte intiera; di accordargli fino alla concorrenza di una certa quantità l'universalità de' diritti che avrebbe avuti se fosse stato legittimo. » Se la natura riclama per gl' illegittimi, dice

» il signor Treilhard nella sua esposizione de' motivi sul
» titolo *delle successioni (Discuss. pag. 732)*, una
» porzione del patrimonio paterno, l'ordine sociale si
» oppone perchè la ricevano *nelle stesse proporzioni*
» e col medesimo titolo di quello, che i figli legitti-
» mi . . . . . Non sarà ad essi comune il titolo di
» erede con i figli legittimi; i loro diritti saranno re-
» golati con una saggia moderazione, più estesi, cioè,
» quando il padre loro non lascia che de' collaterali,
» e più ristretti quando lascia de' figli legittimi, dei
» fratelli o discendenti ». Da ciò raccogliesi che si volle dare agl' illegittimi una parte proporzionata a quella de' figli legittimi e successivamente una parte proporzionata nella riserva accordata ai legittimi.

La porzione de' beni devoluta al figlio naturale è un debito; stante che ogni uomo in società è tenuto di provedere ai proprj figli. Questo è un debito alimentario, ed è accordato al figlio naturale a titolo di sua sussistenza; e trae la sua origine dal nascere del figlio medesimo. Come debito di diritto naturale, diviene debito civile, allorchè viene riconosciuto il padre dall' officiale civile: nè il padre può, allorchè abbia beni di fortuna, annullare l' effetto di siffatto debito. Se si ricusa al figlio naturale il diritto di esercire la riserva sulle donazioni fra vivi, il padre fruendo d' una fortuna immensa avrebbe la facoltà di poter profondere tutto il suo in donazioni fra vivi per annichilare intieramente i diritti del figlio naturale da lui riconosciuto. Non si creda giammai, che il legislatore abbia voluto sanzionare una simile facoltà: nuova ragione questa per decidere che il figlio naturale deve avere il diritto di riserva sui beni donati fra vivi dal di lui padre.

Il più forte obbietto contro la nostra decisione si è, che l' articolo 913 non limita la porzione disponibile se non se nel caso de' figli *legittimi*, e non già in quello de' figli *illegittimi*; ma l' articolo 913 non ebbe di mira, che il caso in cui i figli che si presentano per adire l' eredità del defunto, sono tutti figli legittimi: nulla decide su quello in cui si presentano gl' illegittimi, o soli, o in concorso dei legittimi. Non avendo preveduto questo caso, nulla decide nè a favore, nè contro la riserva; per cui non si può conchiudere, che questa debbasi accordare, o ricusare all' illegittimo. È bensì vero che l' articolo 921 esclude la riduzione a tutti coloro ai quali non compete la riserva. Da ciò ne viene, che l' illegittimo non può godere del diritto di riserva pel difetto di una espressa disposizione di legge. Resta dunque a vedersi se qualche altro articolo del Codice gliela accordi, od espressamente od implicitamente. L'articolo 757 determina i diritti dell' illegittimo sui beni del suo padre naturale; non gli accorda, egli è vero, precisamente il diritto di riserva; ma in un modo implicito, come conseguenza del contenuto dell' articolo medesimo: gli accorda una quota parte nella porzione che avrebbe percepito se fosse stato legittimo; e questa stessa porzione contiene in sè la riserva.

Potrebbesi altresì opporre, che il figlio illegittimo non è erede, ma soltanto un semplice creditore dell' eredità; e questi, come gli altri creditori, non può agire di riserva contro i donatarj per atto fra vivi: che questo è appunto il senso nel quale il signor Bigot Préameneu interpreta la legge nella sua esposizione de' motivi (*estr. n. 36*) ove, parlando della massa de' beni sui

quali si calcola la porzione di riserva, dice, » non
» devesi fare veruna deduzione a titolo di diritto dei
» figli naturali. Questo diritto non si acquista mai
» prima della morte; e non è che una semplice parte-
» cipazione all' eredità, a titolo di *credito*.»

Il diritto de' figli naturali non è a dir vero, un diritto di *successione*: la legge ricusa loro il nome di *erede*. Ma, comunque questo non sia un diritto di successione, ciò nullameno vi si approssima di molto. Egli è, come dice il testo, una *partecipazione alla successione*; esso conferisce la facoltà di riclamare in natura una quota parte dei beni; è un diritto universale, e come tale obbliga al pagamento dei debiti. Dovrassi egli perciò qualificare questo diritto col nome di semplice *credito*? L' articolo 42 del titolo sulle successioni del progetto presentato al consiglio di stato, gli attribuisce questo nome, allorchè dice (*discuss. tom.* 2. *pag.* 256) » che essi non hanno, che un credito sui » beni dei loro genitori defunti » Ma dietro le osservazioni del Console Cambacérès (*ivi*, *pag.* 258) si evitò d' inserire nell' ultima redazione la parola *credito*. Infatti non sarebbe esatto il chiamare semplicemente creditore dell' eredità colui che può riclamarne in natura una quota parte, e che contribuisce nella sua porzione a dimettere tutti i creditori del defunto, non che a soggiacere ai pesi dell' eredità suddetta; il di costui diritto pertanto non è un vero *credito* nel senso che si attacca a questa parola. Se dunque si vuol persistere a dare a questo diritto sui beni dell' eredità il nome improprio di *credito*, bisogna convenire che esso non ha somiglianza veruna con quello de' creditori; per cui non è applicabile agl' illegittimi la

disposizione dell' articolo 921 del Codice Napoleone, che toglie ai creditori la facoltà di domandare la riserva, e di approfittarne.

66. Il figlio naturale potrà egli godere d' un vantaggio al di più della parte a lui devoluta per legge, e fino alla concorrenza della porzione disponibile?

Il capitolo primo del titolo secondo del libro terzo determina la capacità di ricevere. L' articolo 908, che ne fa parte, stabilisce la negativa sulla proposta questione „ I figli naturali non possono ricevere cosa alcuna sì per donazione fra vivi, che per testamento, „ oltre quello, che loro è accordato nel titolo delle „ successioni „. Per conseguenza ai figli legittimi del defunto, ai suoi genitori, agli altri parenti eredi compete il diritto di addimandare la nullità delle donazioni fra vivi, o legati fatti al figlio naturale, per tutto ciò che ecceda la porzione riservatagli dalla legge: e per tal modo non può approfittare della porzione disponibile.

67. L' incapacità in cui è il figlio naturale di ricevere, può ella essere eccepita da un estraneo legatario universale? Vi hanno delle ragioni pro, e contro.

Da una parte si dirà quale mai è stato lo scopo della legge allorquando pronunciò l' incapacità? Il signor Jaubert (della Gironda) nel suo rapporto nella seduta del 9 fiorile anno 11, si spiega nei seguenti termini „. Egli è per dar decoro, e per incoraggire „ i matrimonj che i figli naturali non devono godere „ delle prerogative medesime dei figli legittimi „.

Questo motivo non ha relazione all' interesse degli eredi: egli è fondato sulla qualità di figlio naturale, sul lustro dovuto al matrimonio; e su altre

viste d' ordine pubblico. L' incapacità voluta dalla legge è dunque una incapacità assoluta, che può obbiettarsi da tutte le persone interessate, comunque estranee.

Dall' altra parte si dirà, osservate l' economia della legge. Il diritto de' figli naturali accresce (*art. 757*); in ragione della distanza dei gradi de' parenti eredi. Egli è d' un terzo della porzione ereditaria, se il defunto lascia de' figli legittimi; della metà, se lascia ascendenti o fratelli; di tre quarti se lascia de' parenti più lontani; finalmente (*art. 758*) della totalità, allorquando il defunto non lascia parenti eredi legittimi. Dunque la mira principale della legge si fu l' interesse dei parenti: l' incapacità suddetta non è che un' incapacità *relativa*, opponibile soltanto dai parenti; ella è nulla riguardo agli estranei.

Fra queste due opinioni deve preferirsi la seconda, siccome la più conforme allo spirito della legge. Avendo il Codice graduato il *diritto legale* del figlio naturale sulla parentela più, o meno lontana dell' erede, ed accordando allo stesso la totalità in mancanza di parenti eredi legittimi, è evidente la conseguenza, che lo scopo del Codice si fu l' interesse de' parenti dal momento che stabilì che i figli naturali non possono ricevere cosa alcuna oltre l' istesso *diritto legale*.

CAPITOLO VI.

Riduzione delle liberalità eccessive.

Divideremo questo capitolo in più articoli, il primo de' quali conterrà le regole generali sulla riduzione delle liberalità eccessive; gli altri tratteranno delle regole particolari di detta riduzione, avuto riguardo alle diverse circostanze che possono presentarsi.

ARTICOLO I.

Regole generali della riduzione delle liberalità eccessive.

68. L' operazione principale consiste nello stabilire se le liberalità instituite dal defunto eccedano o no la porzione disponibile.

Questa porzione non può giammai essere fissata vivente il testatore: essa è variabile fino all' epoca della sua morte, sì per la quantità rapporto al numero dei figli o prossimità degli eredi, quanto pel valore rapporto all' entita de' beni, crediti, debiti ecc.

La somma delle liberalità non può del pari essere determinata vita durante del disponente: può egli altresì farne delle nuove mediante atti tra vivi; e quelle che hanno luogo per disposizione testamentaria, non hanno un' esistenza certa se non se all' epoca della sua morte, potendo egli rivocarle.

La parte disponibile, e la quantità delle liberalità non potendo essere determinate vita durante del disponente, ne viene di conseguenza non potersi se non se

all' epoca di sua morte stabilire se esse eccedano o no la porzione disponibile. Si fu perciò che il legislatore disse *all' art. 920*, che le disposizioni eccessive saranno riducibili alla quota legale, allorchè si apre la successione.

69. Per determinare se le liberalità lasciate dal defunto eccedano o no la porzione disponibile, è necessario lo stabilire la somma delle liberalità, non che la massa della sostanza totale.

La quantità delle liberalità comprende tre specie di vantaggi: le donazioni fra vivi, quelle a causa di mediante atto fra vivi, e quelle testamentarie.

La sostanza totale comprende, 1.° i beni de' quali non ha disposto il defunto; 2.° quelli de' quali dispose: bisogna comprendere questi ultimi nella sostanza totale, all'oggetto di conoscere se essi eccedano la quantità determinata della sostanza medesima.

Le cose donate per testamento, od a causa di morte mediante atto tra vivi fanno parte dei beni posseduti dal defunto all' epoca di sua morte, dai quali devonsi prelevare i suoi debiti.

Le cose trasmesse mediante donazioni fra vivi sono le sole che non facciano parte del patrimonio del defunto al tempo di sua morte. Da ciò si scorge, che per determinare se le liberalità eccedano la parte disponibile, bisogna formare uno stato dei beni posseduti dal defunto all' epoca della sua morte, dedurne i debiti, aggiungere al beneficio netto l' ammontare delle donazioni fra vivi, e comparare questa massa colla somma delle liberalità istituite mediante atti fra vivi, o testamentarj, onde rilevare se essi eccedano o no la porzione disponibile.

70. Non è necessario che si comprendano specificamente nella sostanza totale le liberalità istituite per testamento, nè le donazioni in causa di morte mediante atti fra vivi; stante che l'oggetto di queste liberalità confondendosi col beneficio netto della successione, di cui facemmo già un cenno espresso, verrebbesi per tal modo a fare una doppia operazione.

Un padre dona fra vivi un immobile di lir. 45,000; ne lega lir. 5,000. Muore lasciando cinque figli: lo stato suo attivo è di lir. 380,000, il passivo lir. 65,000, il beneficio detto della successione lir. 315,000: aggiungetevi lir. 45,000 di donazione fra vivi; sostanza totale lir. 360,000. Il quarto disponibile lir. 90,000; questo quarto eccede di lir. 50,000, somma dei vantaggi.

Nel caso medesimo non vi hanno che lir. 180,000 di attivo. L'asse netto ereditario è lir. 115,000: aggiungete lir. 45,000 di donazione fra vivi; sostanza totale lir. 160,000. Quarto disponibile lir. 40,000: che è la somma de' vantaggi che eccede il disponibile.

In questi due casi non si ebbe bisogno di comprendere specificamente nella sostanza totale le lir. 5,000 di legati: essi sono confusi nelle lir. 315,000, o sia nelle lir. 115,000 di beneficio netto dell' eredità sul quale essi devono essere pagati.

71. Se l' attivo eguaglia il pasivo, il beneficio netto della successione è *zero*; le donazioni fra vivi sono la totalità della sostanza.

72. Se il passivo sorpassa l' attivo, le donazioni fra vivi formano egualmente la sostanza totale, senza avere alcun riguardo ai debiti. In questo caso l' interesse degli eredi presuntivi è di adire l' eredità col beneficio

dell' inventario , avendo essi soli il diritto alla riduzione : i beni stralciati pervengono loro, come già abbiamo detto, franchi di qualunque debito.

73. Dicemmo (*num.* 69) che per determinare se le liberalità eccedano la parte disponibile, bisogna formare lo stato dei beni posseduti dal defunto all' epoca di sua morte, aggiungere al beneficio netto l' ammontare delle donazioni fra vivi, e contrapporre questa massa alla somma delle liberalità istituite mediante atto fra vivi, e d'ultima volontà. L' articolo 922 del Codice, così si esprime „ Si determina la riduzio-„ ne formando una massa di tutti i beni esistenti alla „ morte del donante o del testatore. Vi si riuniscono „ fittiziamente quelli de' quali fu disposto a titolo „ di donazione fra vivi . . . . Si calcola sopra tutti „ questi beni, dedotti i debiti, quale sia la porzione „ di cui ha potuto disporre, avuto riguardo alla qua-„ lità degli eredi che lascia „ . L' operazione da noi testè indicata e quella designata da questo articolo diversificano tra loro, dachè noi deduciamo i debiti sui beni lasciati prima di aggiungere le donazioni fra vivi ; ed al contrario l'articolo non istabilisce la deduzione dei debiti se non se dopo aver aggiunto i beni donati fra vivi o quelli lasciati alla morte.

Queste due operazioni producono un risultato medesimo allorquando i debiti siano inferiori al valore dei beni lasciati. Supponiamo che uno lasci lir. 100,000 di attivo, 60,000 di passività, ed abbia fatte tante donazioni fra vivi per lir. 25,000. Giusta la nostra operazione, di lir. 100,000 di attività, dedotte le lir. 60,000 di passivo, ci resta di netto un capitale di lir. 40,000 ;

aggiuntivi i beni donati consistenti in lir. 25,000, ne risulta in totale lir. 65,000. Giusta l'operazione dell'articolo 922, unendo alle lir. 100,000 di attivo la donazione fra vivi di lir. 25,000, forma un totale di lire 125,000; dedotti sul tutto i debiti di lir. 60,000, rimane di sostanza totale lir. 65,000, come nella prima operazione.

Queste due operazioni non producono l'istesso risultato alloraquando i debiti eccedono l'attivo dell'eredità. Supponiamo che uno lasci di attività lir. 100,000, e 180,000 di passività, non che abbia istituite lire 50,000 in altrettante donazioni fra vivi. Secondo la nostra operazione proponesi di dedurre il passivo di lire 180,000, il che non è possibile: l'asse netto della eredità è *zero*. A questo asse aggiungansi le lir. 50,000, di donazione, e la sostanza totale sarà di lir. 50,000, sulle quali gli eredi potranno agire per la riserva.

Nell'operazione dell'articolo 922, alle lir. 100,000 di attivo si accresceranno le 50,000 di donazione fra vivi, il cui totale è di lir. 150,000. Proponesi di dedurre dal tutto i debiti di lir. 180,000, il che non è possibile; la sostanza totale sarà *zero*; il disponibile che è una quota di questo totale è parimente *zero*, e perciò nulla vi è di disponibile, e le lir. 50,000 di donazioni fra vivi cadono intieramente nella riserva.

Quest'ultimo argomento si può ritorcere in senso contrario. La riserva è una quota della sostanza totale: nel caso supposto, questa sostanza è *zero*; la riserva pure è *zero*; dunque le lir. 50,000 donate fra vivi sono intieramente disponibili.

L'applicazione troppo letterale dell'articolo 922 conducendo a due conseguenze contraddittorie, bisogna

necessariamente concludere che non sia stato redatto con tutta quella precisione che si sarebbe desiderata (1); che la deduzione dei debiti, invece di farsi sulla somma unita dell'attività e delle donazioni fra vivi, devesi, come dicemmo testè, farsi sul solo attivo, per cui l'articolo 922 è da interpretarsi come se dicesse: „ Si determina la riduzione formando una massa di tutti i beni esistenti al tempo della morte del donante o testatore; se ne deducono i debiti. Al risultato netto della successione si riuniscono fittiziamente i beni de' quali si è disposto per donazione fra vivi . . . . . Si calcola su questi due oggetti riuniti, quale, avuto riguardo alla qualità degli eredi che lascia, sia la quota di cui ha potuto disporre„. Questo si è il senso nel quale l'espositiva dei motivi presenta tale disposizione: „ la facoltà di disporre, così vien detto, non si calcola soltanto sui beni che *rimangono dopo il pagamento dei debiti*; ma bisogna aggiungere a questi beni quelli altresì, che il defunto ha donati fra vivi. „

Il signor Jaubert (della Gironda) la intese nel modo stesso, allorquando nel suo rapporto al tribunato, del 9 fiorile anno 11, n. 24, disse: „ un uomo ha

(1) È nel progetto che fu presentato alla discussione (*art. 26 disc. n. 19*) che trovasi questo errore di redazione dell' articolo 922, nè si fece su di ciò alcuna osservazione (*ivi n. 22*). Lo stesso difetto incontrasi pure nel progetto dell' anno 8 (*lib. 3, tit. 9, art. 23*) ; non però si trova in quello di Cambacérès, nel quale, all' articolo 546, leggesi: » per fissare la porzione disponibile si valutano i beni lasciati dal defunto, e quelli compresi nelle donazioni che ha fatte » . Queste parole, *i beni che il defunto ha lasciati*, significano chiaramente l'asse netto dell' eredità, cioè tutto ciò che resta dopo il pagamento dei debiti : *bona non intelliguntur, nisi deducto aere alieno.*

» disposto . . . . . lascia dei discendenti od ascen-
» denti . . . . Si calcola l'ammontare *netto* dei beni
» di cui non ha disposto . . . . lo si aggiunge al va-
» lore di quelli de' quali ha disposto.

Articolo II.

Riduzione delle donazioni fra vivi.

§. I.

Riduzione delle donazioni fra vivi de' beni immobili.

74. Gl' immobili donati fra vivi essendo appartenuti al donatario nell' intervallo fra l'atto di donazione e la morte, accade quasi sempre che lo stato ed il valor loro cambiano durante detto intervallo. Dovendosi determinare se gli avvantaggi eccedano il disponibile, questi devono fittiziamente aggiungersi all' asse netto ereditario. Resta a vedersi se incorporandoli nella sostanza totale, debbasi aver riguardo allo stato, e valore loro all' epoca della donazione od al tempo della morte.

Unendo l' immobile donato per atto tra vivi al beneficio netto della successione, lo si deve considerare come se fosse restato nelle mani del defunto. Da ciò ne risulta 1.° doversi aver riguardo al di lui valore all'epoca della morte; cioè a quel valore istesso che senza la donazione si troverebbe di più nella successione: 2.° doversi aver riguardo allo stato in cui si trovava al tempo della donazione, stante che, non avendo il defunto fatto alcun cambiamento, viene ad essere lo

stato in cui si sarebbe trovato all' epoca della sua morte.

Queste due decisioni sono stabilite dall' articolo 922, nel quale viene espresso che i beni donati fra vivi sono fittiziamente compresi nella massa „ secondo „ il loro stato all' epoca delle donazioni, e del loro „ valore al tempo della morte del donante „.

75. Dovendo i beni esser compresi in massa giusta il loro valore all' epoca della morte, epoca in cui succede lo stralcio; l' erede riducente non guadagna nè perde prendendo la cosa nel valor suo naturale.

Sembrerà forse poter accadere nel caso presente diminuzione od aumento a misura dei cangiamenti portati dalle circostanze nel valore de' beni. Il retaggio che all' epoca della morte vale lir. 10,000 sarà compreso nella sostanza totale per lir. 10,000, senza considerare se al momento della donazione ne valesse piuttosto lir. 8,000, o 15,000. Nel primo caso il riducente sembra possa soffrire cambiamento di valore, prendendo sul piede di lir. 10,000, tutto oppure porzione di quel patrimonio che al momento della donazione non valeva che lir. 8,000. Nel secondo caso sembra approfittare del cangiamento di valore, prendendo sul piede di lir. 10,000, tutto o parte del retaggio che all'epoca della donazione valeva lir. 15,000.

Sì nell' uno, che nell' altro caso non v'ha perdita reale nè per l' erede riducente, nè per il donatario ridotto. Se una sostanza che valeva lir. 10,000 viene a ricevere un difalco di tre quarti, della metà, di un quarto, vale a dire, di lir. 7,500, 5,000, 2,500, l'erede riducente percepirà i tre quarti, la metà, il quarto del retaggio, ed il donatario ridotto verrà ad avere il

quarto, la metà, i tre quarti residui; essi saranno comproprietarj per queste parti, o per quella qualunque altra che sarà il risultato della riduzione, ed in conseguenza ciascuno verrà a ricevere in prezzo del valor presente.

76. Dovendosi accumulare i beni in massa, giusta lo stato in cui erano all' epoca della donazione, ne risulta,

Primo, che se il donatario ha fatto dei deterioramenti, ne deve dar conto all' erede riducente, bonificando allo stesso nell' eredità una parte eguale fino all' ammontare della riduzione a cui ha diritto, non che il soprappiù in caso che l'eredità non fosse sufficiente.

Se, per esempio, i beni donati valgono al momento della morte lir. 15,000, e che, conservati nello stato medesimo in cui erano all' epoca della donazione, avessero il valore di lir. 18,000, devonsi mettere nella sostanza totale per lir. 18,000. Tre circostanze possono accadere:

1.° La detrazione è di lir. 15,000 valore attuale, ed allora i beni donati saranno assorbiti dall' erede.

2.° Se la detrazione è minore del valore attuale di lir. 15,000, per esempio, di sole lir. 10,000, allora l' erede avrà diritto alla terza parte dei beni donati.

3.° Se la detrazione sorpassa il valore attuale, allora il donatario sarà tenuto di dare all' erede riducente, oltre i beni donati, anche tutto ciò ch' eccede le lir. 1,000, o qualunque altra somma fino alle lir. 3,000, qualora per avventura le lir. 18,000 fossero comprese per intiero nella riduzione.

77. *Secondo*, se il donatario avesse fatto delle

migliorie e i beni donati non dovranno essere compresi nella massa se non se nel valore in cui si trovavano prima delle medesime.

Supponiamo che il fondo donato fra vivi valesse all' epoca della morte lir. 25,000 a motivo de' miglioramenti, non valendone che lir. 18,000 prima dei medesimi; in questo caso non si computerà nella sostanza totale il fondo se non se per lir. 18,000.

78. In questo caso di miglioria possono affacciarsi tre circostanze: o la donazione del fondo non soffra riduzione, o svanisca stante una totale riduzione, oppure che soffra soltanto una riduzione parziale.

1.° Allorquando la donazione non soffre riduzione, non v' ha difficoltà alcuna relativa alle migliorie fatte dal donatario, che conserva per intiero il fondo stato a lui donato.

79. 2.° Se la donazione più non sussiste stante la totale riduzione, allora non è giusto che l' erede riducente che percepisce la totalità del fondo s' arricchisca a spese del donatario. Come mai si riparerà al danno di quest' ultimo?

Riguardo a questo devesi attenere ad una riduzione eventuale; ed il donatario debb' essere parificato a quello che fa delle migliorie sul fondo altrui: ed in tale caso bisogna seguire l' articolo 555; per lo che il riducente proprietario del fondo ha diritto di obbligare il donatario che ha fatte le nuove opere, a levarle, o ritenerle per sè (*art.* 555 § 1).

Se il riducente ne domanda la distruzione, questa deve farsi a spese del donatario, senza veruna indennizzazione (*ivi* §. 2).

Se il riducente preferisce di conservare tali opere, deve rimborsare il valore de' materiali, ed il prezzo

della mano d'opera, non avuto in considerazione l'aumento maggiore o minore che ha potuto ricevere il fondo (*ivi* § 3).

Non si può parificare il donatario al possessore di buona fede, perchè abbia fatte delle opere sur un fondo sul quale sapeva di non avere che una proprietà che può essere rivendicata ; non si può del pari applicare allo stesso la decisione che il suddetto articolo al § 3 applica al possessore di buona fede che ha sofferta evizione. Sarebbe ingiusto che si rigettasse la domanda dell' erede riducente sulla distruzione delle nuove opere, e fosse obbligato a scegliere l' uno dei due seguenti partiti : 1.° o rimborsare al donatario il valore dei materiali, ed il prezzo della mano d' opera, oppure 2.° rimborsargli una somma eguale a quella di cui il fondo ha migliorato.

80. 3 ° Nel caso in cui la donazione venga a soffrire soltanto una riduzione parziale, avvi un espediente di equità onde regolare i diritti delle due parti, senza ferire nè l' una nè l' altra : questo si è di accordare al riducente parte del fondo donato fino alla concorrenza della somma che forma l' oggetto della riduzione, e lasciare il rimanente al donatario.

Supponiamo, per esempio, che la cosa donata sia stimata al momento della morte, dedotte le migliorie, lir. 10,000, e comprese le migliorie, lir. 15,000, la massa dovrà ritenersi di lir. 10,000, e non già di lir. 15,000. Se in seguito dell' operazione la detrazione è di lir. 7,000, allora l' erede riducente percepirà sulle lir. 15,000 di valor attuale fino alla concorrenza delle lir. 7,000 ed il restante, cioè le lir. 8,000 rimarranno al donatario il quale con ciò s'intenderà indennizzato dei

suoi miglioramenti: perlochè l' erede avrà sette quindicesimi del fondo, ed il donatario ne avrà otto.

Questa regola debb' aver luogo non solo quando le spese delle migliorie eccedano il valore, ma altresì quando elleno siano minori. L' erede riducente, cui viene rilasciata la cosa nel suo valore attuale fino alla concorrenza della somma che forma il soggetto della riduzione, ha la reintegrazione de' suoi diritti, nè ha motivo alcuno, di che lagnarsi.

Nell' esempio sopraccitato si terrà la stessa regola; sia che le spese de' miglioramenti abbiano portate 7, od 8,000 qualunque altra somma eccedente le lir. 5,000 di maggior valore; sia che per l' economia ed intelligenza del donatario elleno non sieno ammontate che a lir. 3,000, od a qualunque altra somma inferiore alle 5000 di maggior valore.

81. Il donatario fra vivi che restituisce tutto, o parte soltanto degli oggetti di sua donazione come formante porzione della riserva, li rifonde nella successione, nel modo istesso che si fossero trovati nelle mani del defunto al momento di sua morte: per lo che (*art. 928*) in conseguenza è tenuto a restituire i frutti di tutto quanto eccede la porzione disponibile, e questi da computarsi dal giorno della morte del donatore.

Allorquando durante l' anno della morte l' erede non ispiega contro il donatario la domanda di riduzione, quest' ultimo ha un giusto motivo di credere che la sua donazione non intacca punto la riserva. Diviene allora possessore di buona fede della cosa donata; i frutti sono suoi; per cui, giusta l' articolo 928, non è tenuto di restituire i frutti da esso percepiti, se non se dal giorno della petizione.

§. II.

Riduzione delle donazioni fra vivi sulle cose mobili.

82. La natura dell' azione di riduzione delle donazioni fra vivi sulle cose mobili influisce e sull' oggetto da comprendersi prelativamente nella sostanza totale e su quello da smembrarsi quando abbia luogo la detrazione.

La cosa donata è fungibile, o non fungibile.

Quando la cosa mobile donata fra vivi è fungibile, come sarebbe una somma in danaro, commestibili, legna da fuoco, l' azione di riduzione reale di sua natura non può ritenersi tale. All' epoca della morte la cosa donata trovasi intieramente consunta, e ciò rende l' azione di riduzione nulla. Siffatta azione si converte in meramente personale di restituzione non già della cosa donata, ma bensì del valore che aveva allorquando fu donata: e questo si è il valore di cui il donante si spoglia all' oggetto d' indennizzare il suo donatario, e tale si è appunto quello che deve fittiziamente porsi nella massa su cui si farà lo smembramento quando vi sia luogo. Ecco il solo mezzo di conciliare i diritti dell' erede riducente per la proprietà della cosa donata, e quelli del donatario per la percezione usufruttuaria dell'oggetto medesimo, dall' epoca della donazione all' apertura della successione.

83. Quando la cosa mobile donata fra vivi è *quasi fungibile* soggetta a deterioramento per l' uso, dovrassi considerare come azione reale, o come personale quella che fittiziamente si accumula per formare la sostanza

totale, è quella di riduzione della cosa donata? Se essa è reale, si dovrà aver riguardo al valore della cosa all'epoca della morte; se è personale, bisognerà, come succede nelle donazioni delle cose fungibili, aver riguardo al suo valore all' epoca della donazione.

V' hanno delle ragioni pro e contro.

Dirassi a favore *della stima al tempo della morte*: l' azione reale deriva dalla natura medesima dell' azione di riduzione. La circostanza che la cosa donata è *quasi fungibile*, non forma ostacolo alcuno all' azione reale se la cosa è tuttora nelle mani del donatario. Quest' azione diventa personale allorquando la cosa non esista più presso il donatario: non è però, che per accidente ch' essa si trasformi di reale in personale. Dovendosi ritenere la stessa cosa, rapporto alla riduzione, ne viene di conseguenza che per ridurre la donazione di un oggetto mobile quasi fungibile, non devesi, malgrado il deterioramento, aver riguardo se non se al valore della cosa all' epoca della morte: tale è lo spirito dell' attuale legislazione.

I beni mobili donati fra vivi devono essere compresi nella sostanza totale, quali si trovano all' epoca della donazione, e giusta il loro valore al tempo della morte del donatore. Questa è la precisa decisione dell' articolo 922 del Codice, nel quale la parola *beni* non deve restringersi, come soventi accade, al senso di beni immobili, ma devesi ricevere in un senso più lato, cioè di *mobili* ed *immobili*. Nel principio di detto articolo leggesi » Si determina la riduzione for- » mando una massa di tutti i *beni* esistenti alla morte » del donante o del testatore ». Egli è evidente essersi qui usato della parola *beni* per significare tanto i

mobili, quanto gl' *immobili* esistenti alla morte del donatore. Sulla fine di detto articolo leggesi: „ Si calcola „ sopra tutti questi beni, dedotti i debiti, qual sia la „ porzione di cui ha potuto disporre, avuto riguardo „ al numero degli eredi che lascia „. La parola *beni* si riferisce parimente tanto ai mobili, quanto agl' immobili. Leggesi a metà dell' articolo medesimo: „ Vi si riuniscono fittiziamente *quelli* di cui è stato „ disposto a titolo di donazione fra vivi, secondo il „ loro stato all' epoca delle donazioni, ed il loro valore al tempo della morte del donante „. La parola *quelli* si riferisce sempre ai beni de' quali parla la prima parte del periodo, ed ha il medesimo significato. Per conseguenza la disposizione successiva sul modo di cumulare nella massa i beni donati fra vivi, si applica non solo agl' immobili, ma altresì ai mobili; per cui tanto gli uni che gli altri devono esservi compresi giusta il loro valore all' epoca della morte.

In favore *della stima al tempo della donazione* si dirà: è vero che, stando alla lettera dell' art. 922, le cose mobili quasi fungibili devono essere comprese nella sostanza totale secondo il valor loro al tempo della morte; ma questa conseguenza letterale di detto articolo non debb' essere così ritenuta.

Non deve credersi che il legislatore abbia voluto che i mobili all' epoca della riduzione riclamata dall' erede contro l' estraneo donatario fra vivi, debbansi comprendere nella massa, avuto riguardo al loro valore al tempo della morte, da che videsi avere lo stesso legislatore chiaramente deciso (*art. 868*), che la collazione si fa fra gli eredi sullo stato del valore

all'epoca della donazione. Comunque queste due operazioni non siano perfettamente eguali, pure esse hanno molta analogia, essendo l' una e l' altra una rifusione alla massa del patrimonio del defunto d' un oggetto dal medesimo staccato vita sua durante, mediante una donazione fra vivi.

Non è parimente credibile che il legislatore il quale provvide alla riserva degli eredi, abbia voluto introdurre rapporto ai mobili un genere di stima, che tornerebbe intieramente a loro svantaggio. Il donatore d' un mobile che all' epoca della donazione vale lir. 20,000 può all' indimani realizzarlo, e ritirarne la somma : ciò nulla meno, siccome in capo a dieci, dodici, quindici o vent' anni, questo effetto mobiliare conservato nello stato medesimo non varrebbe all' epoca della morte che lir. 2,000, e forse meno, il donatario fra vivi che avrebbe approfittato di lir. 20,000, non avrà che a computare nella massa le lir. 2,000. Quali sono i diritti del donatario fra vivi ? D' avere durante la vita del donatore l' usufrutto della cosa donata, di restituire il fondo alla sua morte per quella porzione ch' eccede la porzione disponibile; per conseguenza è tenuto di lasciarne comprendere il valore nella sostanza totale. L' usufruttuario della cosa quasi fungibile che ne ha l'intiera disposizione è tenuto di restituire, finito l' usufrutto, il valore che la cosa aveva all' epoca che gli fu consegnata. Parimente il donatario fra vivi d' una cosa quasi fungibile deve, alla morte del testatore, render conto del valore che essa aveva al momento della donazione; e conseguentemente immettere quest' istesso valore nella sostanza totale. Diremo dunque che il redattore dell' articolo 922

confuse i due significati della parola *beni*, di cui si servì nel principio, ed alla fine di detto paragrafo per designare ogni specie di beni *mobili ed immobili* ; e nel mezzo del medesimo per ispecificare ristrettivamente i beni *immobili*. = Si avrebbe potuto evitare siffatta confusione d' idee, se si fosse diviso questo articolo in due nel modo seguente = *Il primo*, che contenesse la disposizione generale relativa ai beni mobili ed immobili. „ Si determina la riduzione formando una massa di tutti i beni esistenti all' epoca „ della morte del donante o testatore: vi si riuniscono „ fittiziamente quelli di cui è stato disposto a titolo „ di donazione fra vivi; si calcola sopra tutti questi „ beni, dedotti i debiti, qual sia la porzione di cui „ ha potuto disporre, avuto riguardo al numero degli eredi che lascia. = *Il secondo* che contenesse la disposizione particolare relativa ai beni immobili = „ I beni immobili, de' quali è stato disposto a titolo „ di donazione fra vivi, saranno compresi in questa „ massa secondo il loro stato all' epoca delle donazioni, ed il loro valore al tempo della morte del „ donante. = Ma, malgrado il vizio di redazione, l'intenzione del legislatore è tutt' ora certa, ed i mobili quasi fungibili donati fra vivi devono essere compresi nella massa secondo il valore loro al tempo della donazione.

Si risponderà a favore *della stima all' epoca della morte*. Il vedersi posta framezzo dell' articolo 922 la disposizione relativa alla stima delle cose donate fra vivi, non è già l' effetto d' inavvertenza, ma fu fatto espressamente, di modo che tale disposizione è applicabile tanto alle cose mobili, quanto alle immobili.

Questo articolo è parola per parola, quale l' articolo 26 del progetto stato presentato (*estr. n.* 19). — La difficoltà che voi promovete riguardo a quelle cose mobili che deteriorano coll' uso, fu preveduta dal signor *Tronchet* all' atto della discussione : „ È giusto, „ diss' egli (*estr. n.* 22), che allorquando si forma la „ massa de' beni s' abbiano a stimare gl' immobili „ secondo il loro valore al tempo della morte del do- „ natore ; ma questa regola sarebbe falsa rapporto ai „ mobili, *dachè essi sono soggetti a deperimento nel* „ *loro prezzo.* Perlochè se si pretende che il dona- „ tario restituisca esattamente quanto ha ricevuto, è „ indispensabile che la stima della cosa mobile, si „ ritenga nel valore che aveva all' epoca della do- „ nazione : tale principio fu digià sanzionato dal Con- „ siglio al titolo delle *Successioni* con relativa dispo- „ sizione, rapporto agli effetti mobiliari. = Il signor „ *Bigot Preameneu* rispondendo disse (*ivi*) che ri- „ guardo a ciò havvi poi una somma differenza tra l'e- „ rede ed il donatario. Il primo non fa che conferire „ per rendere le parti eguali a tutti i consorti in di- „ visione ; il secondo non ha altro obbligo, se non se „ quello di completare la legittima. Consecutivamente, „ il donatario ebbe il diritto di disporre, e di usare „ in piena libertà vita durante del donatore, cioè a „ dire, per tutto il tempo che la donazione, non po- „ tendo essere intaccata, gli attribuiva i diritti di un „ proprietario incommutabile; a diversità che l' erede „ seppe fino dal principio, che la sua donazione era „ soggetta a collazione. = Il signor *Berlier* aggiunge „ altronde che la riduzione non cade giammai sui „ frutti; per cui il godimento è per riguardo alle cose

» fungibili, ciò che è la percezione delle rendite
» riguardo alle cose fruttifere. » Dietro siffatte osservazioni l'articolo fu adottato, tal quale lo presentarono. Non si credette dunque doversi attenere alla similitudine che il signor Tronchet desiderava fosse stabilita per il valore dell' effetto mobiliare fra la collazione pel partaggio dovuta dall' erede donatario a' suoi coeredi, e la collazione fittizia sulla massa per assicurare il disponibile a favore del donatario estraneo, e rendere operativa, se v'ha luogo, la riduzione del suo vantaggio: al contrario si volle adottata la distinzione fattasi dal signor Bigot Préameneu. Perciò, comunque l'erede in divisione debba ai suoi coeredi la collazione della cosa mobile quasi fungibile, giusta il suo valore al tempo della donazione; ciò nullameno, onde fissare rapporto al donatario estraneo la collazione fittizia, che serve a stabilire la massa totale e la riduzione, non si dovrà stimare questa cosa medesima se non se giusta il suo valore all' epoca della morte. Questo modo di regolare i diritti dell' erede riducente fattosi proprietario della cosa donata all'epoca della morte, e quelli del donatario ridotto, che ebbe fino al tempo della morte l' usufrutto della cosa stessa, viene ad essere consentaneo all'articolo 589, il quale, al titolo dell'*Usufrutto*, così si esprime »
» Se l' usufrutto comprende cose che, senza consu-
» marsi, si deteriorano a poco a poco coll' uso, come
» la biancheria e la mobiglia, l' usufruttuario ha di-
» ritto di servirsene per l' uso a cui sono destinate,
» e non è obbligato a restituirle in fine dello usu-
» frutto, se non nello stato in cui si trovano, non
» deteriorate però per suo dolo o sua colpa.

Si replicherà in favore della stima all' *epoca della donazione*. Se invece di restringere la disposizione dell' articolo 922 sulla stima della cosa donata ai beni immobili si vorrà estenderla anche sui mobili, ne verranno de'risultati molto strani. Questo articolo non ebbe in vista nè la deteriorazione reale, nè l' accidentale, che il tempo fa succedere nel valor delle cose. Un mobile conservato in tutta l' integrità sua non avrà sofferto un deterioramento reale; ma potrà benissimo aver deteriorato per essersi cambiata la moda. Parimente la stima del valore al tempo della morte non può essere, che di sommo pregiudizio all' erede del donatore, nel computo di una riserva introdotta a suo favore. L' estraneo donatario di un mobile del valore originario di lir. 30,000, ma che in termine a dieci anni non vale più che lir. 3,000, tanto a motivo dell' inevitabile deterioramento per l' uso che, per l' accidentale cambiamento delle mode, può egli offrire di dovere portare una collazione fittizia alla massa di sole lir. 3,000, da che egli ricevette un valor reale dieci volte più grande? L' erede donatario di siffatto mobile sarà obbligato, dicesi, qualora voglia succedere, di metterlo in conto per lir. 30,000; ma se attesa la sua rinunzia diventa estraneo, allora non sarà risponsabile, che di lir. 3,000: dipenderà dunque dalla sua volontà il portare un pregiudizio tanto notabile a' suoi coeredi? Se la successione è onerosa, e che il mobile di lir. 30,000 sia il solo oggetto donato, i coeredi del donatario saranno presso che del tutto privati della loro legittima, computata soltanto sul decimo del valore della cosa donata.

Per verità noi non osiamo deciderci su queste due

opinioni. Se d' una parte la stima, avuto riguardo al tempo della morte, sembra conforme alle viste dei legislatori, giusta il testo dell' articolo 922, e giusta la discussione ch' ebbe luogo nanti il consiglio di stato, dall' altra, essa conduce a delle decisioni che sembrano contrarie allo spirito del Codice.

84. Come regolarsi relativamente alla stima delle cose mobili non fungibili state donate fra vivi (1)?

Lo scioglimento di siffatta quistione dipende in parte da quello della precedente.

Se si decide che le cose mobili quasi fongibili debbano essere stimate, non ostante il loro deterioramento, giusta il loro valore al momento della morte, non v' ha dubbio doversi regolare sulla base medesima la stima delle cose mobili non fungibili che non avendo deteriorato coll' uso sono suscettibili di conservare lo stato in cui si trovano al momento della donazione.

Se, al contrario, si decide che tutte le cose mobili tanto fungibili, che quasi fungibili debbano essere stimate secondo il loro valore all' epoca della donazione; allora è necessario di esaminare se debbansi comprendere nella massa totale i mobili non fungibili, per il valor loro al tempo della donazione, nel modo stesso dei mobili fungibili, o per il valore loro al momento della morte, come gl' immobili.

---

(1) Nella classe de' mobili non fungibili debbono computarsi i livelli. Non si può dire che questa qualità singolare di beni mobili sia fungibile, o quasi fungibile. Se ne fa uso per la percezione dei canoni nel modo stesso che si serve degl' immobili per la percezione dei frutti. Il fondo nè si consuma, nè si altera col godimento.

ARTICOLO III.

Riduzione delle disposizioni gratuite d' usufrutto, e delle rendite vitalizie.

85. Il valore dell' usufrutto o della rendita vitalizia, di cui ha disposto il defunto, sia per atto tra vivi, sia per testamento, eccede o no il valore della proprietà della porzione disponibile.

Nel *primo* caso » gli eredi a vantaggio dei quali » la legge fa una riserva, potranno eleggere o di ese- » guire tale disposizione, o di dimettere la proprietà » della porzione disponibile » *art. 917.*

Supponiamo un' eredità netta di lir. 25,000 di rendita sur un fondo di lir. 500,000: il defunto che lascia un figlio unico ha legato alquante rendite vitalizie per la somma di lir. 23,000 all' anno; il di cui valore, avuto riguardo all' età dei pensionarj, è di lir. 270,000. In questo caso il valore delle rendite legate eccede la metà disponibile, cioè le lir. 250,000. Il figlio non può dispensarsi di pagare le lir. 23,000 di rendite vitalizie legate dal di lui padre, lasciando ai legatarj la metà in usufrutto dell' eredità: qualora voglia esentuarsi dal pagare le pensioni vitalizie, dovrà lasciar loro in tutta proprietà le lir. 250,000 che formano la porzione disponibile.

86. Dalla disposizione dell' articolo 917, risulta che l' usufrutto di cui si può disporre non è l' usufrutto del fondo disponibile, come erasi d[illegible]tto nel progetto dell' anno 9 (*lib. 3, tit. 9, art. 1*[illegible]); ma bensì l' usufrutto, il di cui valore eguaglia quello della

proprietà del fondo disponibile. Mentre, se l'usufrutto disponibile fosse quello della porzione di cui si può disporre, allora nel caso proposto dall'art. 917, l'erede col rilascio dell' *usufrutto* della quota disponibile avrebbe adempito al suo debito, e non sarebbe più tenuto a rilasciare la *proprietà* della quota disponibile.

87. La massima che l' usufrutto disponibile sia quello il di cui valore eguaglia l' altro della proprietà della porzione disponibile, va soggetta ad eccezione, riguardo all' usufrutto donato fra i conjugi da colui che lascia dei figli: il quarto disponibile in tutta proprietà non può essere compensato contro la donazione di un usufrutto più rilevante, il di cui valore fosse minore di quello del quarto in tutta proprietà.

Ciò è il risultato dell' articolo 1094. È facoltativo ad un conjuge di donare all' altro, o un quarto in proprietà ed un altro in usufrutto, oppure *soltanto* in usufrutto la metà di tutti i suoi beni: per cui ne siegue che se prende il partito di lasciargli un usufrutto senza proprietà, non può donargli se non se la metà in usufrutto. Se la donazione eccede la metà di tutti i beni in usufrutto, essa sarà riducibile a questa metà, quand'anche tale soprappiù non avesse il valore di quella nuda proprietà d' un quarto, che poteva lasciargli: ed allora è applicabile il noto assioma legale; *fecit quod non potuit, non fecit quod potuit.*

Un marito, per esempio, donò nel contratto di matrimonio alla moglie, in caso di survivenza, l'usufrutto dei due terzi de' suoi beni; lascia de' figli che intendono di ridurre alla metà l'usufrutto della madre loro.

La vedova non potrà opporsi alla riduzione, col dir loro: Mio marito poteva donarmi un quarto o tre dodicesimi in usufruttto, tre dodicesimi in proprietà. Egli mi diede in usufrutto solamente due terzi, o sia otto dodicesimi: quindi è che egli mi donò in usufrutto cinque dodicesimi, invece di tre che poteva donarmi in tutta proprietà. L' usufrutto dei cinque dodicesimi ha un valore inferiore alla proprietà dei tre, stante l' età mia provetta. L' avvantaggio fattomi non eccede il valore della porzione disponibile in mio favore: dunque non è soggetto a riduzione veruna.

I figli le risponderanno con tutta ragione: quale era mai la porzione de' suoi beni, della quale nostro padre poteva disporre a vostro favore? Egli aveva la scelta fra le due disposizioni dell' articolo 1094. Poteva 1.° donarvi un quarto in tutta proprietà ed un quarto in usufrutto. Egli non volle disporre in siffatto modo, e vi lasciò invece la nuda proprietà del totale: non volle donarvi porzione alcuna, e non intese di lasciarvi che un usufrutto. 2.° Egli poteva donarvi soltanto la metà de' suoi beni: ve ne lasciò una porzione più grande; ella debb' essere dedotta, e l'usufrutto vostro debb' essere non già di due terzi, o quattro sesti, ma bensì d' una metà, o sia tre sesti.

88. Nel *secondo* caso, cioè alloraquando il valore dell' usufrutto o della rendita vitalizia donata o legata non eccede il disponibile, da che ella è eguale, o minore della quota disponibile, *quid juris?* Avrà forse l' erede la facoltà di rilasciare ai donatarj o legatarj la proprietà del disponibile, per esimersi dall'usufrutto, o dall' obbligo delle pensioni vitalizie?

Per verità vi sono delle ragioni tanto per l' affermativa che per la negativa.

Ragioni per la negativa.

Il legislatore si occupò nell' articolo 917 del caso in cui il valore dell' usufrutto o della rendita vitalizia superi la proprietà della porzione disponibile. In questo caso accorda all' erede la facoltà di ripudiare la proprietà del disponibile, onde esimersi di eseguire la disposizione. Non gli accorda però l' istessa facoltà nel caso in cui il valore dell' usufrutto o della rendita vitalizia non superasse la proprietà della porzione disponibile. L'intenzione dunque del legislatore fu quella di denegare all' erede siffatta facoltà, ed obbligarlo in simil caso ad eseguire la volontà del defunto, senza potersi offrire al rifiuto della proprietà del disponibile: questo assolutamente si è il risultato della legge.

Che poi sia denegata tale facoltà vedesi viepiù manifestamente, allorchè si confrontano coll'articolo 917 i diversi progetti che l'hanno preceduto.

Quello dell' anno 8.° (*Donat. art. 17.*) è in questi termini „ La disposizione in usufrutto non può „ eccedere la quota di cui si può disporre in proprie- „ tà, di modo che la donazione d' un usufrutto, o sia „ d' una pensione è riducibile al quarto, alla metà, „ od ai tre quarti della rendita totale nei casi sopra „ espressi. „ Per tal modo i redattori di questo progetto vollero stabilire che il disponibile in usufrutto fosse l' usufrutto del disponibile in proprietà. Questa massima adottata sotto l'antica legislazione da Ricard (*Donat. part. 3, num. 1129 e 1130*), ed altri autori è simile al progetto presentato da Cambacérès

(*art. 544.*) . I legislatori del Codice vollero cambiare la regola adottata dai due progetti , e stabilire al contrario per massima , che il disponibile in usufrutto fosse il valore del disponibile in tutta proprietà . Egli è in conseguenza di questa nuova massima , che accordano all' erede gravato di un usufrutto la facoltà di eseguire la disposizione, o di rilasciare la proprietà del disponibile . Essi non gliel' accordano però indefinitivamente , come l' aveva proposto il progetto presentato alla discussione del consiglio di stato (*est. n. 5*) che all' art. 19 così si esprime : « Se la do-
» nazione fra vivi o per testamento è d' un usufrutto,
» o d' una rendita vitalizia, gli eredi avranno la scel-
» ta tanto di adempiere alla disposizione, quanto di
» rilasciare la porzione disponibile. « Ma giusta la redazione comunicata al tribunato ; (*ivi n. 22*) gliela accordano soltanto nel caso , in cui la disposizione fosse = » d' un usufrutto d' una rendita vitalizia ,
» *il di cui valore ecceda la quota disponibile.* » *art. 27.* Essi dunque hanno inteso di denegare all' erede tale facoltà nel caso contrario.

Anche il signor Jaubert presentò in questo senso l' articolo 917 nel suo rapporto al tribunato del 9 fiorile anno II.° » La legge : dice egli (*est. num. 32*),
» non vuole che gli eredi, sotto pretesto di ricuperare
» la riserva, possano alterare le disposizioni dettate
» dalla beneficenza od anche soltanto da qualche vista
» di convenienza . Se dunque trattasi d' una disposi-
» zione che risguardi un usufrutto od una rendita vi-
» talizia , gli eredi non avranno il diritto di metterla
» in non cale, scegliendo di rilasciare la proprietà della
» porzione disponibile . . . . In ciò è necessario che

„ preceda la prova essere la donazione eccedente alla
„ quota disponibile. „ Per tal modo tutte le volte che la liberalità non eccede il valore della proprietà della quota disponibile, l' erede è obbligato di sotto stare all' usufrutto, o di pagare le rendite vitalizie, comunque possa sembrarsi oneroso tale partito.

Ragioni per l' affermativa.

Avanti d' abbracciare la massima che sembra presentare l' articolo 917, per la negativa della proposta quistione, egli è bene l' osservare esservi molti casi ne' quali il rilascio della proprietà del disponibile è per l' erede un partito più utile, di quello sia lo soddisfare all' usufrutto od alle pensioni vitalizie, comunque il valore dell' uno e dell' altre sia inferiore al valore che presenta la proprietà libera del disponibile.

1.° Un padre che non abbia che un sol figlio fa legato dell' usufrutto di tutti i suoi beni ad un vecchio di sessantacinque anni. Quest'usufrutto, attesa l'età provetta del legatario, non vale pure la metà de'fondi. Il suo valore non eccede la metà disponibile. Non potrebbe forse, a seconda delle circostanze, essere più vantaggioso al figlio, che raccoglie la nuda proprietà del tutto, lo rilasciare al legatario in pieno dominio la metà dell' eredità, onde poter gioire e disporre al momento dell' altra metà?

2.° Supponiamo un'eredità devoluta ad un figlio unico, liquida di lir. 20,000 d'entrata sur un fondo di lire 480,000, attesa la natura de' fondi. Il testatore lascia

per lir. 22,000 di pensioni vitalizie, il di cui valore, attesa l' età dei legatarj, è di lir. 210,000, cioè inferiore alla metà disponibile che verrebbe ad essere lir. 240,000. Non sarà egli interesse dell'erede l'offrire l'intiera proprietà della metà disponibile all' oggetto di potere al momento disporre pienamente dell' altra metà, e liberarsi dalla servitù delle pensioni vitalizie, i di cui frutti decorsi e non pagati, eccedendo l' entrata totale, lo pongono nel caso di rimettervi tutti gli anni lir. 2000 del proprio, sino all' estinzione delle suddette pensioni vitalizie?

3.° Supponiamo inoltre un' eredità devoluta a tre figli, che importi una rendita netta di lir. 80,000 sur un capitale di lir. 1,800,000. Che il padre abbia disposto in legati per lir. 46,000 di pensioni vitalizie, che attesa l'età provetta di molti legatarj non valgono che lir. 420,000, somma inferiore al valore del quarto disponibile che è 450,000.

Non dovrebbe premere ai figli di lasciare ai pensionisti vitalizj l'intiera proprietà di queste lir. 450,000, il di cui frutto non è che lir. 20,000, onde liberarsi della massa cospicua di lir. 46,000 di pensione vitalizia, che, malgrado la riserva dei tre quarti, non lascia loro se non se una rendita inferiore di molto alla metà?

In questi differenti casi ed altri simili, perchè mai si vorrà negare all' erede la facoltà di rilasciare il disponibile, onde potersi liberare dalle donazioni e dai legati d' usufrutto, o pensioni vitalizie? Siffatto rilascio non porta verun danno reale ai donatarj e legatarj, da che loro trasmette tutta la porzione di cui la legge permetteva di disporre in loro favore. In tal

caso sono mal fondate le di costoro querele quand'anche per circostanze di fatto l'interesse dell'erede che propone tale rilascio non fosse del tutto evidente; stante che in ultima analisi il disponibile è più o meno utile alle persone avvantaggiate di quello sia il prodotto delle loro entrate. Nel primo caso gli avvantaggiati che vengono a lucrare non hanno di che querelarsi; nel secondo, perchè mai gli eredi che non possono essere spogliati se non se della parte disponibile, dovranno essere obbligati a soffrire questo danno?

Non avendo il Codice positivamente esclusa all'erede l'alternativa, nel caso in cui l'usufrutto o la pensione vitalizia, non ecceda il valore del disponibile, non può in verun modo essergli denegata. Egli potrà farne uso tuttavolta che lo creda di suo interesse.

A siffatta opinione si oppone quella del signor Jaubert. Comunque la decisione sua sembri essere il risultato dell'articolo 917, pure bisogna convenire non esservi positivamente espressa, ed essere soltanto fondata sur un argomento *a contrario* che, come è noto, non conduce sempre ad un'esatta conseguenza. In questo caso non definito in termini precisi bisogna ricorrere allo spirito della legge, che volle assicurata una riserva all'erede. Come mai senza un'espressa disposizione si potrà rigettare l'offerta dell'erede, che si dice contento di questa riserva medesima, rilasciando all'avvantaggiato tutto quanto la legge dichiarò disponibile in suo favore?

Inutilmente si opporranno le espressioni letterali dell'articolo 917, nel quale trattasi d'un usufrutto o d'una pensione vitalizia *il di cui valore ecceda la quota disponibile.*

Le parole, *il di cui valore ecceda la quota disponibile*, furono intruse nel testo per errore ed innavvertenza del copista, mentre non si vedono nel progetto presentato alla discussione. Questo progetto offriva alla mente un senso contrario, cioè, che l'erede avrebbe in tutti i casi la scelta di rilasciare la proprietà del disponibile per liberarsi dall' usufrutto, o sia dalle pensioni vitalizie, e non vi si scorge discussione alcuna, da cui derivi un cambiamento così importante, quale si è quello di ristringere ad un caso particolare l' opzione concessa in un modo generale.

L' articolo presentato al consiglio di stato per la discussione (*est. num. 5*) era concepito in questi termini: « Se la donazione fra vivi o per atto testamen-
» tario è di un usufrutto, o sia di una pensione vita-
» lizia, agli eredi competerà la scelta di eseguire la
» disposizione, oppure di fare il rilascio della por-
» zione disponibile, *art. 19* ».

» L' oggetto di quest'articolo, disse il signor Tron-
» chet all' atto della discussione (*est. num. 16*) si è
» quello di prevenire una difficoltà soventi volte pre-
» sentatasi. La legittima debb'essere lasciata per intie-
» ro. Potrebbe ciò nulla meno accadere che un testa-
» tore, col riservare la totalità de' beni a' suoi figli,
» gli avesse gravati d' una pensione vitalizia o d' un
» usufrutto che ridurrebbe il prodotto al disotto dei
» tre quarti. Si dimandò se il legittimario potrebbe
» querelarsi? La sezione credette di suo dovere di
» proporre una regola semplicissima che previene sif-
» fatti giudizj. Il cittadino Treilhard soggiunge che
» tanto l' erede, quanto i legatarj non possono que-
» relarsi. Il *primo ha un mezzo di liberarsi dalla*

„ *rendita* ; il secondo acquista una proprietà in com-
„ penso d' un usufrutto. „ Vedesi da ciò che l' in-
tenzione, tanto di quelli che presentarono l' articolo
per la discussione, quanto dei consiglieri di stato as-
sistenti alla seduta in cui fu discussa la cosa, si fu
di lasciare in tutti i casi la scelta all' erede.

Se si osservano i processi verbali successivi sulla
discussione del titolo delle donazioni, non si travede
veruna nuova discussione che abbia fatto nascere una
restrizione. Dunque è per solo errore del copista che
trovansi intruse nella redazione comunicata al tri-
bunato, e finalmente nella legge alcune parole che
cambiano affatto il senso dell' articolo discusso e san-
zionato.

Sì obbietterà senza dubbio, che l' intercalare è la
conseguenza di una positiva deliberazione, comunque
i motivi non siano inseriti nel processo verbale.

Non è affatto presumibile che il cambiamento con-
trario del tutto al progetto, enunciato al momento della
precedente discussione, sia il frutto d' una nuova deli-
berazione di cui non si fossero inseriti i motivi. Ma
ciò non è possibile, mentre non si sarebbe mancato di
registrare siffatta deliberazione nel processo verbale.

Replica per la negativa.

Ecco una ragione inecepibile. Ogni qual volta scor-
gesi una differenza fra la redazione diffinitiva del Co-
dice civile e la discussione riportata nel processo ver-
bale letto unitamente al progetto presentato, devesi
la preferenza alla redazione, la quale, comechè ap-
provata, posteriormente non ebbe l'appoggio degli stessi

motivi, sia che il processo verbale ne faccia menzione, sia che non ne faccia alcuna. Allorchè vogliasi confrontare periodo per periodo la redazione diffinitiva, o colle precedenti redazioni, o colla discussione, s'incontreranno spesso delle variazioni che non riscontransi nel processo verbale. Sarà da ciò legittima la conseguenza potersi attenere, o alla prima redazione od alla discussione? No certamente. Sì fatto sistema rovescerebbe la legge: il testo è la sola regola da seguirsi. Nessun dubbio adunque che la disposizione gratuita dell' usufrutto non debba essere riducibile, se non se nel caso preveduto dall' articolo 917, quello, cioè, in cui il valore ecceda il disponibile.

Risoluzione.

Fra queste due opinioni, sembra *per ora* doversi preferire la prima, cioè quella per la negativa. La disposizione della legge è troppo precisa, perchè il giureconsulto possa allontanarsene.

Noi diciamo *per ora*. Per verità non può dissimularsi che se la sezione di legislazione del consiglio di stato, ed il tribunato avessero preveduto nei casi sovra esposti che l'addizione delle parole, *il di cui valore ecceda la quota disponibile*, tendeva a danneggiare l' erede che vollero favorire colla riserva, laddove tendeva al contrario a favorire l' estraneo contro cui fu stabilita la riserva stessa; certamente avrebbero rigettato questo intercalare fatto contro l' intenzione dei diversi compilatori. Avvi dunque tutta la speranza che una nuova legge restituirà all' erede gravato d'un usufrutto, o d' una rendita vitalizia quella giusta

opzione, senza però privare l'estraneo di tutta quella porzione che può essere disponibile in suo favore.

ARTICOLO IV.

Riduzione, nel caso che il defunto lasci figli illegittimi.

89. Abbiamo veduto superiormente, che al figlio illegittimo compete una riserva sui beni de' quali il di lui padre dispose a titolo gratuito: vediamo ora come si proceda a siffatta riduzione.

Ammesso questi ad una quota parte, la di lui riserva debb'essere proporzionata: se la quota parte è un terzo di ciò che avrebbe avuto se fosse legittimo, la sua riserva proporzionale sarà un terzo della riserva che gli competerebbe se fosse legittimo.

Primo. In mancanza di parenti legittimi in grado successibile, l'illegittimo percepisce il tutto (*art.* 758) come lo percepirebbe qualora fosse legittimo: in questo caso gli compete la riserva nel modo stesso che se fosse legittimo, essendo allora la sua riserva proporzionale una riserva intiera.

90. *Secondo.* Il figlio illegittimo può concorrere con dei collaterali *lontani*, allorquando il defunto non lascia discendenti od ascendenti, fratelli o sorelle, nè discendenti di fratelli e sorelle. La sua parte ai beni (*art.* 757) è di tre quarti, e come figlio ha la sua riserva proporzionale sui tre quarti, nessuna avendone il collaterale lontano. In conseguenza tutto ciò che eccede la riserva proporzionale dell'illegittimo, è compreso nella porzione disponibile, come si vedrà nei seguenti esempj.

Esempio primo. Supponiamo che in un' eredità di lir. 48,000, si presentino un figlio illegittimo, un cugino paterno, un cugino materno ed un legatario universale. La parte dell' illegittimo (*art. 757*) sarà i tre quarti dell' eredità, i tre quarti della parte che avrebbe quando fosse legittimo, cioè lir. 36,000 : la parte dei cugini soltanto un quarto o sia lir. 12,000. La riserva devoluta all' illegittimo, qualora fosse legittimo, sarebbe della metà (*art. 913*) cioè lir. 24,000. La sua riserva proporzionale sarà tre quarti della metà, cioè tre quarti delle lir. 24,000, o sia lir. 18,000 che preleverà sulla massa: le restanti lir. 30,000 saranno interamente disponibili. Esse toccheranno al legatario universale, cioè 18,000 formanti la metà disponibile sulla porzione del figlio naturale, e 12,000 formanti la quota intiera dei cugini che non hanno riserva.

Esempio secondo. Supponiamo che in un' eredità di lir. 32,000 si presentino un legatario universale, un cugino paterno, un altro materno, e quattro figli illegittimi. La porzione dei cugini è un quarto, o sia lir. 8000, quella dei figli illegittimi è dei tre quarti o sia lir. 24,000. La riserva loro, se fossero stati legittimi, sarebbe (*art. 913*) stante il loro numero i tre quarti del tutto. La loro riserva proporzionale è i tre quarti dei tre quarti; vale a dire i tre quarti delle lir. 24,000, cioè lir. 18,000, che essi preleveranno sulla massa delle lir. 32,000. Le residue lir. 14,000 toccheranno al legatario universale, che approfitterà sui figli naturali di lir. 6000 formanti il quarto disponibile delle lir. 24,000 e delle 8000 formanti la porzione intiera dei cugini che non hanno diritto a riserva.

91. *Terzo.* L'illegittimo può concorrere coi fratelli e colle sorelle del defunto ; egli ha una riserva proporzionale come figlio ; i fratelli non ne hanno alcuna. Per tal modo tutto ciò che eccede la riserva proporzionale dell' illegittimo, sarà compreso nella porzione disponibile , come si disse nel numero precedente. La sola differenza è che, rapporto ai fratelli del defunto, la parte dell' illegittimo è soltanto della metà, invece d'essere di tre quarti.

92. In tutti questi tre casi vi è una singolarità di qualche rimarco ; ed è , che la persona avvantaggiata cui non resta a temere riduzione alcuna per parte dei collaterali legittimi , che sono eredi regolari , trovasi nel caso di dovervisi assoggettare, esistendo il figlio illegittimo , che non è erede , e che non può avere siffatto titolo se non se in mancanza di collaterali legittimi, e che anche in questo caso non è erede regolare.

93. *Quarto.* Può il figlio illegittimo concorrere con un ascendente di qualunque linea ; egli ha la sua riserva proporzionale; gli ascendenti hanno la loro speciale. Prelevate queste due riserve , il soprappiù diventa porzione disponibile.

Supponiamo che in un' eredità di lir. 24,000 si presentino due figli illegittimi , il padre , la madre ed un legatario universale. La parte dei beni per gli illegittimi è della metà ; la riserva , qualora fossero legittimi , sarebbe dei due terzi , e la proporzionale è la metà dei due terzi o sia un terzo sul totale , cioè lir. 8000. La porzione degli ascendenti è la metà : la riserva loro speciale è la metà della metà , o sia un quarto sul totale , cioe lir. 6000. Prelevando sulla massa le due riserve , che formano lir. 14,000 , ne

rimarranno 10,000 di disponibile, che formano il contingente del legatario universale. Costui avrà sulla porzione de' figli un profitto di lir. 4,000, che è il terzo, e su quella del padre e madre di lir. 6,000, che è la metà.

94. *Quinto*. Il figlio illegittimo può concorrere con uno o più figli legittimi.

In questo caso la prima quistione ad esaminarsi è quella di sapere se il figlio illegittimo debba formar numero fra i figli, e ciò onde fissare il disponibile.

Il legittimo ha una riserva intiera; l'illegittimo ha la proporzionale sulla quota che avrebbe avuto se fosse stato legittimo. Per conservare i diritti dell'uno senza pregiudicare a quelli dell' altro, rendesi necessario, che l' illegittimo faccia numero come se fosse legittimo. Se il primo non entra in numero, il secondo prende la sua riserva, l'avvantaggiato prende il disponibile, e nulla resta per l' illegittimo; allora se ottiene qualche cosa, si è a spese o della porzione disponibile, o della riserva. Così in tutte le maniere la legge viene ad essere violata.

In una eredità si presentano un figlio illegittimo, un legittimo ed un legatario universale. Se per determinare il disponibile non si vorrà contare l' illegittimo, la riserva del legittimo è della metà; toccando l' altra metà al legatario universale come porzione disponibile, e così nulla resta per l' illegittimo. Ripeterà questi la sua riserva proporzionale a spese del legatario universale? Nulla resterà a quest' ultimo di porzione disponibile. La toglierà a carico del figlio legittimo? e questi non avrà la sua riserva. La dedurrà forse proporzionalmente, e sul figlio legittimo,

e sul legatario universale? Ne accaderà, che nè l'uno, nè l'altro avranno la porzione che spetta loro per legge. Dunque per istabilire la porzione disponibile, sarà indispensabile che l'illegittimo faccia numero cogli altri figli.

95. Sciolta questa prima questione, se ne presenta tosto un'altra, quella, cioè, di sapere se quanto eccede all'intiera riserva quella proporzionale, a cui l'illegittimo solo ha diritto, debba accrescere la porzione disponibile o la riserva de' figli legittimi.

Se l'illegittimo ha una parte minore del legittimo, siffatta decisione della legge viene ad essere del tutto estranea per la persona avvantaggiata. Il pubblico decoro, il favore dovuto all'union conjugale, punto non permise al legislatore di accordare al figlio illegittimo sui beni del padre comune, diritti eguali a quelli del legittimo. Tale giusto riflesso è tassativo al solo figlio legittimo, nè può estendersi sulla persona avvantaggiata che è affatto estranea alla famiglia. Per lo che l'eccedente della riserva, sulla riserva proporzionale devoluta al solo figlio illegittimo, tocca al legittimo senza che venga aumentata la porzione disponibile.

Questa decisione, e la precedente si rendono viepiù chiare coi seguenti esempj.

96. *Primo caso.* Supponiamo che il defunto lasci un figlio legittimo, un illegittimo, un legatario universale. L'eredità sarà divisa in due parti; la porzione disponibile che forma un terzo, la riserva comune che ne forma due. Di questi due terzi il legatario ne prenderà uno; l'illegittimo avrà la sua riserva proporzionale d'un terzo della riserva del legittimo, vale a dire un terzo d'un terzo, o sia una nona parte del

totale. I due noni che sono l'eccedente della riserva intiera (tre noni) sulla sua riserva proporzionale (un nono) non devono accrescere la porzione disponibile, ma vanno a profitto del figlio legittimo, a di cui solo favore la legge riduce i diritti dell' illegittimo. In questo caso dunque si faranno nove parti, tre delle quali per la porzion disponibile, una per l'illegittimo, e cinque pel figlio legittimo.

Se l' eredità è di lir. 90,000, il disponibile sarà lir. 30,000, la riserva comune lir. 60,000; la riserva speciale del figlio legittimo lir. 30,000, e quella proporzionale dell' illegittimo soltanto lir. 10,000 : le restanti lir. 20,000 non possono accrescere la porzione disponibile. Venendo questa allora ad essere di lir. 50,000 (o sia cinque noni), ella ecederebbe la metà contro la manifesta disposizione della legge che la stabilisce alla metà, allorquando esiste un figlio legittimo senza alcun illegittimo. Perchè mai il concorso di quest' ultimo accrescerà la tangente dell' avvantaggiato ? Mai no; le lir. 20,000 devono andare a profitto del figlio legittimo, da che egli è il solo, a di cui favore la legge intese di restringere la porzione dell' illegittimo.

Secondo caso. Supponiamo che in un'eredità di lir. 60,000, si presentino due figli legittimi, un illegittimo ed un legatario universale. Esistendo tre figli, la porzione disponibile è d' un quarto, cioè lir. 15,000; la riserva comune sono tre quarti, cioè lir. 45,000. I due legittimi avranno per cadauno un quarto, cioè lir. 15,000; all' illegittimo toccherà un terzo d' un quarto, cioè lir. 5,000, che forma il terzo delle lire 15,000, e non già le 15,000 come i legittimi. Le

residue lir. 10,000, si divideranno dai due figli legittimi, e verranno così ad avere lir. 20,000 per cadauno . . . . lir. 40,000

L' illegittimo . . . . „ 5,000

Il legatario universale . . . . . . „ 15,000

Totale . . lir. 60,000

I due precedenti esempj sono nel caso delle disposizioni testamentarie: il seguente accadrà nel caso d' una donazione fra vivi.

Terzo. Il defunto lascia un figlio legittimo, un illegittimo ed un donatario fra vivi di lir. 60,000. L'attivo della successione è di lir. 120,000, il passivo lire 108,000; l' asse netto è lir. 12,000: trattasi qui di regolare la riserva e la porzione disponibile. Aggiungendo a tale asse netto la donazione delle lir. 60,000, formano lir. 72,000; la porzion disponibile, stante l'esistenza di due figli, è un terzo, cioè lir. 24,000. La riserva intiera per il figlio legittimo è un terzo, cioè lir. 24,000; la riserva proporzionale per l' illegittimo sono lire 8000; le restanti lire 16,000 andranno a profitto del figlio legittimo, cui toccheranno lir. 40,000. Il donatario fra vivi, ridotto a lir. 24,000, soffrirà un diffalco di lir. 36,000, le quali unite alle 12,000 di asse netto, formeranno un totale di lir. 48,000, sulle quali il figlio legittimo ed il naturale prenderanno ciascuno la loro parte, cioè lir. 40,000 il primo, ed otto mila il secondo.

97. Sarà del tutto inutile il volere sulle decisioni ed operazioni sopra espresse agitare il seguente obbietto:

Nel caso in cui concorrano de' figli naturali coi legittimi, la porzione disponibile deve, dietro l'articolo

913, regolarsi, avuto riguardo al numero de' figli legittimi. Il diritto del figlio naturale non è già una parte ereditaria, ma bensì, come si esprime il cittadino Bigot-Préameneu nella stesa de' motivi, sotto il titolo di credito = una partecipazione alla successione. = Per lo che questi non ha l'azione di riserva che compete all' erede, tanto contro i donatarj, quanto contro i legatarj: egli ha soltanto un' azione di credito sui beni lasciati dal defunto, ed avuto riguardo ai medesimi. Prelevatasi una volta questa somma su beni lasciati dal defunto, il rimanente devesi regolare, come se non esistessero che figli legittimi, in conformità dell' articolo 913, nel modo seguente.

Rimontando al primo caso, l'eredita è di lir. 90,000 i diritti del figlio illegittimo, se fosse legittimo, sarebbero di lir. 30,000; egli non ha che un terzo, vale a dire lir. 10,000. Prelevando queste lir. 10,000, restano in massa lir. 80,000, metà delle quali sono la porzione disponibile: per tal modo al legatario toccheranno lir. 40,000, e non già lir. 30,000, come nella già indicata operazione.

Rimontando al terzo caso, i beni lasciati dal defunto non sono che lir. 12,000. Per regolare i diritti del figlio naturale che esercisce un' azion di credito, non bisogna soltanto aver riguardo alla donazione delle lir. 60,000: la sua parte nelle lir. 12,000, qualora fosse legittimo, sarebbe lir. 6,000, oltre un altro terzo delle stesse, cioè lir. 2,000. Per regolare i diritti rispettivi del figlio legittimo e del donatario, la massa totale si residuerà a lir. 70,000, metà delle quali ch' è il disponibile che conserverà il donatario fra vivi che sono lir. 35,000, e non già lir. 24,000, alle quali era ridotto, giusta la sopra indicata operazione.

Si disse al num. 65, che l'articolo 913 non farebbe ostacolo alla riserva in favore del figlio naturale; che questa riserva gli è implicitamente accordata dall' articolo 757, che gli dà una porzione di quel tutto che avrebbe avuto come legittimo, tanto nei beni lasciati come in quelli donati fra vivi. L'opinione del cittadino Bigot-Preameneu fu confutata. Se l' articolo 913 non parla che de' figli legittimi, si fu perchè previde soltanto il caso il più ordinario: nè può conchiudersi che in caso di concorrenza d' illegittimi e di legittimi, debbasi soltanto aver riguardo al numero di questi ultimi, mentre siffatta decisione sarebbe in pieno contrasto coll' articolo 757. Posta per massima costante che il figlio illegittimo debba avere il diritto di riserva, ne risulta dovere pur questi far numero, allorchè trattasi di stabilire la porzione disponibile, e che in conseguenza le operazioni, nell' antecedente numero dettagliate non debbano soffrire difficoltà veruna.

98. I figli adulterini ed incestuosi non hanno alcuna parte fissa nei beni, ma soltanto si concede loro degli alimenti, che sono un peso dell' eredità: non hanno parimente verun diritto di riserva nè verso i donatarj, nè verso i legatarj. Ciò nulladimeno questi possono contribuire indirettamente agli alimenti dovuti ai suddetti figli, mentre la porzione disponibile in loro favore viene diminuita dalla deduzione sull'attivo pei pesi.

Un padre lascia un figlio legittimo, un adulterino, ed un donatario fra vivi in lir. 125,000. L' eredità, dedotti i debiti, è di lir. 81,000: gli alimenti dell'adulterino sono fissati a lir. 6,000, il che riduce l' asse netto a lir. 75,000, donazione fra vivi lir. 125,000,

sostanza totale lir. 200,000, porzione disponibile lire 100,000. Il donatario verrà a soffrire un diffalco di lir. 25,000.

Se il defunto non avesse lasciato il figlio adulterino, l' asse netto sarebbe lir. 81,000: la sostanza totale lir. 206,000, metà disponibile lir. 103,000. Il donatario fra vivi percepirebbe allora lir. 103,000, e non già le sole 100,000, come nel primo caso; ed ecco come allora contribuisce indirettamente agli alimenti dovuti al figlio adulterino.

CAPITOLO VII.

Con qual ordine si debba procedere nel ridurre le liberalità eccessive.

99. Le disposizioni gratuite non sono soggette a riduzione, se non nel caso che privino l' erede della riserva a lui devoluta per legge. Fra le disposizioni fra vivi e le testamentarie avvi questa grande differenza, che le prime hanno effetto, e si realizzano vivente colui che dispone, e le seconde non hanno effetto, e non si realizzano che alla morte del disponente. Allorquando nei beni, de' quali il defunto non ha disposto, ed in quelli, su i quali dispose per testamento, vi resta con che soddisfare alla porzione indisponibile, bisogna dire che le disposizioni gratuite per atti fra vivi non hanno intaccata questa porzione, ed in conseguenza non sono riducibili. Da ciò ne risulta che la riduzione deve primieramente aver luogo sulle donazioni testamentarie, e sussidiariamente soltanto su quelle fra vivi: giammai non si fa luogo a riduzione su queste ultime, *articolo* 923 „ Che dopo „ aver esaurito il valore di tutti i beni cadenti nelle „ disposizioni testamentarie. „

100. Da siffatta decisione si raccoglie, che la riserva non è una quota su ciascuno de' beni del disponente, ma bensì sull' universalità de' medesimi. Colui che dispone a titolo gratuito può su tale titolo disporre della totalità di un dato oggetto in particolare, ben inteso però che quest'oggetto non ecceda la porzione disponibile nell' universalità de' beni. Il proprietario

di lir. 500,000 in beni può legare o donare fra vivi un oggetto di lir. 80,000, che non eccede la porzione disponibile. L'erede non potrà riclamare, a titolo di sua riserva, la porzione non disponibile, cioè l'oggetto legato o donato.

Articolo I.

Con qual ordine si debba procedere alla riduzione delle liberalità istituite per ultima volontà.

101. Il valore delle donazioni per atto tra vivi può essere superiore, eguale od inferiore alla porzione disponibile, anche quando non v' ha donazione per atto tra vivi.

Allorquando il valore delle donazioni per atto tra vivi riscontrasi superiore od eguale alla porzione disponibile, allora la riunione de' beni non disposti dal defunto e di quelli de' quali dispose per testamento, si trova inferiore od eguale alla riserva, o sia alla porzione indisponibile. La riserva avendo poziorità su tutte le donazioni testamentarie in confronto delle donazioni fra vivi, ne risulta in questi due casi che tutte le disposizioni testamentarie saranno senza effetto (*art. 925*).

102. Quando il valore delle donazioni per atto tra vivi è inferiore alla porzione disponibile, e quando il defunto non istituì donazioni di questo genere, allora la riunione de' beni non disposti dal defunto, non che di quelli sui quali dispose con testamento, si trova superiore alla riserva. Può accadere che i beni non disposti dal defunto bastino o non bastino per la riserva.

Nel primo caso, non v' ha luogo a ridurre le disposizioni testamentarie che punto non intaccano il disponibile.

103. Nel secondo caso, la riduzione delle disposizioni testamentarie è parziale; per cui fa d' uopo determinare come si debba procedere.

Il testatore che, mediante una disposizione, dona l' universalità de' suoi beni, e con altre disposizioni fa a diverse persone de' particolari legati, vuole in forza della prima che il legatario universale se ne incarichi: mentre, dopo avergli donato tutto, le sue disposizioni particolari non possono aver luogo se non se allorquando lo incarica di eseguirle. Il legatario universale non viene ad avere altro beneficio se non se di quel tanto che gli rimane dopo il pagamento dei legati particolari.

Per siffatta ragione, allorchè trattasi di pagare i debiti, il solo legatario universale è tenuto di dimettere i creditori, senza che i legatarj particolari siano obbligati a contribuirvi.

Per l' istessa ragione, quando si promuove la riserva della porzione indisponibile contro i legatarj, ella devesi di sua natura promuovere immediatamente a carico del legatario universale, il di cui beneficio devesi esaurire prima di quello dei legatarj particolari, i quali porteranno il carico soltanto sussidiariamente.

Si tenne quest' ordine naturale dietro le leggi del 17 nevoso an. 2, e del 4 germile an. 8, nelle quali non riscontransi disposizioni in contrario. Così non accade volendo attenersi al Codice: i legatarj particolari concorrono alla riserva col legatario universale. Tale è la disposizione dell' articolo 926, che vedesi

ne' precisi termini : = » Quando le disposizioni testa-
» mentarie eccederanno, o la quota disponibile, o la
» porzione di questa quota che resterebbe dopo aver
» dedotto il valore delle donazioni fra vivi, la ridu-
» zione si farà *pro rata* senza alcuna distinzione fra
» i legati universali, ed i legati particolari ».

104. Per dispensare un legatario di concorrere proporzionatamente alla riserva riclamata dall' erede, la legge esige (*art.* 927) che il testatore abbia *espressamente* dichiarata la sua volontà, colla quale intende che il tale legato sia soddisfatto in preferenza degli altri; per cui, tutte le volte che non vedesi espressa la dichiarazione della volontà del testatore, bisogna rimontare al contributo ordinato dall' art. 926, comunque le circostanze particolari del caso diano luogo *a presumere* un' intenzione contraria.

105. Dall' articolo 926, ne risulta che l' erede petente la sua riserva può rivolgersi separatamente verso ciascheduno de' legatarj per esigere da questi, sulla cosa a lui legata, la parte che deve rifondere per la riserva. Il legatario particolare d' una somma in danaro contribuirà in danaro, ricevendo tanto meno sulla somma a lui legata : il legatario particolare d' un immobile vi concorrerà rilasciando all' erede una porzione dell' immobile a lui legato.

106. Il legatario particolare perdendo una porzione del suo legato, potrà egli riclamare l' indennizzazione dal legatario universale ?

V' hanno delle ragioni pro e contro per siffatta indennizzazione.

Non bisogna confondere, si dirà per *l'affermativa*, i diritti dell' erede che dimanda la riserva contro i

differenti legatarj, i quali diritti sono determinati dagli articoli 926 e 927, ed i diritti dei legatarj fra loro che sono stabiliti dall' articolo 1009. L' erede che dimanda la riserva, chiede una legittima: egli ha dritto di prenderla sulle cose mobili, sulle rendite, su i vaglia al presentatore, sulle case, sui poderi di campagna, e generalmente su tutti e ciascuno de' beni del defunto. Egli è perciò che la legge gli accorda una azione particolare contro ciascuno dei legatarj, affinchè non venga ad essere privato della sua porzione su qualunque degli oggetti legati. Ma allorchè trattasi di considerare il modo, con cui i legatarj vi concorrono fra loro, l'articolo 1009 esige assolutamente che *il legatario universale paghi tutti i legati*. Ne risulta da ciò che se in conseguenza dell'articolo 916 il legatario particolare è spogliato d'una parte del suo legato, debbe essere indennizzato dal legatario universale, *che è* tenuto per legge a pagare tutti i legati.

L' articolo 1009 or ora obbiettato (si dirà per *la negativa*) è concepito nei seguenti termini = „ Il „ legatario universale che concorrerà con un erede, „ cui la legge riserva una quota parte dei beni, sarà „ tenuto per i debiti e pesi dell' eredità del testatore, „ personalmente per la sua quota e porzione, e ipo„ tecariamente per il tutto; e sarà tenuto di soddis„ fare tutti i legati, salvo il caso di riduzione, come „ è stato dichiarato negli articoli 926 e 927 „. Questo articolo non è redatto con tutta quella precisione che pur si sarebbe desiderata. La parola *legatario universale* che altre volte in modo generale significava il legatario sull' universalità de' beni, tanto per la totalità, che per una quota parte, e che è consacrata dal

Codice civile (*art. 1003*) per distinguere il legatario dell'universalità totale, da quello dell'universalità parziale, che l'articolo 1010 chiama *legatario a titolo universale*, è parimente impiegato all'articolo 1009, all'effetto di esprimere il legatario d'un'universalità parziale. Questo articolo decide, nel caso dallo stesso preveduto, che il legatario universale sia obbligato al pagamento de' debiti e pesi personalmente *per la sua quota e porzione*, ed ipotecariamente *per il tutto*: dunque intende parlare d'un'universalità parziale. Del resto, quali sono le due decisioni dell'articolo 1009, relativamente ai legati? *La prima* è tassativa al caso in cui non si fa luogo alla riduzione per la riserva a quello nel quale il legatario universale concorre con un erede, cui il defunto non privò del disponibile; siffatto legatario deve dimettere tutti i legati particolari, e questa decisione non riflette la proposta questione. *La seconda* è tassativa al caso nel quale si fa luogo alla riduzione, perchè il legatario universale, di cui parla l'articolo, è legatario universale, tanto della totalità, che d'una quota che eccede il disponibile. Allora il legislatore si rapporta ai detti articoli 926 e 927, che fanno concorrere i legatarj particolari alla contribuzione della riserva. E per tal modo viene a decidere che il legatario particolare non gode interamente del suo legato. Il legislatore dunque non ha inteso di regolare coll'articolo 1009 i diritti che potrebbero riclamare contro i legatarj universali i legatarj particolari, pulsati dall'erede petente, la sua riserva contro essi a termine degli articoli 926 e 927; da che, nel solo caso in cui potrebbe aver luogo siffato espediente, l'articolo 1009 nulla stabilisce, accontendandosi

di riportarsi ai suddetti articoli per forma di eccezione alla prima decisione. Come dunque si potrà accordare al legatario particolare, citato in giudizio dall'erede, un'indennizzazione contro il legatario universale, se la legge non lo accorda ? Osservate altronde che la massima obbjettata, cioè, che la riserva sia un diritto in tutto e ciascuno de' beni del defunto nel modo che si stabilì nell'antecedente num. 100, non è esatta.

La prima di queste due opinioni, cioè, quella che accorda l' indennizzazione debb' essere preferita.

La difficoltà consiste nel colpire il vero senso dell' articolo 1009 ; il quale, sul pagamento dei legati, pianta una regola generale ed un' eccezione. E l' una e l' altra cadono sul *legatario universale che concorrerà con un erede, cui la legge riserva una quota parte dei beni.*

Qual è mai il senso della parola *legatario universale* che trovasi nell' articolo 1009 ? Vorrà ella forse significare, come nell'antica legislazione, il legatario della universalità, tanto totale, che parziale ; oppure si ristringe a significare soltanto il legatario dell' universalità totale ? Questa parola vedesi inserita nella sezione che ha per titolo *del legato universale*. L' articolo 1003 , che è il primo di questa sezione, definisce per legato universale = „ La disposizione dell' u„ niversalità de' beni che il testatore lascerà dopo la „ sua morte„ . L' articolo 1009 forma l' ultima parte di questa sezione. Come mai si potrà credere che il legislatore abbia voluto, nell'ultimo articolo della sezione, dare alle parole legatario universale un significato diverso affatto di quello che gli attribuì nella definizione che trovasi in fronte del primo articolo ?

Altronde l' articolo 1010 che viene in seguito, è il primo della sezione, intitolata dei legati *a titolo universale*; egli definisce il legato a titolo universale, *quello d' una quota parte de' beni*. Come dunque il legislatore avrebbe, nell' articolo precedente, considerato il legatario universale come legatario soltanto d' una quota parte? Dunque l' articolo 1009 è applicabile solamente al legatario dell' universalità totale. Quando un simile legatario concorre con un erede, cui la legge riserva una quota parte de' beni, l'erede gli abbandona la quota disponibile, ed in questo caso il primo è tenuto a dimettere i debiti ed i pesi dell'eredità del testatore personalmente per la sua quota e porzione, che è poi la quota disponibile, ed ipotecariamente per il tutto. Nell' istesso caso, prosiegue l'articolo, il legatario universale, ridotto al disponibile, è tenuto di soddisfare tutti i legati: la ragione si è che se l' erede fosse obbligato a contribuirvi in conformità dei principj ordinarj, questi non avrebbe la sua riserva intiera.

L' articolo 1009, dietro questa regola relativa al pagamento dei legati particolari, aggiunge = *salvo il caso di riduzione, come è stato dichiarato negli articoli 926 e 927* = Da ciò sembrerà per avventura che la regola precedente sia tassativa al caso della non riduzione. Ciò nulla pure, egli è evidente che la regola fissata pel caso in cui il legatario universale concorre coll' erede che ha diritto alla riserva, è stabilita per il caso ove ha luogo la riduzione. Da ciò ne risulta che l' articolo 1009, posto nel capitolo *delle disposizioni testamentarie*, regola i diritti del legatario universale ridotto alla quota disponibile verso i

legatarj particolari, e che l'articolo 926, posto nel capitolo *della porzione de' beni disponibili e della riduzione*, regola i diritti dell' erede riducente verso tutti i legatarj, sia legatario universale, siano essi particolari. È necessario che questi due articoli abbiano esecuzione nelle loro disposizioni relative alle diverse persone. Quando, in esecuzione dell'articolo 926, l' erede che dimanda la sua riserva ha fatto contribuire, tanto il legatario universale, che i particolari, nulla osta che, in esecuzione dell' articolo 1009, i legatarj particolari non possano costringere il legatario universale a soddisfare all' integralità de'loro legati, e ad indennizzarli della porzione che dovettero contribuire all' erede a titolo di sua riserva.

Tant' è vero, che il legislatore, nell'art. 1009, coll'espressione *legatario universale*, ha compreso il legatario dell' universalità totale, che negli art. 1012 e 1013 regola la concorrenza dell' erede col legatario dell' universalità parziale, che dopo l' articolo 1010 chiama legatario a titolo particolare. Leggesi nell' articolo 1012 = ». Il legatario a titolo universale, egualmente che il legatario universale, sarà tenuto a soddisfare i debiti ed a sostenere i pesi dell' eredità del testatore personalmente per la sua quota e porzione, e per il tutto ipotecariamente» = Il che ha rapporto colla prima parte dell' articolo 1009. Passiamo ora a vedere l'articolo 1013 che così si esprime = » Quando il testatore non avrà disposto che di una quota della porzione disponibile, e che avrà fatta tale disposizione a *titolo universale*, il legatario sarà tenuto, unitamente agli eredi naturali, a soddisfare per la sua tangente ai legati particolari ». Il che si riferisce alla seconda parte dell' art. 1009.

107. Per bene intendere come il legatario universale ed il legatario a titolo universale siano tenuti a soddisfare i legati particolari, bisogna distinguere il caso in cui l'erede non ha diritto di riserva, e quello in cui gli compete tale diritto.

Quando l' erede non ha diritto di riserva, il legatario universale è erede, e deve per intiero i legati particolari: il legatario a titolo universale d'una quota parte deve soddisfare i legati particolari nella stessa quantità.

Se l'erede ha diritto di riserva, bisogna distinguere, 1.° il legatario universale ridotto al disponibile; 2.° il legatario a titolo universale d' una quota parte che sorpassi il disponibile e che debba soffrire riduzione; 3.° il legatario a titolo universale del disponibile; 4.° il legatario a titolo universale d' una porzione minore del disponibile.

L' articolo 1009 parla soltanto del legatario universale ridotto al disponibile. La sua disposizione deve estendersi al legatario a titolo universale d' una quota parte che oltrepassi il disponibile, ed in conseguenza da ridursi al disponibile, non che al legatario a titolo universale del disponibile, di modo che questi tre legatarj devono soddisfare tutti i legati particolari, ed indennizzare i legatarj particolari che avranno sofferto un diffalco per l' azione diretta che l' erede ha contro di essi: la stessa ragione vale per tutti tre.

Quanto al legatario a titolo universale d' una quota parte minore del disponibile, l' articolo 1013 decide che questi debba soddisfare i legati particolari in concorso cogli eredi naturali.

Bisogna osservare che se mai per eventualità la

contribuzione ai legati particolari intaccasse la riserva dell' erede, questi s'intende erede tacitato allorchè rilasci tutto il disponibile, ed il legatario a titolo universale entrato in possesso di questo disponibile, non può dispensarsi dal pagare la totalità dei legati.

108. Ben rare volte accaderà che l' erede riducente eserciti da solo e da principio la riduzione verso i differenti legatarj, e che posteriormente i legatarj particolari decimati d' una parte de' loro legati riclamino l' indennizzazione contro il legatario universale od à titolo universale. Questi due riclami dovranno inoltrarsi nel tempo stesso, ed allora il pagamento dei legati particolari sarà a carico del legatario universale, o di quello a titolo universale ridotto al disponibile.

Siffatta circostanza dispensa dall' entrare nel dettaglio della contribuzione alla riserva fra il legatario a titolo universale, ed i legatarj particolari: comunque questa sia sanzionata dalla legge, pure non avrà luogo che in circostanze straordinarie.

ARTICOLO II.

Con qual ordine debbasi procedere alla riduzione delle liberalità fatte per atti tra vivi.

109. Quando i beni, dei quali non abbia il defunto disposto in totalità, e quelli sui quali dispose per donazione in atto di ultima volontà, non bastano a coprire la riserva dell' erede, allora bisogna rivolgersi alle donazioni fra vivi onde completarla. Vediamo come debbasi procedere in questo caso.

La riduzione delle donazioni fra vivi ha luogo non

solo contro la persona del donatario, ma altresì contro i terzi detentori degl' immobili donati fra vivi. Nei seguenti due paragrafi tratteremo queste due specie di riduzioni.

§. I.

Come si procederà contro la persona dei donatarj alla riduzione delle liberalità istituite per atto tra vivi.

L' erede non potrà giammai querelarsi se non se quando la prima, la seconda, la terza ed altre donazioni fatte tra vivi eccedano la porzione disponibile, od intaccano la riserva; ma soltanto dirigerà la sua querela contro l' ultima donazione che è la sola che pregiudichi alla sua riserva. Se l' oggetto di quest' ultima donazione, unito agli altri beni, non basta per garantirgli la riserva, allora è la precedente che, intaccando la riserva, è soggetta a riduzione. Se questa pure non basta, devesi ridurre l' antipenultima; e così risalendo gradatamente dalla donazione esausta a quella che la precede immediatamente, e fin anche alla prima quando faccia d' uopo: tale è l' ordine prescritto dall' articolo 923 del Codice: „ qualora vi sarà luo-
„ go a questa riduzione (cioè la riduzione delle do-
„ nazioni fra vivi), essa si farà cominciando dal-
„ l'ultima donazione, e così successivamente risalen-
„ do dalle ultime alle più antiche „.

110. Le donazioni per atti fra vivi hanno per lo più il loro effetto in vita del donante; il contratto

di matrimonio (1) è il solo atto fra vivi che possa contenere disposizioni a causa di morte, donazioni reciproche, donazioni di beni futuri ecc.

Le donazioni a causa di morte inserite in un contratto di matrimonio dovranno elleno essere ridotte coll' ordine della loro data ?

Primo. Non v'ha dubbio che i donatarj a causa di morte per contratto di matrimonio debbano assoggettarsi alla riduzione prima dei donatarj fra vivi anteriori: questi ultimi hanno già acquistato un diritto irrevocabile, cui il donatore non ha potuto nuocere con una donazione posteriore.

III. *Secondo*. Simili donazioni dovranno meno essere ridotte dopo le liberalità fatte, sia per atto testamentario, sia per donazioni fra vivi posteriori ?

Siffatte donazioni inserite in un contratto di matrimonio, partecipano della natura di irrevocabilità delle donazioni fra vivi. Comunque il donatore possa derogarvi indirettamente con disposizioni a titolo oneroso, non lo può però direttamente con atti di liberalità: non può con una donazione fra vivi posteriore, meno poi con un atto di ultima volontà, rendere

---

(1) Secondo l' articolo 893. tit. 2. lib. 3, non si può disporre dei proprj beni a titolo gratuito, se non se per donazioni fra vivi, od in via di testamento = » La donazione tra vivi (*art. 894*) è un atto col » quale il donante si spoglia attualmente ed irrevocabilmente della cosa » donata in favore del donatario che l' accetta. Il testamento (895) è » un atto col quale il testatore dispone per il tempo in cui avrà cessato d' esistere » = per la qual cosa soltanto per testamento, e non già per atto tra vivi, l' uomo dispone a causa di morte pel tempo che più non esisterà. Tale e la massima generale alla quale i cap. 7 ed 8 dello stesso titolo 2 fanno eccezione al contratto di matrimonio.

suscettibile di riduzione quella donazione a causa di morte, che non lo sarebbe stata senza questo nuovo atto. In conseguenza:

1.° Se la donazione a causa di morte è universale, se essa comprende la totalità de' beni presenti e futuri, le liberalità posteriori sono nulle, riguardo al donatario, perchè fatte in pregiudizio di quel dritto che gli era assicurato; ed allora non v' ha luogo alla proposta questione.

112. 2.° Se la donazione a causa di morte è particolare di un tal dato oggetto, o parziale che comprenda il terzo, il quarto o qualunque altra quota di beni presenti e futuri, allora il donatario non può riclamare la nullità delle liberalità postertori: elle sono valide, ed ha luogo la proposta quistione. Questo è il caso in cui, prima d' intaccare la donazione per supplire alla riserva, si esauriscono le liberalità fatte, sia per testamento, sia mediante donazioni fra vivi posteriori.

Forse si opporrà alla seconda parte di quest' ultima decisione la massima di Richard che decide, *Donat. part.* 3. *num.* 1108, che per supplire alla legittima devono esaurirsi le donazioni a causa di morte, prima di toccare le donazioni fra vivi.

Le donazioni a causa di morte, delle quali parla Richard nel luogo citato, non s' intendono già quelle a causa di morte contenute in un contratto di matrimonio che loro assicura in certi casi l' irrevocabilità delle donazioni fra vivi, ma bensì le donazioni in causa di morte non istituite mediante contratto di matrimonio. Questo genere particolare di donazione ammesso dal diritto romano, e nei nostri paesi di diritto

scritto, teneva una via di mezzo fra la donazione tra vivi, e la testamentaria. Essa era come la donazione testamentaria rivocabile fino alla morte. Da che era natural cosa il concludere che per supplire alla legittima dovevano esaurirsi siffatte donazioni prima d'intaccare quelle fra vivi, che sono tutte irrevocabili, tanto siano anteriori che posteriori.

Ma le donazioni a causa di morte stipulate in un contratto di matrimonio, essendo irrevocabili, non possono essere diminuite dalle donazioni fra vivi posteriori. In conseguenza, avanti d'intaccarle all' oggetto di supplire alla riserva, bisogna prima d' ogn' altra cosa esaurire le donazioni fra vivi posteriori.

Francesco Negri, per esempio, fa tre successive donazioni: 1.° dona fra vivi a Luigi Cesana una somma di lir. 6000; 2.° unisce in matrimonio un suo nipote, e nel contratto gli dona la sesta parte de' suoi beni futuri; 3.° dona fra vivi a Giuseppe Sacchi una somma di lir. 20,000. Muore in seguito lasciando un figlio unico: la sua eredità netta monta a lir. 25,000, e ne ha fatte lir. 4,000 di legati.

Il nipote dice: i beni lasciati da mio zio sono lire 25,000 nette; per istabilire la mia sesta parte bisogna aggiungervi la donazione fra vivi posteriore di lir. 20,000, il che forma lir. 45,000; il sesto è lir. 7,500, che debbo percepire sulle lir. 25,000 lasciate dal defunto (1).

---

(1) Nel su esposto esempio noi fissiamo il sesto dato a causa di morte, non solo alla sesta parte de' beni lasciati dal defunto ma altresì alla sesta parte dei beni dati tra vivi per atto posteriore alla donazione a causa di morte.

I legatarj riclamano le loro lir. 4,000.

Attese queste due petizioni di lir. 7,500, e di lir. 4,000, sulle 25,000 lasciate dal defunto, non restano al figlio erede se non se lir. 13,500; egli riclama la sua riserva.

L' ammontare delle donazioni fra vivi si è di lir. 26,000; i beni lasciati lir. 25,000 la sostanza totale lir. 51,000. La riserva del figlio che è la metà, cioè lir. 25,500: non gli rimangono che lir. 13,500, ed abbisogna d' un supplemento di lir. 12,000. Egli assorbisce le lir. 4,000 di legati, e riclama le altre lir. 8000 da Giuseppe Sacchi terzo donatario di lir. 20,000.

Dispiacerà forse che siasi stabilito un simile dato. Si dirà: il donatario per contratto di matrimonio di beni futuri è donatario soltanto dei beni che il defunto lascerà alla sua morte. Questa qualità particolare di donazione non comprende i beni che ha dato fra vivi tanto prima che dopo la donazione a causa di morte. Quindi, nel caso che il defunto alla sua morte non ha lasciato che lir. 25,000, le ragioni del nipote donatario della sesta parte de' beni futuri si riducono alla sesta parte di questa somma, cioè a lir. 4166, in luogo di lir. 7500, aggiungendovi lir. 3333, per la sesta parte delle lir. 20,000 date tra vivi dopo la donazione a causa di morte.

Quando la donazione a causa di morte è fatta per atto tra vivi, le donazioni tra vivi posteriori non possono diminuirla: d' onde a riguardo del donatario a causa di morte i beni dati tra vivi per atto posteriore si ritengono come restati in mano del defunto. Il donatario a causa di morte per atto tra vivi di una data parte di beni futuri, deve prenderla non solamente per riguardo ai beni che il donatore lascia alla sua morte, ma altresì a quelli che diede tra vivi per atto posteriore. Senza sì fatta addizione, la donazione fra vivi posteriore, scemerebbe il vantaggio della donazione a causa di morte, ciò che non deve accadere da che il contratto di matrimonio nel quale è compresa, comunicandole l' irrevocabilità, impedisce che il donante ne tolga l' effetto con delle donazioni posteriori. Quindi è che in questo caso non si può contraddire la somma di lir. 7500, spettanti al donatario per contratto di matrimonio a titolo della sesta parte de' beni futuri.

Quest'ultimo è ridotto a sole lir. 12,000: il nipote donatario della sesta parte de' beni futuri non soffre riduzione, e percepisce i beni lasciati dal defunto fino alla concorrenza di lir. 7,500.

Giuseppe Sacchi terzo donatario per atto tra vivi invano obbietterà: il donatario de' beni futuri è per la qualità sua obbligato a dimettere i pesi dell' eredità. La riserva devesi, prima d' ogni altra cosa, prelevare su i beni esistenti nell'eredità; ed in conseguenza sulle donazioni in causa di morte, stante che i beni, che ne sono l' oggetto, sono quelli del donatore fino a che si apre l' eredità, della quale essi fanno parte. Si è per tale ragione che l' art. 36 dell' ordinanza sulle donazioni obbligava il donatario de' beni presenti e futuri a pagare la legittima prima anche di tutti gli altri donatarj, ancorchè posteriori. Simile donatario debb'essere egualmente obbligato di soddisfare alla riserva legale prima dei legatarj posteriori; per cui, avanti intaccare la mia donazione, fa d' uopo esaurire quella del nipote donatario a causa di morte. Il figlio ha per riserva lir. 25,000; egli trova nei beni dell' eredità, e nei legati un beneficio di lir. 17,500: gli mancano lir. 8,000. Che si rivolga al donatario a causa di morte, che avrebbe diritto a lir. 7,500, e che è tenuto rilasciargliele: avrà per tal modo la totalità delle lir. 25,000 lasciate da suo padre, e non gli mancano che lir. 500, che di buon grado gli offro onde completare la sua riserva. Devono rimanermi lire 19,500 che colle 6,000 della prima donazione formano le lir. 25,500, cioè la porzione disponibile.

Con ragione gli risponderà il nipote: quantunque i beni donati a causa di morte per atto tra vivi siano

la cosa del donante fino alla sua morte, pure non formano parte dell' eredità : l' erede non vi ha alcun dritto come erede ; non ne ha neppure il possesso fittizio che passa al donatario. È bensì vero che, durante la vita del donatore, la natura della donazione si oppone alla verificazione dei diritti del donatario ; ma alla morte del primo il donatario acquista quel diritto che risulta dall' atto fra vivi che glielo assicura. I beni a lui donati gli vengono trasmessi alla morte immediatamente, e non fanno parte delle cose ereditarie. La riserva che si percepisce immediatamente sugli oggetti ereditarj che rimangono all' erede, indi su i legati, e finalmente sulle donazioni fra vivi non può aver luogo sulla donazione a causa di morte per atto tra vivi, se non se alla data di quell' atto tra vivi in cui fu istituita. Mal a proposito Giuseppe Sacchi vuol tirar partito dall' ordinanza del 1731, come se questa potesse influire sulla riserva stabilita dal Codice civile. L' induzione altronde che vuol tirare non è affatto esatta : comunque i beni di cui dispose il donatore a causa di morte per atto fra vivi restino in sua mano fino alla di lui morte, è però sempre vero che egli non può con una susseguente disposizione gratuita pregiudicare all' effetto della sua donazione a causa di morte. Se l' ordinanza del 1731 obbliga il donatario dei beni presenti e futuri a pagare le legittime, si è soltanto nel caso che sia donatario della totalità. Siccome in questo caso particolare non vi restano più beni ereditarj da percepirsi dal figlio erede, non vi rimane più dubbio che l' intenzione del donatore non sia stata quella di incaricare il suo donatario del pagamento delle legittime. Egli è tutto il contrario

allorquando la donazione de' beni presenti e futuri sia soltanto di una porzione, essendo anche in ciò letterale la sanzione della citata ordinanza: allora il donatario non è tenuto di soddisfare alle legittime, a meno che il donatore non gliene abbia espressamente accollato il peso.

113. Se l' ultimo donatario, la cui donazione intacca la riserva, avesse dissipato il danaro statogli donato e si fosse reso insolvibile, domandasi se l' erede riclamante la riserva potrà escutere i donatarj anteriori? Pothier esamina siffatta questione rapporto alla legittima nel suo trattato delle donazioni fra vivi, (sez. 3, art. 5, §. 5). „ Gli autori, dice egli, „ sono fra essi in conflitto . . . . Quelli che tendono „ alla negativa dicono che potendo il denaro donato „ ultimamente bastare per adempiere alla legittima, „ la sola ultima donazione è quella che vi nuoce; dalla „ qual cosa ne siegue che le donazioni precedenti non „ avendovi in verun modo pregiudicato, non devono „ soffrire diminuzione veruna. L' opinione contraria „ mi sembra appoggiata da ragioni ancora più con- „ vincenti. Egli è ben vero che se l' ultimo donatario „ non avesse profuso ciò che gli fu donato, le do- „ nazioni anteriori non pregiudicherebbero punto la le- „ gittima, potendola il legittimario trovare in ciò che „ fu donato posteriormente. Ma non potendola il le- „ gittimario in tal modo trovare, atteso che il dona- „ tario la profuse, e si rese insolvibile, così le do- „ nazioni anteriori vengono a nuocere alla legittima, „ come pure vi nuocerebbero, se il donatario avesse „ egli medesimo dissipato la cosa posteriormente do- „ nata; mentre poco importa al legittimario che lo

» sciupamento sia divenuto piuttosto dall' ultimo do-
» natario che dal donante » .

Le stesse ragioni valgono ancora, relativamente alla riserva, all' oggetto di accordare o ricusare in questo caso all'erede che la riclama, il ricorso contro il donatario anteriore, e giusta l'insegnamento del celebre giureconsulto, or ora citato, noi crediamo essere questo il caso di accordare il ricorso contro il donatario anteriore.

114. Osservate che in questo caso non bisogna comprendere nella sostanza totale ciò che fu donato al donatario insolvibile, nel modo stesso che non si comprenderebbe quanto il donatore avesse egli medesimo dissipato, come decise il Pothier riguardo alla legittima; il che ridurrebbe la riserva ad un minor valore.

Un padre fa due donazioni fra vivi; la prima d'un immobile di lir. 30,000, la seconda d' una somma di lir. 16,000. Lascia a tre figli un' eredità di lir. 54,000 nette; l' ammontare delle donazioni è di lir. 46,000; la sostanza totale è di lir. 100,000; la riserva di tre quarti, lir. 75,000. I figli trovano nell' eredità lire 54,000, e loro si deve un supplemento di lir. 21,000. Se il secondo donatario fosse solvibile, restituirebbe loro le lir. 16,000 donate, per cui non potrebbero domandare al primo donatario che lir. 5000.

Scorgendosi insolvibile il secondo donatario, i figli hanno diritto di riclamare contro il primo la totalità del supplemento; ma in tal modo la riserva loro sarà mancante. Esigendo contro il primo donatario la riserva come se il donatore avesse egli medesimo sciupate le lir. 16,000 date al secondo donatario, è cosa

giusta che le lir. 16,000 donate non entrino nella sostanza totale, come non vi entrerebbero se il donatore le avesse dissipate. La sostanza totale sarà ridotta a lir. 84,000; la riserva a lir. 63,000. I figli trovano nell' eredità lir. 54,000, e non possono riclamare contro il primo donatario se non se lir. 9,000.

115. Le donazioni per atto tra vivi fra due conjugi in costanza di matrimonio sono rivocabili dalla volontà del donatore (*art. 1095*): esse s' assomigliano alle donazioni fra vivi, perchè portate da un atto fra vivi; esse s' assomigliano alle disposizioni testamentarie, da che sono rivocabili, durante la vitá del donatore. Ora, allorchè trattasi di riduzione delle liberalità eccessive, dovranno quelle essere considerate come donazioni fra vivi, od equiparate alle disposizioni di ultima volontà?

La donazione fra due conjugi durante il matrimonio è una donazione per atto tra vivi, e la legge le accorda i suoi effetti, ogni volta che il donatore non l' abbia rivocata. In questo caso ella debb' avere, riguardo alle riduzioni delle liberalità eccessive, gli stessi effetti come se non fosse stata rivocabile. Nulla deve perdere del suo carattere di donazione per atto tra vivi: e per conseguenza non è soggetta a riduzione, se non se dietro le disposizioni testamentarie e le donazioni fra vivi posteriori.

Invano si pretenderà che le donazioni che si fanno gli sposi, vita loro durante, essendo rivocabili, perdano con ciò il carattere di donazione fra vivi, la natura delle quali è di essere irrevocabili, sono, per la qualità loro rivocabile, vere donazioni in causa di morte, o sia specie di donazioni testamentarie;

e che per tal modo sono soggette alla riduzione prima di tutte le donazioni per atto tra vivi, anche posteriori.

La donazione fra vivi fatta allo sposo, e la donazione testamentaria, comunque ambidue rivocabili, sono ciò nulla meno differenti di molto, da che la donazione fra vivi fatta da uno sposo ha un effetto presente, e vita durante del donatore; ella è solubile soltanto per sua volontà. La donazione testamentaria non ha effetto presente; ella è istituita sotto condizione che avrà effetto quando non sia rivocata. Essendo il conjuge donatario investito d'un diritto presente, ne viene che allorquando lo sposo donatore fa un'altra donazione senza rivocare la prima, certamente è sua intenzione che l'altro conjuge gioisca della sua liberalità, e non ne sia privato in tutto od in parte atteso la seconda donazione; ed egli intende che realmente non lo possa essere se non se in forza d'una revoca che venisse a fare in seguito.

§. II.

Come si abbia a procedere contro i terzi detentori degl' immobili donati fra vivi per la riduzione.

116. L'azione rivendicatoria contro il successore a titolo particolare del donatario tra vivi, essendo una conseguenza dell'azione di riduzione contro il donatario stesso, deve seguire l'egual sorte: per lo che ella debb'essere promossa (*art. 930*) nel modo stesso e con quell' ordine medesimo che si promuove contro i donatarj.

Tizio, donatario fra vivi del defunto, non potendo essere assoggettato a riduzione se non se dopo l'esaurimento delle disposizioni testamentarie, e delle posteriori donazioni tra vivi, perciò l'acquirente degli immobili donati fra vivi a Tizio medesimo, non potrà del pari essere pulsato per la riduzione, se non se dopo esaurite le disposizioni testamentarie, e le donazioni fra vivi posteriori a quella stabilita in favore di Tizio.

117. Allorquando il donatario, che alienò l'immobile a lui donato fra vivi, ha negli altri suoi beni con che far fronte ed indennizzare l'erede riducente, è troppo ragionevole che l'erede del donatore lasci godere tranquillamente al terzo detentore l'immobile donato fra vivi, e si rivolga sugli altri beni del donatario. Questo motivo d'equità ha determinato i legislatori a stabilire (*ivi*) che l'azione di rivendicazione non possa dagli eredi essere promossa contro i terzi detentori se non se dopo avere escusso il donatario.

Un padre dona fra vivi a suo nipote per contratto di matrimonio lir. 100,000 in beni immobili; cioè un podere a Varese del valore di lir. 30,000, una casa a Monza del valore di lir. 25,000, ed un'altra casa in Milano di lir. 45,000. Il nipote vende successivamente questi tre oggetti, immediatamente a Tizio il podere, indi a Sempronio la casa di Milano, finalmente quella di Monza a Martino.

Il donatore muore in seguito lasciando a tre figli un'eredità onerosa; questi qualificandosi eredi beneficiarj, riclamano la riserva contro gli acquirenti degli oggetti donati fra vivi; gli acquirenti dimandano che i primi siano tenuti di rilasciar loro i tre quarti dei

beni stati donati fra vivi dal defunto al nipote, da cui essi ne fecero acquisto, salva tra loro la facoltà di concertarsi come meglio stimeranno sull' ultimo quarto, e salvi i loro ricorsi contro il venditore.

Gli acquirenti risponderanno colla legge alla mano: il donatario possiede un mobile considerabile, ed un podere nella provincia cremonese che vale lir. 500,000. Sì l' uno che l' altro bastano a soprabbondanza per garantire la vostra riserva di lir. 75,000; voi non avete ragione alcuna di venire contro di noi, se non se dopo di averli escussi (*art. 930*); per ora voi non siete abilitato ad inquietarci.

Nel caso medesimo se, fattasi l'escussione su i beni del donatario, questi si trovano assorbiti dagli altri suoi debiti, allora i terzi acquirenti non possono dispensarsi di soddisfare alla riclamata riserva.

118. L' erede del donatore non potrà promovere l' escussione se non se quando vedrà che questa gli sia utile. Il legislatore vuole che l' erede lasci tranquillo l' acquirente, quando può trovare il valore dell' oggetto sugli altri beni del donatario. Che se per circostanza di fatto si renderà evidente che l' escussione sarà infruttuosa all' erede del donatore, allora può rivolgersi in via ordinaria verso l' acquirente, o verso qualunque altro terzo detentore dell' immobile donato fra vivi.

Supponiamo, nell' esenzione del numero precedente, che i mobili del donatario siano oppignorati; che il suo podere nella provincia cremonese sia gravato da iscrizioni ipotecarie, le quali ne assorbiscano il loro valore; egli è evidente che l' escussione dei beni del donatario sarà infruttuosa ai figli del donatario;

essi potranno in questo caso rivolgersi in via ordinaria agli acquirenti degl' immobili donati fra vivi dal loro padre.

119. Se il donatario ha alienato con diversi contratti i beni a lui donati fra vivi, le sole ultime alienazioni da lui fatte sono quelle che non lasciano trovare ne' suoi beni di che soddisfare all' ammanco riclamato dagli eredi del donatore: per conseguenza l' azione di riduzione debb'essere promossa contro gli alienatarj dell' istesso donatario = " secondo l' ordi-
" ne di data delle alienazioni (*art. 930*), comincian-
" do dall' ultima, e risalendo successivamente se ab-
" bisogna fino alla prima. " =

Nella specialità dei due ultimi numeri i tre figli, che non possono ottenere contro la persona del donatario la riserva loro di lir. 75,000, si rivolgeranno contro i terzi acquirenti secondo l'ordine di loro data.

Si rivolgeranno primieramente a Martino ultimo acquirente, che rilascerà loro la casa di Monza, che gli assicura di lir. 25,000; mancano ad essi tuttora lir 50,000.

S' indirizzeranno in seguito a Sempronio, che loro rilascia la casa di Milano del valore di lir. 45,000: in tal modo hanno percepito lir. 70,000, e non ne mancano che lir. 5,000.

Per queste escutono finalmente Tizio primo acquirente pel residuo, il quale da lir. 30,000 viene ridotto a sole lir. 25,000.

Se in vece di seguire quest'ordine, i figli volessero promuovere la riserva loro di tre quarti su ciascuno degli acquirenti, e domandare a Tizio i tre quarti del di lui fondo di Varese, quest' ultimo potrà a tutta

ragione dire ad essi: Rivolgetevi prima agli acquirenti posteriori, essi v' indennizzeranno delle lir. 70,000, non potendo voi escutermi che per lir. 5,000 sul fondo di Varese che vale lir. 30,000; voi siete pagati rilasciandovi il sesto, o sia due dodicesimi invece dei tre quarti, o sia nove dodicesimi che mi domandate.

120. La suindicata gradazione che ha luogo anche fra gli alienatarj dell' istesso donatario, non lo ha fra gli alienatarj de' diversi donatarj. Fra questi ultimi non si osserva la data de' loro acquisti, ma quella delle donazioni fatte ai venditori, non potendo verso di loro aver luogo la riduzione che » nella stessa maniera, » e coll' istesso ordine che si osserverebbe contro i » donatarj medesimi (*art. 930*). »

Un padre dona fra vivi in primo luogo a Nicola un fondo di lir. 30,000, indi a Pietro una casa di lire 12,000; Pietro vende la casa, poscia Nicola vende il fondo a Paolo.

In seguito muore il padre e lascia un' eredità passiva; il figlio entra erede beneficiato: la sostanza totale è la somma delle donazioni fra vivi di lir. 42,000; la riserva del figlio lir. 21,000.

Il figlio domanda che Paolo, nella qualità di ultimo acquirente d' uno de' beni donati fra vivi, sia tenuto a rilasciargli il fondo fino alla concorrenza delle lire 21,000, vale a dire ventun trentesimi, o sia sette decimi.

Paolo potrà a tutto diritto rispondergli: voi non potete promovere contro di me la petizione di vostra riserva di lir. 21,000, se non se nel caso e nel modo che potreste promoverla contro il donatario mio venditore. Voi non potreste promoverla contro questi,

se non se dopo avere esaurita la donazione susseguente di lir. 12,000; non potreste domandargli che lire 9,000; dunque non potete del pari riclamare contro di me che lir. 9,000, o sia tre decimi del fondo che vale lir. 30,000. Quanto poi alle rimanenti lir. 12,000, rivolgetevi a Pietro, donatario posteriore a Nicola mio venditore, ed in mancanza sua, al di lui acquirente.

ARTICOLO III.

Ordine inverso di riduzione.

121. L'ordine naturale della riduzione, indicato dalla legge, è quello di prendere la riserva dell'erede sulla sostanza totale, e di comprendere in questa riserva, 1.° i beni lasciati dal defunto, e non legati; 2.° i beni legati in concorrenza tra i legatarj, se vi è la capacità, ed anche di più il supplemento della riserva; 3.° in caso d'insufficienza dei legati, l'ultima donazione fra vivi fino alla giusta concorrenza; 4.° la penultima donazione, nel caso che non basti l'ultima; 5.° e così successivamente risalendo qualora faccia bisogno fino alla prima. Compita che sia finalmente la riserva nell'ordine prescritto dalla legge, gli altri avvantaggiati godranno delle liberalità del defunto.

Si può per altro seguire un ordine inverso conducente al risultato istesso: questo si è di prendere sulla sostanza totale la porzione disponibile cominciando dalla prima donazione fra vivi. Se ella è superiore alla porzione disponibile, sarà nulla come eccedente; le altre donazioni ed i legati lo saranno per il tutto. Se è mancante il supplemento del disponibile,

verrà preso sulla seconda donazione fra vivi. Se le due prime riunite non bastano a completare il disponibile, potrà togliersi il supplemento sulla terza, e così successivamente. Se tutte le donazioni fra vivi non esauriscono il disponibile, il supplemento verrà tolto su i legati in concorso di tutti i legatarj. Allorquando la porzione disponibile sarà completata coll' ordine ora spiegato, tutti gli altri avvantaggiati resteranno privati de' loro vantaggi, trovandosi l' oggetto compreso nella riserva.

Suppongasi, per esempio, che un padre abbia fatte molte successive donazioni fra vivi: la prima di lire 10,000, la seconda di 6,000, la terza di 12,000, la quarta di 20,000, la quinta di 5,000. Muore egli lasciando un figlio unico, la sua eredità, dedotti i debiti, è di lir. 27,000; instituì tre legatarj di lir. 3,000, di 4,000, di 5,000.

I beni lasciati dal padre sono lir. 27,000; le donazioni fra vivi ammontano a lir. 53,000; la sostanza totale è di lir. 80,000; la riserva del figlio è di lire 40,000.

L' ordine naturale indicato dalla legge è di prelevare prima di tutto la riserva dell' erede. Egli trova nell' eredità lir. 27,000, gravate di 12,000 in legati, cioè a dire un beneficio di sole lir. 15,000; essendo la sua riserva di lir. 40,000, deve avere un supplemento di lir. 25,000, per le quali si rivolge tosto verso i legatarj. Non formando i legati che la somma di lire 12,000, egli le assorbisce; ma gli mancano tutt' ora lir. 13,000. Si rivolge all' ultimo donatario fra vivi delle lir. 5,000, esaurendo la di lui donazione: domanda poscia le mancanti lir. 8,000 al donatario precedente. Questi, la cui donazione è di lir. 20,000, è

tenuto a completare la riserva, e viene ad essere ridotta la sua donazione a lir. 12,000. I tre primi donatarj conserveranno per tal modo il loro vantaggio.

Può del pari attenersi all' ordine inverso, prendendo primieramente la porzione disponibile di ragione degli avvantaggiati. La porzione disponibile è di lire 40,000; la prima donazione fra vivi è di lir. 10,000: inferiore questa alla porzione disponibile, non soffrirà riduzione, e le susseguenti saranno valide fino alla concorrenza delle lir. 30,000 di soprappiù: la seconda di lir. 6,000, inferiore a queste lir. 30,000, non soffrirà del pari riduzione, e le successive potranno assorbire le lir. 24,000 che avanzano: la terza di lire 12,000, inferiore a queste lir. 24,000, si conserverà parimente intiera: la quarta di lir. 20,000, superiore alle restanti 12,000, sarà ridotta a questa somma, e soffrirà una detrazione di lir. 8,000, che cedranno a profitto dell' erede: la quinta donazione ed i legati saranno caduchi come formanti parte della riserva. Da ciò si vede che questa seconda operazione produce l' eguale risultato della prima.

La cognizione di queste due operazioni è troppo essenziale. La seconda però può essere più comoda in certe circostanze: essa altronde è indicata dalla legge medesima nell' articolo 926, il quale esige che allorquando le disposizioni testamentarie eccedano la quota della porzion disponibile, che rimarrà dopo aver dedotto il valore delle donazioni fra vivi, la riduzione si faccia nel modo espresso.

CAPITOLO VIII.

Dei vantaggi fatti ai legittimarj.

122. Gli statuti di Francia variano infinitamente sulla riunione delle qualità dell' erede e dell' avvantaggiato. Furono collazionati, salve le modificazioni particolari, a tre classi principali: statuti *di compatibilità*, coi quali si potevano cumulare le due qualità; statuti di *opzione*, in forza de' quali l' erede avvantaggiato, dietro la scelta, percepiva il beneficio di quella fra le due qualità da lui anteposta; statuti *d' eguaglianza*, mediante i quali l'erede avvantaggiato era tenuto alla collazione del suo vantaggio, quand' anche avesse rinunziato. Molti appartenevano ad una classe risguardante le donazioni, non che ad un'altra, rapporto ai legati; ma tutte queste varietà non sussistono più.

La legge del 17 nevoso, quella del 4 germile, ed il Codice Napoleone, stabilirono una massima uniforme: esse però variano nella parte dispositiva.

La legge 17 nevoso, gelosa di mantenere fra gli eredi quella divisione da lei stabilita, aveva sanzionata fra le due qualità di erede e di avvantaggiato, un'incompatibilità assoluta: essa aveva proibito in una maniera la più espressa, qualunque vantaggio in favore dei legittimarj; non poteva gioirne, ed era tenuto, in qualunque caso, di versarlo nell'asse ereditario. La riserva, rapporto ai collegittimarj, era il tutto, per cui non si dava porzion disponibile.

La legge del 4 germile, al contrario, rendeva compatibili le due qualità di erede e d' avvantaggiato:

ella permetteva all' uomo di violare verso i suoi eredi il compartimento legale, di fare ad uno de' suoi successori legittimarj, in pregiudizio degli altri, un vantaggio eguale a quello che poteva fare ad un estraneo.

Il Codice Napoleone tiene una via di mezzo fra queste due leggi: decide, all' art. 843, „ che l' erede beneficiato non può ritenersi le cose donate, nè „ reclamare i legati a lui fatti dal defunto, eccetto che „ gli siano stati fatti espressamente a titolo di prelegato, ed oltre la sua parte o colla dispensa della „ collazione „. In vista di questo articolo è d' uopo distinguere se l' avvantaggio fu fatto, o no a titolo di prelegato.

Nel primo caso, le due qualità di erede e di avvantaggiato sono compatibili; l' erede che le accoppia approfitta o dell' una o dell' altra; ne cumula il beneficio: ed in ciò il Codice si avvicina alla legge del 4 germile.

Nel secondo caso, le due qualità sono incompatibili: l' erede avvantaggiato non può cumularne il beneficio. Qualora arrivasse ad accoppiare siffatte qualità, non approfitta che di quella di erede: la collazione non gli rende utili le donazioni fra vivi, ed il difetto di riclamo gli toglie l' utilità dei legati. In questa parte il diritto civile l' approssima alla legge 17 nevoso.

123. L' effetto della incompatibilità delle qualità di erede e di beneficato si è quello di obbligare l' erede, che vuole accoppiarle, a rifondere nella massa l' utile da lui ricevuto.

Questa proposizione è chiarissima rapporto alle donazioni fra vivi: l' erede donatario è tenuto (*art.* 843) a conferire tutto ciò che ha ricevuto per donazione tra vivi.

La stessa proposizione non è meno certa rapporto ai legati, comunque ella sia meno evidente. Per verità, il citato articolo del Codice non dice già che l'erede legatario sia tenuto a conferire il suo legato. Dice soltanto, che l' erede legatario concorrendo ad una eredità non può riclamare il suo legato: ciò che sembra escludere l' idea di collazione; mentre non si può conferire se non se quanto si ha ricevuto. Egli è parimente vero, che l' erede legatario, che accumula le due qualità, conferisce il suo legato, sia fittiziamente, col non prelevare dalla massa l' oggetto che gli spetta come legatario; sia realmente, rifondendolo nella massa istessa dopo averlo prelevato; sia fittiziamente ancora, imputando alla quota sua ereditaria l' oggetto prelevato come legatario. Non si può certamente dubitare che il legislatore non abbia inteso di assoggettare il legato fatto all' erede ad una collazione reale, od almeno fittizia, da che nell' istesso articolo 843 ed in quello 849, parla di legati fatti con *dispensa di collazione*; per cui suppone che l' erede legatario possa riclamare il beneficio delle due qualità, coll' obbligo però di rifondere nella massa, come erede, quanto preleva come legatario. Vi fu in questo senso, che il cittadino Chabot (de l' Allier) presentò la legge nel suo rapporto del 26 germile anno XI in nome della sezione di legislazione, sul titolo delle successioni » Egli è (*dice*) nei principj di equità, che qualunque erede conferisce a' suoi coeredi le donazioni » ed i legati ricevuti dal defunto, a meno che non ne » sia espressamente dispensato «. (*pag 49*).

ARTICOLO PRIMO.

Vantaggi fatti ai legittimarj senza dispensa di collazione.

§. I.

Quali persone possono opporre all' erede favorito senza dispensa, l' incompatibilità delle due qualità.

124. Per potere a buon dritto opporre l' incompatibilità delle due qualità di erede e di favorito senza dispensa, bisogna essere erede presuntivo del defunto. L' incompatibilità fu pronunziata colla mira di mantenere la divisione legale fra gli eredi. La legge non ha altro scopo, che l' interesse loro. Colui che non è erede presuntivo, non ha verun interesse perchè si conservi la divisione legale fra gli eredi. Non vi è dunque che l' erede presuntivo che possa opporre l' incompatibilità delle due qualità. = La collazione non è dovuta che dall' erede al suo coerede = *Così parla l' art. 857.*

125. L' erede presuntivo che rinunzia all' eredità, diventa estraneo per sì fatta rinunzia; egli non ha più interesse alcuno, che si conservi fra gli eredi il compartimento legale: non può ammettersi ad eccepire l' incompatibilità verso l' erede accettante che sarà stato favorito, sia a titolo di donatario, sia a titolo di legatario.

126. L' erede che rinunzia non può opporre l' incompatibilità, quand' anche avesse rinunziato per

attenersi soltanto al favore ricevuto dal defunto. In questo caso particolare resta a vedersi se questi fu favorito con dispensa di collazione, oppure senza.

Se fu dispensato dalla collazione, egli non ha interesse alcuno di rinunziare, potendo accoppiare con vantaggio le due qualità.

Se, all'opposto, fu favorito senza dispensa di collazione, egli ha un interesse di rinunziare ogni qual volta il beneficio dell' avvantaggiato ecceda quello della parte ereditaria. Ma questa circostanza non impedisce punto che per tale rinunzia egli diventi come estraneo alla successione, e come tale non ammissibile ad opporre l' incompatibilità ad un erede accettante.

Filippo Marini istituisce legatario universale Luigi Marini suo figlio primogenito: lega a Giacomo Marini, suo secondogenito, una somma di lir. 15,000; e tali legati sono istituiti senza dispensa di collazione. Poco dopo muore, lasciando per eredi i due legatarj, e quattro altri figli. Il primogenito rinunzia all' eredità per attenersi ai legati. Il secondo, senza rinunziare, riclama contro il legatario universale pel pagamento del suo particolare legato. I quattro altri figli acconsentono al pagamento del legato particolare. Si uniscono tutti cinque per relamare la riserva, e ridurre il legatario universale alla sola porzione disponibile.

L' eredità è di lir. 600,000; la riserva di lir. 450,000. Luigi legatario universale, ridotto al quarto disponibile, non può dispensarsi di soddisfare al legato particolare fatto a favore di suo fratello Giacomo. Mal a proposito gli opporrebbe a quest' ultimo, non potere nel tempo stesso essere erede e legatario, che avendo

accettato la qualità di erede, non può riclamare il legato; per cui egli, come legatario universale, deve conservare la totalità del disponibile. Luigi primogenito non è erede accettante; dunque non può ammettersi ad obbiettare l' incompatibilità, a dimandare la collazione al legato particolare. Soltanto gli altri figli accettanti potrebbero addomandarla; ma essi hanno di già acconsentito al pagamento del loro legato.

127. Tra i legatarj non si dà collazione (*ivi*).

Egli è perciò, che l' erede legatario può accumulare le due qualità a fronte del legatario estraneo debitore verso di lui d' un legato particolare; egli può contro questi riclamare il beneficio delle due qualità.

Un padre, per esempio, istituisce legatario universale per metà, un estraneo, coll' obbligo di pagare a suo figlio unico una somma di lir. 20,000: muore lasciando un asse ereditario di lir. 100,000. Il figlio reclama la metà non legata, e più lir. 20,000 sull' altra metà.

L' estraneo oppone l'incompatibilità delle due qualità, pretendendo nullo il legato, per cui debba conservare integralmente le lir. 50,000, formanti la porzione disponibile.

La pretesa dell' estraneo non ha alcun giusto fondamento. L'incompatibilità delle qualità d' erede e di legatario è relativa agli eredi; essi soli possono promuoverla. L'estraneo ha torto, ed in quanto a lui si agisce come se l' incompatibilità non esistesse, per cui non può dispensarsi dal soddisfare il legato particolare.

128. La collazione dovuta dall' erede donatario al suo coerede non è del pari dovuta ai creditori dell'eredità (*art. 857*). In conseguenza i creditori che hanno

il diritto di costringere l' erede beneficiato al pagamento de'debiti fino alla concorrenza dell'emolumento, possono bene costringerlo fino alla concorrenza dell' emolumento de' beni posseduti dal defunto al tempo di sua morte; ma non possono poi obbligarlo per una somma maggiore, cioè, fino alla concorrenza delle donazioni fra vivi ricevute dalle mani del defunto. I beni donati fra vivi restano all' erede beneficiato franchi di qualunque debito.

Quanto all'erede legatario, non può agitarsi la quistione se i creditori della eredità possano obbligarlo alla collazione del suo legato. L'erede legatario non può conseguire il suo legato, se non se dopo gli ultimi creditori, mentre, nulla vi ha di reale nell'eredità, se non se pagati i debiti; *bona non intelliguntur*, *nisi deducto œre alieno*. Il defunto non ha potuto, nè ha voluto legare se non se sopra quanto rimanesse dopo il pagamento de' suoi debiti, *nemo liberalis*, *nisi liberatus;* dunque i creditori debbono essere pagati prima de' legatarj, siano essi eredi, siano estranei.

129. L' erede che non ha diritto a riserva, può opporre l' incompatibilità delle due qualità, egualmente come quello che ha tale diritto.

Lo scopo della legge si è quello di conservare l' eguaglianza fra gli eredi concorrenti ad una stessa eredità: che questi abbiano poi, o non abbiano diritto di riserva verso gli estranei, l' eguaglianza fra loro è sempre rotta a motivo del vantaggio fatto a uno di essi in pregiudizio degli altri. L'art. 843 così si esprime: » Qualunque erede, ancorchè beneficiato, » concorrendo ad una eredità, deve conferire ai suoi » coeredi tutto ciò che ha ricevuto dal defunto per

» donazione tra vivi . . . . . egli non può ritenersi
» le cose donate, nè reclamare i legati a lui fatti dal
» defunto, eccetto che gli siano stati fatti espressa-
» mente a titolo di prelegato, ed oltre la sua parte,
» o colla dispensa dalla collazione ». Nel modo generale
con cui si esprime questo articolo, ogni coerede
ha diritto di domandare la collazione senza distinzione
alcuna fra quello a cui compete la riserva,
e colui che non ne ha diritto: sì l'uno che l'altro
possono opporre l'incompatibilità delle due qualità.

Invano il collaterale beneficiato vorrà opporre che
l'articolo 919, § 1, il quale sanziona la collazione
fra i successibili, non sia relativo che agli eredi che
hanno diritto alla riserva, essendo limitata alla *quota
disponibile*, invece che, riguardo agli eredi che non
hanno riserva, il disponibile non è solo una quota,
ma bensì l'eredità intiera; e così concludere che il
collaterale, cui non spetta la riserva, non possa obbligare
alla collazione il suo coerede favorito dal defunto.

Il motivo pel quale l'art. 919 non parla che del
caso in cui v'ha luogo alla riserva, si è per essere
questo posto nel capitolo 2.° (*del tit. 2, lib. 3*) che
tratta della *porzione disponibile* e della riduzione: ma
l'art. 843, posto nella sezione *delle collazioni* al tit.
delle successioni, contiene una disposizione generale,
da cui non si può discostarsi senza manifestamente contravvenire
alla legge. Nissun dubbio dunque, che il
collaterale favorito non debba al suo coerede, che è
come a lui collaterale, la collazione della totalità del
vantaggio fattogli dal defunto, senza l'indicazione *di
oltre la sua parte*.

Il defunto lascia a due fratelli una eredità di lire

50,000 di netto: donò fra vivi ad uno di essi una somma di lir. 20,000, senza avere espresso che lo dispensasse dalla collazione.

Il legittimario non donatario esige la collazione. I beni esistenti in massa sono lir. 50,000, quelli donati 20,000, sostanza totale lir. 70,000. Questi dice a suo fratello: voi avete ricevute lir. 20,000, non vi si devono che lir. 15,000; e così avremo lire 35,000 per cadauno.

Il fratello donatario risponderà; voi siete collaterale, voi non avete riserva alcuna; rapporto a voi non v' ha porzione indisponibile. Nulla v' ha a conferirsi. Trovansi nell' eredità lir. 50,000; toccano lire 25,000 per ciascuno; ma io conserverò inoltre le lir. 20,000 statemi donate fra vivi.

Il riclamo del non donatario è fondato. Egli è erede; il suo coerede non può denegargli la collazione sotto pretesto che la successione è collaterale. L' art. 843 ne prescrive la necessità in ogni sorta di successione, senza distinguere la diretta dalla collaterale, senza distinguere parimente se l'erede, che reclama la collazione al suo coerede, abbia o no diritto di riserva, riguardo agli estranei.

§. II.

Della collazione che fa l'erede della cosa donata.

130. L' erede obbligato a conferire alla massa ereditaria l' utile statogli fatto dal defunto, lo può eseguire in tre maniere; 1.° col non cercare il rilascio della cosa stata a lui donata; 2.° col rifondere, come

erede, nell' asse ereditario, la cosa statagli rilasciata come parte d' utile ; 3.° coll' imputare sulla sua parte ereditaria la cosa donata, di cui ottenne il rilascio. Fra questi tre modi di collazione, i due ultimi sono comuni alle donazioni fra vivi ed alle testamentarie. Il primo però non si può praticare su quelle donazioni fra vivi delle quali il donatario si trova al possesso durante la vita del donante. Sì fatto modo è particolare alle donazioni testamentarie, ed è la maniera più semplice, onde conferire alla massa un oggetto non ancora stato distratto : per lo che l'art. 843 del Codice dice, che l' erede legatario *non può riclamare il legato a lui stato fatto dal defunto.*

131. La seconda maniera di conferire l' avvantaggio che consiste nel rifondere in massa la cosa, di cui se ne ottenne rilascio come favorito, è usitata per le donazioni fra vivi. Ogni qual volta il donatario trovisi in possesso della cosa a lui donata, può essere obbligato a conferirla in natura.

132. Anche sì fatta collazione non può usarsi nelle donazioni testamentarie. Sarebbe un volere senza motivo fare una duplice operazione, cioè rilasciare all' erede legatario la cosa a lui legata per obbligarlo in seguito a conferire la cosa stessa a coloro che glie l' hanno testè rilasciata. È bene cosa più semplice quella di riguardare il legato come caduco, e ricusare all' erede legatario il rilascio della cosa a lui legata.

133. Avvi ciò nullameno un caso particolare, in cui devesi osservare questo secondo modo di collazione della cosa legata, allorquando la persona a di cui profitto devesi quella eseguire, non è la stessa che si è obbligata di rilasciare la cosa legata ; quando, per

esempio, il legato fatto all' erede legatario è il peso di un legato fatto ad un estraneo per nascita, o divenuto tale per atto di rinunzia. In questo caso l'erede legatario riclama l' esecuzione del suo legato contro il legatario che non gli può opporre l'incompatibilità. Successivamente ne conferisce il beneficio alla massa, onde essere diviso fra lui ed i suoi coeredi. Questo è il solo mezzo di conciliare i diversi diritti dell' erede legatario in concorso del legatario estraneo che non gli può opporre l'incompatibilità delle due qualità, ed in concorso de' suoi coeredi che possono opporgliela: mediante il seguente esempio si comprenderà meglio la cosa.

Un padre, avente due figli, lega ad un estraneo una casa del valore di lir. 50,000, incaricandolo di pagare al maggiore de' suoi figli una somma di lir. 20,000. I suoi fondi valgono lir. 165,000 nette, di modo che la casa del valore di lir. 50,000 è al di sotto del terzo disponibile di lir. 55,000. In sì fatta ipotesi si è l' estraneo che ha il peso di pagare la somma legata che spetta per collazione al cadetto. Non è questo il caso di riguardare il legato delle lir. 20,000, come caduco, il quale accrescerebbe all' estraneo che non può esigere la collazione. Questo è il caso d' ordinare il rilascio, quindi la collazione. L' estraneo non può dispensarsi dal peso stato imposto alla liberalità che riceve, cioè di rilasciare all' erede le lir. 20,000 a lui legate: dopo però seguito tale rilascio a favore dell' erede legatario, lo stesso è obbligato di conferire il suo legato nella massa, onde essere diviso fra lui ed il suo coerede. Alle lir. 115,000, non legate, bisognerà aggiungere le lir. 20,000 pagate dal legatario

della casa, il che consistendo in lir. 135,000 da dividersi, ne toccheranno 67,500 per cadauno. La prestazione del legato spettante al legatario che non concorre all' eredità, e la collazione del legato medesimo che spetta ai coeredi del legatario che lo riceve, furono ordinati con decreto emanato nell' eredità della signora Rochepot, del quale fa menzione Dennisart alla *parola* INCOMPATIBILITA' ai numeri 36 e 37, edizione 1771, il quale può in questo caso essere allegato anche sotto la presente legislazione, essendo a questo affatto analogo.

La signora Rochepot lascia per eredi presuntivi i due minori de Broglie per una terza parte, la signora de Chatillon per la seconda terza parte, e la signora Leuville per l' ultimo terzo: nel suo testamento ella fa un legato di lir. 20,000 per ciascuno de' minori Broglie, uno ne fa a favore della signora Chatillon di lir. 50,000, oltre un diamante del valore di lir. 10,000 ed alla signora Leuville il restante de' suoi beni.

Questa ultima signora rinunzia all' eredità, onde attenersi soltanto al legato. I minori Broglie e la signora Chatillon si dichiarano eredi, addimandando le riserve statutarie, e più i legati stati istituiti a loro favore.

La signora de Leuville contesta loro l' esecuzione dei legati, e sostiene che essendosi essi dichiarati eredi, non possono essere legatarj.

I minori Broglie domandano dal canto loro contro della signora Chatillon perchè nel riparto da farsi fra loro ciascuno degli eredi, sia tenuto di conferire nella massa i legati statigli pagati dal legatario universale.

Il giudicato del 19 febbrajo 1734 ha d' una parte

condannato la legataria universale a pagare i legati particolari fatti agli eredi accettanti, e dall' altra ha ordinato che ciascuno degli eredi concorrente all' eredità fosse tenuto di rifondere nella massa i legati che gli saranno pagati dal legatario universale.

134. La terza maniera, colla quale l' erede favorito può conferire il vantaggio a lui fatto, consiste nello imputare sulla sua parte ereditaria il vantaggio da lui ricevuto. Ella è troppo necessaria, allorchè trattasi delle donazioni fra vivi di cose che si consumano coll' uso. La è altresì per le donazioni fra vivi delle cose mobili che deteriorano coll' uso: se il donatario le avesse ricevute, onde poi rifonderle alla massa in natura, egli non conferirebbe il vero valore di ciò che ha ricevuto; quindi è obbligato ad imputare sulla sua parte il valore che le cose a lui donate avevano all'epoca della donazione.

135. La terza maniera di eseguire la collazione non è affatto necessaria per le donazioni testamentarie che non cominciano d' avere la loro esecuzione, se non se al momento della morte, ed all' epoca in cui s' intentano le azioni di divisione e di collazione: essa debbe essere rigettata, mentre darebbe all' erede legatario il privilegio di pretendere la cosa legata, senza essere obbligato di metterla in massa, ond' essere divisa. Essa tenderebbe a sconvolgere l' ordine della legge, il quale volle che la cosa legata fosse compresa nel partaggio, come cosa ereditaria, o per lo meno disorgannizzerebbe in parte quella divisione stabilita dalla legge.

§. III.

Della riunione delle due qualità, allorquando si verifica il caso che l' erede le accumuli.

136. Quando l' erede favorito, senza dispensa di collazione, accumula le due qualità, è tenuto (*art.* 843) di conferire alla massa il vantaggio a lui pervenuto all' oggetto di essere riunito agli altri beni del defunto, ed essere compreso nella divisione che si farà fra tutti gli eredi. Quest' obbligo di collazione ha luogo (*ivi*) non solo nelle donazioni fra vivi di cui, quantunque siane in possesso, non può ritenerne l' oggetto, ma altresì nei legati che non può riclamare. Siffatta collazione si eseguisce nei modi spiegati nel precedente articolo.

137. Qualunque erede che concorra all' eredità è tenuto alla collazione, sia che si chiami erede assoluto, sia che accetti col beneficio dell' inventario. Questa è la precisa disposizione dell' art. 843.

138. La collazione della donazione fra vivi deve farsi dall' erede donatario, quand' anche, al momento della donazione, non fosse stato erede presuntivo del donante (*art.* 846.) Il diritto di collazione è fondato sulla presunzione che il vantaggio fu fatto in conto di parte ereditaria. Questa presunzione dovrà ella avere luogo anche quando all' epoca della donazione, il donatario non è erede presuntivo del donatore? Potrebbesi per avventura dubitarne; da che il donante non vede nella persona del donatario il suo erede futuro; ma il legislatore pensò che il donante non

vantaggiasse il donatario che nella intenzione di anticipargli un beneficio che, come erede, avrebbe avuto in tempo di sua morte.

139. Se l' erede favorito senza dispensa di collazione, avendo cumulate le due qualitá, vuole promuovere la sua riserva contro gli altri avvantaggiati, sarà egli tenuto d' imputare su quella i vantaggi ricevuti dal defunto? Non può esservi questione all' obbligo della collazione, trattandosi di coeredi. Ella non può eccitarsi che nel caso in cui il favorito conservi una parte del suo vantaggio. L' erede favorito deve a' suoi coeredi la collazione della totalità, e non ne conserva porzione veruna. Per cui non si fa luogo pure ad esaminare, se gli si debba imputare il vantaggio sulla sua riserva.

Non occorre parimente l' agitare sì fatta questione, trattandosi dell' estraneo donatario anteriore, giacchè la donazione fatta all' erede dopo la sua debb' essere assorbita per la riserva pria che egli stesso possa essere ricercato.

Resta a vedersi se la proposta questione abbia luogo, allorchè trattasi dello estraneo donatario posteriore che ha interesse di fare imputare sulla riserva dell' erede la donazione fatta dall' erede medesimo, il quale, nell' ordine consueto, non deve contribuire alla riserva, se non se dopo la sua propria. Su tale punto di questione vi sono delle ragioni tanto favorevoli, che contrarie.

Per sostenere l' imputazione, l' estraneo dirà all' erede: Allorquando il defunto vi fece la donazione fra vivi, non credette di esimervi dalla collazione: egli intese avvantaggiarvi a conto della vostra parte

ereditaria, e quindi della vostra riserva. Come mai potrete lagnarvi, che il defunto abbia fatto in vostro pregiudizio delle liberalità eccessive, se siete il primo oggetto delle medesime? Potete voi lagnarvi che la vostra riserva sia intaccata dalla mia donazione, se il defunto vi lascia molto più della riserva stessa, sia per le sole liberalità fattevi vita sua durante, sia coi beni in aggiunta che raccogliete nella sua eredità? Se questi oggetti non compiscono intieramente la riserva vostra, sono per lo meno degli acconti per cui dovete imputare sulla vostra riserva tutte le liberalità ricevute dal defunto. Non vi domando già una collazione, mentre, come estreneo, non avrei diritto di esigerla; ma soltanto vi chieggo un' imputazione, da che il donante vi ha fornito d' un tanto di più della porzione ch' era obbligato di riservarvi. Questa imputazione era in pieno vigore nell' antica legislazione per la legittima, e lo debb'essere in oggi sotto il codice per la riserva, perchè vi ha parità di ragioni.

Per sostenere che l' imputazione sulla riserva *non ha luogo* di pieno diritto, ma soltanto in ordine di data della donazione, l' erede favorito dirà all' estraneo: non è già coll' antica legge relativa alla legittima, ma soltanto al codice civile che devesi regolare la riserva. Nel codice non trovasi verun articolo che obblighi l' erede, che riclama la sua riserva contro l' estraneo, ad imputare su quella ciò che ricevette dal defunto. Il codice medesimo regola l' ordine col quale le donazioni fra vivi, debbano contribuire a fornire la riserva; e quest' ordine è retrogrado, cioè risalendo dall' ultima alla precedente, e così successivamente fino alla prima: quest' ordine non ammette

eccezioni, quando esistano donazioni fra vivi fatte all' erede: per lo che la donazione, di cui si tratta, non può essere confusa ed imputata sulla riserva, se non se in ordine della sua data. Per cui ne nasce che se ella è la prima in data, non può essere imputata sulla riserva, se non se dopo che siansi esaurite le donazioni fra vivi posteriori. Se questa potesse essere imputata prima delle donazioni posteriori, ne risulterebbe una riunione fittizia alla massa de' beni lasciati dal defunto, su i quali prendesi prima di tutto la riserva; cioè ne risulterebbe una collazione a questa stessa massa. Ma la collazione de' vantaggi voluta dall' art. 843 è relativa ai soli eredi, e non può essere riclamata che da essi medesimi. » Ella non è dovuta che dal coerede al suo coerede (*art.* 857(». Voi estraneo non potete riclamarla. Voi dunque non potete esigere l'imputazione che sarebbe una conseguenza della mia collazione. Io sono nel tempo stesso erede e favorito, nè v' ha dubbio che io riunisca a vostro riguardo queste due qualità; per cui debbo essere considerato, come due persone differenti; in qualità di erede, posso dimandarvi la riserva, senza imputare la mia donazione che si reputa come fatta ad un estraneo, in qualità di donatario, io non debbo contribuire alla riserva se non che in ordine della mia data e dopo di voi, da che la vostra donazione è posteriore alla mia.

Fra queste due pretese, la più ragionevole si è quella dell' estraneo. L' erede favorito è tenuto d' imputare sulla sua riserva i vantaggi percepiti. Vero è, che la questione non debb' essere sciolta coll' antica legge; ma bensì col nuovo codice; egli è parimente vero,

che nessun articolo del codice decide precisamente che l' erede sia tenuto d' imputare sulla sua riserva i vantaggi ricevuti; ma è però egualmente vero che il codice non contiene alcuna contraria decisione. Egli è dunque dipendentemente dallo spirito del codice che bisogna decidersi a favore della proposta questione.

Quale fu mai lo scopo del legislatore, allorchè stabilì una riserva? Egli volle che il defunto lasciasse ai suoi figli una tale data porzione de' suoi beni, e che non potesse donare agli estranei, se non se il rimanente. In conseguenza, coll'art. 913, dispose che le liberalità non potessero eccedere una data porzione de' beni del disponente, nel modo seguente; la metà se non lascia che un figlio; il terzo se ne lascia due; il quarto se ne lascia tre o sia un numero maggiore. Il vero senso di questo articolo si è, che chi muore avente un solo figlio, deve lasciargli per lo meno la metà de' suoi beni; che chi muore con due figli, deve lasciare a ciascuno almeno il terzo delle sue fortune; che chi muore avendone tre, deve lasciare a ciascuno almeno la quarta parte; che chi muore avendo più di tre figli, debba lasciare a ciascuno per lo meno la sua parte nei tre quarti de' suoi beni; allorchè uno de' figli riscontrasi erede e favorito, colui che muore gli lascia, e la parte de' beni, di cui non ha disposto, ed i beni de' quali dispose in suo favore: dunque, sì in un modo, che nell' altro, eseguì la legge, e tutto ciò che ricevette debb' essere imputato sulla riserva.

Volendo applicare alla riserva l' espressioni di Ricardo, relative alla legittima, *Donat. part. 3, num.* 1155, noi aggiungeremo :

„ Se consideriamo quali furono l' origine, ed il
„ motivo della riserva, noi troveremo non essere sta-
„ ta inventata, che per reprimere le liberalità im-
„ mense dei padri, e dei figli, ne' casi in cui, po-
„ nendo in non cale i sentimenti più naturali, si sa-
„ rebbero fino spogliati all' oggetto di favorire delle
„ persone estranee. Che se non riscontrasi sì fatto
„ oblio, e se vedasi, che il defunto abbia impiegata
„ una parte della sua liberalità verso coloro che ave-
„ vano diritto di riserva, è ragionevole cosa, che l' a-
„ zione accordata dalla legge a questi ultimi diminui-
„ sca a proporzione di quanto ebbero dal defunto.
„ Se dovesse avere luogo la proposizione contraria,
„ ne seguirebbe, che un figliuolo ricolmo delle be-
„ neficenze di suo padre, che un padre colmato dei
„ beneficj da suo figlio, potrebbero contrastare le
„ più picciole donazioni del defunto, e domandarne la
„ riduzione. „

Supponiamo, per esempio, che un padre abbia fatte due donazioni fra vivi, la prima di lir. 50,000, a Pietro suo figlio; la seconda di lir. 40,000, ad un estraneo. Egli muore lasciando per suo unico erede lo stesso Pietro. L' asse suo ereditario netto ammonta a lir. 30,000. Il figlio dice all'estraneo: Le donazioni ammontano a lir. 90,000; l' asse ereditario è di lir. 30,000: massa totale lir. 120,000, riserva lir. 60,000. Nell' eredità non vi sono che lir. 30,000, per cui v' abbisogna un supplemento di altre lir. 30,000 da prendersi immediatamente sull' ultima donazione, che è la vostra di lir. 40,000, per cui non ve ne resteranno che lir, 10,000.

L' estraneo gli opporrà, e con ragione: Il defunto

non vi ha dimenticato ; vi donò fra vivi lir. 50,000: per cui avete anche di più della porzione che la legge gl' impose di riservarvi. Voi percepite inoltre lir. 30,000, delle quali non ha disposto, per cui in totale avete lir. 80,000; la vostra riserva non è che di lir. 60,000 : e così avete anche di più di quello che vi spetta. Dunque male a proposito pretendete di ridurre la mia donazione.

140. Nel caso in cui concorrano de' vantaggi fatti a dei successibili senza dispensa di collazione, e vantaggi fatti ad estranee persone, come si procederà alla collazione de' primi vantaggi, che è dovuta agli eredi soltanto, e non già agli estranei?

Questa questione fu gia trattata nell' articolo secondo del presente capitolo, relativamente a quel legato fatto all' erede, in modo che diventa un peso imposto al legatario estraneo ; e comunque bisogni trattarla in un modo più generale, il risultato però sarà sempre lo stesso.

In questo caso trovansi tre parti che hanno differenti diritti, 1.° l' erede favorito che non deve la collazione all' estraneo : 2.° l' erede non favorito che può esigere la collazione del suo coerede : 3.° l' estraneo che non può obbligare l' erede favorito alla collazione. Trattasi di determinare la sorte dell' estraneo favorito, come se l'erede favorito non dovesse la collazione. Il beneficio, che con questa prima operazione resterà all' erede favorito sul suo vantaggio, sarà da lui conferito a' suoi coeredi. Questo è il mezzo di conciliare i diritti rispettivi dell' erede favorito ché non deve la collazione all' estraneo, e dell' erede non favorito che può domandarla al suo coerede.

Un zio, per esempio, dona fra vivi a Filippo suo nipote una casa di lir. 30,000, senza dispensarlo dalla collazione; lega ad un estraneo la metà de' suoi beni. Muore, lasciando eredi Filippo donatario, e Giacomo suo fratello; Filippo deve la collazione al fratello soltanto, e non già all' estraneo; i beni lasciati dal defunto, dedotte le passività, montano a lir. 50,000.

La quota dell' estraneo sarà regolata come se l' erede donatario non dovesse la collazione; gli si daranno lir. 25,000, che sono la metà delle lir. 50,000 lasciate dal defunto.

Fatta la prima operazione, si aggiungerà alle lire 25,000, metà dell' eredità: la casa delle lire 30,000, che conferirà il donatario, per cui, risultando la massa di lir. 55,000, toccheranno a ciascuno de' due eredi lir. 27,500.

Forse si obietterà contro la succitata operazione, che prima d' ogni cosa bisogna fissare la tangente dell' erede favorito, obbligandolo a conferire il proprio vantaggio a' suoi coeredi, e determinare in seguito quella dell' estraneo, secondo ciò che si troverà nella massa.

Questa maniera di operare non sarebbe esatta; ella condurrebbe l' estraneo ad approfittare della collazione fatta dall' erede, indirettamente contro il volere della legge d' una collazione che non ha diritto di esigere.

Che se si vorrà procedere nel senso dell' obiezione, eccone il risultato: l' eredità è di lir. 50,000; Filippo ne conferisce 30,000; massa totale 80,000: il legatario ha per sua metà lir. 40,000, invece di lir. 25,000 che gli toccavano colla prima operazione: per cui

profitterebbe indirettamente sulla collazione delle lire 30,000, a cui non ha alcun diritto.

141. Se l'estraneo favorito non può dimandare all'erede avvantaggiato la collazione del suo vantaggio, può nullameno chiedergli l'imputazione dello stesso sulla riserva, come si disse al num. 138. Questa circostanza rende l'operazione assai intricata, mentre l'imputazione speciale all'erede avvantaggiato, non può avere luogo contro l'erede non avvantaggiato. Diviene in allora essenziale, onde regolare i diritti dell'estraneo, il fare un'operazione separata per ciascuno dei due fratelli. Il seguente esempio schiarirà la cosa.

Germano fa delle donazioni fra vivi, che ammontano a lir. 95,000, cioè: 1.° a Bartolomeo, maggiore dei suoi figli, lir. 60,000, senza dispensarlo dalla collazione; 2.° a Filippo suo nipote lir. 35,000. Muore nell'anno duodecimo della Repubblica, lasciando per eredi i suoi due figli Bartolomeo e Maurizio. L'asse suo ereditario è di lir. 25,000 nette, che unite alle suddette lire 95,000, formano la massa di lire 120,000. La riserva dei due terzi si è lir. 80,000. Quella per ciascun erede è lir. 40,000.

I figli reclamano la riserva contro Filippo ultimo donatario; e vogliono assorbire la di lui donazione, atteso che la precedente eccede la porzione disponibile delle lire 40,000.

Il nipote Filippo ha diritto di fare imputare a Bartolomeo la di lui donazione sulla sua riserva; ma non può nulla fare imputare a Maurizio non donatario. Dal che ne viene la necessità di regolare separatamente i diritti dell'estraneo verso ciascuno dei due eredi. Come donatario di lir. 35,000, è donatario sulla parte di ciascuno di lir. 17,500.

Bartolomeo, donatario fra vivi di lir. 60,000, è soddisfatto, ed ha anche di più della sua riserva di lire 40,000; nè può far soffrire riduzione alcuna a Filippo; per cui quest'ultimo conserverà sulla sua donazione le lir. 17,500, delle quali è donatario sulla parte di Bartolomeo.

Al contrario Maurizio, secondo figlio, non ha per intero le lir. 40,000 che gli competono per sua riserva: percepisce nell' eredità lir. 12,500: per cui gli si deve un supplemento di lir. 27,500. Egli assorbisce le lir. 17,500 della donazione che percuotono sulla sua metà; domanda le lir. 10,000 di sopra più al primo donatario che è Maurizio suo fratello.

Con questa prima operazione Filippo donatario estraneo conserva . . . . lir. 17,500.

Maurizio ha nei tre oggetti di sopra dettagliati la sua riserva completa di. . . . . lir. 40,000.

Bartolomeo ha immediatamente la sua parte nella eredità che è di . . . . lir. 12,500

Più lir. 50,000 che gli restano sulla sua donazione di lir. 60,000, che è diminuita di lir. 10,000, lir. 50,000 } 62,500.

} 120,000

Aggiungendo alle lir. 40,000 di Maurizio le 62,500, che cedono a beneficio di Bartolomeo, ne risulta una massa di lir. 102,500 da dividersi fra loro due in egual porzione. Bartolomeo che ha lir. 62,500, ne rifonderà lir. 11,250, al di lui fratello, il quale unendole

alle 40,000, verrà ad avere lir. 51,250, e così i due fratelli saranno a parti eguali.

141. L'erede dei beni d'una linea potrà essere favorito con quelli d'un'altra ?

Sì fatta questione presentasi sotto l'attuale legislazione, 1.°, allorchè l'erede paterno è favorito d'una somma deducibile dalla porzione materna, o *viceversa*, 2.°, quando il parente d'una linea riceve un vantaggio qualunque, da chè la metà di questo deve togliersi sulla porzione d'un'altra linea.

Allora quando avviene il caso d'una successione di eredi di diverse linee, si dirà per *la negativa*. La legge, fa una speciale divisione fra le linee, ed una suddivisione fra gli eredi di ciascuna di esse. L'uomo può invertere la divisione voluta dalla legge fra i suoi eredi in due modi: 1.°, dando ad uno de' suoi eredi de' beni della sua linea; ed allora, senza punto cambiare la divisione principale fra le linee, cambia la suddivisione fra gl' individui della linea della cosa donata: 2.° dando ad uno de' suoi eredi in una linea dei beni dell'altra, ed allora senza mutare la suddivisione fra gli eredi di ciascuna linea, muta la divisione principale fra le linee, e trasferisce in una linea i beni devoluti ad un' altra. La collazione instituita per mantenere l'eguaglianza tanto fra le linee, che fra gl' individui, deve aver luogo da linea a linea. Per lo che l'erede d'una linea, deve la collazione del vantaggio a lui fatto nell' altra linea; mentre non può essere erede in una, e favorito nell' altra.

Sotto la passata legislazione sostennero tale opinione Argentré *cout. Bret*, *art.* 218, *gl.* 9, *num.* 14; Ricard, *Donat. part.* 1, *num.* 684. Ferrier, *Paris, art.*

300. num. 27. Duplessis, *Paris Succ. liv.* 2. *ch.* 4. Lebrun *Succ. liv.* 3. *ch.* 6, *sect.* 2. *num.* 31. *et* 41. Lacombe *alla parola* incompatibilità *num.* 13. Egli è il solo da seguirsi sotto la nuova legge. L' art. 843 prescrive in un modo generale, e senza distinzione veruna, che l'erede chiamato ad una successione è tenuto alla collazione. Non distingue l'avvantaggio fatto all' erede nella sua linea, e quello fuori della medesima; per cui sì nell' uno, che nell' altro caso non può dispensarsi dalla collazione.

Altri autori, siccome Renusson *Prop. ch.* 3. *sect.* 11, *num.* 19; Lemaître, *Par. art.* 300; Lajeannès *princ. jur. Fr. num.* 133; Pothier, *Orl. art.* 288, *not.* 1, opinarono al contrario che l' erede d' una linea favorito con legati sui beni d' un' altra, può benissimo cumulare le due qualità. La ragione loro principale si fu che gli eredi delle due linee, non sono fra essi coeredi, stante che i beni di ciascuna, formano altrettante separate eredità. Tutti si appoggiarono su una nota dello statuto di Parigi nei commenti di Dumoulin, e che attribuiscono come nota postuma di questo valente giureconsulto. Ella è la seguente = *Videntur duæ quasi duorum hominum hæreditates . . . Potest quintum paternorum hærediorum legari maternis, vel uni soli maternorum . . . . Ratio est quia respectu hærediorum paternorum habentur pro extraneis, et sic potest eis legari ut extraneis.*

Ma questa nota non merita verun riflesso: le note postume trasmesse sotto il nome di Dumoulin sono da moltissimi autori considerate come un' opera che gli fu falsamente attribuita. Come mai si potrà creder essere egli il vero autore, se in essa trovansi sparse

su varj punti manifestissime contraddizioni? Una ne esiste anche sulla presente questione. L'autore di queste note esamina nell' art. 128, alla parola *immobili*, se il superstite dei padre, e madre possa essere legatario dei beni della linea del premorto. Dovrebbe, consentaneamente a quanto disse all' art. 121, decidersi per l' affermativa; malgrado ciò si decide per la negativa con una ragione opposta a quella dell' art. 121. *Non possunt* (dice egli) *esse legatarii propriorum, quia non ob id censetur hæreditas diversorum.*

Quello però che è certo si è che sotto la passata legislazione le due linee fra loro coeredi erano l' una e l' altra gravate dell' universalità de' debiti a proporzione dell' emolumento; avendo l'una sull' altra un semplice diritto di preferenza, e non già una totale esclusione; chiamata ciascuna di esse in mancanza dell'altra a percepire la totalità de' beni, non era che il loro concorso che facesse nascere la divisione. Queste ragioni sono assai più forti sotto la legislazione odierna, mediante la quale ciascuna linea non ha beni proprj e particolari, e per cui a ciascheduna di esse spetta l' eguale metà de' beni. Come dunque si porteranno delle diversità fra queste due linee se nella stessa eredità percepiscono gli eguali beni, e sono gravate de' medesimi pesi?

Alla superiormente addotta ragione in vano l' erede favorito si studierà di sostituirne una migliore, onde cumulare il vantaggio delle due qualità. Potrebbe dire all' erede del fondo donato: Voi non avete alcun interesse di obbligarmi a prescegliere una cosa che per avventura caderebbe a profitto di tutt' altro che di voi. Io posso appigliarmi ad uno de' seguenti

partiti: 1.° rinunziare al legato per accettare l' eredità, 2.° rinunziare all' eredità per ritenermi il legato. Sì nell' uno che nell' altro partito non potete querelarvi sulla vostra sorte. Se mi adatto al terzo, mediante il quale vi lascio in quello stato medesimo in cui vi sareste trovato colla scelta de' primi due, voi non avete parimente di che lagnarvi. Tutte le volte che cumulo le due qualità, voi vi trovate nello stato istesso come se rinunziassi all' eredità per attenermi al legato; sì nell' uno che nell' altro caso resta a vostro carico il legato statomi fatto, e la vostra parte ereditaria non s' impinguerà punto. Voi dunque non potete contrastarmi la facoltà di accumulare le due qualità, giacchè il *cumulo* vi lascia nell' eguale stato come se rinunziassi all' eredità per accettare il legato.

Questa seconda ragione non ci sembra più solida della prima. Basta che l' erede della cosa donata abbia interesse che l' erede favorito scelga uno de' due partiti, per potervelo obbligare: ma quando l' erede favorito, invece di scegliere, pretende di cumulare, con qual diritto vorrà egli sottrarsi da quella collazione voluta dallo spirito, e dalla lettera del codice, senza distinzione veruna fra gli eredi chiamati alla successione?

Da tutto il superiormente detto ne risulta che l' erede d' una linea non può essere legatario dei beni d' un' altra. Se concorre nell' eredità nella sua linea, non può dispensarsi dal conferire i vantaggi a lui fatti in pregiudizio degli eredi dell' altra.

Primo esempio. Giacomo lascia per eredi due cugini, uno paterno, l' altro materno: donò o legò al primo, senza dispensa di collazione, una somma di lire

10,000 da togliersi sulla metà materna. Il cugino paterno non potrà approfittare del legato delle lire 10,000, se prima non rinunzia all' eredità. Se vuole cumulare le due qualità, avrà a titolo d'erede la metà che spetta alla sua linea, ma sarà tenuto a conferire le lire 10,000 state a lui donate fra vivi, nè potrà riclamare le lire 10,000 stategli legate.

Secondo esempio. Filippo lascia un asse di lire 140,000; i suoi eredi sono Pietro suo cugino paterno, e tre cugini materni Paolo, Giovanni e Nicola fratelli tra loro: donò a Paolo fra vivi una casa del valore di lire 160,000.

Paolo non ha verun interesse di cumulare le due qualità. Conferirà la sua donazione non solo per la metà da togliersi sulla porzione della sua linea, ma altresì per l'altra metà da levarsi sulla porzione dell' altra. La donazione unita ai beni lasciati dal defunto forma una massa di lire 300,000 da dividersi per metà fra le due linee. Paolo, cui spetta il terzo della sua linea, avrà soltanto lire 50,000 invece delle 160,000 di sua donazione.

Egli ha interesse di rinunziare all' eredità. Gioirà della cosa a lui stata donata fino alla concorrenza del disponibile; e siccome in linea collaterale il disponibile si è il tutto, così egli conserverà per intiero la casa a lui stata donata.

Terzo esempio. Supponiamo nella specialità del secondo esempio che la casa donata fra vivi non valga che lire 10,000.

Paolo accettando l' eredità conferirà la casa per intiero. Il valore di questa unito ai beni lasciati forma una massa di lire 150,000, cioè 75,000 per cadauna

linea. Paolo avrà il terzo spettante alla sua linea, cioè lir. 25,000, il che gli dà lir. 15,000 di più del valore della cosa conferita in massa. Paolo non ha interesse di rinunziare alla successione per attenersi al suo vantaggio, cioè, di sagrificare lir. 25,000 per conservarne lir. 10,000. Per lo che, malgrado il danno della collazione, alla quale si sottomette coll'accettare l' eredità, è di suo interesse di appigliarsi all' accettazione.

§. IV.

Della riunione delle due qualità che si effettua, allorchè l' erede favorito senza dispensa di collazione, rinunzia ad una, per attenersi all' altra.

143. Quando l' erede favorito senza dispensa di collazione, rinunzia al suo vantaggio per gioire della successione, la di lui rinunzia rende nulle le donazioni fra vivi, e rende caduchi i legati; egli medesimo si attiene soltanto come erede alla parte concessagli dalla legge.

144. Quando l' erede favorito rinunzia alla successione per conservare il suo vantaggio, diventa come estraneo, e viene privato della sua parte ereditaria: come estraneo però, gode del suo vantaggio.

Se l' erede accettante ha il diritto di riserva, allora l' erede avvantaggiato che rinunzia alla successione, gode solamente del suo vantaggio (*art. 845*), e ciò sino alla concorrenza della porzione disponibile.

Se l' erede accettante non ha diritto di riserva, la porzione disponibile è il tutto; l'erede avvantaggiato, che rinunzia alla successione, gode della totalità del suo

vantaggio. Laonde è certo che l' erede favorito senza dispensa di collazione, rinunzierà in simile caso alla successione, tutte le volte che il suo vantaggio sarà più vistoso di quello possa essere la porzione sua ereditaria.

145. La scelta fatta dall' erede avvantaggiato fra le due qualità, influisce molto sul regolare il modo di pagare i debiti ereditarj. Come erede è tenuto anche *ultra vires*: come donatario fra vivi: non lo è punto: come legatario universale, od a titolo universale, è obbligato fino alla concorrenza del proprio emolumento: come legatario particolare non lo è affatto.

146. La linea o il ramo avvantaggiato nella persona d' uno de' suoi individui che rinunzia alla successione, all' oggetto di attenersi al suo profitto, dovrà la collazione di sì fatto profitto all' altra linea, oppure agli altri rami?

A termini del codice (*art. 843*), colui che ricevette l'avvantaggio, è tenuto alla collazione; qualunque altra persona n' è esente. L' eccezione di questa regola è soltanto a favore del rappresentante (*848*) che deve conferire l' avvantaggio fatto al rappresentato; fuori però di questo caso, non è soggetto alla collazione che il solo avvantaggiato. Per lo che il padre non ha obbligo di conferire quanto fu donato a suo figlio (*847*); il figliuolo, che succede senza beneficio di rappresentazione, non è tenuto (*848*), a conferire ciò che fu donato a suo padre; colui che si trova essere in diritto di succedere (*art. 849*), non è tenuto a conferire quanto fu donato al suo conjuge. Fuori del caso della rappresentazione, l' erede accettante non può essere obbligato a conferire il vantaggio

che non gli fu fatto personalmente. Da ciò ne accade che nelle eredità trasmesse a due linee d' eredi, la linea intiera non è tenuta alla collazione dell' avvantaggio fatto a quello fra i colonnelli che rinunzia all' eredità per attenersi al solo vantaggio; nelle eredità trasmesse a molti rami, il ramo intiero non è tenuto verso gli altri alla collazione del vantaggio fatto ad altro de' suoi colonnelli che rinunzia all' eredità.

Primo esempio. Martino lascia un asse netto di lir. 140,000: suoi eredi sono Luigi cugino germano paterno, Filippo e Giacomo secondi cugini materni; Filippo è donatario fra vivi senza dispensa di collazione d' una donazione di lir. 100,000.

Unendo la donazione alle lir. 140,000 lasciate dal defunto, ne risulta una massa di lir. 240,000, il di cui quarto per Filippo sarà di lir. 60,000; egli rinunzia alla successione per attenersi alla donazione di lir. 100,000. Trattasi ora di dividere le lir. 140,000 fra Luigi cugino paterno e Giacomo che rimase solo dei cugini materni, attesa la rinunzia di Filippo.

Luigi dice a Giacomo: Conferite le lir. 100,000 state donate a vostro fratello, e si avranno lir. 240,000, delle quali ne toccherà metà per linea. Voi siete di già compito per le lir. 100,000, e non vi mancano che lir. 20,000; io conserverò le lir. 120,000 per rendere così eguali le due linee.

Giacomo risponderà a Luigi, e con tutta ragione: Per essere obbligato alla collazione, bisogna riunire le due qualità di erede e di donatario. Veramente io ho la prima, ma non già la seconda. Non trovo verun articolo del codice che mi obblighi a conferire all' altra linea la donazione che gode mio fratello od

altro parente della mia linea che rinunzj all' eredità. Perciò io debbo dividere con voi le lir. 140,000, lasciate dal defunto, e così toccano a ciascuno di noi lir. 70,000.

Secondo esempio. Tosio lascia eredi Filippo Tosio di lui fratello, Giacomo, Giovanni e Maurizio Grozio suoi nipoti, figli della signora Grozio di lui sorella premorta. Egli ha donato fra vivi a Maurizio un fondo di lir. 48,000, senz' averlo dispensato dalla collazione; lascia di asse netto lir. 72,000: il donatario rinunzia alla successione per attenersi al suo vantaggio. Trattasi di dividere le lir. 72,000 tra il fratello, ed i due nipoti superstiti.

Filippo dice a Giacomo e Giovanni Grozio suoi nipoti: Il vostro ramo è favorito nella persona di Maurizio di lir. 48,000: conferite tale somma alla massa, e ne risulteranno lir. 120,000 da dividersi per metà a ciascun ramo, e così lir. 60,000 per ciascheduno. Laonde delle restanti lire 72,000 ne spettano a me lir. 60,000, e 12,000 a voi, le quali, colle lire 48,000 già ricevute, formano le vostre lir. 60,000.

Giacomo e Giovanni Grozio replicheranno giustamente a suo zio: Il defunto non ci favorì personalmente; per cui non siamo verso di voi tenuti a collazione. La legge vi dice chiaramente che non avete alcun diritto di chiederci la collazione del vantaggio fatto a nostro padre, ai figli, ed anche alle mogli nostre; come mai adunque vi dovremmo la collazione di quello lasciato a nostro fratello, se verun articolo del codice ci obbliga a ciò fare? Delle residue lir. 72,000 ne toccano a noi 36,000, all' effetto che il nostro ramo percepisca in beni ereditarj, quanto il vostro.

147. L' erede favorito senza dispensa dalla collazione, e rinunziante alla successione, potrà egli ritenere sul suo vantaggio la quota di sua riserva?

L' articolo 845 del codice lo spoglia di tale diritto. L' articolo precedente dice che l' erede avvantaggiato fra vivi, *concorrendo alla divisione*, non può ritenere la donazione che fino alla concorrenza della quota disponibile. Il legislatore temendo che si deviasse dalla sua volontà, stabilì nell' art. 845, che l' erede rinunziante alla successione possa ciò nullameno ritenere la sua donazione fino alla concorrenza della quota disponibile. Ma nel tempo stesso non gli lascia la facoltà di ritenere di più, e perció gli vieta di potere conseguire, oltre del disponibile, l' ammontare della sua riserva.

Per esempio. Un padre lascia sei figliuoli. Istituisce per legato nel suo disponibile, il figlio maggiore; questi rinunzia per attenersi al suo vantaggio, che è la quarta parte. Se l' avvantaggio fosse stato fatto ad un estraneo, la sua particolare riserva sarebbe un ottavo, cioè il sesto dei tre quarti, che sono la riserva intiera. Egli debb'essere contento del quarto disponibile, nè deve pretendere anche l' ottavo per sua riserva.

Osservate che se il padre lascia due o tre figli, il disponibile è un terzo od un quarto de' beni, laddove la parte ereditaria sia della metà, o d' un terzo; e che per tale modo il figliuolo favorito senza dispensa dalla collazione, non ha verun interesse di rinunziare all' eredità per attenersi al suo vantaggio.

Articolo II.

Del vantaggio fatto al legittimario dispensato dalla collazione.

148. L' erede avvantaggiato con dispensa dalla collazione, non mancherà di accumulare le due qualità. Egli ha interesse di farlo per godere simultaneamente di esse: arrecherebbe un danno a sè stesso, accettandone una, e rinunziando all' altra, mentre si priverebbe dell' emolumento che seco porta quella qualità a cui rinunzia.

149. Perchè l' erede favorito sia esente dalla collazione, bisogna che il defunto abbia in un modo *espresso* manifestato essere stata sua vera intenzione di esimerlo. A termini dell' articolo 843 del codice, egli è necessario » che le donazioni ed i legati gli sieno » stati fatti espressamente a titolo di *prelegato*, ed » *antiparte*, ovvero colla *dispensa dalla collazione* ». E secondo l' articolo 919, bisogna » che la disposi- » zione sia stata fatta espressamente a titolo di pre- » legato od antiparte.

Dalla dispositiva di questi due articoli risulta tre essere i casi ne' quali l' erede favorito è dispensato dalla collazione verso i suoi coeredi; 1.° quando il vantaggio gli fu fatto a titolo di *prelegato*; 2.° quando lo riceve per *antiparte*; 3.° quando è con *dispensa dalla collazione*.

150. Non è necessario che il disponente enunzj che dona a titolo di *prelegato ed antiparte*; basta la

enunciazione che si dona a titolo di *prelegato*, senza che vi aggiunga *l' antiparte* , e così *viceversa*.

È affatto inutile la riunione delle due espressioni dell' articolo 843, che si serve della particola copulativa *ed*; essa vi si trova inscritta invece della particola disgiuntiva *ovvero*. Una sola delle due espressioni basta per significare in modo niente dubbio l' intenzione del disponente di aver voluto donare all' avvantaggiato un tanto di più della sua parte ereditaria. Altronde, l' articolo 919, che dispone di conformità, si serve della particola disgiuntiva *ovvero*.

151. La dichiarazione del disponente debb' essere *espressa* : la legge lo esige in un modo speciale. Tutte le congetture risultanti dalle circostanze particolari dei casi devono essere proscritte : dal che ne nasce che l' avantaggiato è sempre tenuto alla collazione quando non vi sia l'espressa dichiarazione in contrario.

152. Bisogna parimente proscrivere tutte le congetture derivanti dalla natura del vantaggio, per quanto forti ed imponenti esse possano essere.

Quando il testatore fa un legato a colui che gli deve succedere, non v'ha dubbio che la sua intenzione nel legato sia stata quella di dispensarlo dalla collazione. Sarebbe per parte sua una disposizione ridicola ed illusoria quella d' istituire un legato al suo legittimario col peso d' una collazione che gli toglierebbe tutto il beneficio del suo legato ; per cui il legato dovrebbe essere di sua natura esente dalla collazione. Ciò nulla meno il legislatore volle specialmente (*art. 843 e 919*) che i legati siano soggetti a collazione,

allorquando il testatore non abbia espressamente dichiarata la sua intenzione di volerli esenti (1).

Questo luminoso esempio avvalora sempre più la massima, che non abbiasi ad aver alcun riguardo alle congetture derivanti dalla natura del vantaggio. Quindi, il disponente è dalla legge prevenuto di volere esprimere ch' egli dona a titolo *d' antiparte* allora quando l' intenzione sua è di favorire il legatario al di più de' suoi collegittimarj.

153. Il testatore che vuole istituire per legatario universale uno de' suoi eredi, debb'esprimere che gli lega un' *antiparte*. Questa decisione potrebbe per avventura sembrare singolare, e fors' anche ridicola. Come dubitare, si dirà, che colui che ha donato ad uno dei suoi eredi tutto il fatto proprio, non abbia avuta intenzione di favorirlo a preferenza, e con pregiudizio degli altri cui non lasciò cosa alcuna? Comunque questa presunzione morale sia delle più forti; comunque non lasci dubbio veruno sulla vera intenzione del testatore, pure non è ammissibile: ella è proscritta dalla legge, al di cui volere il disponente deve obedire.

154. Sebbene il disponente sia obbligato a mani-

---

(1) La necessità di conferire le donazioni testamentarie, nel caso in cui l'autore non ne abbia nominativamente disposto, fu prescritta dal codice ad imitazione della novella 118, cap. 6, che così si esprime: *nos sancimus . . . . . . sive quispiam intestatus moriatur, sive testatus . . . . . omnino esse collationes . . . . nisi expressim designaverit ipse se velle non fieri collationem, sed habere eum qui cogitur ex lege conferre, et quod jam datum est, et ex jure testamenti.* — Quando non vi sia dispensa, la detta novella estende la necessità della collazione ad ogni sorta d' avvantaggio, sia per donazione tra vivi, *et quod jam datum est*, sia per testamento, *et ex jure testamenti.*

festare in modo *espresso* la propria intenzione di volere favorito il tale fra suoi eredi a preferenza degli altri, pure non bisogna credere che le parole *a titolo di prelegato*, *di antiparte e dispensa* dalla collazione, usate nell'articolo 843, siano parole sacrosante, in mancanza delle quali la collazione s' intenda mai sempre necessaria. Basta che il disponente esprima l' istessa intenzione medianti parole equivalenti. Se per esempio il testatore avesse scritto nel suo testamento: » Io lascio in legato a Giacomo mio nipote la mia casa di » Varese che non sarà obbligato di conferire alla massa, » qualora trattisi di divisione ». = La sua intenzione di dispensare Giacomo dalla collazione è abbastanza chiara e decisiva, comunque non siasi servito d' alcuna delle espressioni dell' articolo 843. Giacomo riterrà la casa a titolo di prelegato, ed entrerà a parte del rimanente dell' eredità.

155. In forza della legge 17 nevoso, l' erede non poteva essere in verun modo favorito in pregiudizio dei suoi coeredi, nè personalmente, nè per mezzo di persone intermedie. Nel numero delle persone intermedie si possono contare l' ascendente, il discendente, il conjuge del legittimario. Per lo che, onde mantenere la perfetta eguaglianza voluta dalla legge, fu conchiuso, che il legittimario fosse tenuto senza eccezione veruna alla collazione de' vantaggi fatti al suo ascendente, al suo discendente, ed al conjuge suo. Il codice civile, all'opposto, permette l'avvantaggio fatto al legittimario con dispensa della collazione in modo espresso. Dal che nasce la questione da sapersi, se sotto il regime del codice, il successibile sia tenuto a conferire ciò che gli fu donato senza dispensa dalla collazione al suo discendente od al suo conjuge.

Si dirà per la *negativa*, non doversi considerare le persone intermedie, onde far pervenire indirettamente al legittimario quel vantaggio che gli si potrebbe fare direttamente ed in modo utile col dispensarlo dalla collazione.

Si dirà per l' *affermativa*, che la legge esige una dispensa espressa, senza la quale devesi la collazione; che per tal modo il legittimario deve conferire quanto gli fu donato senza dispensa al suo ascendente, al suo discendente, al conjuge suo, come se l'avesse ricevuto egli medesimo.

Il Codice si è deciso per la negativa fuori che nel caso della rappresentazione: gli articoli 847, 848 e 849 non lasciano alcun dubbio su questo punto.

156. I vantaggi fatti al figlio di colui che, all'epoca dell'apertura della successione, si trova essere in diritto di succedere, sono sempre considerati come fatti con dispensa dalla collazione in massa. Il padre succedendo al donatore, non è tenuto di conferirgli (*art.* 847).

157. Riguardo agli avvantaggi fatti al padre del legittimario, bisogna distinguere se questi succeda per ragione propria al donatore, oppure se succeda in forza della rappresentazione del donatatio. Nel primo caso non è tenuto a conferire la donazione fatta a suo padre (*art.* 848). Per togliere poi qualunque dificoltà, il legislatore soggiunse: *ancorchè avesse accettata la successione di questo.*

Nel secondo caso, è tenuto alla collazione di quanto fu donato a suo padre, anche nel caso in cui avesse ripudiata l'eredità (*ivi*). La ragione si è, che succedendo in forza di rappresentazione, egli entra, come

dice l' art. 739, nel posto, nel grado e nei diritti del rappresentato; per cui non può in verun modo dispensarsi di conferire quanto avrebbe dovuto l'istesso rappresentato.

158. Nel caso di due conjugi, uno de' quali abbia soltanto diritto a succedere, il defunto può aver avvantaggiato il solo suo erede legittimo, il conjuge del medesimo soltanto, oppure simultaneamente i due conjugi.

Nel primo caso, lo sposo che ha diritto a succedere è tenuto alla collazione del vantaggio per intiero (*art. 849*); il che è troppo giusto, mentre egli è il solo favorito.

Nel secondo caso, il vantaggio si considera fatto con dispensa dalla collazione (*ivi*), e colui che ha diritto a succedere non è tenuto a conferire cosa alcuna.

Nel terzo caso, lo sposo avente diritto a succedere approfittando della metà del vantaggio, non conferisce che la metà stessa (*ivi*), rimanendogli l'altra che la legge considera donata con dispensa.

159. In questi differenti casi l' ascendente, il discendente, il conjuge del legittimario, sono equiparati all' estraneo. Se gli eredi non hanno diritto alla riserva, quelli godranno del vantaggio per intiero: se agli eredi devesi la riserva, quelli non ne gioiranno se non che sino alla concorrenza del disponibile.

160. Allorquando il testatore dispensa dalla collazione, il legittimario da lui favorito, è tenuto ad esprimere la sua intenzione, che, non avuto riguardo alla qualità d'erede, goda del suo vantaggio con quell'istessa estensione, come se fosse un estraneo. L'erede favorito che riunisce le due qualità, figura allora

in due diversi modi, parente del defunto come suo erede, estraneo al defunto come suo donatario; in conseguenza di che, gode il beneficio dell'una e dell'altra qualità.

161. L' erede favorito con dispensa dalla collazione, sarà egli obbligato ad imputare il suo vantaggio sulla sua riserva ?

Abbiamo or ora stabilito che sì fatto vantaggio con dispensa dalla collazione può riunire il beneficio delle due qualità, da che figura nel tempo stesso e come parente e come estraneo. Dunque non v' ha dubbio che egli abbia simultaneamente a percepire e la donazione come estraneo, e la riserva come erede: egli non è in verun modo obbligato d' imputare sulla riserva che riclama come erede, il vantaggio ricevuto come estraneo, e che il disponente intese di fargli al di più della sua parte, cioè al di più della riserva che non è che una porzione di questa parte.

Certamente si obbietterà a questa decisione quella che noi in senso contrario abbiamo data nel precedente articolo (146), nel caso in cui l' erede favorito non fu dispensato dalla collazione: ma a questo proposito avvi la grande differenza, che nella prima ipotesi il donatore volle considerare il suo donatario non come estraneo, ma come un legittimario, lasciandolo soggetto alla collazione in vista di siffatta qualità; per cui è ovvia cosa il conchiudere, che avendogli donato in conto di sua parte, gli donò a conto della riserva che fa parte dell' istessa sua porzione. All' opposto, nella presente ipotesi, il donatore non ha inteso di donare al suo erede, che come un estraneo di più della riserva, che può pretendere come erede.

Un padre dona fra vivi con dispensa dalla collazione al suo figlio primogenito una somma di lir. 30,000, indi ad un estraneo lir. 20,000. Lascia a due figli lir. 70,000 nette, donazioni lir. 50,000, sostanza totale lir. 120,000, riserva dei due terzi lir. 80,000; abbisogna agli eredi un supplemento di lir. 10,000. Queste si dovranno per intiero dall' estraneo, secondo donatario, che soffrirà una riduzione di lir. 10,000.

L' estraneo male a proposito dirà: Bisogna fare due differenti operazioni riguardo al primogenito, ed al cadetto. Rapporto al cadetto, che non percepisce che lir. 35,000, sono realmente tenuto a rifondergli lir. 5,000. Ma non così riguardo al primogenito, che, percependo come donatario lir. 30,000, come erede lir. 35,000, viene ad avere lir. 65,000, somma superiore alla sua riserva di lir. 40,000; dunque non ha diritto di chiedermi verun supplemento a titolo di riserva.

Il primogenito gli risponderà: Non è già come figlio, ma bensì come estraneo che mi furono donate le lire 30,000: mio padre mi dispensò dalla collazione, per cui fu sua volontà che avessi la predetta somma al di più della mia parte, ed al di più della mia riserva. Voi donatario posteriore non potete querelarvi della disposizione compresa nella mia donazione che precede la vostra: dietro la espressa volontà di mio padre sono abilitato a chiedervi la mia riserva oltre l'avvantaggio statomi fatto.

162. Comunque l' erede favorito con dispensa dalla collazione non sia obbligato d' imputare il suo beneficio sulla riserva che riclama come erede, ciò nullameno, come estraneo è tenuto a contribuire alla propria sua riserva nel modo stesso che vi concorre il

donatario estraneo, cioè a dire, ritenuto l'ordine della rispettiva data.

Un padre istituisce varie donazioni fra vivi pel valore di lir. 90,000, cioè, a Pietro lir. 20,000, in seguito al di lui figlio primogenito con dispensa dalla collazione una somma di lir. 30,000, e per ultimo a Paolo lir. 40,000. Lascia a due figli un asse netto di lir. 24,000, massa totale lir. 114,000, riserva dei due terzi lir. 76,000. Abbisogna agli eredi un supplemento di lir. 52,000; la terza donazione delle lir. 40,000 resterà assorbita; abbisogneranno ancora lir. 12,000, che si diffalcheranno dall' erede secondo donatario delle lir. 30,000, per cui sarà ridotto a sole lir. 18,00. Mediante questa operazione egli contribuirà alla riserva come se fosse un estraneo in ordine di sua data dopo il terzo donatario, ed avanti il primo.

163. Nel caso che fra i beni costituenti la porzione non disponibile si trovino degl' immobili di un' istessa natura di quelli da staccarsi dalla donazione, invece di obbligare l' erede donatario a rifondergli nella massa in natura, sembra cosa ovvia l' accordargli la facoltà di ritenere su i beni donati il valore della porzione che gli spetta per dritto come erede nei beni non disponibili della natura stessa. Sì fatto accomodamento favorevole al donatario non arreca verun pregiudizio a' suoi coeredi: e si fu perciò che il legislatore credette dover accordare tale facoltà con una espressa disposizione che forma il soggetto dell' articolo 924.

Per esempio. Un padre dona fra vivi al primogenito de' suoi due figliuoli, con dispensa dalla collazione, un fondo di lir. 40,000. Dietro lo stato dell' eredità, il

disponibile è fissato a lir. 24,000, o sia tre quinti del fondo, di maniera che il donatario deve soffrire una riduzione di lir. 16,000, cioè due quinti: nello stesso comune trovasi un altro fondo di lir. 30,000 devoluto all' eredità medesima. L' erede favorito potrà conservare la totalità del fondo a lui donato fra vivi, offerendo a suo fratello di lasciargli prelevare dal secondo fondo una porzione sino alla concorrenza delle lire 16,000, e di non dividere insieme se non se il rimanente del fondo medesimo.

164. L' articolo 866 contiene delle regole particolari sulla collazione degl' immobili risguardanti l'erede donatario con dispensa dalla medesima.

Quando la donazione d' un immobile fatta al successibile con dispensa dalla collazione eccede la porzione disponibile, la separazione di questo soprappiù può farsi o no comodamente.

Nel primo caso la collazione si fa in natura (*ivi*).

Nel secondo caso, quando la deduzione della parte eccedente da conferirsi dal donatario non può eseguirsi con facilità, bisogna distinguere se tale eccedente sorpassa, od è inferiore alla metà dell' immobile.

Se riscontrasi superiore, il donatario conferirà l'immobile per intiero, salvo il diritto di prelevare quanto gli spetta sulla massa della porzione disponibile (*ivi* § 2).

Se il valore del soprappiù è inferiore, oppure se la porzione disponibile eccede la metà del valore dell' immobile, il donatario può ritenere l' immobile per intiero, prendendo però di meno, e ricompensando in danaro od altrimenti i suoi coeredi (*ivi* § 2).

165. Gli articoli 866 e 924 confrontati tra loro

promuovono delle difficoltà come si vedrà ne' seguenti due casi.

Primo caso. Un padre dona fra vivi al primogenito de' suoi due figli un fondo di lir. 80,000, con dispensa dalla collazione; lascia ai suddetti uno stato di lire 100,000 consistente in mobili, capitali ed inscrizioni sul pubblico monte.

La massa è di lir. 180,000; il terzo disponibile lire 60,000, v' ha un soprappiù di lir. 40,000, valore della metà dell' immobile. Per conferirlo in natura bisognerebbe separare il quarto di detto immobile; questa separazione non puo farsi comodamente.

203. L' erede donatario vuol conservare la totalità dello stabile a lui donato fra vivi, compensando però al suo coerede lir. 20,000 di soprappiù del disponibile; e lo fa appoggiandosi all' articolo 866 che accorda tale facoltà all' erede donatario allorchè, come nel caso presente, la porzione disponibile eccede la metà del valore dello stabile donato.

Il cadetto all' opposto domanda la collazione in natura del quarto del fondo che forma il soprappiù del disponibile. Appoggiandosi all' art. 924, dice a suo fratello, voi non potete riclamare il soprappiù fin a tanto che nell' eredità esistano beni della stessa natura che mi potrebbero appartenere. Nel caso nostro non esiste veruno stabile d' egual natura. La cosa a voi donata è il solo stabile fra i beni di nostro padre; il restante è composto di beni di tutt' altro genere; voi dunque non potete esimervi dal conferire in natura la porzione della cosa donatavi che eccede il disponibile.

Secondo caso. Un padre dona al primogenito dei

suoi due figliuoli uno stabile di lir. 60,000; lascia loro un asse di lir. 24,000 composto d' un altro fondo di lir. 20,000, e di lir. 4,000 in tante supellettili; la massa è di lir. 84,000, il terzo disponibile lir. 28,000, il soprappiù dell' immobile sul disponibile lir. 32,000: questo soprappiù non può separarsi comodamente.

Il cadetto dice al primogenito: Il soprappiù dello stabile sul disponibile che voi dovete conferire è di lir. 32,000; è superiore a lir. 30,000 metà del suo valore: ciò posto, a termini dell' articolo 866, dovete conferire lo stabile per intiero, prelevando sulla massa il valore della porzione disponibile che sono le lire 28,000.

Il primogenito risponde al cadetto: Esiste nell' eredità un fondo dell' egual natura di quello statomi donato; per cui, a termini dell' articolo 924, sono abilitato a ritenere su questo, oltre la porzione disponibile, il valore di quanto mi spetta su i beni d' egual natura. La porzione disponibile è lir. 28,000: gli altri beni di egual natura sono il soprappiù, cioè lire 32,000, il fondo lir. 20,000; il totale lir. 52,000; la mia parte lir. 26,000. Io posso ritenere sul fondo che vale lir. 60,000, e queste lir. 26,000, e le 28,000 di disponibile; in totale lir. 54,000; nè sono tenuto a conferire in natura se non se fino alla concorrenza di lir. 6,000, cioè un decimo.

Gli articoli 866 e 924, comunque posti l' uno sotto il titolo delle successioni, l' altro sotto quello delle donazioni e testamenti, pure sono ambidue relativi all' erede favorito con dispensa dalla collazione contro cui si vuole promuovere la riduzione della donazione eccessiva. Non iscorgendo noi una ragione

plausibile di prelazione, lasceremo che il legislatore sciolga la difficoltà.

Articolo III.

Dell' atto nel quale può essere inscritta la dispensa dalla collazione.

166. La dichiarazione fatta dal disponente che intende dispensare dalla collazione l' erede che benefica ordinariamente, s' inscrive nell' atto stesso che constituisce il vantaggio.

167. Il codice permette al disponente di farne posteriormente una dichiarazione, sempre però inteso che essa sia fatta nelle forme delle disposizioni fra vivi, o testamentarie (*art. 919*, §. 2).

Da tale articolo ne nasce 1.° che la dichiarazione posteriore ad una donazione fra vivi, può essere validamente inscritta in un atto che vesta le forme della donazione fra vivi; 2.° che la dichiarazione posteriore relativa ad una disposizione testamentaria può essere validamente inserita in un atto di ultima volontà.

168. La dichiarazione posteriore relativa ad una donazione fra vivi, sarà ella valida, quando trovisi inscritta in un atto di ultima volontà?

La dichiarazioue che esime la cosa donata dalla collazione è autorizzata dall' art. 919, §. 2, in un atto posteriore redatto in forma di disposizione fra vivi, od in forma di disposizione testamentaria. Per lo che questo articolo conferisce la facoltà di dichiarare in un atto di ultima volontà, che la tale donazione fra vivi, instituita a favore di alcuno de' legittimarj, non sarà soggetta a collazione.

In vano si opporrà, essere contro la natura delle cose, il volere modificare un atto tra vivi col mezzo di un testamento. La dichiarazione che una tale donazione tra vivi sia esente dalla collazione, debb' essere necessariamente la modificazione d' un atto fra vivi; nè può essere inserita in un testamento.

Sebbene la dichiarazione suddetta sia una modificazione d' un atto tra vivi; pure ella è in se stessa una disposizione in causa di morte. Ella è fatta sulla certezza che si deve morire; ella non può avere la sua esecuzione che alla morte del disponente; ella regola ciò che avrà luogo dopo la sua morte. Dunque sì fatta disposizione deve trovare la sua sede naturale in un atto di ultima volontà.

Permettendo la legge di farla in un atto posteriore qualunque siasi, senza distinzione d' atto fra vivi, o d' ultima volontà, non vi sarà di sua natura verun ostacolo che a seconda della legge possa essere inscritta in un testamento.

169. La dichiarazione posteriore relativa ad una disposizione testamentaria, sarà ella valida, allorchè sia inserita in un atto tra vivi?

V' hanno delle ragioni tanto per l' affermativa, quanto per la negativa.

Per l' *affermativa* si dirà: La dichiarazione ch' esime il legato dalla collazione (*art. 919*, § 2) si può fare in un atto posteriore redatto » nella forma delle » disposizioni fra vivi o testamentarie ». Dunque la dichiarazione posteriore relativa ad una disposizione testamentaria può essere inserita in un atto fra vivi posteriore al testamento.

Si dirà per la *negativa*: La dichiarazione posteriore

che esime il legato dalla collazione è una modificazione del legato che in qualche modo gli dà una reale esistenza, giacchè la rende utile al legatario: ella deve come il legato medesimo essere inserita nel testamento. È cosa molto assurda che un atto il quale ha un effetto immediato possa modificare la disposizione, il cui effetto, anzi la cui esistenza non si realizzeranno che col tratto successivo: sarà parimente assurda cosa che la disposizione testamentaria, il cui effetto, e la cui esistenza non si verificherà che alla morte del disponente, possa essere modificata in un atto fra vivi che ha il suo effetto irrevocabile vita durante del disponente.

Sebbene sia contrario alla natura del legato il poterlo modificare mediante un atto fra vivi, bisogna però convenire che la legge può autorizzare sì fatta modificazione. Il contenuto nell' articolo 919 lo sanziona in un modo troppo preciso, per cui la dispensa dalla collazione d'un legato può essere valida quando sia inscritta in un atto fra vivi.

Egli è bensì vero, che la dispensa dalla collazione di un legato inserito in un atto fra vivi non impedirà la revocabilità del legato stesso; ma s' intenderà rivocabile nel senso che se il legato non venga rivocato, si dovrà ritenere esente dalla collazione.

Sì fatta dispensa sarà rivocabile qualora sia inserita in un codicillo che il testatore può a suo piacere sopprimere o rivocare; ma allorchè sarà inscritta in un atto fra vivi ella dovrà essere irrevocabile come lo è l' atto che la contiene.

170. L' atto fra vivi, che porta con sè la dichiarazione, che l' avvantaggio fatto, mediante un atto

anteriore sarà esente dalla collazione, dovrà egli essere redatto in forma di donazione fra vivi ?

Questa dichiarazione, dice l' art. 919, §. 2, può farsi con un atto *nella forma delle disposizioni fra vivi.* L' articolo non dice già *donazioni fra vivi*, ma bensì *disposizioni fra vivi* : dal che sembra che quella possa intendersi valida, quando sia inserita in un atto fra vivi non rivestito colla forma delle donazioni.

Ben presto si persuaderà il criterio legale del contrario, qualora si voglia osservare che in tutto il capitolo 2 del titolo 2 del lib. 3 la parola *disponibile* è usata per significare *disponibile a titolo gratuito;* e la parola *disposizione* serve a significare *la disposizione a titolo gratuito.*

Di questa parola se ne serve per ben due volte il §. 2 dell' art. 919. Ivi si legge: „ La dichiarazione che „ la donazione od il legato è a titolo di antiparte, o „ di prelegato, potrà farsi tanto coll' atto stesso che „ contiene la *disposizione*, quanto con un atto poste- „ riore nella forma delle *disposizioni fra vivi*, o te- „ stamentarie „. La prima parola *disposizione* è impiegata per esprimere *disposizione a titolo gratuito,* giacchè si riferisce ad una donazione o legato, di cui parla il principio della frase. Si potrà egli mai credere che nella linea susseguente, e nell' istessa frase la legge abbia voluto intendere la parola medesima in un altro significato ? No certamente ; la legge vuole dire *disposizioni gratuite fra vivi*. Dunque l' atto fra vivi, che porta con sè la dichiarazione, che il vantaggio fatto con un atto posteriore sia dispensato dalla collazione, debb'essere redatto in forma di donazione fra vivi; cosicchè se non è redatto in questo modo, la dispensa dalla collazione, sarà nulla, e di nessun effetto.

CAPITOLO IX.

Delle alienazioni onerose a fondo perduto in profitto del legittimario.

171. L' alienazione onerosa a fondo perduto in favore di un legittimario, non è già una donazione, quando la convenzione sia sincera e non simulata. Per tal modo ella non deve di sua natura essere soggetta alla riduzione delle disposizioni gratuite. Ma se questa non è una donazione, da che la convenzione è sincera, s' intende il più delle volte una donazione figurata sotto l' apparenza di un contratto oneroso, il di cui peso apparente non è già da accollarsi al legittimario, stante il segreto condono fattogli. Con questo giro soventi volte si viene, contro l'intenzione della legge, ad avvantaggiare un legittimario in pregiudizio de' suoi collegittimarj. In questo caso la convenzione, che sotto l' apparenza di un titolo oneroso è una vera donazione, deve andar soggetta, rapporto ai legittimarj, a quelle stesse leggi della collazione e della riduzione, cui vanno soggette le donazioni fra vivi.

Questo giro sembrò tanto simile al vero che molte leggi ritennero per presunzione legale di donazione, la circostanza che sì fatto fondo fosse alienato a titolo di vitalizio a favore del legittimario. In conseguenza di ciò, sotto la legge del 17 nevoso che proibiva qualunque sorta di vantaggio a favore dei legittimarj, le alienazioni a fondo perduto erano affatto nulle, *art. 26*. Sotto il regime del codice, che proibisce in certi casi di beneficare un legittimario in pregiudizio degli

altri al di là di una tal data porzione, ed ordina la riduzione delle donazioni eccessive, queste alienazioni ne' casi medesimi sono riducibili come donazioni fino alla concorrenza della porzione disponibile. Tale è lo spirito dell'art. 918, che così si esprime: „ Il va-„ lore della piena proprietà dei beni alienati ad una „ persona successibile in linea retta, tanto col peso di „ una rendita vitalizia, come a fondo perduto o con „ riserva di un usufrutto, sarà imputato nella por-„ zione disponibile, e l'eccedente, se ve n'è, sarà con-„ ferito nella massa. „

172. La disposizione di questo articolo è applicabile a tre sorta di contratti.

1.° *L' alienazione col peso di una rendita vitalizia*, sia che questa porti il nome di vendita, mediante d'altrettante rendite vitalizie, sia che ella porti il nome di *donazione* col peso di rendita vitalizia.

2.° *L' alienazione a fondo perduto*. Il fondo perduto è quello che finisce alla morte di colui che ne gode. L' alienazione a fondo perduto è quella che si fa col mezzo di un utile vitalizio che perisce, e si estingue alla morte dell' alienante: ella comprende non solo l' alienazione col peso di una rendita vitalizia, come se ne fece espressa menzione, ma bensì qualunque altra alienazione, che porti seco una prestazione qualunque vitalizia alla vita dell' alienante. Tale sarebbe, per esempio, la vendita di un fondo rustico col peso all' acquirente di lasciar godere al venditore vita sua durante la casa ed il giardino annesso.

3.° *La vendita con riserva d' usufrutto*. Simile vendita fatta per un prezzo determinato è una vendita semplice. Il venditore riceve un prezzo effettivo della

nuda proprietà da lui venduta: il prezzo non consiste già nell' utile censuario che gli si assicura. Per lo che sì fatta vendita, propriamente parlando, non è una vendita a fondo perduto. La legge 17 nevoso non aveva posto questo contratto nella classe di quelle convenzioni che si presumono fatte dal defunto in frode del suo erede legittimo; ma il codice decise diversamente.

Quando il defunto ha fatto verso il suo erede legittimo alcuna delle tre sovra indicate convenzioni, l' oggetto della convenzione è considerato come trasferito a titolo gratuito: in conseguenza tale oggetto viene imputato a colui che lo ricevette sulla porzione disponibile, ed il soprappiù, se ve ne ha, viene conferito nella massa.

173. La finzione della legge, dicesi nell' istesso articolo, si applica alle convenzioni sovra citate, quando vi sia concorso il consenso a profitto del legittimario in linea diretta. Se tale articolo non parla punto di simili convenzioni a profitto dell' erede legittimo in linea collaterale, si è motivo, che, non avendo questi diritto alla riserva, le donazioni comunque in corso possono assorbirsi del tutto a suo riguardo: egli non avrà dunque ragione di pretendere che la donazione fittizia arrechi pregiudizio a' suoi diritti, per cui si disse (*ivi*) che in qualunque caso l' imputazione sul disponibile, e la collazione non possano essere addimandate dall' erede legittimo in linea collaterale.

173. Sebbene l' or ora citato articolo parifichi alla donazione fra vivi l' alienazione onerosa a fondo perduto in profitto dell' erede legittimo in linea diretta,

ciò nulla pure avvi un caso in cui conserva a questa convenzione l' effetto del contratto a titolo oneroso. Questo caso egli è allorquando gli altri eredi legittimi convinti dell' utilità reale e personale che il loro padre o figli dovessero ritrarre da sì fatta operazione, vi prestarono il loro consenso; essi non avranno diritto d' intaccare come simulata l' operazione che essi medesimi riconobbero un tempo sincera; motivo per cui non possono (*ivi*) dimandare l' imputazione, nè la collazione di quell' alienazione cui hanno acconsentito.

175. Se fra il numero degli eredi legittimi ve ne fossero alcuni che avessero prestato il loro assenso, ed altri che non lo avessero dato, allora l' istessa alienazione sarà considerata come onerosa rapporto ai primi, e come gratuita riguardo ai secondi; giacchè i diritti dei diversi chiamati in una medesima successione, sono fra essi divisibili.

Da ciò ne risulta la necessità di dover fare due diverse operazioni, onde regolare i diritti degli uni e degli altri contro l' alienatario, ed una volta che saranno stabiliti sì fatti diritti, il soprappiù de' beni rimarrà all' alienatario, che approfitterà del consenso dei primi, e soffrirà la separazione della parte spettante ai secondi; il che verrà vie maggiormente rischiarito col seguente esempio.

Un padre ha tre figliuoli: vende al primogenito, col peso di una rendita vitalizia, un fondo del valore di lir. 24.000; il secondo figlio vi presta il suo assenso, il terzo no. Muore il padre, lasciando un asse netto di lir. 4,000; trattasi qui di regolare i rispettivi diritti dei tre eredi.

In primo luogo si stabiliranno quelli di colui che non ha acconsentito all' alienazione; in seguito quelli dell' altro che prestò il suo assenso; ed il soprappiù de' beni resterà all' alienatario.

1.° Per determinare i diritti di colui che non prestò l' assenso, bisogna ritenere l' alienazione come gratuita. I beni lasciati sono lir. 4,000, quelli donati ascendono a lir. 24,000, la massa totale è di lir. 28,000; essendovi tre figli, vi ha il quarto di disponibile. La riserva di ciascuno de' figli eredi sarà dunque d' un quarto: cioè un quarto nei beni lasciati lir. 1,000, un quarto del fondo donato lir. 6,000; la parte del terzo figlio che non prestò il suo assenso all' alienazione è di lir. 7,000.

2.° Per istabilire i diritti di colui che acconsentì, bisogna considerare l' alienazione come onerosa. I beni lasciati di lir. 4,000, formano l' integralità della sostanza; il quarto della riserva per ciascun erede è lir. 1,000; la parte del secondo figlio, che diede il consenso, si è di egual somma.

Detratte queste due parti di lir. 7,000 e di lire 1,000, il soprappiù formante lir. 20,000, sarà la parte dell' alienatario che percepirà, 1.° lir. 1,000 per la porzione disponibile nelle quattromila dei beni lasciati dal defunto; 2.° altre lir. 1,000 che sono la sua riserva nelle tremila di soprappiù; 3.° lir. 6,000, che sono la porzione disponibile sul fondo delle lire 24,000; 4.° altre lir. 6,000, che sono la sua riserva personale nelle lir. 18,000 di soprappiù; 5.° finalmente le lir. 6,000, che formano la riserva del secondo figliuolo, mentre essendo a suo riguardo onerosa l' alienazione, non deve soffrire diffalco, ed ecco il totale

delle lir. 20,000. Queste, come appare, sono composte delle lir. 2,000, metà dei fondi lasciati dal defunto, e delle lir. 18,000, che sono i tre quarti del fondo a lui venduto col peso di una rendita vitalizia.

176. L'oggetto della convenzione gravata di un peso, debb'egli riputarsi donato fra vivi pel suo valore intiero, oppure soltanto pel soprappiù del peso imposto?

La legge decide chiaramente, che debb' essere considerato come donato fra vivi pel suo valore intiero; egli è il valore *in piena proprietà* degli oggetti per tal modo alienati, che devesi imputare (*ivi*) sulla porzione disponibile.

177. La finzione della legge che considera come donazione l' alienazione a fondo perduto a profitto di un legittimario in linea diretta, è particolare agli eredi fra loro: rapporto agli estranei sì fatta alienazione devesi considerare nel suo vero aspetto come alienazione onerosa.

178. Noi vedemmo superiormente che le liberalità fra vivi devono unirsi ai beni lasciati dal defunto per formare la massa totale sulla quale determinare la porzione disponibile. Da ciò ne accade che nel caso espresso nel precedente numero la massa totale, riguardo al legittimario, non è eguale a quella che riguarda l' estraneo.

Ciò per altro non porta veruna difficoltà sul modo di eseguire la riduzione, se fra i beneficati non si scorgono che de' legittimarj o degli estranei, dachè la massa totale è la stessa rispetto a tutti i favoriti.

179. Non così però allorquando fra i beneficati trovansi de' legittimarj e degli estranei, mentre allora

la massa non è la medesima per tutti. In tale caso bisogna (giusta quanto dicemmo al num. 173, pel caso in cui nel numero degli eredi ve n' hanno alcuni che acconsentirono all' alienazione a fondo perduto) rifare due operazioni. Colla prima si passerà alla riduzione del beneficio fatto all' estraneo, e così la convenzione fatta col legittimario sarà riputata come disposizione onerosa. Colla seconda si procederà alla riduzione del vantaggio fatto ai legittimarj, ed allora la convenzione medesima sarà considerata come disposizione gratuita. Mercè questa duplice operazione rimangono intatti i diritti delle due parti. I seguenti esempi rischiareranno il qui detto.

Primo esempio. Un padre dona fra vivi ad un estraneo al 3 pratile anno undecimo una somma di lire 24,000; al 18 successivo messidoro vende a Nicola, altro de' suoi figli, uno stabile del valore di lir. 12,000 col peso d' una rendita vitalizia. Muore nell' anno duodecimo, lasciando, dedotti i debiti, lir. 3,000 in mobili : concorrono alla successione Nicola e Francesco di lui fratello.

Riduzione dell' estraneo. I beni lasciati dal defunto sono lir. 3,000; la donazione fra vivi lir. 24,000; massa lir. 27,000; terzo disponibile, attesa l' esistenza dei due figli, lir. 9,000. L'estraneo donatario sarà ridotto a tale somma , e restituirà le rimanenti lire 15,000.

Invano il donatario estraneo vorrà opporre ai figli eredi : Bisogna che voi oltre le lir. 27,000 versiate nella massa anche le lir. 12,000 valore dello stabile venduto dal defunto a Nicola che porta seco una rendita vitalizia , e che è riputato come donato: per tale

modo il totale sarà lir. 39,000, il di cui terzo disponibile di lir. 13,000 spetta a me per intiero come primo donatario; per cui non vi debbo che lir. 11,000.

I figli soggiungeranno, e con ragione: Se la vendita suddetta è considerata come disposizione gratuita, ciò lo si deve soltanto rispetto fra i legittimarj, e pei loro reciproci diritti: la nullità sancita dalla legge è relativa soltanto all' interesse nostro esclusivo. Rapporto a voi l' alienazione dello stabile è una vera vendita, un contratto a titolo oneroso: in conseguenza il valore del detto stabile, rispetto vostro, non fa parte della massa totale: voi non potete riclamare che lir. 9,000, che è appunto il terzo disponibile nei beni calcolati a lir. 27,000.

Riduzione del legittimario, alla quale si dovrà devenire dopo quella dell' estraneo. I beni lasciati dal defunto sono lir. 3,000; quelli donati fra vivi lir. 36,000, compreso lo stabile venduto di lir. 12,000: totale lir. 39,000; il terzo disponibile lir. 13,000; l' estraneo, primo donatario, percepisce lir. 9,000; il legittimario, secondo donatario, ne percepisce 4,000 che è la porzione disponibile sullo stabile di lir. 12,000; egli sarà tenuto di conferire alla massa gli altri due terzi, cioè lir. 8,000.

Allora la massa da dividersi fra i due fratelli sarà: 1.° i beni lasciati dal padre lir. 3,000; 2.° la detrazione sulla donazione dell' estraneo lir. 15,000; 3.° la sottrazione sullo stabile lir. 8,000; totale lir. 26,000 da dividersi per metà eguale fra loro due.

Male a proposito Francesco dirà a suo fratello Nicola: Bisogna versare nella massa totale l' intiero stabile, e portarla a lir. 30,000; per cui, invece di lire 13,000, me ne toccheranno 15,000.

Nicola che ben conosce essere l'alienazione dello stabile, rispetto a suo fratello, una donazione simulata, avrà tutta la ragione di opporre: Il terzo disponibile a favore dell'estraneo è di sole lir. 9,000, il terzo disponibile a mio favore è di lir. 13,000, dachè bisogna comprendere a mio favore lo stabile nella massa totale. Voi non potete spogliarmi d' un terzo disponibile a mio favore sullo stabile, per cui non debbo rifondere nella massa che le lir. 8,000 che sono i due terzi indisponibili. Ciò posto, di divisibili fra noi non vi sono che le lir. 26,000; non ispettano a voi che lir 13,000, ed altrettante a me, oltre del terzo dello stabile che mi deve restare.

Francesco non potrà che piegarsi a tale restrizione. Opponendo a suo fratello, come disposizione gratuita, la convenzione considerata come onerosa a riguardo dell' estraneo, deve lasciare a suo fratello il terzo disponibile dei beni compresi nella convenzione stessa.

Secondo esempio. Se, come nel caso precedente, non v' ha che la vendita col peso d' una rendita vitalizia fatta al figlio, ella è anteriore alla donazione fatta all' estraneo in vece d' essere posteriore. Riguardo poi i rispettivi diritti delle tre parti, il risultato è lo stesso.

In vano gli eredi diranno all' estraneo: Il defunto lasciò lir. 3,000; donò fra vivi 1.° ad uno di noi lire 12,000, 2.° a voi stesso lir. 24,000, massa lir. 39,000, terzo disponibile lir. 13,000. Uno di noi, primo donatario, avrà lir. 12,000, a voi secondo donatario non vi spettano che lir. 1,000, quindi restituiteci la cosa donata fino alla concorrenza di lir. 23,000.

L' estraneo con tutta ragione risponderà loro: Per la liquidazione de' miei diritti egli è indifferente che

la ripetuta vitalizia vendita stipulata a profitto d'uno di voi sia anteriore o posteriore alla mia donazione, giacchè rispetto a me ella è un contratto a titolo oneroso, e non già a titolo gratuito; per cui, qualunque ne sia la data, io sono il primo donatario. È cosa incontrastabile che mi spetta la porzione disponibile e nei beni lasciati delle lir. 3,000, ed in quelli a me donati di lir. 24,000, le quali poste nella massa delle lir. 27,000, il terzo disponibile è di lir. 9,000. Voi dunque non potete esimervi dal lasciarmi la mia donazione fino alla concorrenza di tale somma, quindi non vi debbo che lir. 15,000.

CAPITOLO X.

Effetti delle donazioni di tutto il disponibile.

180. Colui che vorrà beneficare qualcheduno in tutta l' estensione concessa dalla legge, invece di fargli nominativamente il tale o tal altro vantaggio, si determinerà a donargli tutto ciò di cui la legge gli permette di disporre. Sarà dunque prezzo dell' opera di esaminare l' effetto di queste donazioni.

Simile donazione può farsi tanto per atto tra vivi, che per testamento. Cio sarà il soggetto dei due seguenti separati articoli.

Fra queste due specie di donazioni non bisogna confondere la donazione *di tutto il disponibile* con quella di una *tal data parte espressamente nominata* che all' epoca della donazione costituisce il disponibile. Sebbene sia indifferente cosa l' adottare piuttosto l' una che l' altra di queste due espressioni, atteso che all' epoca della donazione, esse si riferiscono alla l' istessa cosa; pure elleno producono effetti diversi, allora quando dall' intervallo della donazione alla morte accadono delle variazioni nella porzione disponibile.

In questo caso l' atto che contiene la prima espressione è la donazione della quota disponibile all' epoca della morte, qualunque possano essere le variazioni occorse dopo la donazione. L' atto che contiene la seconda espressione è la donazione della parte espressa, non avuto verun riguardo alle variazioni accadute nella porzione disponibile.

Primo esempio. Un padre che ha tre figli lega ad

un estraneo *ciò di cui la legge gli permette di disporre.* Due figli muojono prima di lui, e non ne lascia che uno all' epoca della sua morte; al legatario estraneo spetterà la metà disponibile. Se il padre avrà legato il *quarto* de' suoi beni, che, all' epoca del testamento, formava appunto la quota disponibile de' beni stessi, mentre avendo tre figli non poteva disporre al di più della quarta parte, il legatario chiamato soltanto per un quarto, non potrà percepire che quello; e ciò quand' anche per alcune circostanze particolari fosse verosimile che il defunto gli avesse legato la metà, prevedendo la premorienza de' suoi due figliuoli come se, per ipotesi, avesse legato il quarto disponibile de' suoi beni.

Supponiamo nel caso medesimo, che il defunto non lasci eredi che de' collaterali; l' estraneo avrà nel primo caso la totalità che costituisce il disponibile, mentre i collaterali non hanno diritto a riserva; nel secondo, sarà ridotto al quarto statogli nominativamente lasciato dal defunto.

ARTICOLO PRIMO.

Effetto del legato di tutto il disponibile.

181. Il testatore che lega tutto ciò di cui la legge gli permette di disporre, ha fatte o no delle donazioni per atto tra vivi?

Se non ne ha fatte, il legato del disponibile ha la sua piena esecuzione; l' oggetto da lui legato è precisamente quello di cui può disporre.

182. Esistendo un legatario del disponibile, e dei

legatarj particolari, l' erede che riclama la riserva è egli tenuto di concorrere per la sua parte al pagamento de' legati particolari?

I legati particolari sono un peso di tutti i beni. Se avvi un legatario universale per una data quantità, o sia per servirci dell' espressione del Codice Napoleone (*art. 1010*) un legatario a *titolo universale*, questi non è tenuto ai legati particolari, se non se per la stessa quantità; e l' erede che percepisce il soprappiù contribuisce ai legati in proporzione di quanto gli tocca; questa è la regola generale.

Tale regola soffre però la sua eccezione, rispetto all' erede ridotto alla riserva, stante il legato del disponibile; egli riclama per diritto la sua riserva franca dal legato, per lo che non è tenuto a soddisfare i legati particolari. Rilasciando tutto il disponibile, non ha altro obbligo verso i legatarj, e sta a loro a conciliarsi.

Un padre istituisce per lir. 20,000 di legati particolari, e nomina un legatario del disponibile; muore lasciando a suo figlio unico un asse netto di lir. 120,000.

Il figliuolo riclama la riserva di lir. 60,000; rilascia la porzione disponibile di lir. 60,000 ai diversi legatarj che se la intenderanno fra loro.

Il legatario del disponibile non potrà con diritto dirgli; I legati particolari sono un peso dell' universalità de' beni; questi devono essere prelevati dalla massa intiera. Sulla massa di lir. 120,000 deducete lire 20,000 pei legatarj particolari, residuano lir. 100,000; voi me ne darete la metà, cioè lir. 50,000. Questo è il modo di regolarsi, indicato da un autore conosciuto, allorchè spiega la legge 17 nevoso: » Il legato del

» sesto, e del decimo della successione si prende
» sulla medesima, dedotti anche i pesi stessi *dei le-*
» *gati particolari* = Simile decisione devesi, a dettame
del codice Napoleone, estendere al legato del disponibile.

L'erede risponderà, e molto sensatamente: Convengo con voi doversi decidere in sì fatto modo, tanto trattandosi del legato del disponibile, giusta la legge 17 nevoso, che per quello giusta il codice; ma la decisione data dal citato autore, non è applicabile nè all' una nè all' altro. L'operazione sua contraria alla volontà del legislatore, tende ad intaccare la riserva dal medesimo stabilita sì nell' una che nell' altra legge. In questo caso la mia riserva della metà è lire 60,000; voi volete privarmi d' una parte col ridurmi a lir. 50,000; vi rilascio le lir. 60,000 che sono tutto il disponibile, ed intendetevela come potrete coi legatarj particolari.

183. Se il testatore fece delle donazioni fra vivi, il legato del disponibile non potrà avere l' intiera sua esecuzione, perchè la riserva dell' erede si prende sulle liberalità instituite per testamento, prelativamente alle donazioni fra vivi.

Onde determinare quale sarà l' effetto del legato del disponibile, bisogna esaminare se la donazione fra vivi è superiore, eguale, od inferiore alla porzione disponibile.

Quando la donazione fra vivi è superiore od eguale alla porzione disponibile, allora il legato del disponibile è caduco per mancanza di soggetto su cui possa cadere.

Se la donazione fra vivi è inferiore alla porzione disponibile, il legato suddetto resisterà pel rimanente

della porzione disponibile; dopo però avere prelevata la donazione fra vivi, a motivo che l' effetto di queste due liberalità non può eccedere la totalità del disponibile. Dal che si scorge che il legato del disponibile è quello su i beni del testatore fino alla concorrenza del valore della porzione disponibile diminuita dalla donazione fra vivi.

184. Come si eseguirà in questo caso la riduzione del legato?

Il disponibile è composto d' una porzione nella riunione de' beni esistenti alla morte, e de' beni donati fra vivi; si dedurrà da questa porzione la donazione fra vivi, ed il soprappiù sarà il beneficio del legatario del disponibile.

Un padre, per esempio, dona fra vivi lir. 30,000; instituisce un legatario di tutto ciò di cui può disporre legittimamente: muore lasciando tre figli, ed una sostanza netta di lir. 170,000. Massa totale lir. 200,000; quarto disponibile lir. 50,000; dedotta la donazione di lir. 30,000, restano pel legatario del disponibile lir. 20,000 (colle quali pagherà, come già fu detto, i legatarj particolari).

Male a proposito i figli diranno al legatario: Voi come tale non avete alcun diritto su i beni donati fra vivi; il vostro legato è il quarto delle lir. 170,000 lasciate dal defunto, vale a dire, lir. 42,500. Deducete le lir. 30,000 di donazione fra vivi, non vi spettano che lir. 12,500 invece delle lir. 20,000, calcolate colla operazione suindicata.

Il legatario loro risponderà, e molto ragionevolmente: Il defunto non m' istituì suo legatario universale per un quarto, ma bensì legatario de' suoi

beni sino alla concorrenza della porzione disponibile diminuita dalla donazione fra vivi. Se tale donazione deve diminuire la porzione disponibile in mio favore, bisogna ch' ella sia compresa nella massa sulla quale si determina il disponibile in mio favore. Se, all'opposto, voi non volete comprenderla in detta massa, molto meno dovrà essere imputata a mio riguardo sul disponibile: allora ben lontano voi dal guadagnare, verreste a perdere; giacchè io mi riterrei lir. 42,500, quarta parte delle lir. 170,000. Io non posso contrastarvi il diritto di dedurne la donazione fra vivi sul mio legato del disponibile, e per la ragione stessa voi non potete contrastarmi quello di comprenderla nella massa che serve a calcolare il disponibile sul quale ella verrà dedotta.

ARTICOLO II.

Effetto della donazione per atto tra vivi di tutto il disponibile.

185. La donazione per atto tra vivi *di tutto ciò di cui il donatore può disporre* a titolo gratuito, devesi ritenere donazione *in causa di morte.*

Le liberalità che si eseguiscono mediante convenzione col donatario, sono di due specie: le une si fanno in modo che il donatore dona vivendo, e queste sono *le donazioni fra vivi*; le altre sono fatte in modo che il donatore non dona che dopo la sua morte, e sono *le donazioni in causa di morte.*

Quelle fatte mediante atto tra vivi, la proprietà delle quali non può essere trasferita al donatario che

dopo la morte del donante, sono donazioni in causa di morte per la natura stessa dell' oggetto donato: tali sono le donazioni dei beni futuri d'una parte d'un figlio d'una quota nella successione.

Bisogna collocare in quest' ultima classe la donazione che io istituisco con un atto fra vivi di *tutto ciò di cui legalmente posso disporre*. Non è che alla mia morte che si debba calcolare la porzione di cui posso disporre; ella è il tutto, od una parte soltanto più o meno rilevante de' beni che alla morte mia costituiranno la mia eredità, e le donazioni mie fra vivi; essa può variare a seconda degli acquisti, o dei debiti che andrò facendo, giusta la qualità ed il numero dei miei eredi. L' oggetto suo non potrà calcolarsi; anzi non esisterà che dopo la mia morte, ed ecco come questa si chiama donazione in causa di morte.

186. Stabilita così una tale massima onde giudicare dell' effetto di sì fatta donazione, bisogna in seguito distinguere se ella si fa in un contratto di matrimonio, od in qualunque altro atto tra vivi.

Il Codice Napoleone (*art. 893*) non riconosce che due sole forme di disporre a titolo gratuito; cioè, la donazione tra vivi ed il testamento. Definisce (*art. 894*) la donazione fra vivi quell' atto col quale l' uomo si spoglia *in oggi* della cosa donata. Definisce il testamento l' atto col quale l' uomo dispone *pel tempo in cui più non esisterà*. La donazione che l' uomo fa di tutto quanto di cui gli permette la legge di disporre, non può avere esecuzione se non se *al tempo che più non esisterà*; mentre soltanto a quest' epoca si potrà vedere la porzione di cui può disporre legittimamente. Quindi tale donazione debbe istituirsi con testamento: questa è la regola generale.

L' articolo 1082 autorizza, in via d' eccezione, nel contratto di matrimonio, la donazione in causa di morte; la donazione di tutto, o parte dei beni che esisteranno all' epoca della morte. Il contratto di matrimonio può parimente contenere donazioni che abbiano la loro esecuzione al tempo in cui il donatore non esisterà più.

Dietro sì fatte regola, ed eccezione scorgesi come la donazione di tutto il disponibile è valida, quando è fatta in un contratto di matrimonio, ed è nulla, quando sia inserita in qualunque altro atto fra vivi.

187. Per istabilire gli effetti della donazione del disponibile inscritta in un contratto di matrimonio, fa d' uopo esaminare i diversi casi che possono per avventura presentarsi.

Primo caso. Se il donatore non ha fatte altre liberalità, la di lui donazione avrà il suo pieno effetto.

188. *Secondo caso*. Il donatore ha fatte altre liberalità, medianti donazioni posteriori, o con atti di ultima volontà.

La donazione avrà tutto il suo effetto; se non eccede il disponibile, ella è la prima. Le successive liberalità non possono aver luogo, da che la prima assorbisce tutta la porzione disponibile.

189. *Terzo caso*. Il donatore istituì delle donazioni fra vivi anteriormente. Una delle due: 1.° O che le donazioni anteriori eccedano od eguagliano il disponibile, ed allora la donazione del disponibile diventa caduca, mentre è assorbita dalla riserva dell' erede: 2.° O che le donazioni anteriori sono inferiori al valore del disponibile, ed allora la donazione del disponibile non è assorbita dalla riserva; ella è valida pel soprappiù della porzione disponibile.

In quest' ultimo caso la riduzione si eseguisce come sopra al num. 182, ove si tratta del legato disponibile. I beni esistenti nella eredità, e quelli donati fra vivi, sono la massa sulla quale si determina la porzione disponibile: si deducono le donazioni anteriori; il soprappiù sarà il beneficio del donatario per contratto di matrimonio.

Un padre, per esempio, dona fra vivi ad un estraneo lir. 30,000; indi per contratto di matrimonio dona ad un nipote tutto quanto dalla legge gli è permesso di disporre; muore lasciando ad un figlio unico lir. 120,000, dedotto qualunque debito. Massa totale lir. 150,000; metà disponibile lir. 75,000; dedotta la donazione fra vivi di lir. 30,000, rimangono lir. 45,000 pel nipote donatario per contratto di matrimonio.

190. *Quarto caso.* Il donatore fra vivi istituì delle donazioni fra vivi prima e dopo la donazione di cui si tratta, e fece dei legati.

La donazione del disponibile non può essere intaccata nè dalle donazioni fra vivi posteriori, nè dai legati; essa li rende di nessun valore, mentre s'estende sulla totalità del disponibile. La riduzione sarà regolata come nel terzo caso, e nel modo stesso come se il defunto non avesse disposto a titolo gratuito, medianti donazioni gratuite o legati.

Un padre dona fra vivi a Pietro la somma di lire 20,000; indi dona per contratto di matrimonio ad uno de' suoi nipoti tutto ciò di cui per legge può disporre; poscia dona fra vivi a Giacomo lir. 30,000. Muore lasciando per erede un figlio unico: bisogna regolare i diritti del nipote.

L' eredità del defunto, dedotti i debiti, ammonta a

lir. 70,000. Prima donazione fra vivi fatta a Pietro lire 20,000 ; terza donazione (in ragione di data, ma che è la seconda fra vivi) fatta a Giacomo lir. 30,000; massa totale lir. 120,000. Metà disponibile lir. 60,000: levate le lir. 20,000 di prima donazione rimangono lire 40,000 pel nipote donatario del disponibile per contratto di matrimonio. La seconda donazione fra vivi, posteriore a quella del disponibile, svanisce, e tutto si regola come se il defunto, non avendo donate le lire 30,000, avesse lasciate di sostanza netta lir. 100,000 in luogo delle 70,000.

CAPITOLO XI.

A qual epoca la porzione disponibile, e la riserva devono essere regolate giusta quanto dispone il Codice Napoleone.

191. Gli articoli del Codice civile che regolano la porzione disponibile e la riserva, si trovano nel titolo 2.° del libro 3.° delle donazioni e testamenti: questo titolo fu sanzionato dalla legge 13 fiorile anno 11.°, promulgata il 23. L' epoca in cui questa legge divenne obbligatoria è l' epoca istessa a contare dalla quale il disponibile e la riserva devono essere regolate dal Codice.

In fine di questo trattato si troverà una dissertazione intorno all' epoca in cui le leggi diventano obbligatorie.

La legge 13 fiorile non può influire in alcun modo sulle successioni aperte prima della sua promulgazione: queste successioni, per quello che riguarda le disposizioni gratuite, saranno regolate colle leggi precedenti.

192. Questa decisione serve altresì per le successioni aperte tra l' intervallo della legge 29 germile che regola le successioni, fino all' epoca della legge 13 fiorile che regola le donazioni ed i testamenti. Queste successioni aperte sotto il regime del Codice saranno deferite secondo la nuova legislazione; ciò nulla meno però, riguardo al disponibile in queste successioni, si dovrà attenersi alla precedente legislazione, vale a dire alla legge del 17 nevoso, allorchè trattasi dei conjugi, ed alla legge 4 germile, rispetto a tutti gli altri.

Supponiamo che in una successione aperta nel suddetto intervallo si presentino un cugino germano paterno, un cugino germano materno, dei cugini secondi nelle due linee, ed un legatario a titolo universale per undici dodicesimi.

Se la successione si dovesse deferire a seconda della legislazione anteriore al Codice, vale a dire, giusta la legge 17 nevoso, i secondi cugini delle due linee, dovrebbero avervi parte ciascuno nella sua linea, giusta l'articolo 77, che ammette la rappresentazione in infinito nella linea collaterale. Ma ella si deferisce a seconda del titolo 1. del libro 3.° del Codice Napoleone: in questo caso i soli due cugini entrano a parte dell'eredità; ciascuno d'essi percepisce la metà dei beni devoluti alla sua linea; i cugini secondi sono esclusi in virtù degli articoli 742 e 750, che non accordano la rappresentazione, se non se ai discendenti dei fratelli e delle sorelle.

Il legatario pretende avere a titolo di legato undici dodicesimi, stante che il Codice Napoleone non assicura veruna riserva ai collaterali.

I cugini germani gli obbiettano: La porzione disponibile nell'eredità del nostro parente, non può essere regolata dal Codice Napoleone: il titolo 2 del libro 3.°, che determina la porzione disponibile non era in vigore all'epoca della sua apertura. Dunque bisogna attenersi alle leggi precedenti, che a questo riguardo avevano tuttora la piena esecuzione; si è la legge del 4 germile, che assicura ai cugini germani la riserva di un quarto. Il vostro legato debb'essere ridotto ai tre quarti, o siano nove dodicesimi. Questa decisione è appoggiata alla grande massima, che le leggi non hanno effetto retroattivo (*art.* 2.°).

Invano il legatario dirà ai cugini germani : Egli è in virtù del codice che voi entrate a parte dell' eredità : è parimente in virtù del codice che escludete i cugini secondi; voi dunque non potete opporvi a quanto quest' istesso codice prescrive sulla porzione disponibile.

Gli eredi replicheranno, e molto ragionevolmente : La successione e la porzione disponibile sono ordinate da due differenti titoli : ciascuno di essi non è obbligatorio , se non se all' epoca sua particolare. L' eredità aperta dopo il titolo delle successioni è deferita secondo il codice : la stessa eredità è aperta prima del titolo delle donazioni e dei testamenti , che regola la porzione disponibile : quindi la porzione disponibile debb' essere necessariamente determinata colle leggi precedenti.

193. Come si regolerà il disponibile nelle successioni aperte dopo l' epoca in cui la legge del 13 fiorile divenne obbligatoria , ed ebbe esecuzione ?

Prima di rispondere a questo quesito bisogna distinguere : o le liberalità riducibili alla porzione disponibile sono state fatte prima, oppure dopo l' epoca anzidetta.

Le liberalità posteriori saranno regolate a norma del Codice Napoleone, sotto il cui regime sono state fatte.

194. Riguardo alle liberalità anteriori, bisogna distinguere quelle istituite con testamento , e quelle con atto fra vivi.

La sorte delle liberalità istituite per testamento sarà determinata dal Codice Napoleone; queste liberalità non prendono una consistenza certa, se non se alla

morte del disponente, il quale avrebbe avuta la facoltà di rivocarle qualunque volta gli avesse piaciuto. Queste, in quanto alla quota disponibile, saranno regolate dalla legge vigente all' epoca della morte.

195. Le liberalità istituite con atti tra vivi anteriori dovranno elleno essere ridotte giusta il modo prescritto dal Codice Napoleone, oppure giusta quello prescritto dalle leggi precedenti ?

Questa questione potrebbe per avventura andar soggetta a molte difficoltà; mentre insorgeranno molte ragioni a sostegno tanto dell' uno, che dell' altro modo.

Per sostenere che la riduzione debba farsi giusta *il modo prescritto dal Codice*, si dirà: La proibizione di disporre a titolo gratuito de' proprj beni al di più di una data porzione, non è relativa all' epoca della donazione, ma bensì a quella della morte; ella ha luogo in favore di un individuo, che non può essere designato vita durante del donatore. L' erede apparente all' epoca della donazione può cessare di esserlo se premuore, o se nasca un parente più prossimo; un parente lontano, o non ancora nato al momento della donazione potrà essere erede al tempo della morte. La riserva altronde non è certa al momento della donazione; ella varia secondo gli acquisti, le vendite, i debiti, i crediti del donante posteriori alla di lui donazione. Dovendo questi quattro oggetti tanto influire sulla quantità della riserva, egli è dunque impossibile per la natura stessa delle cose che la riserva possa essere giustamente calcolata vita durante del donatore: ella non si rende certa; le sue basi non divengono sicure, se non se al momento della morte.

Ciascuna legge deve regolare ciò che accade sotto il

suo regime: dunque spetta alla legge, che è in vigore al momento della morte, lo determinare la riserva sulle donazioni fra vivi, e non già alla legge in vigore all' epoca della donazione.

Per sostenere che la riduzione debba farsi giusta *il modo prescritto dalle leggi precedenti* si dirà: La donazione fra vivi debb' avere un effetto irrevocabile. Nel caso in cui il di lei beneficio può cambiare aspetto col tratto successivo, egli è d'uopo che il modo di questo cangiamento sia egli pure irrevocabile all' epoca della donazione, e che non soffra camibamento colle leggi posteriori. La porzione indisponibile che deve detrarre una parte più o meno considerabile della donazione fra vivi, debb'essere regolata dalla legge vigente all' epoca della donazione. Se ella potesse essere regolata da quella vigente al tempo della morte, questa ultima avrebbe un effetto retroattivo. Dunque è troppo giusto che le nuove leggi riguardanti le porzioni disponibili ed indisponibili, punto non influiscano sulla sorte delle donazioni fra vivi anteriori, e che queste continuino, malgrado il cambiamento di legislazione, ad essere riducibili giusta il modo che era in vigore al momento della loro istituzione. Questa massima è basata sul principio, che il donante ed il donatario hanno rispettivamente avuto in contemplazione quella tale riserva (altre volte legittima) quale esisteva all' epoca della stipulazione; essi hanno contrattato l' un l' altro con quella idea che in allora si attaccava a questa riserva. Se essi avessero avuto in considerazione un' altra riserva, o la donazione non avrebbe avuto luogo o si sarebbe fatta in un' altra maniera. Sarà dunque dell'equità del legislatore il non intaccare

quest' aspettativa delle parti che contrassero sotto l' egida della legge che esisteva in allora. Tale massima fu ritenuta sacra anche dalla convenzione nazionale. Malgrado la propensione che quella aveva a dare alle leggi un effetto retroattivo, essa mantenne in tutta la sua integrità l' esecuzione delle donazioni anteriori conformemente alle leggi antiche. Talchè, quando trattasi di annullare le donazioni tra vivi posteriori al 14 luglio 1789, epoca, in cui la convenzione nazionale richiama l' esecuzione della legge 17 nevoso; essa tiene salde (*art.* 1) le donazioni fra vivi anteriori alla stessa epoca. Trattasi di sanzionare quali donazioni fra vivi vadano soggette alla collazione, che stabilì anche rinunciandovi? Ella vi assoggetta (*art.* IX) le donazioni posteriori all' epoca, in cui sarà attivato il nuovo ordine delle successioni. Ella non vi assoggetta le donazioni anteriori, ma vuole soltanto (*art.* 8) che queste vi vadano soggette, qualora tale ne sia stata la disposizione dello statuto. Trattasi di fissare una nuova quota disponibile? La convenzione suddetta dice (*Leggi del 5 brumale art.* 10 *e* 17 *nevoso art.* 16) » Le disposizioni della presente legge non ostano per » l' avvenire alla facoltà di disporre del decimo o » del sesto ». Ella si servì di queste parole *per l' avvenire* all' oggetto d' indicare che la facoltà limitata, da essa stabilita non si applicasse alle donazioni anteriori. Trattasi forse di definire le difficoltà insorte sull'abolizione della retroattività? La legge del 18 piovoso anno V (*art.* 1) decide, che le donazioni fra vivi legalmente stipulate prima delle novelle leggi, avranno il loro pieno ed intiero effetto conformemente alle leggi antiche sulle successioni aperte e da aprirsi. Quindi, dietro le massime su questa materia venerate

dalla stessa convenzione nazionale, la sorte delle donazioni fra vivi deve, rispetto alla riduzione sino alla porzione disponibile, regolarsi colla legge vigente all'epoca della donazione.

Fra questi due pareri quale mai sarà il preferibile?

Osservate, in *primo luogo*, che la proposta questione ne accoppia molte altre, e specialmente le tre seguenti: Conviene egli ridurre alla quantità tassata dal Codice, od a quella tassata dalle leggi esistenti al momento delle liberalità: 1.° le donazioni fra vivi stipulate sotto la legge 4 germile; 2.° quelle stipulate sotto la legge 17 nevoso; 3.° quelle sotto la legge vecchia? Osservate in *secondo luogo* che le leggi del 17 nevoso e 18 piovoso sono attualmente senza effetto per quel che riguarda le successioni avvenute sotto il regime del Codice Napoleone. Dal che ne segue doversi esaminare la questione nella sua generalità.

Allora quando la legge sulla donazione, e quella sulla morte contengono delle disposizioni diverse sulla porzione disponibile, dovrassi per la riduzione osservare la legge che trovavasi in vigore al tempo della donazione, oppure quella vigente all' epoca della morte?

La porzione disponibile, come si disse, non può per sua natura essere regolata vivente il donatore, nè lo può essere che alla sua morte; la riserva è la porzione de' beni che la legge assicura all' erede: durante la vita del donatore, non v' ha erede, *non est successio viventis*, non v' ha riserva attuale; ed essa non è che avventizia, dovendo appartenere al futuro erede. Questo erede futuro non è quello designato dalla

legge vigente all' epoca della donazione; ma quello da fissarsi dalla legge che sarà in vigore al tempo della morte. La riserva, sempre mai variabile ed eventuale durante la vita del donatore, non può divenire fissa che alla sua morte. Ella dunque viene regolata dalla legge vigente al tempo in cui un diritto variabile ed eventuale a favore d' una persona incerta acquista una base non variabile, e diventa diritto reale ed attuale a favore d' una persona certa; vale a dire in virtù della legge esistente al momento della morte.

È però vero che la donazione fra vivi ha un effetto presente ed irrevocabile; che il donatario ha già acquistato un diritto, del quale non può essere spogliato da una legge nuova che non ha effetto retroattivo. Quindi, allorchè trattasi di decidere se in origine il donatore fu abilitato a donare, ed il donatario a ricevere, se in origine quel tal dato oggetto fu validamente donato, bisogna in questi diversi casi ricorrere alla legge esistente al tempo della donazione.

Ma in punto di riducibilità in favore degli eredi del donante, il donatario investito in origine non lo è realmente che salvo il caso della revoca operativa, per la riduzione futura.

Se fosse necessario di determinare le basi di questa riduzione futura al tempo della donazione, allora non dovrebbesi aver riguardo che alla sola legge a quell' epoca vigente, e non già a quella vigente al tempo della morte. La cosa però non è così.

Non solo non è necessario che le basi di questa riduzione futura siano determinate al tempo della donazione; ma v'ha di più che è impossibile che quelle si possano fissare in tale dato tempo.

Potrà forse dirsi che la qualità di figlio o di collaterale, che i beni lasciati dal donatore alla sua morte, che i debiti esistenti a tal epoca influiranno sulla riduzione in conformità delle basi stabilite dalla legge vigente al tempo della donazione ?

No certamente; mentre questa riduzione non può essere chiesta dall' erede fondato sulla legge che esisteva al tempo della donazione; ella sarà necessariamente richiesta dall' erede in conformità delle leggi esistenti all' epoca della morte. Questi non può invocare, come pure non si può invocare contro di lui che la legge esistente al tempo della morte, che chiamandolo alla successione gli dà un diritto alla riduzione, e ciò pel semplicissimo motivo che se non fosse erede, non avrebbe diritto a riduzione. Quindi è che le basi della medesima dovranno necessariamente essere prese dalla legge vigente al tempo della morte.

Nei cambiamenti di legislazione avvi effetto retroattivo ogni volta che la nuova legge cambia un diritto acquisito. Non ve ne ha al contrario quando ella cangia un diritto eventuale e non ancora acquistato: il motivo dunque, per cui le leggi che cambiano l' ordine delle successioni future non si ritengono leggi retroattive, si è perchè la successione futura è un diritto eventuale e non acquistato.

Dicasi lo stesso della riserva eventuale su quelle donazioni fra vivi delle quali il donatario è di già investito. Egli ha dovuto considerarsi, malgrado l' irrevocabilità della sua donazione, sottoposto a tutti gli avvenimenti che potevano aumentare o diminuire il beneficio del suo dritto sui beni a lui donati. Le nuove leggi non possono senza retroattività distruggere

l'irrevocabilità del suo titolo, ma possono bensì senza retroattività cambiare il peso eventuale di cui trovasi gravato.

Come si regolerà colla vecchia legge un diritto che per natura sua non può nascere, nè può acquistarsi se non se sotto la legge nuova? Per ammettere sì fatto regolamento sarà indispensabile una volontà speciale del legislatore. Ella si trovava nella legge 17 nevoso, ed era estesamente spiegata dalla legge 18 piovoso. La stessa non esiste nel codice; dunque bisogna risalire ai grandi principj della materia, e per conseguenza attenersi al Codice, allorchè nelle successioni aperte dopo la sua pubblicazione trattasi della riduzione delle donazioni fra vivi anteriori.

Devesi seguire questa massima, qualunque possa essere la legge sotto il cui regime è stata istituita la donazione, fosse la legge 4 germile, fosse quella del 17 nevoso, od anche le antecedenti.

Bisogna osservare che se si dovesse regolare la riduzione della donazione fra vivi colla legislazione vigente al tempo dell' atto che la contiene, potrà accadere che qualche successione dovrebbesi regolare colle norme di quattro differenti legislazioni, onde ridurre le donazioni fra vivi; cioè delle leggi esistenti avanti il 1789, di quella del 17 nevoso, di quella del 4 germile, e finalmente del Codice Napoleone. Da queste differenti legislazioni applicabili alla successione medesima ne risulterebbero moltissime difficoltà, le quali non si presenterebbero se si dovesse ridurre il tutto giusta le leggi esistenti al tempo della morte.

Senza dubbio si obbietterà che ne' casi ne' quali tutto è disponibile all'epoca della donazione, la nuova

legge non può ridurre la donazione stessa senza avere un effetto retroattivo.

Molte risposte si possono dare a tale obbiezione.

Primo, il donatario doveva aspettarsi una nuova legge che, stabilendo una riserva nelle successioni future, avrebbe potuto diminuire eventualmente la sua donazione.

Secondo, dachè la legge vigente al tempo della morte stabilisce l' intiera disposizione ristretta dalla legge al tempo della donazione, l' erede che non ha riserva non può invocare la legge della donazione, in forza della quale il donatore doveva soggiacere alla riduzione. Quindi *viceversa* quando la legge esistente al tempo della morte accorda la riserva all' erede, il donatario non può invocare contro di lui la legge della donazione che vieta questa riserva.

Terzo, l' obietto sovra citato non è applicabile nella legislazione francese. Giammai la facoltà di disporre non fu illimitata al segno che il donatario fra vivi avesse in nissun caso ad essere esente di riduzione. In tutte le provincie vi andava soggetto quando il donatore lasciava dopo di sè de' figliuoli. In certi paesi in forza di particolari statuti erasi a temere la riserva dei beni aviti, e qualche volta per surroga anche la riserva sui beni mobili e sugli acquisiti. Ne' paesi di diritto scritto conoscevasi la legittima degli ascendenti, e qualche volta quella de' fratelli. In forza della legge del mese di germile la facoltà di disporre era ristretta in favore degli ascendenti e di alcuni collaterali. Sotto la legge 17 nevoso ella era limitata in favore di qualunque collaterale. Scorgesi da ciò che in diritto francese i donatarj fra vivi dovettero sempre

aspettarsi una riserva eventuale, quand'anche ciò non fosse che nel solo caso di sopravvenienza de' figli al donatore. Le diverse leggi posteriori non fecero che cambiare le basi di tale eventualità.

La massima colla quale il Codice Napoleone regola nelle successioni aperte dopo la sua pubblicazione la riduzione delle donazioni anteriori, decide le seguenti specialità de' casi.

Primo caso. Sotto il 3 vendemmiale dell' anno 10 un padre dona fra vivi ad un estraneo un immobile del valore di lir. 40,000; muore in fruttidoro dell' anno 11 lasciando un figlio unico. Lo stato dell' eredità non è il più felice; il figlio l' accetta col beneficio dell' inventario; riclama la riserva contro il donatario, e vuole ridurla al quarto, a dettame della legge 4 germile vigente all' epoca della donazione.

Il donatario a tutto dritto gli dirà: La riserva deve essere regolata giusta la legge vigente al tempo della morte, cioè quella del 13 fiorile anno 11 (*art. 913*). Ella è della metà, non essendoci che un sol figliuolo; onde io non vi debbo che la metà, e non i tre quarti che mi chiedete.

Secondo caso. Un padre dona fra vivi, sotto il 6 messidoro anno 4, una somma di lir. 30,000. Muore il 4 vendemmiale anno 12, lasciando due figli; la successione è onerosa: i figliuoli l' accettano col beneficio dell' inventario; riclamano contro il donatario lire 27,000 pei nove decimi indisponibili a termini della legge 17 nevoso (*art. 16*) vigente all' epoca della donazione.

Il donatario potrà dire loro: L' eredità è aperta dopo la pubblicazione del Codice; la riserva vostra è

di due terzi; avvi un terzo di disponibile (*art. 913*). Mi si debbono lir. 10,000, che sono appunto tale terzo; dunque non devo restituirvi che lir. 20,000, e non già lire 27,000 come mi cercate.

Terzo caso. Un padre dona fra vivi nel 1788 uno stabile situato in territorio, ove hanno vigore gli statuti di Parigi. Muore sotto il 6 fruttidoro anno 11, lasciando tre figliuoli. L' eredita ha dei pesi; questi la accettano col beneficio dell' inventario, e riclamano, in conformità dell' art. 913 del Codice, la riserva dei tre quarti.

Il donatario invoca la legge vigente nel 1788 all'epoca della donazione. I figli avevano in allora per riserva la metà, che era la legittima; per cui non vuole rilasciare ai medesimi, se non se la metà dello stabile. La sua pretesa è destituita di fondamento. La porzione disponibile deve regolarsi a termini della legge che era in vigore al tempo della morte: cioè deve in questo caso essere tassata al quarto conformemente al Codice Napoleone.

Quarto caso. Un figlio lascia a' suoi genitori una eredità di lir. 10,000; donò fra vivi nell' anno 1788 lir. 50,000; massa totale lir. 60,000. Tutti i beni erano mobili; il donatario fra vivi si oppone a qualunque deduzione. Il padre e la madre hanno tutta la ragione di stralciare dalla donazione lir. 20,000 per completare la riserva loro della metà.

Invano dirà il donatario: Tutti i beni sono mobili; voi non avete riserva veruna giusta l' antica legge. Io m' aspettava di godere intieramente della mia donazione, se il defunto lasciava eredi i suoi genitori. Essendosi verificato questo caso, io non debbo essere soggetto a riduzione.

Il padre e la madre risponderanno : Dal momento che riceveste la donazione , voi sapevate esservi una eventualità possibile di riduzione ; voi sapevate che la donazione era riducibile nel caso di sopravvenienza di figli. Gravato d' una riserva eventuale, una nuova legge ne stabilisce un' altra che vi aggrava di più ; ella poteva stabilirne una che vi fosse stata meno svantaggiosa, ed allora ne avreste approfittato. Voi dovete dunque sopportare l'eventualità svantaggiosa, e fornire, a termini del Codice, la riserva ai genitori che non avrebbero potuto chiedervela sotto le leggi vigenti all' epoca della donazione.

Quinto esempio. Sotto il regime della legge del 17 nevoso uno zio dona ad un estraneo lir. 30,000 ; lascia a suo nipote dopo la promulgazione del codice civile un' eredità oberata. Questi rinunzia , e pretende stralciare i cinque sesti , formanti la riserva , giusta la legge vigente al tempo della donazione. Il donatario può benissimo negargli la riserva, appoggiato al Codice Napoleone che non l' accorda al collaterale.

Sesto esempio. Un marito dona alla moglie sotto la legge 17 nevoso , per contratto di matrimonio , tutti i suoi beni ; muore dopo la promulgazione del Codice , lasciando per eredi de' figli comuni. Questi vogliono ridurre la madre all' usufrutto della metà , a termini della legge 17 nevoso. La vedova ha diritto di riclamare contro di essi in virtù del Codice un quarto in usufrutto , ed un quarto in tutta proprietà ; quindi ella conserva la nuda proprietà d' un quarto , e più quanto gli è devoluto in forza della ripetuta legge 17 nevoso.

Settimo esempio. Nell' istessa specialità del caso

sono chiamati all' eredità il padre e la madre. La vedova pretende di percepire tutti i beni lasciati dal marito senza veruna riduzione, in virtù della stessa legge 17 nevoso.

Il padre e la madre possono con fondamento riclamare la riserva del Codice. Essi diranno allo sposo donatario: Se il defunto avesse lasciati de' figli, in vece di ricorrere alla legge vigente all' epoca della donazione, invochereste quella del Codice, onde approfittare della eventualità vantaggiosa che vi procura: ora voi dovete sottoporvi all' eventualità svantaggiosa che il Codice v' impone, da che la legge è la medesima. Perchè mai la donazione fra vivi, fatta vigente la legge 17 nevoso, dovrebbe ella ridursi a termini della stessa legge, o a termini del Codice, a seconda della qualità degli eredi lasciati dal defunto morto sotto il regime del Codice?

196. Le donazioni anteriori potranno elleno imputarsi sulla porzione disponibile stabilita dal Codice?

Tale questione, sebbene non sia eguale all' antecedente, pure vi si assomiglia di molto.

Abbiamo deciso al numero precedente che allorquando sull' estensione del disponibile e della riserva esistono discrepanze tra la legge vigente al tempo della donazione, e quella in vigore all' epoca della morte, bisogna regolare tanto il disponibile, quanto la riserva coll' ultima, ponendo in non cale la prima. Quindi accade che le donazioni anteriori sono da imputarsi sul nuovo disponibile, come se l' antica legislazione non fosse tampoco esistita.

Applicando questa massima al Codice, fa d' uopo imputare sul disponibile del medesimo le donazioni anteriori.

Due particolari ragioni accorrono in sostegno di tale decisione.

La *prima*, che non gli si può opporre la circostanza dell' effetto retroattivo. Non bisogna confondere l' imputazione colla riduzione: quest' ultima interessa il donatario investito nanti la legge; per cui avvi qualche motivo apparente di credere che se si volesse fargli soffrire in forza della legge posteriore una maggiore deduzione, sarebbe lo stesso che far retroagire la legge cui non è obbligato di attenersi. Ma l' imputazione non interessa che il donatario posteriore; egli ha dovuto aspettarsi il risultato della disposizione della legge esistente all' epoca della sua donazione; nè v' ha luogo a pretendere che rispetto a lui l' applicazione del Codice importi effetto retroattivo.

197. La *seconda*, che se si ammette per massima che le donazioni anteriori alla legge che cambia il disponibile non possono essere imputate sul disponibile fissato dalla nuova legge, ne risulterà che la successione aperta vigente il Codice Napoleone potrà successivamente essere soggetta a quattro diversi disponibili, da che la legge 17 nevoso, quella del 4 germile ed il Codice non derogano alla enunciata massima.

Ma come mai ammettere questa conseguenza, quando si vedrà che i quattro disponibili ridurrebbero il figlio unico al solo sesto dei beni, e non già alla metà assicuratagli dal Codice?

Il seguente esempio farà meglio conoscere l' effetto di questi quattro disponibili.

Un zio ha quattro nipoti, a ciascheduno de' quali dona per contratto di matrimonio tutto quanto di cui

può legittimamente disporre: il primo si unì in matrimonio nel 1790, il secondo sotto la legge 17 nevoso, il terzo sotto quella del 4 germile, il quarto dopo la promulgazione del Codice.

Il donatore muore nell' anno 13, lasciando per erede un figlio unico, nato nel 1780; la sua sostanza è di lir. 160,000: trattasi di regolare la sorte delle donazioni.

Il primo donatario dice: Mi sono ammogliato vigente la vecchia legge, la quale mi accordava la metà disponibile, per cui devo avere . . . . lir.	80,000.
Il secondo dice: Mi sono ammogliato sotto il regime della legge 17 nevoso, in forza della quale mi tocca il decimo delle lir. 80,000 di soprappiù, che sono. . . lir.	8,000
Dirà il terzo: Furono donate sotto le passate legislazioni lir. 88,000; rimangono lir. 72,000; me ne spetta il quarto disponibile a termini della legge 4 germile vigente all'epoca della donazione. . . . lir.	18,000.
Soggiungerà il quarto: Furono donate sotto le passate legislazioni lir. 106,000; rimangono ancora lir. 54,000, delle quali spetta a me la metà a termini del Codice vigente all' epoca della donazione . . . lir.	27,000.
Totale delle quattro donazioni . . . lir.	133,000.
Rimangono pel figlio erede. . . . . lir.	27,000.
Il sesto dei beni che è di . . . . . lir.	26,666.

Sì fatta conseguenza debb' essere rigettata come contraria allo spirito della legge; è troppo chiaro essere erronea la massima sulla quale è fondata.

DISSERTAZIONE

SULL' EPOCA

IN CUI LE LEGGI COMINCIANO A FARSI OBBLIGATORIE.

198. L' epoca in cui le leggi diventano obbligatorie è determinata dal Codice all' art. 1.° che così si esprime al §. 1. » Le leggi sono esecutorie in tutto il territorio francese, in virtù della promulgazione che ne è fatta dal primo Console.

La parola *esecutoria* trovasi qui impiegata in un nuovo significato. Tosto fatta la legge, ella è suscettibile di esecuzione; egli è perciò che il Codice al momento stesso della promulgazione gli dà la qualità di esecutoria. Ciò nullameno, i cittadini non sono fin ora tenuti di uniformarvisi: ella non sarà per loro obbligatoria se non se ad un' epoca più lontana, alloraquando, cioè, si potrà presumere che la sappiano.

Prima della pubblicazione del Codice l' espressione *legge esecutoria* era sinonimo di *legge obbligatoria*. La legge pronunciata e rivestita dalla sua piena formalità, stante la promulgazione ordinata dal primo console, non era *esecutoria* prima della sua promulgazione locale che la rendeva *obbligatoria* in tutt' i dipartimenti ne' quali era stata pubblicata. La parola stessa non fu già impiegata per significare che la legge era suscettibile di ricevere la sua esecuzione avanti l' epoca in cui i cittadini erano obbligati di uniformarvisi.

Distinguevasi prima del Codice la *promulgazione* del

capo del gòverno che era l' ultima formalità voluta per rendere perfetta la legge che veniva in seguito pubblicata, e la *pubblicazione* necessaria perchè possa dirsi conosciuta dal popolo che doveva uniformarvisi. Ma dopo il Codice si pensò che bisognava attribuire alla *promulgazione* gli effetti della *pubblicazione*, di modo che la legge *promulgata* dovesse tosto riputarsi pubblicata e suscettibile di essere conosciuta dai cittadini per la pronta esecuzione; ed in quella maniera che altre volte si riteneva che le leggi facevansi *esecutorie* dopo la pubblicazione, si disse lo stesso, e nel senso medesimo in virtù della promulgazione fatta dal capo del governo.

199. Comunque la legge promulgata nel tempo stesso e pubblicata, sia, per mezzo della pubblicazione che opera la promulgazione, a portata d' essere conosciuta, ella non lo può essere realmente se non se dopo un tal qual dato tempo; così non sarà cosa giusta il volere obbligare alcuno ad uniformarvisi preventivamente. Quindi è che il § 2 dell' art. 1.° dice: » Esse » (cioè le leggi) saranno eseguite in ciascheduna par- » te della repubblica dal momento in cui potrà esser- » ne conosciuta la promulgazione ». Quindi, sebbene le leggi siano *esecutorie* in virtù della promulgazione, pure elleno devono essere *eseguite*, e sono obbligatorie, non già dal momento della promulgazione, ma da quello in cui la promulgazione potrà esserne resa nota.

Siccome però questo momento non può essere conosciuto in modo abbastanza certo, è d' uopo che la legge si ritenga obbligatoria dal momento in cui sarà creduta nota la sua promulgazione. Rilevasi ciò dal § 3 dello stesso articolo. » La promulgazione fatta dal

» primo Console (ora Imperatore e Re) s' intenderà
» conosciuta nel dipartimento in cui siede il governo
» un giorno dopo quello della promulgazione; ed in
» ciascuno degli altri dipartimenti, dopo la scadenza
» di detto termine accresciuto di tanti giorni quante
» volte vi saranno dieci miriametri (circa 20 leghe)
» tra la città in cui sarà stata fatta la promulgazione,
» ed il capoluogo di ciaschedun dipartimento. »

Il Codice distingue il dipartimento in cui la legge debb'essere immediatamente conosciuta, dagli altri dipartimenti ne' quali non può essere resa nota che più tardi. Nel primo si ritiene conosciuta un giorno dopo la sua promulgazione; negli altri, dopo la scadenza di detto termine d' un giorno, accresciuto d' altrettanti giorni quante volte vi sono dieci miriametri al capoluogo di ciaschedun dipartimento. Quale sia poi il dipartimento in cui la legge debba essere tosto conosciuta, lo si rileva dalla prima parte del periodo che dice, *ove risiede il governo*; la seconda parte del periodo indica il dipartimento in cui *sarà stata fatta la promulgazione*, dachè computa le distanze dal luogo stesso in cui si fa la promulgazione. Quindi il luogo ove *risederà il governo*, e quello in cui sarà stata fatta la *promulgazione* sono considerati come esprimenti il luogo medesimo; di modo che il governo siede là ove si fa la promulgazione, e la promulgazione si fa ove siede il governo.

Questa conclusione dell' articolo primo del Codice è conforme alla costituzione, ora che tutta l' autorità del governo risiede nella sola persona dell' Imperatore. Ella lo era egualmente sotto il governo consolare. Comunque il governo, preso in generale,

fosse composto di tre consoli, ciò nullameno il Primo agiva da solo nella promulgazione delle leggi. Quindi in fatto di promulgazione egli solo componeva il governo; ed era benissimo detto quando si sosteneva che il governo risedeva ove si trovava la persona del primo Console; e che per tal modo la promulgazione delle leggi si faceva sempre là ove sedeva in allora il governo.

Da tutto il fin qui detto si raccoglie che la legge è obbligatoria 1.° nel dipartimento nel cui capoluogo si fa la promulgazione un giorno dopo la stessa; 2.°, e negli altri dipartimenti dopo la scadenza d' un egual termine accresciuto di tanti giorni, quante volte vi saranno dieci miriametri dal luogo ove si fa la promulgazione al capoluogo di ciascun dipartimento.

200. La legge sarà ella obbligatoria nel dipartimento in cui si fa la promulgazione, l' indimani, o soltanto il posdomane dalla promulgazione?

L' intenzione del Codice è che vi sia un termine fra la promulgazione e l' epoca in cui la legge promulgata sarà considerata conosciuta: suppone in oltre che durante tale termine i cittadini abbiano ad istruirsene, per cui, spirato il medesimo, siano obbligati ad uniformarvisi. Il Codice fissa questo termine ad un giorno pel dipartimento nella cui giurisdizione si eseguisce la promulgazione: non dice doversi ritenere per conosciuta la legge il giorno che segue quello della promulgazione; ma che sarà considerata come conosciuta *un giorno dopo quello della promulgazione*. Essendovi dunque per istruirsi della legge un giorno successivo a quello della promulgazione, la stessa non si ritiene essere conosciuta, se non se allo scadere del

giorno medesimo. Quindi non è obbligatoria che all' indomane del giorno suddetto, vale a dire il posdomane della promulgazione, che è il secondo dopo quello della ripetuta promulgazione. La legge promulgata il giorno 2 non è obbligatoria il 3 nel dipartimento in cui si promulgò, e non si reputa obbligatoria se non se il quarto.

Altronde è di massima che i termini d'un solo giorno sono di 24 ore, a meno che non venga regolato diversamente. Il termine perchè la legge sia obbligatoria, essendo d' un giorno, questo s' intende di 24 ore. Queste 24 ore non possono decorrere che dal momento stesso della promulgazione, mentre l' atto della medesima non è già datato ad ora; il termine non può cominciare che dall' ultima ora del giorno: col giorno seguente incomincia quello delle 24 ore, e l' obbligo di eseguire la legge non sussiste che all' indomane, che è il diman l' altro di quello della promulgazione. Se la legge fosse obbligatoria all' indomane della pubblicazione, non sarebbe adempita l'intenzione del Codice. Non vi sarebbe dilazione d' un giorno per averne la notizia, ed in certi casi non vi sarebbe dilazione veruna. Non essendo determinata l'ora della promulgazione, questa può essere fatta anche alle ore undici e tre quarti della sera, un quarto d' ora dopo, e pur anche dopo un istante la legge rendesi obbligatoria.

201. Per meglio determinare il termine dopo il quale la legge diventa obbligatoria nel tale dipartimento, è d' uopo osservare il numero delle diecine de' miriametri che vi hanno tra il suo capoluogo, e quello ove si è fatta la promulgazione. Al termine d'un giorno

utile determinato pel dipartimento, nella cui giurisdizione si promulgò la legge, si aggiungeranno tanti giorni, quante sono le diecine de' miriametri. Se la distanza è d' una diecina di miriametri, il termine sarà di due giorni utili; e la legge diverrà obbligatoria il terzo dopo la pubblicazione. Se la distanza si è di 2, 3 o 4 diecine, il termine sarà di 3, 4 o 5 giorni utili, e la legge s' intenderà obbligatoria il 4, 5 o 6 giorno dopo quello della promulgazione. Suppongasi una legge promulgata a Parigi il giorno 8 del mese; trattasi di determinare in qual giorno ella diventi obbligatoria nel dipartimento Maine et Loire. Angers ne è il capoluogo, ed è distante tre diecine di miriametri da Parigi. Al giorno utile pel dipartimento di Parigi bisogna accrescerne tre altri, in totale quattro giorni utili, per cui la legge non sarà obbligatoria in detto dipartimento che sotto il giorno 13, che è il quinto dopo quello della promulgazione.

202. Pochi sono i dipartimenti il di cui capoluogo si trovi ad un numero preciso di diecine di miriametri dal luogo ove seguì la promulgazione; il che dà motivo di chiedere se per fissare in questo dipartimento l' epoca in cui la legge diventa obbligatoria, sia necessario considerare come completa la diecina de' miriametri che è incominciata.

Il termine dietro il quale la legge si rende *obbligatoria* pel cittadino del dipartimento nella cui giurisdizione s' è fatta la promulgazione, è determinato: il termine dietro il quale la legge rendesi obbligatoria negli altri dipartimenti, si è il primo aumentato in ragione di distanza. Quindi ella non è obbligatoria in tutti gli altri dipartimenti, ed anche nei più limitrofi

se non se ad un' epoca più lontana. L'aumento del termine non può essere una porzione del giorno, ma assolutamente il giorno intiero. Onde quando il capoluogo dei dipartimenti limitrofi trovasi lontano dal luogo della promulgazione d' una distanza minore d' una decina di miriametri, l'aumento del termine è per lo meno d' un giorno, e la decina incominciata si considera come completa.

Suppongasi una legge promulgata a Parigi sotto il 13 del mese: ella è obbligatoria nel dipartimento della Senna il 15. Versailles e Melun capoluoghi dei dipartimenti della Senna ed Oise, Senna e Marna sono lontani da Parigi una distanza minore d' una decina di miriametri (cioè Versailles di due miriametri ed un kilometro, e Melun quattro miriametri e sei kilometri) : la legge non sarà obbligatoria in questi dipartimenti se non se il 16, accrescendo al termine di Parigi un giorno di più, come se la decina de' miriametri fosse completa.

Ciò dicasi del pari nei casi ne' quali eccede bensì la distanza d' una decina di miriametri, ma non è completa la seconda. Il codice volle che la più grande distanza, cui si presumerà giungere in ventiquattro ore la notizia della promulgazione d' una legge fosse quella di dieci miriametri : quindi ogni volta che la distanza eccede un numero di decine, il termine deve essere maggiore che se la distanza fosse in numero giusto di decine di miriametri ; e siccome l'aumento è necessariamente d' un giorno intiero, così la decina incominciata si ha per completa.

Suppongasi il caso che si debba determinare il giorno in cui diventerà obbligatoria nel dipartimento degli

Alti Pirenei una legge promulgata a Parigi il giorno 8 del mese. Tarbes è il capoluogo di detto dipartimento, la sua distanza da Parigi è di 81 miriametri, 5 kilometri, o sia otto decine di miriametri, ed un soprappiù di un miriametro, 5 kilometri; bisognerà considerare come completa la nona decina de' miriametri che è incominciata; vi sono nove giorni da accrescersi al giorno utile, che è il termine pel dipartimento della Senna. Necessitano nove giorni per avere la notizia della promulgazione della legge, un giorno per conoscerla, cioè in tutto dieci giorni; per cui la legge non sarà obbligatoria nel dipartimento degli Alti Pirenei se non se il giorno 19, vale a dire undici giorni dopo quello della promulgazione.

203. Onde porre fine alle contestazioni relative alle distanze, il Governo si occupò di diramarne una tavola che può servire di base per istabilire l' epoca in cui la legge si fa obbligatoria in ciaschedun dipartimento.

Non era possibile di formare la tavola della distanza di ciascun capoluogo di dipartimento a tutti i luoghi in cui potrebbe accadere la promulgazione; giacchè non vi è per costituzione luogo fisso ove questa debba eseguirsi; in conseguenza si limitò di formare tale tavola dalla città di Parigi, capitale in cui risiede ordinariamente il Governo, ed in cui viene promulgata la maggior parte delle leggi.

Questa tavola somministra una regola precisa ed assoluta per l' epoca in cui le leggi promulgate a Parigi divengono obbligatorie per gli altri dipartimenti.

Quanto alle leggi promulgate altrove, questa tavola non può stabilire una regola precisa, e soltanto può

influire a determinarla. Quindi fu annunziato con decreto del Governo del 25 termidoro anno II, che ordina sia inserita nel bollettino delle leggi come destinata a » servire d' indicatore e regolatore del » giorno in cui la promulgazione di ciascheduna legge » è considerata conosciuta in ciaschedun dipartimento. »

Noi crediamo prezzo dell' opera di qui inserirla con una prima colonna che serve ad indicare, per le leggi promulgate a Parigi, il giorno dopo quello della loro data in cui la legge diviene obbligatoria in ciaschedun dipartimento (*).

(*) Si è creduto dover sostituire alla tavola francese quella esistente nel codice Napoleone, e con esso decretata pel regno d' Italia.

TAVOLA

Delle distanze da Milano a tutti i capoluoghi dei dipartimenti, regolate col ragguaglio del miriametro al miglio italiano.

Numero dei Dipartimenti.	*Diparti-menti.*	*Capo-luoghi.*	*Miglia comuni.*	*Miria-metri.*	*Decimi.*
I.	Adda	Sondrio	N. 83	N. 14	8
II.	Adige	Verona	» 102	» 18	2
III.	Adriatico	Venezia	» 181 $\frac{1}{2}$	» 32	4
IV.	Agogna	Novara	» 30	» 5	3
V.	Alto-Po	Cremona	» 50	» 8	9
VI.	Bacchiglione	Vicenza	» 137	» 24	4
VII.	Basso-Po	Ferrara	» 181	» 32	3
VIII.	Brenta	Padova	» 155 $\frac{1}{2}$	» 27	8
IX.	Crostolo	Reggio	» 148	» 26	4
X.	Istria	Capo d'I-stria	» 290 $\frac{1}{2}$	» 51	9
XI.	Lario	Como	» 25	» 4	5
XII.	Mella	Brescia	» 59	» 10	5
XIII.	Mincio	Mantova	» 88	» 15	7
XIV.	Panaro	Modena	» 132	» 23	6
XV.	Passariano	Udine	» 240 $\frac{1}{2}$	» 43	-
XVI.	Piave	Belluno	» 219	» 39	1
XVII.	Reno	Bologna	» 153	» 27	3
XVIII.	Rubicone	Forlì	» 191	» 34	1
XIX.	Serio	Bergamo	» 29	» 5	2
XX.	Tagliamento	Treviso	» 177	» 31	7

204. Come si calcolerà la distanza del luogo della promulgazione al capoluogo di ciascun dipartimento, quando la stessa si fa in tutt'altro paese che a Parigi? Si dovrà computare la distanza diretta, oppure la distanza passando dalla città di Parigi che è il centro della corrispondenza del Governo, e dei ministri coi dipartimenti?

La vera distanza d'un luogo della Francia all'altro, è la distanza diretta, cammin facendo per la strada la più diritta; ella non è già la distanza che esiste fra questi due paesi, passando da Parigi. Questa strada è spesse volte la più comoda e la più spedita pel viaggiatore, comunque sia la più lunga; ma non può considerarsi come quella che designi la distanza reale dei due paesi, quella cioè prescritta dall'articolo primo del codice.

Male a proposito si dirà che la distanza di cui parla la legge debb'essere regolata colla strada che ne porta la notizia ai dipartimenti; che la città di Parigi è il centro di quasi tutte le comunicazioni d'un luogo all'altro della Repubblica; che altronde dopo promulgata la legge nel comune in cui trovasi il capo del governo, viene trasmessa al ministro della giustizia, impressa sotto la sua direzione; che il bollettino parte immediatamente dal suo ministero per essere diramato nei dipartimenti, e che quindi in questo caso la sola strada per Parigi è quella che deve servire di norma per determinare la distanza dal luogo della promulgazione a ciaschedun capoluogo del dipartimento.

Egli è facile cosa il rispondere che la cognizione presunta della legge è indipendente dalla diramazione del ministro della giustizia, che è un mezzo secondario

di rendere nota la legge senza procurarne la cognizione *legale*. I legislatori del codice vollero rendere sì fatta cognizione *legale* indipendente dalla diramazione del ministro della giustizia, e da tutte quelle formalità usitate dai pubblici funzionarj per propagarne la cognizione. Si è con questa intenzione che ella viene regolata dalla sola distanza dei luoghi; che dipende unicamente da un termine più o meno lungo giusta questa distanza, da calcolarsi dal giorno della promulgazione che tiene luogo di pubblicazione per tutta la Repubblica. Il codice non ispecificò che questa distanza dovesse essere quella risultante dalla strada che si tiene passando da Parigi; bisogna attenersi alla distanza diretta, che è la naturale fra due paesi qualunque.

205. Molte leggi sono state promulgate a Saint-Cloud dipartimento della Senna et Oise (1), e queste sonosi rese obbligatorie nello stesso il secondo giorno dopo quello della loro promulgazione: esse non furono obbligatorie nel dipartimento della Senna che il terzo giorno dopo quello della promulgazione.

Quanto agli altri dipartimenti, ben pochi ve ne sono pei quali la distanza diretta del loro capoluogo ai comuni di Parigi o di Saint-Cloud arrivi alle decine di diversi miriametri, e ciò a motivo della piccola distanza da Parigi a Saint-Cloud che non è che d'un miriametro. Quindi per qualunque eccezione che possa insorgere, la qui inserita tavola potrà servire di regola per le leggi promulgate a Saint-Cloud.

---

(1) Fra questo numero avvi la legge 13 fiorile anno 11 sulle donazioni e testamenti che forma il soggetto del tit. 2, lib. 3 del codice Napoleone, e che stabilisce la porzione disponibile su cui versa il presente trattato.

ARTICOLI
DEL CODICE CIVILE
Concernenti la porzione disponibile.

CAPITOLO II.

Della porzione de' beni disponibile, e della riduzione.

SEZIONE I.

Della porzione dei beni disponibile.

ARTICOLO 913.

(18 del progetto) *

Disponibile in caso di figli legittimi.

Le liberalità tanto per atto tra vivi che per testamento non potranno oltrepassare,

La *metà* de' beni del disponente, quando questi morendo non lascia che un figliuolo legittimo;

Il *terzo* se lascia due figli;

Il *quarto* se ne lascia tre od un numero maggiore.

Trattato { N. 22, 28, 36, 37, 40, 42, 90, 97. / Pag. 19, 20, 25, 25, 28, 33, 94, 100.

Estratto { N. 6 e seguenti, 31, 45, 63. / Pag. 265, 352, 334, 399.

(*) L' accennato progetto si è quello stato presentato alla discussione del consiglio di stato.

ARTICOLO 914.

Disponibile in caso di nipoti.

Sono compresi nell' articolo precedente sotto il nome di *figli* i discendenti in qualunque grado essi siano, ma non si contano però che per quel figlio che rappresentano nella successione del disponente.

Trattato { N. 38, 39.
{ Pag. 26, 26.

Estratto { N.
{ Pag.

ARTICOLO 915.

(18 del progetto)

Disponibile in caso d' ascendenti.

Le liberalità per atto tra vivi o per testamento non potranno oltrepassare la *metà* dei beni, se in mancanza di figli il defunto lascia superstiti uno o più ascendenti in ciascuna linea paterna e materna; e di *tre quarti* se non lascia ascendenti che in una sola linea.

I beni per tal modo riservati a vantaggio degli ascendenti perverranno ad essi coll' ordine con cui la legge li chiama a succedere; essi soli avranno il diritto a questa riserva, in qualunque caso che una divisione in concorso di collaterali non desse loro quella quota parte di beni riservata.

Trattato { N. 13, 22, 45, 47, 48, 50, 51.
{ Pag. 9, 19, 35, 36, 36, 38, 40.

Estratto { N. 15, 25, 32, 46, 64.
{ Pag. 299, 339, 357, 384, 400.

Articolo 916.

(18 del progetto)

Disponibile in caso di collaterali.

In mancanza di ascendenti e di discendenti, si potrà disporre della totalità dei beni tanto per atti fra vivi, che per testamento.

Trattato { N. 22, 46,
Pag. 19, 35.

Estratto { N. 24, 33, 47, 61, 65.
Pag. 338, 359, 385, 396, 401.

Articolo 917.

(19 del progetto)

Disposizione gratuita d' usufrutto o di una rendita vitalizia.

Quando la disposizione per atti tra vivi o per testamento sia d' un usufrutto o d' una rendita vitalizia, il cui valore ecceda la porzione disponibile, gli eredi a vantaggio dei quali la legge fa una riserva, potranno eleggere, o di eseguire tale disposizione, o di dimettere la proprietà della porzione disponibile.

Trattato { N. 85, 86.
Pag. 83, 83.

Estratto { N. 16, 59.
Pag. 300, 395.

Articolo 918,

(21 del progetto)

Alienazione in favore del legittimario.

Il valore della piena proprietà de' beni alienati in favore di un legittimario in linea retta, sia col peso d'una rendita vitalizia, sia a fondo perduto, o con riserva di un usufrutto, sarà imputato nella porzione disponibile, e l'eccedente, se ve n'è, sarà conferito alla massa.

Questa imputazione e questa collazione non potranno essere domandate da coloro fra i legittimarj in linea retta che avessero prestato il loro assenso all'alienazione, ed in verun caso dagli eredi legittimi in linea trasversale.

Trattato { N. 169, 171, 174.
Pag. 179, 182, 184.

Estratto { N. 18, 60, 61.
Pag. 305, 396, 396.

Articolo 919.

(20 del progetto)

Donazione al legittimario per antiparte.

La porzione disponibile potrà essere data in tutto od in parte, tanto per atto tra vivi, come per testamento, ai figli od altri legittimarj del donante, senza che il donatario o legatario venendo a succedere sia obbligato a farne la collazione, con che però la disposizione sia stata fatta espressamente a titolo di antiparte o prelegato.

La dichiarazione che la donazione od il legato è a titolo di antiparte o di prelegato, potrà farsi tanto coll' atto stesso che contiene la disposizione, quanto con un atto posteriore nella forma delle disposizioni fra vivi o testamentarie.

Trattato { N. 128, 148, 166, 167, 168, 169.
Pag. 138, 166, 178, 178, 178, 179.

Estratto { N. 17, 20, 35, 50, 66.
Pag. 301, 310, 368, 390, 403.

SEZIONE II.

Della riduzione delle donazioni e legati.

Articolo 920.

(22 del progetto)

Riduzione all' epoca dell' apertura della successione.

Le disposizioni tanto fra vivi che per causa di morte, le quali eccederanno la porzione disponibile, saranno riducibili alla detta quota al tempo in cui si apre la successione.

Trattato { N. 68.
Pag. 62.

Estratto { N. 51.
Pag. 391.

Articolo 921.

(24 e 25 del progetto)

A chi spetta il diritto di domandare la riduzione.

La riduzione delle disposizioni fra vivi non potrà essere

domandata che da quelli a vantaggio de' quali la legge ha stabilita la riserva, dai loro eredi o aventi causa da essi: i donatarj, i legatarj, i creditori del defunto non potranno domandare tale riduzione, nè approfittarne.

Trattato { N. 11, 16, 19, 23, 65.
Pag. 9, 14, 15, 19, 54.

Estratto { N. 20, 21, 26, 41, 42, 55, 57, 58, 67.
Pag. 310, 340, 377, 377, 393, 394, 394, 405.

ARTICOLO 922.

(26 del progetto)

Operazione della riduzione.

Si determina la riduzione formando una massa di tutti i beni esistenti alla morte del donante o del testatore. Vi si riuniscono per finzione quelli di cui è stato disposto a titolo di donazione fra vivi, secondo il loro stato all' epoca delle donazioni e del loro valore al tempo della morte del donante, e si calcola sopra tutti questi beni dedotti i debiti, qual sia la porzione di cui ha potuto disporre, avuto riguardo al numero degli eredi legittimarj.

Trattato { N. 73.
Pag. 65.

Estratto { N. 35, 36, 37.
Pag. 368, 372, 374.

ARTICOLO 923.

(27 e 28 del progetto)

Ordine della riduzione.

Non vi sarà mai luogo alla riduzione delle donazioni fra

vivi, che dopo avere esaurito il valore di tutti i beni cadenti nelle disposizioni testamentarie, e qualora vi sarà luogo a questa riduzione, essa si farà cominciando dall' ultima donazione, e così successivamente risalendo dalle ultime alle più antiche

Trattato { N. 99, 109 / Pag. 104, 114.

Estratto { N. 22, 39, 52, 68. / Pag. 328, 375, 391, 407.

ARTICOLO 924.

(29 del progetto)

Quanto l' erede donatario ha diritto di ritenere su i beni donati.

Se la donazione fra vivi riducibile è stata fatta a favore di uno dei legittimarj, potrà questi ritenere su i beni donati il valore di quella porzione che gli spetterebbe nella qualità di erede sui beni non disponibili, quando siano della medesima natura.

Trattato { N. 162, 164. / Pag. 173, 175.

Estratto { N. 23, 40, 53, 68 / Pag. 333, 376, 392, 407.

ARTICOLO 925.

(28 del progetto)

Caducità delle disposizioni testamentarie.

Quando il valore delle donazioni fra vivi eccederà od

eguaglierà la quota disponibile, tutte le disposizioni testamentarie saranno senza effetto.

Trattato { N. 101. Pag. 105.

Estratto { N. 22. Pag. 331.

ARTICOLO 926.

(30 del progetto)

Riduzione dei legati fatta a proporzione.

Quando le disposizioni testamentarie eccederanno, o la quota disponibile, o la porzione di questa quota che resterebbe dopo avere dedotto il valore delle donazioni fra vivi, la riduzione si farà *pro rata*, senza alcuna distinzione fra i legati universali ed i legati particolari.

Trattato { N. 103. Pag. 106.

Estratto { N. 38, 52. Pag. 375, 391.

ARTICOLO 927.

(31 del progetto)

Eccezione all' articolo precedente.

Nondimeno in tutti i casi in cui il testatore avrà dichiarato espressamente essere sua intenzione che un legato sia soddisfatto in preferenza agli altri, questa preferenza avrà luogo, ed il legato che ne sarà l' oggetto, non verrà ridotto

se non in quanto il valore degli altri legati non fosse sufficiente a compire la riserva legale.

Trattato { N. 104.
Pag. 107.

Estratto { N. 22, 52.
Pag. 328, 391.

ARTICOLO 928.

(32 del progetto)

Frutti di ciò che eccede il disponibile.

Il donatario restituirà i frutti di ciò che eccederà la porzione disponibile dal giorno della morte del donante, quando sia stata domandata la deduzione entro l' anno; altrimenti dal giorno della domanda.

Trattato { N. 81.
Pag. 73.

Estratto { N. 22.
Pag. 328.

ARTICOLO 929.

(33 del progetto)

Estinzione delle ipoteche.

Gl' immobili da ricuperarsi in conseguenza della riduzione, saranno liberi da ogni debito od ipoteca contratta dal donatario.

Trattato { N. 29.
Pag. 21.

Estratto { N. 22, 42.
Pag. 328, 377.

Articolo 930.

(34 del progetto)

Azione per la rivendicazione contro i terzi.

L' azione per la riduzione o per la rivendicazione potrà promuoversi dagli eredi contro i terzi detentori degl' immobili formanti parte della donazione, ed alienati dai donatarj, nella maniera medesima e collo stesso ordine che si potrebbe proporre contro i donatarj medesimi, e previa l' escussione de' loro beni. Questa azione dovrà promuoversi secondo l' ordine di data delle alienazioni, cominciando dall' ultima.

Trattato { N. 26, 30, 116, 129.
Pag. 20, 21, 125, 139.

Estratto { N. 23, 42, 54.
Pag. 333, 377, 392.

ESTRATTO

DELLE SEDUTE

DEL CONSIGLIO DI STATO,

Esposizioni dei motivi, e Discorsi degli oratori del Tribunato, su quanto risguarda la Porzione disponibile.

SEDUTA

del 30 nevoso anno II della Repubblica.

Il secondo *Console* presiede alla seduta.

Il cittadino *Bigot-Préameneu* fa rapporto sulla disposizione del titolo *delle donazioni tra vivi*, *e de' testamenti*, relativa alla legittima de' figli, a quella degli ascendenti, ed alla riserva a favore dei fratelli e delle sorelle.

Ecco il contesto di tale rapporto:

§. I.

1. *Della legittima de' figliuoli.*

Quantunque il diritto di disporre de' proprj beni altro non sia che l' esercizio del diritto di proprietà,

a cui sembra a primo colpo d' occhio non dovrebbe la legge in verun caso frapporre ostacolo ; ciò nulladimeno è essenziale il porvi dei limiti , alloraquando i sentimenti naturali e l' organizzazione sociale non permettono che abbiano ad essere oltrepassati.

Per tal modo la legge non intacca punto la volontà ragionevole dei padri e delle madri , ed ella si conforma alla presunta affezione loro, quando però questa assicuri ai discendenti una parte conveniente del proprio patrimonio. Se accadesse che circostanze straordinarie sembrassero legittimare alcune disposizioni contrarie a quest' ordine naturale , ogni altra certamente non sarebbe che un abuso d' autorità. Ma talvolta trovasi espediente che la volontà od il diritto di alcuno ceda alla necessità di mantenere l' ordine sociale , che non può sussistere allorchè si traveda dell' ineguaglianza nella trasmissione d' una parte di patrimonio dei padri e delle madri ai loro figliuoli.

Sono appunto sì fatte successive trasmissioni che fissano solidamente il rango e lo stato de' cittadini. I padri e le madri che ci danno l' esistenza naturale , non devono poi avere la libertà di fare arbitrariamente perdere , in un tanto essenziale rapporto , l' esistenza civile ; e se il padre deve conservare il libero esercizio del suo diritto di proprietà , deve altresì adempire i doveri che la paternità gl' impone verso i suoi figliuoli e verso la società.

Egli è per far conoscere ai padri di famiglia quei confini che non possono violare senz' abusare de' loro diritti di proprietà , e mancare ai doveri di padre e di cittadino , che la legge in tutti i tempi e presso tutti i popoli civilizzati riservò ai figli sotto titolo di

legittima una tal data quota di beni de' loro ascendenti.

Presso i Romani le leggi del digesto e del Codice avevano ridotto al quarto dell' eredità la legittima dei figliuoli.

La Novella 18 (*capit. 1*) accresce questa legittima collo accordare il terzo de' beni ai figliuoli, qualora fossero per lo meno in numero di quattro, e la metà se erano cinque o più.

In Francia bisogna distinguere i paesi di diritto scritto, e quelli regolati da particolari statuti.

In quasi tutti i paesi di diritto scritto la legittima in linea diretta e discendente è la medesima di quella stabilita dalla Novella.

I paesi che avevano i loro statuti, erano rapporto a ciò distinti in più classi.

Alcune, ed appunto quelle in più gran numero, non regolavano punto la quota della legittima spettante ai figliuoli.

Altre adottavano le regole del diritto scritto.

Altre finalmente, e in questo numero v' era Parigi, stabilivano specialmente una legittima.

Riguardo ai luoghi, ove questa non era fissata dagli statuti, la consuetudine e la giurisprudenza vi avevano stabilite le regole del diritto romano, oppure quelle prescritte dagli statuti di Parigi; eccettuate alcune modificazioni, che trovansi in piccolo numero di tali statuti.

Lo statuto di Parigi fissa la legittima alla metà della parte che ciascun figlio avrebbe avuta nella successione de' suoi genitori ed altri ascendenti, qualora non avessero disposto con una *donazione fra vivi* o con un atto di ultima volontà.

Fra queste diverse regole, bisognava scegliere quelle che, presentando meno ineguaglianza fra i legittimarj, fossero fondate sulla combinazione la più giusta, rapporto al diritto di disporre, ed ai doveri della paternità.

In Roma entrava nel sistema di governo d' un popolo guerriero, che i capi di famiglia avessero una assoluta autorità, nè credevasi con ciò di oltraggiare in verun modo le leggi di natura. Allorchè Roma si civilizzò e si volle modificare le consuetudini antiche, fu impossibile lo regolarle, come se fosse stata una novella istituzione. Ciascun padre non solo intendeva di godere senza veruna restrizione del suo diritto di proprietà, ma altresì era stato costituito l' assoluto legislatore della sua famiglia. *Paterfamilias uti legassit super familia pecuniaque sua ita jus esto.* Il voler istabilire de' confini al diritto di disporre, si era come degradare questa magistratura suprema. Quindi duranti più di dodici secoli la legittima de' figli, qualunque fosse il numero loro, non si portò giammai al di più del quarto de' beni. Non fu che alla decadenza di questo grande impero, che i figli ottennero riguardo a ciò il terzo de' beni, se erano in numero di quattro, o al di sotto, ciò che era il caso il più ordinario; e la metà, qualora fossero in numero maggiore.

Questa divisione portava seco l' inconveniente di produrre de' risultati affatto incoerenti.

Se v' erano quattro figli, la legittima era un dodicesimo per ciascuno; laddove se ve n' erano cinque, ogni parte legittimaria era di un decimo. Quindi la parte che doveva essere più grande, quando vi erano

meno figli, si trovava invece la più piccola. Questo rovesciamento dell' ordine naturale non vedevasi giustificato da verun motivo.

Si rimarcarono altresì come inconseguenze nel diritto romano, 1.°, che il padre che non aveva avuto che un figlio potesse disporre di due terzi della sua sostanza, se questo figlio sopravviveva a lui, ma che non potesse disporre che della metà, se questo premorendo avesse lasciati cinque fanciulli, i quali allora succedevano immediatamente nei beni dell' avo; 2.° che se invece d' un figlio premorto ve ne fossero due morti prima del padre, lasciando di essi cinque figli, questi dieci nipoti non avevano tra loro per legittima, che il terzo nell' eredità del loro avo, da che allora succedevano per rappresentazione. Quindi nel primo caso i cinque nipoti avevano una metà a dividere, e nel secondo i dieci non avevano che un terzo.

Lo statuto di Parigi mise a livello tanto il diritto di proprietà, che i doveri di famiglia. Gli autori di questa legge pensarono che i diritti ed i doveri dei genitori sono egualmente sacri, e che sono egualmente fondamentali dell' ordine sociale; che formano tra essi un perfetto equilibrio, e che se uno non deve paralizzare l' altro, è d' uopo arrestare il corso alle liberalità, allorchè vedesi assorbita la metà de' beni.

Il sistema della legge parigina è di semplicissima esecuzione in ogni suo sviluppo, e trovasi sempre mai in esso una giustissima proporzione nella spettanza dei legittimarj, avuto riguardo al numero e grado loro.

Quindi rimontando alle precedenti ipotesi, qualora

esistano quattro figli, la legittima d'ognuno sarà d'un ottavo; se ve ne sono cinque, d'un decimo; ella sarà d'una metà pel figlio unico; se vi sono cinque figli nati d'un figlio premorto all'avo, avranno ciascuno d'essi un decimo, il che appunto si è quanto avrebbe percepito il padre.

La divisione dei beni in due parti eguali, una delle quali è riservata per legittima ai figli, è una assai facile combinazione; ma coloro che l'hanno introdotta, hanno troncato il nodo, e non già sciolto il problema.

Il padre non debb' essere spogliato del suo diritto di proprietà; ma questo diritto, come qualunque altro, si esercita a seconda delle affezioni. Non ve ne ha un' altra in natura più costante e più generale di quella dei padri verso i loro figliuoli.

L' ordine consentaneo alla natura è dunque quello pel quale i genitori non vorranno disporre delle loro proprietà se non se a profitto de' loro figli. Se essi riclamano sur una porzione de' beni una libertà assoluta, si è parimente in favore de' proprj figliuoli, ed all' oggetto di stabilire un equilibrio fra i medesimi, e conservare a tutti un' eguale sussistenza, supplendo alle ineguaglianze che possono risultare dalla diversità dei talenti, dalle malattie, dai maggiori o minori colpi di fortuna: ma nel corso ordinario degli eventi il quarto de' beni non sarà egli sufficiente per questa specie di equilibrio tra i figli, o per adempiere verso persone estranee qualche dovere di gratitudine; e questa quota non sarà ella troppo considerevole, se è destinata ad una preferenza che venisse disapprovata dalla ragione?

Tale si fu l' opinione della sezione di legislazione allorquando propose al Consiglio di fissare la legittima de' figli ai tre quarti di quanto percepirebbero se non esistessero donazioni fra vivi, oppure testamenti.

§. II.

2. Della legittima degli ascendenti.

I Romani conobbero che se i padri erano tenuti a serbare una legittima ai loro figli, era altresì dovere de' figli a conservarla ai loro padri. *Quemadmodum a patribus liberis, ita a liberis patribus deberi legitimam.*

In Francia, dietro il sistema della divisione dei fondi in *proprj* ed *acquistati*, la sorte degli ascendenti non era eguale ne' paesi statutarj, ed in quelli di diritto scritto.

Non era che un piccolissimo numero di statuti che accordasse a quelli una legittima: in altri questa veniva loro accordata da un' antica giurisprudenza, cui succedette quella che la vieta del tutto. Essa è fondata su ciò che i figli dovessero essere pressochè interamente privati della libertà di disporre, se, essendo obbligati di conservare ai collaterali loro i beni proprj, ai quali gli ascendenti non avevano alcuna parte, essi non avessero avuta la disposizione libera de' mobili ed acquisti, alla di cui successione gli ascendenti fossero chiamati.

Nei paesi di diritto scritto, ed in alcuni statuti che vi si uniformavano, gli ascendenti avevano una legittima; ella consisteva nel terzo de' beni da dividersi fra tutti gli ascendenti, qualora ve ne fossero molti.

Essa non era dovuta che ai più prossimi: non la si accordava agli avi quando il padre e la madre, ovvero uno di essi sopravvivessero; e ciò per la ragione che in linea ascendentale, non si dà rappresentazione. La maniera con cui si regolava la legittima degli ascendenti aveva fatto nascere un' infinità di questioni che in seguito si cercò di risolvere coll' ordinanza del mese d' agosto 1735, il di cui articolo 61, dice „ che la quota della legittima sarà regolata, „ avutosi riguardo al totale de' beni, qualora esista „ un testamento, e non sul piede della porzione che „ sarebbe spettata agli ascendenti, se essi avessero „ succeduto *ab intestato* in concorso de' fratelli ger- „ mani del defunto. „

Il paragone del regime di diritto scritto con quello degli statuti rispettivamente agli ascendenti, non poteva lasciare alcun dubbio sulla preferenza dovuta al diritto scritto.

Il diritto statutario col dare i beni aviti ai collaterali, lasciando ai discendenti la libera disposizione de' mobili e degli acquisti, non prendeva abbastanza in considerazione i doveri e i diritti risultanti dagl' intimi rapporti che esistono fra i genitori ed i loro figli.

Altronde, l' abolizione dei beni aviti cangiò totalmente il sistema degli statuti.

Nulla più si può stabilire dietro il riparto in cui gli ascendenti erano chiamati a fruire delle cose mobili ed acquisti soltanto, non potendo percepire i beni aviti.

È dunque necessario lo ricorrere a quella legislazione, che, non ammettendo punto tale distinzione di

beni, non ebbe di mira, relativamente agli ascendenti, se non se il diritto loro naturale, ed i doveri de' figli.

Nel progetto presentato al Consiglio, si credette opportuno di doversi scostare dal diritto romano su due punti.

Il primo sulla quota de' beni destinati per la legittima.

Questa quota nel diritto romano era eguale alla legittima de' figli. Gli ascendenti avevano il terzo; e questa era altresì la legittima de' figli sino al numero di quattro.

Se nel progetto presentato, la legittima degli ascendenti è della metà, da che quella de' figliuoli è di tre quarti, bisogna rammentarsi che sì fatta differenza svantaggiosa agli ascendenti sarà quasi sempre bilanciata dalla regola ammessa, che assicura loro, anche senza una stipulazione, la ripresa de' beni donati ai loro figliuoli.

E quand'anche la legittima degli ascendenti fosse minore, bisogna convenire che la sorte loro dipende molto meno dalla parte che essi possono percepire nell' eredità de' loro figli, di quello che lo stato dei figli in società, non dipende dalla parte che essi ottengono nella successione de' loro genitori; e si fu per questo motivo, che la legittima de' figliuoli dovette essere di maggiore considerazione.

Il secondo punto, in cui il progetto stato presentato diversifica dal diritto romano, si è nel riparto della legittima fra gli ascendenti.

La divisione di una quota di beni fissa ed indipendente dal numero degli ascendenti fece nascere delle difficoltà e delle inconseguenze eguali a quelle che vedemmo sul riparto della legittima fra i figli.

Dovevasi perciò evitare lo stesso scoglio, e fu cosa facile l' impiegare l' eguale mezzo, cioè quello di fissare la legittima degli ascendenti simile a quella dei figli, in proporzione di ciò che loro spetterebbe a titolo d' erede, qualora non vi fosse donazione o testamento.

§. III.

3. *Della riserva a favore de' fratelli e delle sorelle.*

Resta a farsi qualche riflesso su quanto concerne i collaterali.

Non bisogna confondere le riserve statutarie colla legittima.

La riserva statutaria si estendeva a tutti coloro che dalla legge erano chiamati a succedere; ella si approssimava di molto al sistema della divisione dei beni in *proprj* ed in *acquistati*, sistema parimente fondato su quello della conservazione nelle famiglie degl' immobili.

La legittima, propriamente detta, è quella che è indipendente da sì fatta antica distinzione fra i beni aviti e gli acquisti.

La legittima è di diritto naturale; la riserva non è che di diritto positivo.

Il sistema di perpetuare i beni medesimi nelle famiglie era congiunto alle idee di diritto feudale; ma tendeva altresì ad uno scopo, che fu sempre mai quello di ogni legislatore. Si volevano mantenere e moltiplicare alcuni rapporti di famiglia atti a conservare fra gl' individui della stessa i sentimenti di benevolenza,

e quella risponsabilità morale che suppliva con molta efficacia alla surveglianza della legge. Stringere e moltiplicare i legami di famiglia, si fu e sarà mai sempre lo scopo il più utile a tutte le forme di governo, e la garanzia più sicura della pubblica felicità.

Non v'è dunque alcuno che dubiti che la trasmissione de' beni d' un parente all' altro non formi fra loro un legame altrettanto forte che invariabile. La vocazione all' eredità stabilisce una specie di partecipazione ai beni; ella influisce moltissimo su i sentimenti d' una reciproca affezione, e sbandisce le dissenzioni: i gradi di parentela pei quali si appartiene ad un comune autore, sembrano ravvicinarsi, allorchè i parenti realmente s' avvicinano, onde dividere i beni messi in famiglia colle fatiche del comune autore, e che rendono perpetua la prosperità nella medesima.

La conservazione de' beni medesimi nelle famiglie potè stabilirsi, ed avere de' buoni risultati ne' tempi in cui le vendite degl' immobili erano assai rare, ed in cui non si lasciava una certa libera carriera all' industria. Ma dachè la rapidità di un movimento commerciale si estese ai beni immobili del pari che ai mobili, dachè i proprietarj, abituati a vendere o permutare i proprj beni, poterono facilmente scuotere il giogo di una legge che impediva di disporre delle cose proprie, diventò altrettanto facile, che frequente il sottrarvisi.

La legge non potè più raggiungere il suo scopo; ed allorchè subentrarono a questa i vincoli di parentela, si videro moltiplicarsi senza numero le liti.

Non è a sperarsi la conservazione di una legge

quando potendosi questa eludere impunemente colla sola volontà, non ha più garanzia veruna. Quindi è che certe leggi dipendono del tutto da' costumi e dalle consuetudini esistenti alle epoche della loro formazione, per cui non sono che transitorie.

Da ciò ne nasce, essere facile lo spiegarsi il motivo per cui l' indicato regime *di cose proprie*, *ed acquisti*, e della perpetuità de' beni istessi nelle famiglie, fu sconosciuto ai Romani.

Ma se non deve più sussistere tale sistema, ciò non debb'essere un motivo onde perdere di vista quella idea morale e politica che tende a mantenere nelle famiglie que' rapporti che hanno sull' ordine sociale una grandissima influenza. Ed è appunto in oggi che, essendo i parenti obbligati da cause molto più numerose che in altri tempi di vivere lontani gli uni dagli altri, bisogna impiegare ogni mezzo onde ravvicinarli. Dall' altra parte, queste viste d' ordine pubblico e di organizzazione delle famiglie, devono conciliarsi col diritto di proprietà che lascia a ciascheduno la libera disposizione de' suoi beni.

Se avvi, rapporto a ciò, un sacrificio a farsi per il miglior ben essere, ed armonia della famiglia, sì fatto sacrificio non deve esigersi se non se a favore di coloro che la costituiscono più intimamente di coloro che si presumono avere vissuto sotto l' istesso tetto, essere stati sottoposti all' autorità di un medesimo padre di famiglia, ed avere avuto da lui un patrimonio che voleva vedere ripartito fra essi, e che quasi sempre debbesi ai di lui travagli ed alle sue economie.

Il Consiglio, rapporto al diritto di rappresentazione

ha già riguardata ciascuna famiglia come più intimamente composta di ascendenti e discendenti, di fratelli e sorelle, e di quelli che da loro discendono.

Ciascun individuo non potrà riputarsi come spogliato d' una porzione di sua proprietà, allorquando d' una parte non si riserverà a' parenti prossimi, come sarebbero i fratelli, le sorelle e loro discendenti, il solo quarto di patrimonio, ed allorquando, da una altra parte, essendo tale sacrificio reciproco, colui che oggi ne soffre, dimani ne approfitta.

Si credette di dover mettere soltanto una modificazione a questa riserva legale in linea collaterale.

La legittima in linea diretta è riputata come talmente indispensabile all' ordine sociale, che per compire la medesima, ogni sorta di donazioni fra vivi è risolubile, e tutte si ritengono fatte colla condizione che non abbiasi ad alterare tale legittima.

Il diritto de' collaterali alla riserva a loro stabilita non sembrò così imperioso perchè si dovesse a loro riguardo sagrificare indefinitamente la massima mediante la quale le donazioni fra vivi dovessero essere irrevocabili.

Allorquando queste donazioni sono fatte ad uno de' legittimarj, egli è giusto che siano ridotte per compire la legittima de' coeredi. Lo scopo della legge è quello che vi abbia tra essi almeno un' eguaglianza legittimaria.

Ma allorquando un parente, mediante un atto fra vivi, fece una donazione ad un estraneo, è egli necessario o conveniente che quest' estraneo per l' interesse de' collaterali possa esserne spogliato ?

Sembrò che la riserva in loro favore fosse bastevole

se da una parte non si potesse disporre per testamento in loro pregiudizio di più di tre quarti, e qualora da un' altra parte essi potessero al compimento di questa riserva domandare la riduzione delle donazioni fra vivi fatte ai loro coeredi.

Questi furono i principj che determinarono la sezione di legislazione a presentare al Consiglio l' articolo seguente.

Articolo proposto.

„ Se all' epoca della morte esistono figliuoli o di-
„ scendenti de' medesimi, essi avranno a titolo di le-
„ gittima tre quarti di quanto avrebbero percepito per
„ successione, quando non vi fossero donazioni fra
„ vivi o testamenti.

„ In mancanza di discendenti, se vi sono degli
„ ascendenti, la loro legittima s' intende della metà.

„ In mancanza di discendenti ed ascendenti, se al-
„ l' epoca della morte vi sono dei fratelli o sorelle,
„ o loro discendenti, la legge riserva ad essi il quarto
„ di quanto percepirebbero se non esistesse alcuna
„ donazione fra vivi o testamentaria; senza però che,
„ a motivo di questa riserva, i donatarj per atti tra
„ vivi, ed anche i legittimarj possano essere in tutto
„ od in parte spogliati de' beni a loro donati.

„ In mancanza di parenti ne' gradi sopra espressi,
„ le donazioni ed i legati potranno assorbire la totalità
„ de' beni. „

4. Discussione sulla quota di cui potrà disporre l'uomo che lascia de' figli.

Il *Console* apre la discussione sulla questione, cioè quale sarà l' estensione in cui si permetterà di disporre, allorchè esisteranno eredi in linea diretta.

Il cittadino *Maleville* dice che la sezione restringe di troppo i limiti della podestà paterna.

Le pene e le ricompense sono il più potente motore delle azioni degli uomini, e non potrà giammai dirsi saggio quel legislatore che crederà poterli dirigere unicamente coll' amore de' loro doveri. Bisogna adunque lasciare nelle mani de' padri mezzi grandi, perchè possano fare conto sull' obbedienza e moralità de' proprj figli.

Si disse che il desiderio di approfittare della porzione lasciata a disposizione degli ascendenti, renderebbe i figli ipocriti, e gli obbligherebbe a dimostrare nella condotta loro alcune apparenze d' un rispetto che realmente non sentirebbero nel cuore. Certamente sarebbe sempre un vantaggio il potere ricondurre ai proprj doveri, mediante la speranza od il timore, coloro che sono affatto insensibili all' amore del dovere stesso. Ma ! cosa mai sarebbe la società, se gli uomini si mostrassero a visiera alzata con tutti quei vizj che l' interesse gli obbliga a velare ? Bene spesso l' apparenza della virtù tiene luogo della virtù medesima. Ella farà contrarre ai figliuoli quelle felici abitudini che formano i costumi, ed assicurano la pace delle famiglie.

Quel diritto accordato al padre di dividere i beni fra' suoi figliuoli giusta i bisogni ed i meriti loro, non è altronde che un debole compenso delle pene e delle cure attaccate alla propria condizione. Un individuo isolato non sente che le sue disgrazie personali. Non è però così d'un padre; egli è afilitto per la malattia de' suoi fanciulli, tormentato per le angosce loro, disonorato per la cattiva condotta de' medesimi. Perchè dunque i diritti non avranno una certa proporzione coi doveri? Perchè mai gli affanni dovranno essere tutti riservati pei padri, ed i vantaggi tutti devoluti ai figli?

In fine la Francia è pressochè egualmente divisa in paesi di diritto statutario, ed in paesi di diritto scritto. In questi ultimi, i padri ebbero sempre mai a loro libera disposizione per lo meno la metà dei proprj beni; negli altri perfettamente la metà, e quest' ultima legislazione è per verità la migliore. Ma, siamo noi forse in circostanze che ci obbligano a diminuire questo diritto, al quale i Francesi sono gia da tanti secoli accostumati? Ben lungi dal fiaccare la forza della podestà paterna, non sarebbe egli piuttosto il caso di accrescerla?

L' opinante preferisce su questo rapporto le disposizioni dello statuto di Parigi a quelle del diritto romano. Tale statuto accordava al padre la libera disposizione della metà de' suoi beni. Sarebbe forse cosa inopportuna lo diminuire questo diritto nelle presenti circostanze, in cui è necessario accrescere pei padri i mezzi di contenere i proprj figliuoli.

Il cittadino *Berlier* dice che la quota parte proposta dalla sezione è quella medesima che era stata

adottata dai redattori del progetto del Codice civile, e combatte la restrizione proposta dal cittadino *Maleville.*

Se osserviamo i voti emessi dai tribunali d'appello, tre se ne ritrovano, cioè quelli di Limoges, Montpellier e Parigi, che chieggono, come il cittadino *Maleville*, perchè la legittima de' figli non sia fissata se non se alla metà di quanto essi avrebbero avuto *ab intestato.* Ma la quota de' tre quarti ottenne il voto di tutti gli altri tribunali, ad eccezione di quello di Rennes, che preferì che si attenesse esattamente alla quota parte stabilita dalla legge 4 germile anno 8, più favorevole ai legittimarj; e del tribunale di Lione, il di cui voto non si potè assentare, dachè i commissarj vedonsi divisi in tre disparate opinioni; cioè per la metà, pei tre quarti, e finalmente per la quota sanzionata dalla legge 4 germile anno 8.

Da ciò ne risulta che le antiche abitudini della nazione non sono altrimenti un obice su questa materia, dachè i suoi naturali interpreti non riclamano punto, o per lo meno non riclamano che in un numero assai minore. Bisogna dunque passare alla disamina della questione in merito.

Uno degli uomini il di cui nome risuonò di più nei fasti della rivoluzione voleva che i padri di famiglia, non potessero di nulla disporre per testamento. Questa opinione di *Mirabeau* emessa nella celebre assemblea costituente che lasciò memorie sì grandi, fu, è vero, combattuta; ma que' medesimi che parlarono sul diritto di disporre conobbero la necessità d'una modificazione, e dimandarono ciò che la sezione in oggi propone. Fra gli eccellenti discorsi pronunciati su questo soggetto può citarsi quello del cittadino *Tronchet.*

Circoscrivere e scemare le ineguaglianze delle disposizioni fra i figliuoli dell' istesso padre, fu sempre un oggetto lodevole, e non lo è di meno in oggi.

Vero è che all' autorità paterna fa d'uopo di alcuni mezzi per premiare e punire: non bisogna toglierli affatto, ma non devesi poi renderli eccessivi; ed in ciò tutto quanto non è essenzialmente necessario sarebbe essenzialmente cattivo.

Il cittadino *Berlier* confronta in seguito la proposizione del cittadino *Maleville* collo stato in cui si trovava il diritto civile nanti la rivoluzione, e riflette che la condizione del figlio di poco migliorata nei paesi di diritto scritto, diventerebbe peggiore in molti altri.

Indi comparandola colla legislazione di alcuni stati vicini, dice che in Prussia, per esempio, la legittima del figliuolo può qualche volta portarsi fino ai due terzi della porzione *ab intestato*.

Finalmente osserva che uno dei motivi che potevano altre volte autorizzare una grandissima estensione nelle disposizioni del padre di famiglia, si è che la situazione politica di tale tempo doveva permettere, anzi favorire le disposizioni, medianti le quali, il padre istituisce un erede privilegiato, all' oggetto di perpetuare od accrescere il lusso del suo casato.

Questo motivo non esiste più, ed è bastante in oggi che si lasci al padre la libera disposizione della quarta parte.

Il cittadino *Tronchet* dice che non opina colla sezione, che la facoltà di disporre per testamento sia, del pari che quella di disporre tra vivi, una conseguenza del diritto di proprietà. Tale diritto non si

estende al di là della vita ; dunque non può produrre la facoltà di disporre per un tempo in cui il proprietario più non esisterà. Quindi la facoltà di testare, altro non è che un beneficio della legge civile che su questo particolare viene aggiunto alla legge naturale.

Ciò nulla meno, il diritto civile deve sempre prendere le sue basi nel diritto naturale. Qui i Romani non potevano servire di modello : essi eransi eretti in supremi legislatori nelle loro famiglie ; il loro testamento era una legge, ed esercitavano sui figliuoli un potere illimitato. Ciò si era uno scostarsi dalla legge naturale, la quale vuole che colui che donò la vita ad un figlio gli lasci altresì i suoi beni. Sembra adunque che la totalità del patrimonio paterno dovesse passare in linea retta nei discendenti, e che la podestà paterna dovesse essere ridotta a fare piccoli legati in ricompensa di qualche buona opera. L'interesse pubblico però esige che gli si dia una maggiore estensione perchè egli possa distribuire delle ricompense anche a' suoi figli. Ma siccome questa disposizione di diritto positivo è una deroga al diritto naturale che accorda ai figli i beni del padre senza veruna diminuzione, così importa moltissimo il ristringerla nei limiti i più angusti : questo motivo porta a necessariamente fissare la quota della legittima, e tassarla un poco più di quello avesse fatto lo statuto di Parigi.

Il cittadino *Portalis* esamina il principio su cui si fonda il cittadino *Tronchet*.

Non bisogna a primo slancio cercare nel diritto naturale le regole della proprietà. Lo stato selvaggio o sia di natura non ammette diritto di proprietà ; la

non vi sono che beni mobili, che frutti de' quali il più forte s' impadronisce: quindi se la proprietà sta in natura, egli è in questo senso che la natura umana essendo suscettibile di perfezione, ella tende all'ordine sociale il quale solo fonda la proprietà. L'effetto di quest' ordine è di stabilire fra gli associati una garanzia che obbliga ciascuno a rispettare i beni acquistati da un altro, e la disposizione che fa dei medesimi. Egli è in questa maniera che il diritto di disporre, nasce dal diritto di proprietà. Quindi colui che dispose a causa di morte, dispose durante la sua vita, ed in un' epoca in cui è proprietario.

Ma sarà forse il diritto naturale, oppure sarà la legge civile che in questo caso dovrà regolarci ?

La legge civile è l' arbitro supremo, ed ella deve tutto dirigere. Dunque essa può conferire il diritto di disporre e regolarlo; il suo potere su questo proposito non è limitato che dall' obbligo di rispettare i diritti acquistati, dachè non potrebbe oltrepassare tali confini senza agire contro la stessa sua natura, quale si è di garantire i diritti di ciascheduno.

Non trattasi dunque di esaminare ciò che sia più conforme al diritto naturale, ma bensì quello che è più utile alla società.

Su tale punto di vista il diritto di disporre è nelle mani del padre, non come lo si è detto un mezzo intieramente penale, ma altresì un mezzo di ricompensa. Egli mette i figli fra la speranza ed il timore, vale a dire, fra i sentimenti che guidano gli uomini con molto maggiore sicurezza di quello siano i ragionamenti metafisici.

Il diritto di disporre è altresì un diritto di

arbitramento, col quale il padre riparte le proprie fortune fra i suoi figli a proporzione de' loro bisogni. Ed in ciò è d'uopo osservare essere questo diritto vantaggioso alla società; mentre il padre donando meno al figliuolo inoltrato in una professione lucrosa, riserva una più vistosa porzione a coloro che pei loro talenti sono chiamati a funzioni utili bensì allo stato, ma inutili alla fortuna propria.

Ove il padre è legislatore nella sua famiglia, la società trovasi esonerata da una parte delle sue cure.

Nè mi si dica essere questo un diritto aristocratico. Egli è talmente appoggiato alla ragione, che si è appunto nelle classi più inferiori che la podestà paterna diventa più necessaria. Un contadino, per esempio, ebbe tosto dopo il suo matrimonio un figlio, il quale essendo il primo cresciuto in età diviene il compagno de' suoi travagli. I fanciulli nati dopo di lui, essendo meno necessarj al padre, si sono sparsi in diverse città ove stabilirono la fortuna loro. Quando morrà questo padre, sarà egli giusto che il maggiore divida egualmente coi fratelli, che sono già più ricchi di lui, que' campi resi migliori colle sue fatiche?

Dunque bisogna dare al padre una estensione di potere non assoluta, ma almeno assai grande. Quindi la ragione e l' interesse della società si oppongono che la legittima de' figli sia portata ai tre quarti dei beni.

Il Console *Cambacérès* dice essere egli d' accordo sulla necessità di accordare una legittima ai figli, e non dissente che sulla quantità.

Ben con ragione noi dobbiamo in questa materia scostarci dalle disposizioni del diritto romano. Esse

erano sì poco misurate sulla natura delle cose, che in certi casi concedevano meno quando i figli erano in piccol numero di quello che quando erano in numero maggiore.

Non si potrebbe per avventura graduare l'estensione di disporre accordata al padre a seconda del maggiore o minore numero de' figli che lascia; fissare, per esempio, la legittima ai tre quarti se ha più di due figliuoli, al terzo se non ne ha che due, alla metà qualora ne abbia uno solo?

Il cittadino *Tronchet* dice che sarebbe difficile graduare la legittima sul numero de' figli, perchè bisognerebbe prevedere tutte le variazioni suscettibili di questo numero, e portare una determinazione sur una infinità di casi particolari. Ella è cosa assai più semplice di non far dipendere la quota della legittima dalle circostanze, e fissarla in un modo determinato.

L' opinante discende alle riflessioni del cittadino *Portalis*.

Egli pensa che se tutti gli uomini fossero come dovrebbero essere, sarebbe di molto vantaggio lo erigere il padre in legislatore supremo della sua famiglia. Ma una funesta esperienza ci ha insegnato che troppo spesso i padri si lasciano predominare da una ingiusta predilezione. Quindi la prudenza consiglia di non riportarsi che alla legge, e rendere quella arbitra tra i genitori ed i figliuoli.

Il Console *Cambacérès* dice che l' opinione sua non è già di graduare la legittima sullo stato particolare di ciascuna famiglia, ma bensì di regolarla secondo i tre casi di cui ha fatto menzione.

Seduta del 21 piovoso anno XI della Repubblica.

Il primo *Console* presiede la seduta.

Il secondo ed il terzo sono presenti.

Il cittadino *Bigot-Préameneu* presenta il capitolo 2.° che ha per titolo *della porzione de' beni disponibili, e della riduzione.*

La sezione prima è in questi termini.

5. Redazione proposta dalla prima sezione.

Della porzione disponibile.

Art. XVIII.

Se vi sono de' fanciulli o discendenti da essi al tempo della morte, questi avranno a titolo di legittima i tre quarti di quanto avrebbero percepito nell' eredità qualora non vi fosse veruna donazione tra vivi o testamentaria.

In difetto di discendenti, qualora sianvi degli ascendenti, la legittima loro sarà della metà.

In diffetto di discendenti ed ascendenti, se all' epoca della morte esistono fratelli, o sorelle, o discendenti da loro, la legge riserva ai medesimi il quarto di quanto sarebbe loro spettato, qualora non vi fosse veruna donazione tra vivi o testamentaria, senza che in ragione di questa riserva, i donatarj per atti tra vivi (eccetto i legittimarj) possano essere in tutto, od in parte spogliati de' beni ad essi donati.

In mancanza di parenti ne' gradi suesposti, le donazioni od i legati potranno assorbire la totalità dei beni.

Art. XIX. Se la donazione fra vivi o per testamento è d' un usufrutto, o d' una rendita vitalizia, gli eredi avranno la scelta, o di eseguire la disposizione, o di fare il rilascio della porzione disponibile.

Art. XX. La quota disponibile potrà essere donata in tutto, od in parte tanto per atto tra vivi, che per testamento ai figliuoli od altri legittimarj del donante, senza essere soggetta alla collazione riguardo al donatario o legatario che entra in successione, qualora però la disposizione sia stata fatta espressamente a titolo di prelegato ed antiparte.

La dichiarazione che la donazione od il legato sia a titolo di prelegato ed antiparte, potrà essere fatta tanto per un atto che conterrà la disposizione, quanto posteriormente nella forma delle disposizioni tra vivi o testamentarie.

Art. XXI. Il valore in piena proprietà de' beni donati col peso di una rendita vitalizia, e di quelli venduti a fondo perduto, o con riserva di un usufrutto ad uno dei legittimarj in linea diretta, sarà imputato sulla porzione disponibile.

6. Discussione. — Esame del sistema della legge del 4 germile anno 8.

Si apre la discussione della prima parte dell' articolo XVIII.

Il Console *Cambacérès* riprende la proposizione da lui fatta nella seduta del 14 di questo mese, cioè di graduare la legittima, giusta il numero de' figliuoli, e di fissarla alla metà se esiste un solo figlio; ai due terzi se ve ne sono due; ai tre quarti se ve ne sono tre, oppure un numero maggiore.

Il cittadino *Bigot-Préameneu* dice che la sezione ha di primo slancio esaminato il sistema della legge 4 germile anno 8, e credette di doverla rigettare come insufficiente.

In fatti un padre non userà ordinariamente della facoltà di disporre, se non se in favore de' suoi figli, ed onde riparare a quelle ineguaglianze che la natura o la sorte potessero avere messe fra i medesimi. La legge del 4 germile non conferiva al padre su questo rapporto sufficiente estensione, dachè se egli aveva cinque figli, non poteva disporre che di un sesto, quota soventi volte troppo piccola onde potere ristabilire l' eguaglianza nella famiglia. La sezione propose di portare la porzione disponibile al quarto dei beni.

Il cittadino *Tronchet* dice non esservi questione veruna sulla necessità di dare una legittima ai figli, dachè su tale necessità sono tutti d' accordo.

Dunque la discussione non può cadere che sulla quota di detta legittima.

La sezione propose di fissarla a trè quarti.

In seguito si riscontrò una divisione in due sistemi; quello degli statuti che fissa la legittima ad una quota determinata, e quello del diritto romano che la regola secondo il numero de' figli.

Quest' ultimo sistema fu pure presentato sotto due aspetti: d' una parte si propose la gradazione stabilita dalle leggi romane; dall' altra una gradazione diversa.

Si è del tutto dimenticato lo spirito della legge del 4 germile anno 8 che determina la legittima a seconda del numero de' figliuoli; ma in un modo differente dal diritto romano.

Sembra che non senza grandi motivi si avesse dovuto abbandonare una legge tanto recente, opera del consiglio istesso.

L' opinante propone di fermarsi su quanto concerne i soli figli.

Dunque ne richiamerà le disposizioni, in seguito ne esaminerà le basi e gli effetti; paragonerà tali effetti con quelli che risultano da tutti i diversi sistemi stati proposti.

Il risultato di tale paragone sarà lo scioglimento della questione, che porterà a conoscere quale dei due sistemi debbasi preferire.

La legge del 4 germile anno 8, così si esprime:

» Art. I. Tutte le liberalità che saranno fatte tanto
» per atto tra vivi che per atto di ultima volontà nelle
» forme legali, saranno valide, qualora non eccedano il quarto dei beni del disponente, se alla sua
» morte lascia *meno di quattro figli*; il quinto, *se*
» *lascia quattro figli*; il sesto, *se ne lascia cinque*; e
» così successivamente, *contando sempre* onde deter-
» minare la porzione disponibile *il numero de' figli,*
» *più uno.*

„ Art. V. Le liberalità autorizzate dalla presente „ legge potranno essere fatte a profitto de' figli od al- „ tri legittimarj del disponente, senza che esse siano „ soggette alla collazione. „

Principj e fondamenti di questa legge.

Non vi può essere questione alcuna sulla necessità d' una legge, e sull' oggetto che essa deve avere; la sola difficoltà può essere sul modo che dobbiamo proporci, onde arrivare allo scopo.

Se tutti gli uomini fossero quali dovrebbero essere, non vi sarebbe necessità veruna di legge repressiva la libertà di disporre in pregiudizio de' proprj figliuoli, nè di legge che permetta simili disposizioni.

Ma l' esperienza di tutti i secoli c' insegna che le passioni, le debolezze, le prevenzioni prodotte dalle convulsioni interne dell' unione conjugale, le predilezioni cieche e fondate sul puro capriccio, oppure provocate dalla seduzione, soffocano bene spesso nel cuore de' padri, la voce e gl' impulsi primi della natura.

Le passioni che agitano i giorni tumultuosi della gioventù, le debolezze di questa età di cui le seduzioni straniere approfittano con tanta facilità, sviano soventi volte i fanciulli da quel rispetto che la legge divina comanda, che i soli lumi della ragione, la riconoscenza istinto di natura, inspirano e scolpiscono in tutti i cuori.

In una parola non vi sarebbe bisogno di legge, se l' esperienza di tutti i secoli non ci mostrasse de' figli ingrati, e de' padri ingiusti, non solamente nella

distribuzione dei loro affetti verso i figliuoli, e ciò che è più raro, ma pure non senza esempio, de' padri che soffocano l' amore paterno per delle affezioni straniere. Se tutti questi accidenti inseparabili dalla condizione umana non esistessero, non sarebbe d' uopo di fissare con una legge i limiti della liberalità e della beneficenza de' padri; ed anzi la legge potrebbe lasciarli arbitri sovrani della famiglia loro.

Una legge non è necessaria che per arrestare le ingiustizie, 1.° nella distribuzione interna che i padri potrebbero fare del loro patrimonio fra i figli; 2.° nella profusione stessa, a cui potrebbero ciecamente abbandonarsi, a motivo di affezioni straniere.

Dare ai padri la facoltà di ricompensare, o di punire con discrezione; quella di riparare fra i loro figli le ineguaglianze della natura, o le cieche ingiustizie della sorte;

Accordare loro inoltre la facoltà di esercitare atti di beneficenza e di gratitudine verso persone estranee;

Ecco i due grandi oggetti che la legge deve proporsi, alloraquando trattasi di fissare la legittima indisponibile che riserva ai figli.

Volendo considerare la legge sotto questo duplice punto di vista, ecco le basi sopra le quali si appoggiarono gli autori della legge del mese germile.

Pensarono essi di potere accordare ai padri tutto quanto la ragione ed il voto della natura potessero tollerare di permettere loro di considerare un estraneo, quanto i proprj figli, e di dare ad un fanciullo una doppia parte di quella che resterà a ciascheduno degli altri.

Questo si è il principio che travedesi in detta legge

e nell' espressione ultima del primo articolo: *Contando sempre, per determinare la porzione disponibile, il numero de' figli più uno*; questa si è la regola che si volle eseguita con una scala che cominciando dal quarto va sempre discendendo proporzionatamente ed egualmente al quinto, al sesto, al settimo, e quindi successivamente giusta il numero de' figli. Questa gradazione sarebbe bastante riguardo alle disposizioni fatte a favore degli estranei.

Ella sarebbe stata insufficiente riguardo ai figli, se la porzione di figlio disponibile data ad uno di essi non avesse potuto ritenersi sopra la sua parte eguale nel soprappiù indisponibile. Ciò è quanto condusse alla disposizione dell' art. V, che è indivisibile col sistema della prima.

Avvi certamente in questa legge una piccola irregolarità, dachè la scala non incomincia se non se al numero di tre figli per cui non vi si trova più una eguale proporzione, allorquando non esistono che due figli, oppure anche un solo, giacchè il quarto, in questi due casi, non è già la porzione d'un figlio, più uno; e per verità avrebbesi dovuto incominciare la scala dalla metà, discendendo al terzo, al quarto ecc.

Egli è però facile la correzione di questa piccola irregolarità. Basta l' avere saputo fare ben conoscere la base fondamentale di questa legge, e gli effetti che dalla stessa possono risultare.

Col paragonare questo effetto con quello che potrebbe produrre qualunque altro sistema, si arriverà a meglio giudicare quale debba essere il preferibile.

7. *Diritto romano.*

Tre sono le epoche : 1.° Libertà assoluta ; il che era l'abuso della podestà paterna ;

2°. Riserva del solo quarto ; ed era ancora un diritto eccessivo risultante dalla fonte istessa, e prodotto dalla vanità di non avere che un solo erede ;

3.° Riserva calcolata in proporzione del numero dei figli. Scala questa troppo irregolare, i di cui inconvenienti furono riconosciuti universalmente.

8. *Diritto statutario , e specialmente lo statuto di Parigi.*

Riscontrasi qui una base che diversifica dal diritto romano. Non trattasi più del numero de' figli : ma bensì d' una quota di patrimonio , cioè la metà resa indisponibile.

Questa quota , quando non vi era che un solo figlio, altro non faceva che eguagliare l' estraneo al figlio medesimo , e si fu forse molto l' avere messa l'affezione straniera a livello del voto della natura.

Ma tale quota sembrava bene più ingiusta quando si moltiplicava il numero de' figliuoli. Esistendone due, ella non faceva per verità che raddoppiare la parte del figlio ; ma metteva l' estraneo al di sopra de' figliuoli , favorendolo , cioè , della metà in confronto di un quarto. L' inconveniente si faceva bene più grande , quando un padre lasciava molti figli , vale a dire tre , quattro , cinque o sei.

Esistendo tre figli , l'estraneo aveva sei dodicesimi, quando non restavano a ciaschedun figlio che due dodicesimi.

Il figlio favorito non aveva ciò nullameno che la doppia parte, sei dodicesimi contro tre; mentre bisogna rimarcare che il figlio donatario non poteva conservare la sua donazione, se non se rinunziando all' eredità; e nel sistema di questa proporzione non era permesso il cumulo.

Ma come mai questa quota disponibile non dovrassì considerare esorbitante, qualora si porta il numero de' figli sino a sei, otto, ed anche più?

Esistendone sei, un figlio solo può avere sei dodicesimi, in tempo che i suoi fratelli hanno meno di un sesto.

Esistendone otto, un solo figlio ha sei dodicesimi, in tempo che i suoi fratelli non hanno per ciascheduno che tre quarantottesimi. Egli è questo un abuso di vanità di non volere che un erede, un figlio solo nell' opulenza, e gli altri nella miseria.

Questi erano gl' inconvenienti della quota adottata dal diritto comune statutario.

9. Legge del 17 nevoso anno 2.

Il cittadino *Tronchet* non parlerà punto di questa legge che riduceva la quota disponibile a favore di un estraneo al sesto, e che non permetteva alcuna sorta di disposizione fra i figli. Questo era l'abuso dell' immaginazione riscaldata da una brillante teoria di metafisica, cioè la distruzione di qualunque autorità paterna, un' eguaglianza ingiusta che toglieva ogni soccorso al figlio bersagliato dalla natura, o perseguitato dall' incostanza della fortuna.

10. *Progetto attuale.*

Qui il quarto disponibile indistintamente aggiunto alla facoltà accordata al figlio di riceverlo per antiparte, e di dividere altresì i tre quarti riservati.

Il cittadino *Tronchet* considera primieramente l' effetto della legge rispetto all' estraneo.

La porzione è tollerabile quando non si supporranno che uno, due o tre figli; ciò sarà o il quarto contro i tre quarti, o tre dodicesimi contro quattro dodicesimi e mezzo, oppure l' estraneo perfettamente eguale a ciascun figlio.

Non sarà però così, se si suppongano quattro o sei figli; allora l' estraneo avrà tre dodicesimi contro due dodicesimi ed un quarto, oppure tre dodicesimi contro un dodicesimo.

L' eccesso diverrà ben più grande allorchè si suppongano, ciò che non è affatto raro, otto, dieci, ed anche dodici figli.

Passa in seguito il cittadino *Tronchet* a far osservare l' effetto della legge rapporto alle disposizioni fra i figli, non separandola dalla disposizione, che permette l' avantaggio d' un' antiparte.

In questo caso parimente che nel precedente, la disposizione diventa tollerabile, quando non si suppongano che due o tre figli. Colui che è favorito non ha che la doppia porzione, poco più, poco meno.

Ma l' ineguaglianza si scorge assai più rimarchevole quando si suppongano quattro, sei figli od anche un numero maggiore, giacchè allorquando esistono quattro figli, colui che è favorito ha quattro volte di più

di quello non abbia ciascuno de' suoi fratelli, cioè quattro dodicesimi e mezzo contro un dodicesimo e mezzo.

Quindi con questo sistema non sarà più possibile di ammettere il cumulo della porzione disponibile colla divisione del soprappiù, e bisognerà discendere a permettere al padre la sola donazione di una parte di figli per prelegato, contando un figlio di più.

11. *Conclusione.*

Il fin qui detto conduce naturalmente al sistema della legge del mese germile, non solo come il più equo, ma altresì come il più semplice, di più facile esecuzione e meno complicato nelle sue disposizioni.

12. *Objezioni* .

Il cittadino *Tronchet* ha sempre mai supposta la totalità della porzione disponibile donata, o ad un solo estraneo, o ad un solo figlio.

Ma questa porzione può essere distribuita fra più persone estranee, oppure fra più figli, ed allora è evidente cosa che nasce una sproporzione meno grande fra ciò che guadagna il donatario e ciò che resta a ciascun figlio ridotto alla sua legittima. La disposizione concessa al padre, non farà più un vantaggio, od un reale soccorso accordato ad un figlio, allorquando il padre avrà un certo numero di figli, per esempio cinque, fra i quali due o tre potrebbero meritare un soccorso.

Il cittadino *Tronchet* risponde in primo luogo che

la vera misura dell' avvantaggio che possono ricevere o persone estranee od i figli, non è già la proporzione di quanto essi ricevono, ma che questa misura debb' essere combinata colla duplice ragione della quota di patrimonio e delle porzioni che restano ai figli, avuto riguardo al loro numero ed alla divisione di quanto rimane. Tre dodicesimi detratti sur una massa di lire 6000 divisibili in cinque porzioni sono altrettanto considerevoli per questa massa, di quello che una detrazione sur una massa di lir. 60,000 egualmente divisibili fra cinque figli.

Il cittadino *Tronchet* risponde in secondo luogo, che basta che la legge non proibisca di donare tutta la porzione disponibile ad un solo, perchè il padre lo possa fare, e perchè s' abbia a temere che non lo faccia.

Ma si disse: bisogna presumere molto bene dell' amore paterno, per credere che un padre non riunirà tutti gli effetti delle sue liberalità su d' un figlio solo.

Non abbisognerebbero leggi, se si potesse persuadersi di questa pretesa garanzia dell' amore paterno. La legge civile non è necessaria se non se perchè una esperienza di mille anni provò fra noi, come fra i Romani, che il legislatore non poteva restare tranquillo sulla sola legge di natura.

13. *Legittima de' figliuoli. Sua quota.*

Il cittadino *Maleville* dice che non solo non pensa essere preferibile la legge del 4 germile anno 8 al progetto in discussione, ma che è di sentimento che

tale progetto non dia agli ascendenti un' abbastanza grande estensione di disporre, e persiste a credere, come sostenne di già in altra delle sedute precedenti, che la legittima de' discendenti debb' essere fissata alla metà di quanto loro sarebbe toccato se l' ascendente fosse morto *ab intestato*.

Se la legge di germile dell' anno 8 fu di buon grado accolta dalla Nazione, non è già stato perchè compisse le sue speranze, ma soltanto perchè apriva un sentiero ad un migliore ordine di cose, e perchè riparò in parte ai mali prodotti dalla famosa legge 17 nevoso anno 2. Non è già il migliore metodo per determinare la quota della legittima quello di paragonarla sempre colla quota de' beni che l' ascendente potrebbe per avventura disporre a beneficio d' un estraneo. Quale è mai quel padre snaturato che, abusando d' un arbitrio che la legge gli lascia in un oggetto con mira ben differente, osasse donare la metà delle sue fortune ad un estraneo? Bisogna per verità lasciare agli ascendenti i mezzi di essere grati verso chi rese loro de' servigi, ed esercitare degli atti moderati di beneficenza; e questi mezzi devono pure calcolarsi, allorchè trattasi di fissare la quota disponibile: ma la legge non suppone de' mostri, essa non determina sopra eventi così straordinarj.

La legittima de' figli debb' essere fissata alla metà de' beni del padre loro, perchè questa fu regolata al più ad una metà, già da molti secoli, in tutti i paesi soggetti in oggi al Governo francese; mentre non bisogna farsi carico de' tempi rivoluzionarj, ne' quali si sognò una perfetta eguaglianza in tutte le cose. Ma ella è già una grande ragione quella di non cambiare

temerariamente, e senza i più forti motivi quell' antica istituzione; *non facile recedendum est ab eo jure quod diu æquum visum est*. Montesquieu insiste fortemente su questa massima; dice egli che se, sotto pretesto di un miglior bene, si cambiano le leggi antiche, si presentano in folla gl' inconvenienti in quelle fatte di nuovo, inconvenienti certamente non previsti. Quali dunque saranno le ragioni che potranno determinare ad accrescere la quota della legittima?

Gli antichi legislatori ebbero tre motivi per portare questa legittima alla metà; il primo si fu di stabilire una parte eguale al diritto di proprietà, ed all' amore figliale; il secondo, di mettere il padre in istato di compensare fra i suoi figli le ingiustizie della natura o della fortuna; il terzo di porre nelle loro mani delle pene e de' premj per mantenere nelle famiglie la subordinazione e la tranquillità, da cui dipende la felicità dello stato.

I primi due motivi esistono tuttora; ed il terzo acquistò, dopo la rivoluzione, un molto più grande grado di forza, dachè si vide accrescersi l' insubordinazione e la depravazione de' costumi nella gioventù. Si porti l' occhio negli archivj de' tribunali criminali sull' età de' condannati, e si troverà che essi sono quasi tutti al disotto de' trent' anni.

I padri sono la providenza delle famiglie, come il Governo è la providenza dello stato. Sarebbe impossibile a quest' ultimo di mantenere l' ordine, qualora non fosse efficacemente soccorso da' primi; egli farebbe uso delle sue risorse, spiegando incessantemente la sua possanza; ed il migliore di tutti i governi è quello che procurando di arrivare alla sua meta, col mezzo

di cause secondarie, non fa molta pompa della sua autorità.

L' errore di coloro che vollero stabilire con leggi l' eguaglianza tra i figli deriva, dachè essi pensano essere per diritto naturale che i beni del padre appartengono ai figli, donde ne concludono che questi debbano dividerli in perfetta eguaglianza.

Già cento volte si provò essere falsa tale opinione; Montesquieu soggiunge ancora e molto bene che per diritto naturale i padri sono obbligati di nutrire e proteggere i proprj figli fino a tanto che questi siano in un' età di provvedere da sè medesimi alla loro sussistenza, ma non già d' istituirli eredi; mentre le eredità dipendono intieramente dalla legge civile.

Ella è la tenerezza naturale e non già la legge naturale che chiama i figli all' eredità de' loro padri; e questa tenerezza debb' essere eguale per tutti, giacchè la riconoscenza ed i bisogni sono parimente eguali. Quanto mai ingiusta sarebbe quella legge che obbligasse alle stesse liberalità verso due figli, uno dei quali oltraggiasse suo padre, e l' altro lo soccorresse nelle sue infermità; uno de' quali fosse povero senza sua colpa, e l' altro divenuto ricco colla propria industria? Allora non è già la legge naturale che li chiami ad una divisione eguale; e bisognerà al contrario forzare la natura per ottenerne siffatto risultato. Finalmente le diverse consuetudini de' popoli non derivano già dal caso o dal capriccio, ma bensì hanno il fondamento loro nella diversità dello stato in cui si trovano.

In una grande città, in un paese commerciante in cui abbonda il danaro, e dove le ricchezze sono

principalmente immobili, si scorgono minori inconvenienti che la porzione disponibile sia più ristretta, mentre anche a riflesso delle proprietà fondiarie uno de' condividenti troverà facilmente numerario per ritenersi in sola sua proprietà un fondo, e pagare agli altri la loro porzione: quindi a Parigi, ed anche a Bordeaux, ove era in pieno vigore il diritto romano; e comunque la legittima non fosse che della metà, l' uso generale era di una divisione eguale.

Ma nei dipartimenti mediterranei e non commercianti, ove vi è poco numerario e pochissime sono le persone ricche, ove le eredità sono del tutto composte di proprietà fondiarie, ciascuna apertura di successione condurrà ad una divisione reale, e suddividerà le eredità in modo di non potersi più formare una grandiosa possessione. Ciò condurrebbe alla rovina dell' agricoltura ed alla distruzione delle famiglie; quindi in questi paesi l' uso pressochè generale si è quello d' istituire un erede solo.

Perciò ciascuna provincia si è appigliata alle istituzioni che trovò più conformi a' suoi interessi; e sarebbe la più cattiva di tutte le politiche quella di volervisi opporre. Bisogna stendere una legge che possa convenire a tutte le abitudini; e per verità l' antica quota della legittima è quella che meglio s' adatta a tutte le consuetudini. Conviene per avventura ai gusti ed alla situazione di alcune provincie una divisione eguale? La legge non vi frappone ostacolo: e perchè dunque volete voi impedire alle altre di fare diversamente, se così l' esige l' interesse delle loro famiglie? Questa sarebbe una tirannia a cui il legislatore non deve por mano.

Il cittadino *Boulay* ammette il sistema della legge del 4 germile, sempre però colla modificazione che la porzione disponibile del padre sia del quarto in tutti i casi; ciò che generalizzerebbe di più la scala di progressione.

Questa disposizione è altrettanto più conveniente, in quanto che non potendo la legittima essere soggetta a sostituzione, il padre avrebbe almeno un mezzo di conservare una parte del suo avere a' suoi nipoti.

Il cittadino *Portalis* dice che se la legge lascia al padre la disposizione d' una parte de' suoi beni, si è per porlo in istato di punire, di ricompensare, di riparare le ineguaglianze fra i suoi figli, e di soddisfare alle obbligazioni che la gratitudine od altri motivi gl' impongono verso alcuni estranei. A lui solo è facoltativo di adempire questi doveri; mentre la legge non può dirigere che la massa de' cittadini, e non lo stato interno delle famiglie. Or dunque la legge non deve occuparsi, se non se di quanto può regolare bene da sè stessa: dunque non potendo qui stabilire una regola generale, è cosa utile che essa si abbandoni al padre. Vi hanno più figli ingrati di quello che siano padri ingiusti. L' età delle passioni fa dimenticare troppo spesso ai primi i doveri loro, ed altronde l' esperienza prova che l' affezione è ben più viva negli ascendenti verso i discendenti, di quello sia ne' discendenti verso gli ascendenti.

L' opinante rammenta ciò che di già disse su tale soggetto nella seduta del 7 piovoso, e conchiude col dire, che si dia ai padri un' assai vasta estensione di disporre.

Il cittadino *Berlier* dice potersi adottare la proposizione del Console *Cambacérès*, ma però con una modificazione.

La disponibilità della metà, quando non esiste che un figlio, è troppo forte; ma l' applicazione sarà certamente assai rara: bisognerà che un figlio abbia bene demeritato, perchè le affezioni della natura siano vinte dagli affetti stranieri.

Ciò che devesi temere si è la predilezione tra i figli, mentr' ella sta vie più nell' ordine delle abitudini, e comunque la disponibilità del terzo quando vi sono due figli, possa, quando sia intieramente esercitata a favore di uno de' due, assegnare ad uno un doppio retaggio di quello che tocchi a suo fratello; per lo meno bisognerebbe che questa proporzione del doppio non fosse mai ecceduta tra i figli.

Ecco ciò che accaderebbe nella seconda proposizione della disponibilità del quarto applicata a colui che ha tre figli od anche più. Supponiamo un uomo, il di cui avere sia di lir. 120,000, e che abbia sei figli. Se quest' uomo può dare lir. 30,000 ad uno de' suoi figli, che inoltre percepirà altre lir. 15,000 per il suo sesto delle lir. 90,000 che rimangono, il figlio favorito avrà lir. 45,000, vale a dire una porzione triplicata di quello che abbia ciascuno de' suoi fratelli.

Sì fatta disparità fra i figli dell' istesso padre, disparità che potrebbe essere molto più spiacevole, qualora si supponesse un maggiore numero di figli, non deve in alcun conto esistere; ciò nulla meno l'opinante non propone di togliere la disponibilità del *quarto* al padre che ha tre figli od un numero maggiore; ma vorrebbe che un tale padre non potesse giammai usarne in modo, che uno de' suoi figli si trovasse avere una porzione eccedente del doppio di quella dei legittimarj.

Egli è in questo senso che bisognerebbe emendare la disponibilità del quarto, che altronde bisogna lasciare al padre che potrebbe avere motivi di ricompensare più figli, od anche qualche estraneo.

Il cittadino *Galli* è del parere del cittadino *Portalis*.

Rammenta egli, che una massima generalmente adottata, ricevuta e praticata da per tutto, ed in tutti i tempi, debb'essere rispettata. Le leggi romane hanno questo vantaggio. Elleno fissarono la legittima dietro i principj scadenti dalla natura, e da una saggia filosofia, e che quindi non devono andare soggetti alle variazioni de' tempi e della moda.

Ma si disse essere necessario di prevenire i testamenti ingiusti. Di questi ve ne avranno senza dubbio. Ciò nullameno, l'opinante, appoggiandosi sulla sua esperienza personale, assicura che nel corso di quarantatrè anni, in cui egli ha esercitato le funzioni di giudice, vide appena qualche testamento in cui un padre abbia dimenticato il proprio carattere ed i suoi doveri, preferendo persone estranee ai suoi figli.

Che se fa ripugnanza ad alcuno di seguire letteralmente la legge romana, il cittadino *Galli* propone di dare al padre la libera disposiziono della metà dei suoi beni, qualunque sia il numero de' figliuoli.

Il cittadino *Segur* dice che l'abuso dell' autorità per parte de' padri è rarissima, dachè essa ferisce la natura ed il loro cuore. Egli è bene a temersi di più l'indipendenza de' figli, la quale rilascia i legàmi sociali, e conduce all' immoralità. Se si vuole porre argine a questo disordine fa d' uopo ristabilire magistratura così semplice de' padri, e non racchiuderla in troppo stretti confini; quindi è che appoggia la proposizione del Console *Cambacérès*.

Il primo *Console* dice che quanto più il legislatore si avvicinerà alle leggi romane nel fissare la legittima, meno si indebolirà il diritto che la natura sembra avere confidato ai capi di ciascuna famiglia. Il legislatore disponendo su questa materia, debb' essenzialmente avere di mira le fortune modiche. La troppo grande suddivisione delle medesime mette necessariamente un termine alla loro esistenza, e massime quando ella strascina seco l' alienazione della casa paterna, che ne è per così dire il punto centrale.

Il cittadino *Beranger* dice travedere due risultati contraddittorj, ma egualmente veri: il primo che la questione è importante; il secondo che poco cale della maniera in cui la si deciderà, mentre in tutti i sistemi gl' inconvenienti e i vantaggi si bilanciano sempre.

Egli è necessario di emettere una precisa decisione, perchè bisogna dare alle famiglie una regola alla quale si possano appigliare. Ma quando si voglia trovare una regola, riscontransi gravi difficoltà. Per esempio, è giusto lo stabilire l'eguaglianza fra i figli; ma si accorge che per giungervi bisogna calcolare la situazione, il sesso, l' età, i talenti ed il carattere di ciascheduno di essi, ed allora si è obbligato a costituire il padre arbitro fra i suoi figli.

Dall' altra parte se si considera che i padri vanno essi pure soggetti a passioni, e soprattutto all'orgoglio, devesi temere la sorte de' figli, onde scorgesi quanto sia necessario di fissare la quota della legittima, e non lasciare a disposizione del padre, se non se una parte de' suoi beni.

Si è detto che se la legittima fosse considerevole,

le picciole fortune sarebbero annientate. Ciò nulla meno non sembra che il sistema contrario possa meglio conservarle; mentre bisognerà sempre dividere il patrimonio per dare la loro legittima ai figli che ne sarebbero ridotti. Ciò posto, sembrerebbe più utile la vendita della proprietà intiera. Quindi questa considerazione non è bastantemente valida per estendere la facoltà di disporre.

La conservazione dell' autorità paterna è un motivo più convincente.

Si potrebbe lasciare al padre la disposizione della metà de' beni, allorquando avesse pochi figli, e farla discendere sino al quarto, ma gradatamente e per iscala.

Il cittadino *Berlier* osserva che l' esperienza somministra una forte risposta ai riflessi derivanti dall'interesse de' contadini.

I testamenti sono felicemente assai poco conosciuti tra loro: l' eguaglianza presiede alle divisioni che fanno a' loro figli; e comunque essi non entrano nelle viste di far conservare la piccola possessione in società, uno di essi la prende, dando agli altri un tanto di rendita. Per tale modo tutto resta naturalmente nel suo livello; e si accomoda mediante la forza delle cose, e molto meglio che coll' aprire od indicare a' padri di famiglia di sì fatta classe una via poco compatibile colla semplicità de' loro costumi e colle fortune della famiglia.

Il cittadino *Boulay* dice che, incaricato dal governo a presentare la legge del 4 germile anno 8, ebbe occasione di assicurare che la legge del 17 nevoso anno 2 non è mai stata eseguita nei piccoli villaggi agricoli. Colà l' eredità ha continuato ad appartenere al primogenito che l' aveva coltivata e resa migliore.

Egli si è incaricato di nutrire suo padre, ed agli altri figli è toccato un peculio.

Se il primogenito non ha la morale certezza di succedere nell'eredità, si dispenserà da tutti gli stenti che gli costano il miglioramento del fondo.

Il cittadino *Réal* risponde che conosce anche molti dipartimenti di grande agricoltura, ne' quali la legge del 17 nevoso fu eseguita.

Egli non teme punto una legge, il di cui risultato producesse una certa divisione nelle proprietà; ella diminuisce di numero la classe dei proletarj ed accresce il numero de' proprietarj Si rapporta all' esperienza; egli è ne' paesi di piccola coltura, che trovasi una popolazione numerosa; dunque si è colà che si trova comodo e prosperità.

Egli applica alla quistione attuale i riflessi che fece in punto delle sostituzioni. Egli è certo che favorendo per tale modo il ristabilimento in gran parte del diritto di primogenitura, si provvede alla conservazione del nome del casato; ma lungi dal conservare la famiglia, sì fatta teoria la distrugge, escludendo dalla l'eredità paterna la maggiore parte degl' individui componenti questa famiglia, stabilendo fra i figli di un istesso padre de' motivi ben fondati di gelosia ed odio.

Ciò è quanto accadeva nella Normandia e nella Guascogna ove i cadetti spogliati in forza de' loro statuti vegetavano negli stenti e nella miseria, a fronte d' un primogenito che nuotava nell' oro e nella sovrabbondanza.

Parlasi della vetustà di sì fatto ordine di cose. Ma in oggi le nostre istituzioni hanno cambiato; e ciò che

conveniva allorquando esistevano de' privilegi, ed un terzo stato, non può affatto convenire sotto il regime dell' eguaglianza. Ma se tale ordine di cose è vecchio, bisogna confessare che i riclami che ne domandano l' abrogazione sono altrettanto antichi. Non v' ha un filosofo od un filantropo che non abbiano scritto contro questo abuso, e non vi ha un pubblicista che non lo abbia condannato; e finalmente i riclami unanimi di tutti i dipartimenti emessi dai loro rappresentanti, pervennero a farne pronunciare il totale annientamento.

Il cittadino *Regnaud* (di S. Giovanni d' Angely) dice che l' eguaglianza assoluta rigettata dall' assemblea costituente, comunque *Mirabeau* ne fosse il difensore, e rigettata altresì di poi dal voto generale che ottenne la legge 4 germile anno 8, si uniforma così poco coi nostri costumi, che quasi ogni giorno il padre cede al primogenito la casa paterna, ed agli altri la parte loro in denaro. Per fare eseguire la divisione, il padre vi aggiunge una clausula mediante la quale priva di tutta la porzione de' beni di cui può legalmente disporre chiunque de' suoi figli non vi si sottopone.

Il cittadino *Maleville* dice che la legge debb' essere concepita in modo che convenga a tutti, che non ferisca verun interesse, finalmente che sia eseguibile. La legge che meglio adempirebbe queste condizioni sarebbe quella che desse al padre la libera disposizione della metà de' suoi beni, mentre senza obbligarlo a dividere inegualmente fra' suoi figli, come pure a non fare veruna disposizione qualora lo dispensi l' eguaglianza de' bisogni e meriti loro, gli lasci soltanto un diritto necessario alla conservazione dell' autorità sua,

diritto questo altrettanto antico quanto lo è l' impero medesimo. Il privarlo di questo diritto, sarebbe lo stesso che invitarlo in qualche modo a rendersi dispotico verso la famiglia sua; e quindi si vedrebbero contratti simulati di vendita, ed obbligazioni frodolenti subentrare ai vecchi testamenti.

Per far ristringere questo diritto si oppose la poca confidenza che meritano i padri: si temette pure su i cattivi esempj che su questo rapporto offre la capitale; ed è forse una disgrazia che le leggi siano sempre discusse e sancite nelle città più grandi, ove la corruzione somministra effettivamente una pessima idea della natura umana. Allorchè si vuol fare una legge, bisogna aver di mira le circostanze dei dipartimenti. Là un cattivo padre è un fenomeno che ben rare volte compare ad affliggere le anime sensibili.

Il cittadino *Jollivet* dice non essersi finora consultato se non se l' interesse de' figliuoli; ma che non devesi perdere di mira, allorchè trattasi di regolare la disponibilità dei padri, che molti matrimonj si conchiudono sotto la condizione de' vantaggi fatti agli sposi, e che non si farebbero se un padre non avesse molta estensione di potere.

Altronde la graduazione porterebbe seco l' inconveniente d' inspirare al padre l' interesse di non avere che un piccolo numero di figli.

Il cittadino *Bigot-Préameneu* dice doversi qui decidere fra due sorta d' interessi, quello, cioè, dello stato, e quello della famiglia.

L' interesse pubblico consiste nella buona organizzazione d' una famiglia; mentre da questa risulta la buona organizzazione dello stato.

Rispetto alle famiglie, esse non si conservano che col mezzo di una buona organizzazione.

Ora il diritto di primogenitura non serve nè all'interesse dello stato, nè a quello delle famiglie; non esistette che in vantaggio di un solo; ne qui si propone di ristabilirlo.

L' eguale divisione de' beni produce però un altro inconveniente, quello, cioè, di distruggere le piccole fortune Un piccolo retaggio, tagliato in piccole parti per essere diviso in molti, fa che non ve ne sia più per nessuno. La famiglia non approfitta punto di tale divisione, mentre e cosa mai è quella piccolissima frazione che ciascuno riceve? Se l' eredità resta intiera, rimane un centro comune alla famiglia.

L' opinante appoggia la proposizione del Console *Cambacérès*.

Il Console *Cambacérès* riassume le differenti proposizioni. Preferisce quella che gradua la legittima in modo che quando vi siano tre figli od un numero maggiore, ella sia regolata ai tre quarti. Persuade a non inquietarsi sull' uso che il padre potrà fare della porzione disponibile de' beni; e che non è affatto giusto il lasciare al padre una mezza volontà.

Il primo *Console* domanda se non sarebbe preferibile di graduare la legittima sulla quantità dell' eredità piuttosto che sul numero de' figli.

Potrebbesi, per esempio, accordare al padre la disposizione della metà de' suoi beni allorchè questi risultassero del valore di lir. 100,000, e che al di là non potesse disporre se non se d' una parte di figlio.

Questo sistema sembra lasciare un vasto campo al padre, nel tempo medesimo che tende a conservare le

piccole fortune, ed impedire che non se ne facciano di troppo grandiose.

Il cittadino *Beranger* dice che poche sono le fortune che ammontino a lir. 100,000; altronde l'importanza di questa somma varia secondo i tempi, e secondo i paesi.

Il cittadino *Tronchet* dice che il più grande inconveniente di tale sistema sarebbe quello che obbligasse a fare perizie dispendiose e spesso incerte.

Rimontando egli alla proposizione del Console *Cambacérès*, osserva lasciare pur ella sussistere la questione, cioè se il figlio potrà prendere per antiparte i vantaggi che gli farà il padre.

Il cittadino *Bigot-Preamenen* risponde che tale questione è relativa all' articolo XX, non ancora stato sottoposto alla discussione. Ella non ha connessione veruna con quella di cui si occupa il Consiglio; mentre ora trattasi solo di fissare la quota dei beni dei quali il padre potrà disporre, anche a profitto di persone estranee.

La proposizione emessa dalla sezione è adottata colla correzione proposta dal Console *Cambacérès*.

Seduta del 28 piovoso anno XI della Repubblica.

14. Riserva a favore dei fratelli discussa, ed allora adottata.

Il primo *Console* presiede la seduta.

Il secondo ed il terzo vi sono presenti.

Si riprende la discussione della sezione I del capitolo II del titolo *delle donazioni fra vivi e dei testamenti*.

La seconda parte dell' articolo XVIII è adottata.

Si discute la terza parte del capitolo medesimo.

Il cittadino *Bigot-Préameneu* dice che questa parte dell' articolo presenta la questione, se si dovrà per legge istabilire una riserva a favore de' fratelli, delle sorelle e de' discendenti da loro.

Presso i Romani, i parenti di questa linea e di questo grado non avevano diritto alcuno di querelarsi della disposizione del testatore, se non se quando questi avesse chiamato erede una persona turpe.

Fuori di questo caso, essi non poteano avere pretesa alcuna alla più piccola parte de' suoi beni.

In Francia il sistema così detto dei *beni aviti* (*) dava loro una riserva.

Questo sistema era stato immaginato per conservare i beni istessi nelle famiglie: ei poteva produrre questo effetto in alcuni tempi ne' quali il commercio degli immobili era meno frequente, ed in cui ciascuno era attaccatissimo al patrimonio de' suoi antenati. In oggi che i costumi cambiarono su questo proposito, tale sistema non può più produrre gli stessi risultati. Ma a questo mezzo divenuto inefficace, sembra convenien-te di sostituirne un altro, che, più analogo a' nostri attuali costumi, serva a mantenere le famiglie, e si fu per tale motivo, che la sezione propose la terza parte dell' articolo decimottavo.

Se ella dà più forza alle disposizioni tra vivi in

(*) Les propres.

linea retta, si è perchè i collaterali non gli sembrarono meritare quel favore che si deve ai figli.

Il cittadino *Regnaud* (di S. Jean d' Angely) osserva, che con obbligare i legittimarj a conferire le donazioni da essi ricevute, la sezione favorisce meno i parenti, che gli estranei, da che questi ultimi conservano irrevocabilmente la cosa donata. Sembra dunque che la collazione non abbia ad essere ammessa in verun caso.

Il cittadino *Bigot-Préameneu* risponde che lo stabilimento d' una legittima in linea collaterale non è favorevole a segno di togliere ad un estraneo la cosa donata, di cui si dovette credere proprietario incommutabile; ma che in linea retta la legittima è di assoluta necessità, per lo che non si può da una parte creare una legittima, e permettere dall' altra al testatore di eludere la legge, collo istituire delle donazioni a favore dei legittimarj.

Il cittadino *Tronchet* pretenderebbe che fosse accordata una legittima ai fratelli ed alle sorelle. Non è già che i doveri che esistono fra i padri ed i figli siano i medesimi di quelli che esistono tra fratelli, e che in linea collaterale i parenti si debbano degli alimenti come in linea retta. Ma la natura avendo stabiliti dei legami strettissimi tra i parenti di questo grado, sembrerebbe un oltraggio quello di privarli affatto per favorire persone estranee. La legittima però debb' essere modica.

Questi motivi che possono determinare a dare una legittima ai fratelli, non si estendono però fino ai loro discendenti. Lo zio deve senza dubbio proteggere i suoi nipoti. Ma ciò si è nel caso in cui i nipoti si rendano degni della sua protezione. Si può a ragione

temere che essi possano dimenticare i doveri proprj, se la legge loro assicura irrevocabilmente una porzione de' beni dello zio. Al contrario i nipoti si faranno un pregio di portarsi bene allorchè saranno obbligati di comperarsi la benevolenza dello zio mediante l' attaccamento e il rispetto.

L' opinante esamina se l' estensione che la sezione ha dato alle disposizioni dello statuto di Parigi debba essere adottata.

Ne' paesi di diritto statutario, dice egli, non si ammetteva punto il cumulo de' legatarj e di erede: si pensava che colui che riclamava il beneficio della legge, non dovesse prevalersi della volontà dell' uomo; ma nello statuto di Parigi la proibizione era ristretta a' soli legati.

La sezione andò più in là; essa la estese alle donazioni fra vivi. Ciò nulla meno sembra che l' erede non possa querelarsi, mentre il defunto poteva fra vivi donare tutto il fatto suo ad un estraneo.

La parola *successibile* o sia *legittimario* non lascia difficoltà alcuna nel caso di cui parlò il console *Cambacérès*.

Infatti l' articolo non esige collazione che per il legittimario. Ora questo titolo non conviene in verun modo a colui che è escluso da suo padre. L' antico diritto, a dir vero, formava un' eccezione a questo principio per la linea retta, mentre in questa linea egli voleva l' eguaglianza perfetta anche in questo ramo; ma giammai questa eccezione non fu estesa alla linea collaterale.

Il cittadino *Portalis* combatte la massima dell' articolo. L' opinante non ammette legittima veruna in linea collaterale. Ella è dovuta in linea retta a motivo

dell' obbligo che hanno i padri di provvedere allo stabilimento de' proprj figliuoli; obbligo che non esiste fra i fratelli.

V' ha di più ancora. In linea collaterale è permesso di disporre indefinitivamente fra vivi a favore degli estranei. Ciò nullameno, alloraquando si ammette questa facoltà che può spogliare una famiglia intiera, la si fa cessare quando trattasi di ricompensare quello fra i fratelli che, per la situazione sua e suoi sentimenti, o per la condotta, merita d' essere preferito agli altri. Se la disposizione che permette di preferire gli estranei ai fratelli non intacca la massima, come mai questa si potrà dire ferita dalla preferenza data ad un fratello verso gli altri?

Dicesi che ciò succede onde potere stabilire l' eguaglianza fra i legittimarj. Strana maniera per verità di rendergli eguali, si è quella di vederli egualmente spogliati! Si toglie al cittadino il diritto d' essere giusto in famiglia per non lasciargli che quello di rendersi odioso.

Si fanno valere i legami che la natura formò fra i fratelli; essi sono nati d' un istesso padre; essi hanno divisa l' eredità paterna.

Nè questi sono motivi lodevoli onde attentare alla libera disposizione d' un testatore. Se il suo patrimonio proviene dal padre comune, i suoi fratelli ebbero la parte loro, e non hanno più che pretendere. Se lo acquistò colla sua industria, come mai negargli la libera disposizione? Questo diritto è una conseguenza necessaria della sua proprietà.

I legami di famiglia! Si consolidano e si perpetuano mediante i riguardi reciprochi di coloro che essi

uniscono col dolce commercio di vicendevoli beneficj, e coll'interesse che hanno tutti i membri della famiglia di trattarsi bene tra loro. L'interesse, come il timore sono il principio della prudenza.

Il cittadino *Bigot-Préameneu* risponde in primo luogo al cittadino *Tronchet*, che la riserva in favore de' nipoti è limitata a coloro che esistono all'epoca della morte; ciò che non conduce ordinariamente ad una lunga tratta di generazioni. Altronde, la questione è pregiudicata dalla disposizione del titolo *delle successioni* che ammette i nipoti alla rappresentazione sulla massima fondamentale, che la morte del padre non deve arrecare loro pregiudizio veruno.

Poscia l'opinante risponde al cittadino *Portalis*, che, avendo il testatore la libera disposizione di tre quarti de' suoi beni, ha un sufficiente allargo, onde ricompensare l'affezione d'un fratello, e condurre tutti gli altri nel tempo istesso ai proprj doveri colla via dell'interesse. Ma sta nella prudenza del legislatore di prevedere il caso in cui un parente snaturato volesse disorganizzare la propria famiglia, e rapire al più gran numero de' suoi parenti, in favore d'un solo, la piccola porzione di quel bene necessario alla loro esistenza. Egli è impossibile il volere imporre agli estranei l'obbligo di conferire le donazioni che hanno ricevute, mentre essi nulla prendono dalla loro eredità, e da che il loro retaggio può trovarsi ridotto ad uno stato tale, che la restituzione alla quale si troverebbero obbligati, consumerebbe il patrimonio istesso, e tornerebbe così contro essi il beneficio che vengono a ricevere.

I collaterali, al contrario, trovansi nella stessa situazione degli eredi in linea retta, e non vedesi un motivo plausibile onde stabilire una differenza fra gli uni e gli altri, rapporto alla collazione delle donazioni.

Il cittadino *Tronchet* dice essere necessario prima d'ogni cosa di decidere se dovrà esistere una legittima pei fratelli; per cui in seguito si potrà poi convenire se ve ne dovrà essere una pei nipoti.

Il cittadino *Muraire* dice, ch' egli è rovesciare ogni sorta di idee, il volere stabilire una legittima in linea collaterale. Ogni legittima, effettivamente, è un debito.

Ora i figli devono provvedere a' bisogni de' loro padri, i padri a quelli dei proprj figliuoli; ma la stessa obbligazione non regge punto riguardo ai fratelli.

Non resta dunque altro in appoggio di questo sistema, se non se la riflessione morale, quella cioè di consolidare i legami della famiglia. Ma le beneficenze emanate dalla volontà dell' uomo, operano sempremai questo effetto ben con maggiore sicurezza di quello che le beneficenze emanate dalla volontà della legge. Questo motivo non basta dunque per introdurre nel diritto un' innovazione così considerabile, come sarebbe quella che fu proposta.

Finalmente il cittadino *Portalis* fece un riflesso che sembrami decisivo: mentre, se il patrimonio proviene da un padre comune, egli è un aumentare la legittima de' figli, il riservare loro anche una parte nell' eredità dei fratelli; se il patrimonio fu acquistato coll' industria del proprietario, non è affatto giusto di voler forzare la sua disposizione.

Il cittadino *Gally* è di parere che si dovrebbe attenersi alle disposizioni della legge romana, che già da tempo immemorabile regolano tutti i paesi civilizzati : elleno non ammettono legittima se non se in li nea retta.

Il primo *Console* risponde che, se le leggi romane dirigevano altre volte una parte della Francia, l'altra era regolata dal diritto statutario, che ammetteva una riserva a favore de' collaterali per effetto del sistema de' così detti *beni aviti*.

La riserva del quarto, che ora si propone, rimpiazzerebbe questo sistema, e condurrebbe ad un risultato medesimo, conservando i beni nella famiglia.

Il cittadino *Tronchet* osserva, che si poteva disporre fra vivi della totalità de' beni aviti, e che altronde era facile il fare ad essi cambiare natura.

Il cittadino *Treilhard* soggiunge, che i beni aviti erano riservati non all' erede più prossimo del defunto, ma all' erede della linea successibile nei beni aviti; di modo che questi potevano passare, ed anzi passavano soventi volte ad un parente anche lontano di molto in pregiudizio d' un nipote.

Il cittadino *Maleville* dice, che il non volere accordare alcuna legittima ai fratelli, sarebbe un passare con troppo precipizio da un ordine di cose, in cui era riservata ai parenti quasi per intiero la totalità dei beni, ad un altro in cui la legge non stabilirebbe alcuna riserva in loro favore.

Riguardo a ciò che si disse sull' efficacia della libertà indefinita di disporre, onde mantenere i vincoli di famiglia, e particolarmente fra i padri ed i figli sulla utilità di consolidare questi legami, ne risulterebbe

la necessità di stabilire altresì in linea diretta questa facoltà illimitata di disporre; su di che sembra che tutti ne disconvengano.

Il cittadino *Muraire* oppone che in linea retta la legittima è un debito.

Il cittadino *Thibaudeau* dice che l' essersi altre volte potuto disporre de' beni aviti per donazione fra vivi, non porta di conseguenza il non doversi in oggi stabilire la legittima in linea collaterale ne' limiti proposti.

Siccome la donazione fra vivi spogliava all' istante il donatore, così sì fatta specie di atti non era tanto commune, per cui i beni proprj non restassero il più delle volte nelle eredità *ab intestato*.

Ora però che non esiste più la distinzione de' beni aviti, accadrebbe frequenti volte che gli eredi collaterali del primo grado si trovassero privi di tutti i beni per testamento, e le abitudini d' una gran parte della Francia rigetterebbero un sistema, il di cui effetto sarebbe quello di infievolire que' vincoli di famiglia che anzi importa moltissimo di mantenere in tutto il loro vigore.

Il cittadino *Cretét* dice che comunque il diritto positivo non imponga l' obbligo di dare gli alimenti in linea collaterale, avvi però la natura che stabilisce tra i fratelli un' affezione alla quale il legislatore deve avere tutti i riguardi. Il diritto romano non deve fare autorità veruna, allorchè vedesi ch' ei non ha alcun riguardo ai legami formati dal sangue fra i figli di un istesso padre.

La sana morale imporrà sempre un dovere ad un fratello di non abbandonare l' altro nell' indigenza. Se

ella lo obbliga ad adempiere questo dovere durante sua vita, perchè non lo estenderà anche dopo la morte?

Il cittadino *Treilhard* dice che nè il diritto statutario, nè il diritto scritto non accordarono giammai legittima ai fratelli. La riserva de' beni aviti era un sistema assolutamente diverso di quello della legittima: il più gran numero delle famiglie non aveva beni aviti e la riserva era del tutto inutile in questo caso. Il testatore poteva allora disporre di tutti i suoi beni in pregiudizio de' suoi fratelli. Le riserve statutarie avevano per oggetto la conservazione de' beni nelle linee, e non già la trasmissione ai parenti più prossimi.

Il primo *Console* dice che il diritto romano non accordava legittima ai fratelli ed alle sorelle, se non se nel solo caso, in cui il testatore aveva chiamato alla sua eredità una persona turpe.

Il cittadino *Treilhard* dice, che se la riserva non avesse luogo in questo caso, poche volte se ne sarebbe verificata l' evenienza; ma che in oggi trattasi di sapere se ella avrà luogo in tutte le ipotesi.

Il cittadino *Bigot-Préameneu* dice, che se il diritto romano non dava la preferenza ai fratelli, che sulle persone turpi, la giurisprudenza gliela accordava su i legatarj favoriti; giacchè i parlamenti riducevano i legati universali fatti a favore degli ospedali. Questa riduzione aveva luogo indipendentemente dalla legge che dichiarava le manimorte incapaci a ricevere.

Il cittadino *Emmery* dice, che in qualche paese era nullo qualunque testamento, in cui i fratelli non fossero stati nominati. Si supponeva che se il testatore avesse pensato ad essi, avrebbe certemente cangiata la sua disposizione.

Bastava tutto al più che avesse loro lasciata qualche somma, benchè piccola, e che non si vedesse dimenticato il loro nome.

Il cittadino *Bérenger* difende l' opinione del cittadino *Portalis* contro le obbiezioni che la combatterono.

Si osservò in primo luogo, che ella ferisce quella affinità che il sangue stabilisce fra i figli d' un istesso padre.

Questa affinità fu rispettata nelle successioni *ab intestato*, in cui ella serve a determinare l'ordine della vocazione. Nelle successioni testamentarie, ella non può rendersi regola assoluta; mentre i diversi modi di pensare e la condotta possono cambiare le affezioni naturali.

Quindi sarebbe egli giusto che un fratello, il quale, sprezzando i sentimenti naturali, si fosse dimenticato dell' altro, dovesse essere preferito ad un estraneo, che pel suo attaccamento e pei suoi servigi fosse divenuto il fratello del testatore? Non è possibile trarre alcun argomento dal sistema de' così detti *beni aviti.* Il trapasso da linea in linea stabilito da tale sistema prova che non era misurato su i gradi d'affezione, ma che soltanto era fondato sull' intenzione di conservare i beni nelle famiglie; ma potevasi ciò nullameno sottrarvisi col far cambiare natura ai suoi beni, quando non si voleva ascoltare che il proprio cuore. Qui la riserva sarebbe forzata, mentre le donazioni fra vivi fatte ai collaterali verrebbero ad essere soggette alla collazione.

Riguardo agli statuti, de' quali parlò il cittadino *Emmery*, essi non obbligavano a conservare porzione veruna de' suoi beni a' proprj fratelli, giacchè bastava

di contemplarli in qualche modo, all' effetto di poter disporre indefinitivamente.

Il *Consiglio* adotta in massima, che la legge stabilirà una riserva a favore de' fratelli; che non vi sarà riserva alcuna pei nipoti che vengono in testa propria, ad eccezione del caso in cui essi concorressero per rappresentazione coi fratelli.

Le parole *oltre i legittimarj* sono tolte dall'articolo.

15. *Legittima degli ascendenti.*

Il cittadino *Maleville* ripiglia il suo discorso sulla disposizione relativa agli ascendenti, che gli sembra presentare qualche oscurità nella fattasi redazione. Considerandola isolatamente, si crederebbe che la legittima degli ascendenti fosse sempre della metà fissa de' beni; ma volendola confrontare colla prima parte dell' articolo, sembra che ella non debba essere che della metà di ciò ch' essi avrebbero avuto, se l' eredità non fosse stata diminuita dalle donazioni fra vivi o testamentarie, ed allora può accadere che ella sia meno vistosa della legittima de' fratelli; mentre, se un defunto lascia il padre, la madre ed un fratello, il padre e la madre non prenderanno per ciascuno se non se un ottavo de' suoi beni, in tempo che il fratello ne prenderà un quarto.

L' opinante crede, che la legittima degli ascendenti debba essere fissata al terzo in tutti i casi: tale è la disposizione espressa nell' art LXI dell' ordinanza del 1735.

Il cittadino *Tronchet* dice, che questo inconveniente siegue la natura delle cose. Una quota proporzionale

è essenzialmente soggetta a variare a seconda delle circostanze; ma la redazione dell' articolo sembra presentare un' altra difficoltà. Quelle parole *in mancanza di discendenti ed ascendenti*, sembrano escludere il concorso tra i fratelli e gli ascendenti, e ciò nulla meno vi sono dei casi nei quali esiste tale concorrenza.

Il cittadino *Bigot-Préameneu* dice, che la difficoltà è tolta da altre disposizioni; ma che altronde è utile cosa il farla cessare mediante la redazione dell' articolo medesimo.

La quarta parte di detto articolo è sottoposta alla discussione, ed adottata.

16. Legato d' un usufrutto che ecceda l' usufrutto del disponibile.

Si discute l' articolo XIX.

Il cittadino *Tronchet* dice, che l' oggetto di questo articolo è di prevenire una difficoltà bene spesso presentatasi.

La legittima debb'essere lasciata per intiero. Potrebbe ciò nulla meno accadere, che un testatore, riservando la totalità de' suoi beni ai proprj figli, vi avesse imposto un peso d' una rendita vitalizia, oppure d' un usufrutto che ne ridurrebbe il prodotto al disotto dei tre quarti. Si dimanda, se il legittimario potrà querelarsi, ed alcuni pensarono essere egli ricompensato dalla diminuzione del suo godimento colla proprietà della porzione disponibile; ma fu deciso conformemente all' opinione di *Ricard*, che il testatore aveva fatto ciò che non poteva, e che non aveva

altronde fatto ciò che poteva. Quindi, non essendo permesso ai giudici di supplire alla volontà del testatore, si calcolava ordinariamente l' usufrutto, o la rendita coll' annuo reddito della porzione disponibile. La sezione ha creduto dovere proporre una regola del tutto semplice, che prevenisse tutte queste difficoltà.

Il cittadino *Treilhard* soggiunge, che, nè l' erede, nè il legatario non possono querelarsi. Il primo ha un mezzo di assicurarsi della rendita ; il secondo acquista una proprietà in compenso di un semplice usufrutto.

L' articolo è adottato, salva la redazione.

17. *Donazione al legittimario.*

Si discute l' articolo 20.

Il cittadino *Tronchet*, dice, che la legittima deve conservarsi per intiero. Che ella ciò nullameno non la si conserverà tale, se il donatario sarà ammesso ad una divisione eguale de' beni che rimangono senza obbligo di collazione.

Si objetta che l' erede istituito faceva parte nella legittima. Questo è un errore : l' erede istituito formava numero per determinare la quota della legittima; ma non prendeva alcuna parte nella quota riservata ai legittimarj. Queste due disposizioni non si renderanno giammai armoniche, se non se quando si deciderà che la legittima non può essere diminuita per disposizione del padre. L' articolo avrebbe inoltre un altro inconveniente. Potrebbe egli dare al figlio favorito de' vantaggi immensi su i suoi fratelli. Suppongasi per esempio un patrimonio di lir. 100,000 diminuito da una donazione di lir. 25,000 fatta ad uno de' figli.

Se vi sono sei dividenti, fra i quali il donatario che prende la sua parte senza conferire questi percepirà lir. 37,500, in tempo che la parte de'suoi fratelli non sarà che di lir. 12,500.

Più grande sarà il numero de' dividenti, maggiore sarà la sproporzione.

Sembrerebbe adunque necessario di fissare una quota, al di là della quale la donazione fatta ad un solo de' figli fosse riducibile a profitto de' suoi fratelli.

Si potrebbe aggiungere all' articolo: » senza che » la donazione del quarto fatta ad uno de' figli possa » eccedere il terzo, o la metà della porzione legitti- » maria. »

Il cittadino *Bigot-Préameneu* dice, che la contraddizione della quale ha fatto parola il cittadino *Tronchet* non è reale, giacchè, dietro le disposizioni adottate nelle precedenti sedute, la legittima non può essere intaccata. Se per effetto d' una donazione uno dei figli trovasi più favorito degli altri fratelli, che altronde hanno percepita la legittima loro, ciò si è una conseguenza inevitabile della facoltà di disporre che si convenne di lasciare al padre.

La seconda questione fu egualmente discussa; e si disse, che allorquando il patrimonio è ricco, il figlio ridotto alla sua legittima si trovava in un' opulenza tale, che la donazione, la quale duplica la parte di suo fratello, gli dovrebbe essere indifferente; che se il patrimonio è mediocre, non si può dividere senza renderlo piccolissimo per tutti. Ciò non ostante tale questione non fu in alcun punto decisa.

Il cittadino *Treilhard* dice, che la legislazione adottata dal consiglio appoggia su basi diverse di quelle

ammesse dagli antichi statuti. Gli statuti volevano l' eguaglianza perfetta fra i fanciulli che succedevano. Il consiglio, accordando una porzione disponibile al padre, e promettendogli di favorire uno dei figli in pregiudizio degli altri, autorizza un'ineguaglianza fra loro.

Il cittadino *Muraire* è di parere che non si possano dare limiti alla liberalità del padre. La legge ha fatto la parte de'figli, e provvedette alla loro sorte. Ella dà al padre la libera disposizione d' una parte dei suoi beni: sarebbe una cosa assai assurda lo permettergli di usarne a favore di persone estranee, e di limitarla poi, allorchè ne usa a vantaggio de' proprj figli. Quindi, perchè uno sarà il figlio del donante, dovrà essere di condizione peggiore di colui che non gli fosse unito per vincoli di sangue.

Di che dunque potrassi mai temere? Forse dell'estrema ineguaglianza che può risultare fra gli eredi?

In primo luogo ella accadrà assai rare volte.

In secondo luogo non vi si potrebbe mai provvedere colla legge; mentre il padre saprebbe per vie indirette sfuggire gl' incagli che la legge gli avrebbe potuto frapporre.

Il cittadino *Bérenger* dice che sarebbe cosa contraddittoria di dare al padre la libera ed indefinita disposizione d'una parte de' suoi beni, ed indi limitarla mediante un' odiosa condizione di non poterne usare in favore de' suoi figli.

Si è già citato, durante la discussione, il caso in cui gli altri figli hanno formati degli stabilimenti utili, ed in cui quello che restò presso suo padre non ha potuto procurarsi fortuna, perchè invece d' impiegare

la sua industria a prò di se stesso, la impiegò incessantemente a conservare, e rendere migliore il retaggio paterno. Sarebbe egli giusto che gli altri che non sentono de' bisogni avessero egualmente a dividere seco lui quel retaggio che deve formare la sua sussistenza, e così approfittare de' suoi travagli, de' suoi sagrifici e del suo continuo attaccamento verso il proprio padre?

Si diede a'figli una legittima equitativa. Con ciò si fece quanto esigeva la giustizia. Si lasci al di là al padre l' arbitrio di usare della parte che la legge fece sua; che egli possa con quella essere altrettanto giusto verso suo figlio, come altresì verso qualunque altro estraneo che dovesse per avventura ricompensare pei servigi ricevuti.

Il cittadino *Tronchet* dice, che, fra un estraneo, ed un figlio avvi questa differenza che la liberalità del testatore non può giammai dare al primo se non se il quarto de' suoi beni, invece che se il figlio ha il diritto di cumulare la donazione alla legittima, la sua parte può diventare esorbitante.

L' articolo XX è ciò nullameno necessario, semprechè venga modificato; mentre, se per conservare una donazione bisognasse rinunziare all' eredità, il donatario potrebbe non trovarsi compito nella sua legittima.

Il *Console Cambacérès* dice non esservi dubio alcuno, che nella proposta legislazione un figlio possa essere estremamente favorito.

Ma a questo solo punto non si fermò la questione. Altri riflessi determinarono il consiglio a ciò fare.

Si pensò, che egli è giusto che i figli abbiano

un diritto più considerevole che per lo addietro nella eredità de'loro padri, è altresì giusto, che in virtù della sua proprietà il padre abbia la libera disposizione d'una parte de' suoi beni, soprattutto per riparare le ineguaglianze naturali od accidentali che esistono fra i figli, e contenerli mediante il timore delle pene e la speranza de' premj.

Questi motivi avevano determinato lo stesso cittadino *Tronchet* a proporre il sistema della legge 4 germile.

Sarebbe un volere annullare la disposizione accordata al padre e gli effetti salutari che se ne sperano, il volerla limitare, e non si farebbe che contraddirsi. Sarebbe preferibile di elevare la legittima, di diminuire la porzione disponibile, coll'accrescere nuovi gradi alla scala di graduazione. Così per lo meno le disposizioni della legge sarebbero in maggiore armonia. Ma come mai stabilire che il padre abbia il diritto di disporre di una parte de' suoi beni, e nel tempo stesso riservare presso che intieramente questa porzione a' figli, non lasciandone, per così dire, se non se l'usufrutto al padre?

L'articolo è adottato.

18. *Alienazione a fondo perduto a profitto dei figli*

Si discute l'articolo XXI.

Il cittadino *Bigot-Préameneu* dice che quest' articolo tende a togliere al padre uno de'mezzi, onde eludere le proibizioni della legge.

Il cittadino *Maleville* dice che sarebbe cosa assai più semplice il proibire al padre di vendere a fondo perduto i suoi beni ai proprj figli. Se questa vendita

resta concessa , siccome può in un' infinità di casi essere sincera e senza frode , ne risulterà che , per avere data soltanto la preferenza a suo figlio sopra un estraneo, il padre si troverà privo della facoltà di disporre , e che s' imputerà sulla sua parte disponibile, come donato ciò che realmente fu venduto ; il che sarà cosa assai ingiusta.

Il cittadino *Portalis* dice che l' articolo non arriverà a togliere di mezzo ogni sorta di litigi come si era fatto sperare. La realtà del pagamento farà necessariamente nascere delle contestazioni.

Sarebbe stato meglio l' attenersi al diritto comune.

Il cittadino *Thibaudeau* dice che l' articolo sopprimerà le liti. Il figlio non tratterà con suo padre , allorchè sarà avvertito dalla legge che il contratto sarà nullo , se eccede la porzione disponibile.

Il cittadino *Portalis* risponde che allora l' articolo invita il padre a trattare con degli estranei.

Si vogliono evitare le liti. Ma si farà per questo l' ingiustizia al figlio di non lasciargli ciò che egli avrà realmente pagato? Egli non dovrà già perdere ciò che ha dato ciascun anno al di più del prodotto dei beni. Quindi per decidere, se egli è in perdita, fa d' uopo dell' istesso esame , come se si trattasse di decidere sul merito.

Fino ad oggi non si agitò la questione sopra simili contratti , se non se per verificare se erano di buona fede , oppure fraudolenti, ed i tribunali rare volte s' ingannarono.

Il Console *Cambacérès* dice che questa sorta di contratti , portando seco ordinariamente de' vantaggi mascherati , bisogna per lo meno , qualora s' avesse

a rigettare l' articolo, riservare ai figli la facoltà di provare la simulazione.

Il cittadino *Berlier* propone di eccettuare dalla disposizione dell' articolo il caso in cui i coeredi del donatario hanno dato il loro consenso al contratto.

L' articolo è adottato mediante questa correzione.

Seduta del 5 ventoso, anno 11 della Repubblica.

19. Redazione proposta della seconda sezione.

Il primo *Console* presiede la seduta.

Il secondo ed il terzo vi sono presenti.

Il cittadino *Bigot-Préameneu* presenta la sezione seconda del capitolo secondo del titolo *delle donazioni fra vivi e dei testamenti.*

Ella è concepita ne' seguenti termini:

SEZIONE II.

Della riduzione delle donazioni e dei legati.

Art. XXII. Le disposizioni tanto tra vivi quanto a causa di morte che eccederanno la porzione disponibile saranno riducibili a questa quota, salva l' eccezione portata al 3.° §. dell' art. XVIII.

Art. XXIII. La donazione tra vivi conserva ogni suo effetto durante la vita del donante.

Art. XXIV. Allora quando in una od in un' altra linea paterna o materna si troveranno molti eredi, gli uni de' quali avranno diritto di dimandare la riduzione, e gli altri no, questa non si farà che

riguardo di coloro a profitto de' quali la legge ristrinse la facoltà di disporre.

In tutti i casi la redazione sarà nelle proporzioni stabilite dall' articolo XVIII, in ragione della legittima o della riserva di ciaschedun legittimario.

Art. XXV. I creditori, i donatarj e legatarj del defunto non potranno dimandare la riduzione.

Art. XXVI. La riduzione si stabilisce formando una massa di tutti i beni esistenti alla morte del donante o testatore: vi si riuniscono fittiziamente quelli dei quali dispose per donazioni fra vivi, dietro il loro stato all' epoca delle donazioni e valore al tempo della morte del donante: sopra tutti questi beni, dedotti i debiti, si calcola quale è la quota di cui egli potè disporre, avuto riguardo alla qualità degli eredi che lascia.

Art. XXVII. Giammai non si farà luogo a ridurre le donazioni fra vivi, se non se dopo esaurite le donazioni a causa di morte.

Art. XXVIII. Allorchè verrà riconosciuto che il valore delle donazioni fra vivi eccede, od eguaglia la quota disponibile, tutte le donazioni a causa di morte, saranno caduche.

Se il valore delle donazioni fra vivi eccede la quota disponibile, elleno saranno ridotte incominciando dall' ultima, e così successivamente risalendo dalle ultime a quelle di data più vecchia, ad eccezione di quelle che nel caso della riserva ai fratelli, sorelle, o discendenti da essi fossero state fatte a tutt' altri che ai legittimarj.

Art. XXIX. Se la donazione riducibile fu fatta ad uno dei legittimarj, questi potrà ritenere sui beni donati il valore della porzione che gli spetterebbe come erede nei beni non disponibili.

XXX. Nel caso in cui i legati particolari eccedessero o la quota disponibile, o la porzione di questa quota che rimarrà dietro la deduzione del valore delle donazioni fra vivi, i legati saranno ridotti fra i legatarj particolari *pro rata*.

Ciò nulla meno, se nel sovra esposto caso vi fosse un legatario a titolo universale, questi preleverà il quarto della massa libera, e non avrà diritto al soprappiù se non se dopo la totale estinzione di tutti i legati particolari.

Art. XXXI. In tutti i casi in cui il donante avrà espressamente dichiarato volere che il tale legato sia compito a preferenza degli altri, questa preferenza avrà luogo anche a pregiudizio del quarto riservato dal precedente articolo al legatario a titolo universale.

Art. XXXII. Il donatario restituirà i frutti di ciò che eccederà la porzione disponibile, incominciando dal giorno della morte del donante, qualora la domanda della riduzione sia stata fatta fra l' anno; altrimenti dal giorno della petizione.

Art. XXXIII. Gl' immobili che rientreranno nell'eredità per effetto della riduzione, vi ritorneranno senza il peso dei debiti od ipoteche fatte dal donatario.

Art. XXXIV. L' azione di riduzione o di rivendicazione potrà essere promossa dagli eredi contro i terzi detentori degl' immobili facenti parte della donazione, e cose alienate dal donatario, in quella istessa maniera, e con quell' ordine medesimo che contro il donatario stesso, mediante preventiva escussione da farsi ai suoi beni. Quest' azione debb' essere promossa secondo l' ordine delle date delle alienazioni, incominciando dalla più recente.

20. *Discussione.*

L' art. XXII è adottato.

L' art. XXIII è discusso.

Il cittadino *Bigot-Préameneu* dice che l' oggetto di questo articolo è quello di regolare gli effetti della riducibilità, decidendo che la riduzione della donazione non possa essere addomandata durante la vita del donante, nè il donatario possa essere obbligato di conferire i frutti.

Il cittadino *Treilhard* propone di sopprimere l' articolo, aggiungendo all' antecedente che la donazione non è riducibile che all' apertura dell' eredità.

Questa proposizione è adottata.

Si passa alla discussione dell' articolo XXIV.

Il Console *Lebrun* domanda la soppressione di questo articolo; l' articolo XXII lo rende inutile; mentre basta avere deciso che la riduzione si farà in proporzione del diritto di ciascuno.

L' articolo è tolto come inutile.

21. *I creditori hanno essi azione sui beni che il legittimario acquista mediante la riduzione? L' affermativa fu sulle prime adottata.*

Si discute l' articolo XXV.

Il cittadino *Maleville* opina che tale articolo sia inutile, giacchè dai precedenti risulta che la riduzione non ha luogo che a favore, e dietro petizione dei legittimarj.

Il cittadino *Treilhard* opina essere utile di togliere ai creditori, ai legatarj ed ai donatarj del defunto ogni pretesto di credere che possano domandare la riduzione.

Il cittadino *Bigot-Préameneu* soggiunge che i motivi che hanno indotto ad escludere *formalmente* i creditori dal diritto di chiedere la collazione, devono decidere a proscrivere in un modo non meno solenne le pretese che quelli potrebbero avere di chiedere la riduzione.

Per massima generale i creditori possono promuovere tutti i diritti che il defunto ha trasferiti negli eredi; essi conchiuderanno potere altresì chiedere la riduzione e la collazione, quando non trovino nella legge una formale eccezione alla massima generale, eccezione parimente fondata sur un altro principio non meno costante.

Il primo *Console* dice che gli restano dei dubbj sulla equità di questa eccezione.

La legittima non debb' essere fornita che su i beni della eredità, ed i beni non possono essere se non se quanto rimane dopo il pagamento dei debiti.

Il cittadino *Treilhard* dice che per verità i beni del defunto non consistono che in quanto rimane purgato dai debiti, e che gli eredi non hanno diritto che ai beni che compongono l' eredità dedotti i debiti; ma che un bene alienato in causa d' una donazione fra vivi non entra più nell' eredità. I creditori ipotecarj anteriori alla donazione, e che hanno adempite le formalità necessarie per conservare i loro diritti, possono ripetere il proprio credito su i beni donati, non perchè li trovino nell' eredità, ma perchè sono gravati d' una ipoteca a loro favore. Al contrario i creditori posteriori alla donazione, o che essendo anteriori non sono ciò nullameno che chirografarj, non hanno alcun diritto su i beni donati; mentre d'una parte questi beni

non sono ipotecariamente affetti dal loro credito; dall'altra la riducibilità della donazione non è stabilita in loro favore; ella non esiste che pei figli, e non può essere utile che a coloro pel cui interesse la stessa esiste. La legge ha tanto poca intenzione di farne approfittare i creditori, che se non vi fosse altro figlio che il donatario, o che la donazione fosse fatta ad un estraneo, i creditori non potrebbero domandarne la riduzione.

Il primo *Console* domanda come si regolerà la legittima nel caso presente. Per esempio un padre che abbia un patrimonio di lir. 100,000, fece ad uno dei suoi figli una donazione di lir. 50,000, e ne lascia lire 25,000 di debiti, come si procederà onde fissare la legittima?

Il cittadino *Treilhard* risponde che si accrescono le lir. 25,000 che rimangono libere dopo pagati i debiti alle lir. 50,000 donate, e che la legittima resta determinata in ragione d' un' attività di lir. 75,000.

Il primo *Console* suppone che il defunto abbia lasciati più debiti che beni. I suoi figli prendono la legittima loro sur una donazione antecedentemente fatta ad uno de' loro fratelli; sembra giusto che quanto essi ritirano in questo modo vada soggetto ai debiti del padre, mentre non si può prendere la legittima che su i beni dell' eredità; quindi non vi sono beni se non se dedotti i debiti.

Il Console *Cambacérés* dice che i creditori del donante non hanno alcun dritto ad esercire su i beni donati, stantechè sì fatti beni sono sortiti dalle mani del loro debitore; l' eccezione fatta in favore de' figli per assicurare loro una legittima, non appartiene che ad essi soli, e non cangia punto lo stato de' creditori.

Il cittadino *Réal* dice, che veramente l'azione petitoria della legittima non fu introdotta che a favore dei figli; ma il figlio che esercita questa azione, fa necessariamente un atto di erede: indi è tenuto di pagare tutti i debiti; e così quei beni che non avrà domandati, e non avrà ottenuti che in conseguenza del dritto di legittima diventeranno mediatamente il pegno del creditore delle eredità, e cadranno nelle loro mani.

Che se si dice, che il figlio per promovere questa azione, si contenterà di prendere la qualità di erede beneficiario, non si farà che sfuggire la difficoltà senza risolverla: passati tutti i termini accordati all'erede beneficiario, bisognerà bene che questi s'appigli ad un partito. Se sbigottito da' pesi, rinunzia il risultato dell'azione, che avrà promossa ricadendo nell'eredità, spetterà al creditore. Se accetta, diventa erede puro e semplice, e deve pagare tutti i debiti.

Il cittadino *Bigot-Preameneu* dice, che colui che ha donato fra vivi oltre la porzione sua disponibile, si fa contravventore alla legge rispetto a' suoi eredi, e non già relativamente ai suoi creditori ai quali, malgrado tutte queste disposizioni, hanno potuto conservare intatti i loro diritti.

I creditori anteriori alla donazione che non si sono messi in regola, ed anche i creditori posteriori non possono dunque nulla pretendere sui beni che la riduzione rende ai figli; e quindi il donatario non può rigettare la domanda sotto pretesto che i creditori soli approfitteranno della riduzione.

Il cittadino *Boulay* dice che si è un volere aprire il campo alle frodi qualora si ammetta il principio che i creditori non possano avere diritto alcuno su i beni che

ritornano nell'eredità per effetto della riduzione delle donazioni.

Il cittadino *Thibaudeau* dice non potersi giammai presentare le difficoltà delle quali va occupandosi il consiglio.

Infatti, per principio costante non si permette al creditore di domandare la riduzione. Altrimenti non vi sarebbe più alcuna donazione che possa dirsi certa; mentre basterebbe al donante fingere un debito per annichilarla.

Resta il concorso fra i creditori e gli eredi. Se questo concorso si ammette, allora bisognerà stabilire che i creditori eserciteranno *mediatamente* i loro diritti su quanto la riduzione avrà fatto ritornare nell'eredità.

Ora in questo caso egli è possibile che l' erede ed il donatario facciano delle intelligenze tali mediante cui non venga chiesta la riduzione. Ma quest'atto sarà suscettibile di essere eccepito come fraudolento.

Il cittadino *Treilhard* dice che la questione presa ne' suoi termini i più semplici, si riduce soltanto a sapere se la riduzione abbia luogo a favore degli eredi, oppure a vantaggio dei creditori.

Se ella viene stabilita in favore de'figli, in tal caso non può recare profitto se non se ad essi soli; ed è sì vero che non è stabilita a vantaggio de' creditori, che se non vi sono legittimarj, quelli non possono promuovere *immediatamente* veruna petizione contro il donatario.

Il cittadino *Maleville* opina del pari che i creditori chirografarj od altri posteriori alla donazione non possano ripetere il loro credito su i beni che la riduzione trasmette ai legittimarj.

Se accadesse diversamente, ne risulterebbe che un donatario la di cui proprietà avesse una data fissa e costante anteriore allo stabilimento del debito si troverebbe ciò nulla pure pel fatto stesso nel caso di concorrere al pagamento d'un creditore che punto non esisteva, quando fu a lui fatto la donazione, cosa questa che sarebbe contraria a tutti i principj. Quindi è che la giurisprudenza ha sempremai rigettato il ricorso dei creditori posteriori alla donazione contro dei beni che il legittimario ha fatto detrarre.

Il cittadino *Emmery* considera la riduzione come un privilegio esclusivamente riservato ai legittimarj; ma essi non possono trarne profitto se non se col chiamarsi eredi, e non possono vestire questa qualità senza entrare in tutti gl' impegni di quel defunto che rappresentano.

Laonde, quando il creditore promuove la sua petizione contro di essi non è già come petente la riduzione; egli non ne ha diritto veruno; mentre il donatario conserverebbe lir. 50,000 più della legittima, ed il creditore nulla potrebbe pretendere: egli è come fosse divenuto creditore diretto del legittimario, ed avesse per tale titolo diritto su tutto quanto il legittimario percepisse nell'eredità.

Il cittadino *Treilhard* dice che in questo sistema si derogherebbe difatti alla riduzione tutte le volte che esistessero debiti sufficienti per assorbire la legittima, e la porzione riducibile della donazione; mentre bisognerebbe credere che il legittimario avesse perduto il senno per fare tale domanda.

Col lasciare ai figli i beni che la riduzione trasmette loro non porta alcun danno al creditore dacchè egli non aveva diritto veruno alla cosa donata.

Il primo Console dice che si desiste dal sostenere l'interesse de' creditori dal momento che viene assicurato, che questi non sono in verun modo autorizzati a chiedere la riduzione; ma giacchè i beni donati non fanno più parte de' beni del defunto, la legittima non essendo che una quota parte di questi ultimi non si potrebbe per avventura dire che nel caso in cui le donazioni fra vivi, e le passività dell' eredità assorbiscono questi stessi beni non vi ha realmente alcuna legittima?

Il cittadino *Treilhard* risponde, che pei debiti vi è diritto sui beni che si trovano nell' eredità, e non sulle cose che più non vi esistono perchè alienati in forza d' una donazione.

Il cittadino *Muraire* dice, che questo sistema tenderebbe a ristabilire un modo di legittima fraudolento.

Egli è troppo certo, che ove i debiti abbiano preferenza sull' attivo, non vi ha più, nè eredità, nè legittima,

Da ciò risulta, che se in questo caso i figli possono ottenere una legittima per effetto della riduzione, senza nullameno pagare i debiti, questa legittima è fraudolenta.

Il donatario, per verità, non è tenuto a pagare i debiti posteriori alla donazione; ma n' è bensì tenuta l' eredità istessa. Quindi le cose che la riduzione vi ha fatto rientrare, prendendo il carattere di beni ereditarj, diventano pegno dei creditori, mentre l' azione di riduzione e una azione ereditaria.

Che se si vuole porre in campo il favore dovuto ai figli, questo, comunque grande egli possa considerarsi, non può ciò nullameno giungere sino al segno, che

quando non vi sia eredità, se ne abbia a creare una pei figli.

Il cittadino *Gally* dice, che nell'ipotesi di cui si tratta egli non ammette punto la distinzione che si è fatta fra i creditori ipotecarj ed i chirografarj. Egli sarebbe facile il distruggerla, ma non fa pure bisogno lo fermarvisi sopra di molto; qualora le leggi romane si reputino un'autorità tuttora allegabile, trovasi in esse l'azione *Pauliana* ed il titolo *de his quæ in fraudem creditorum ec;* che sbandiscono il sistema or ora combattuto dal cittadino *Muraire*. Queste massime sono state in ogni tempo riconosciute in Francia. Il governo, i giureconsulti, i magistrati le hanno sempremai rispettate.

Il cittadino *Portalis* dice, che la distinzione stabilita tra i creditori ipotecarj, ed i chirografarj ha i suoi fondamenti; mentre il debito verso questi ultimi è sempre incerto ed è facile di supporlo assai più antico di quello che non lo sia realmente. L'opinante discende a quanto or ora disse il cittadino *Muraire*.

Egli domanda contro chi si può stabilire una legittima fraudolenta. Non si tratta che di creditori posteriori alla donazione o chirografarj, che sono forse essi pure fraudolenti: come dunque sarà egli possibile di defraudarli con una donazione? O questa è pervenuta a loro notizia, o che non vi è pervenuta. Nel ultimo caso, non possono che imputare a loro medesimi la perdita che provano; mentre la donazione è un atto pubblico pieno di sollennità destinato a farla conoscere. Se al contrario questi creditori seppero esservi la donazione, e ciò nullameno vollero contrarre, essi seguirono la fede del debitore.

Dall'altra parte il diritto di chiedere la riduzione è stabilito in favore dei figli e non in quello dei creditori. Ora sarebbe cosa assai strana, che il risultato fosse che il beneficio tornasse tutto intiero a profitto di questi ultimi. Ma la legittima, dicesi, è una porzione dell'eredità.

Questa massima è incontrastabile, ed è egualmente vero non esservi legittima in qualunque eredità, il di cui attivo sia assorbito dai debiti. Ma queste massime non sono applicabili che ne' casi ordinarj. Esse sono affatto impotenti contro l'eccezione stabilita dalla legge in favore de' figli.

Infatti, nel diritto commune, il padre può dissipare e disporre liberamente de' suoi beni. Egli è dunque in via di eccezione che nel caso in cui vi sono figliuoli, la donazione che va ha profitto di un d' essi è modificata dalla condizione di reducibilità. Ora quale è mai la data di questo privilegio dei figli? Ella risale all'epoca stessa della donazione, e s' immedesima con essa.

Altronde, nel sistema combattuto dall' opinante, bisogna ammettere che, o il creditore può obbligare i figli a dimandare la riduzione, o non ne abbia la facoltà. Se si suppone che ne sia in diritto, come mai conciliare questo diritto coll' impossibilità in cui si trova il creditore di promuoverlo, quando non esiste alcun legittimario? Se all' opposto il legittimario non può essere obbligato a chiedere la riduzione, potrà opporsi perchè ne approffitti il creditore.

L' azione di riduzione è un privilegio personale al figlio a differenza dell' azione di legittima che è una parte dell' eredità.

Il cittadino *Emmery* dice che questo sistema può essere ammesso come diritto nuovo, ma che è contrario al diritto attuale. Fu sempre permesso di prendere ai creditori ciò che loro è dovuto su tutta l'eredità, ed anche sulla legittima; quindi non v' ha dubbio, che i beni percepiti dal figlio a titolo di legittima non siano una frazione della sua parte ereditaria. L'articolo XVIII dice infatti, che la legittima sarà composta di tre quarti di tale porzione. Così, se si vuole che i beni che rientrano non siano soggetti ai debiti, bisogna prima d' ogni cosa dichiarare che saranno considerati come alimenti.

Il cittadino *Bigot-Préameneu* dice, che la legittima è stata riguardata come una cosa interessante l'ordine sociale: bisognò dunque prendere de' mezzi proprj, onde conservarla ai figli. Ciò nullameno, non si poteva senza intaccare nel padre il diritto di proprietà, impedirgliene la disposizione a titolo oneroso; quindi la legge non ha dovuto occuparsi che delle disposizioni gratuite: questa conseguenza regolò da una parte la porzione che sarà riservata ai figli, e dall'altra quella disponibile dal padre; per lo che la legittima divenne un debito naturale, cui il padre deve prima d'ogni cosa soddisfare avanti di passare a degli atti di liberalità. Il legittimario a vero dire la prende come erede; ma quando pel compimento della sua legittima è obbligato di chiedere la riduzione, egli assume su questo rapporto un carattere particolare, e diventa egli stesso creditore.

I creditori dell'eredità non trovando più i beni donati dal padre, il risultato di tali donazioni non porta loro alcun vantaggio.

Il cittadino *Berlier* dice essere facile schiarire la questione, quando però non si accumulino oggetti sopra oggetti.

La difficoltà non istà nel sapere, se i creditori del *defunto* avranno l'azione di riduzione. Nessuno sinora ha proposto di accordargliela *direttamente* contro il donatario.

La difficoltà non consiste parimente piuchè tanto nel sapere, se i creditori del defunto avranno azione contro il figlio onde egli promuova il suo diritto contro il donatario; mentre 1. questo figlio non è loro debitore, quando però non siasi immischiato nell'eredità; 2. il promuovere un diritto personale essenzialmente fondato sulla pura volontà di colui, al quale è accordato, non può dirsi l'effetto della coattiva.

Quindi, analizzando bene la discussione, l'artic. xxv può essere adottato, salvo di stabilire sur un caso ulteriore indipendente da questo articolo: cioè quello in cui il figlio avendo usato del diritto a lui competente di riduzione, pretendesse di ritenerne l'effetto senza essere tenuto di pagare i creditori di suo padre.

E qui secondo l'opinante è appunto dove sta la difficoltà, e per la quale non può convenire col cittadino *Portalis;* mentre non è possibile di vedere soltanto il *figlio* nell'*individuo* che promuove questo diritto, ma bensì l'*erede* per lo meno legittimario, per cui debb'essere obbligato verso i creditori.

Inutilmente si disse, che l'azione di riduzione si renderebbe con ciò illusoria; ella lo diverrebbe senza dubbio nel supposto estremo, in cui i debiti del defunto assorbirebbero tutta la porzione soggetta a riduzione; ma questo caso non sarà il più frequente.

In ogni ipotesi, il figlio farà il suo calcolo. Se il promuovere il solo diritto gli sarà oneroso, se ne asterrà; ma se lo promuove non deve raccoglierne i vantaggi se non se coll'incaricarsi de' pesi; e bisogna condurre a questo punto la legislazione qualora vi si trovi contraria.

Il console *Cambacérès* dice che il sistema proposto cambia senza utile veruno il diritto esistente. Per giustificare questa asserzione basta lo conoscere quanto si pratica dietro la dettrazione delle donazioni per la legittima de' figli, e di risovvenirsi delle massime principali di questa materia. Il padre di famiglia muore dopo avere disposto in vita d'una parte de' suoi beni, medianti donazioni fra vivi: cosa fanno i figli che gli sopravvivono, onde determinare la legittima? Essi incominciano a fare un computo sulla quantità del patrimonio, nel quale fanno entrare non solo i beni lasciati dal padre alla sua morte, ma altresì quelli da lui precedentemente donati. Se i beni esistenti bastano per compire la legittima a tutti i figli, questi beni verranno ad essi rilasciati, ed allora tutto è finito; se vi è qualche *deficit* si deducono le donazioni, cominciando dall'ultima. Nel caso in cui il padre non lasciasse alcun patrimonio, il modo di operare è sempre lo stesso. Vedesi adunque che in detti due casi la donazione sembra perdere il suo carattere d'irrevocabilità, da che i beni, che la compongono sono in tutto od in parte tolti al donatario onde potere dare ai figli sino al compimento la loro legittima. Il motivo della legge si è che la legittima devesi considerare come un debito sacro, pagabile sempre mai su tutto ciò che si trova di sostanza paterna, *substantiæ paternæ*, e che le disposizioni a titolo gratuito che un padre od una madre

fanno, contengono sempre questa tacita condizione di diffalco per la legittima de' figli. Tutto ciò, soggiunge il console è fondato sulla legislazione Romana, sull'autorità de'donanti e sulle disposizioni precise delle ordinanze del 1731 agli articoli XXXIV, e XXXV: tanto prima, che dopo la pubblicazione di questa ordinanza, persona alcuna non aveva pensato che le donazioni soggette a deduzione per la legittima, fossero affette dal diritto de' creditori: questi non ne hanno alcuno su i beni che trovansi fuori delle mani del loro debitore, e sarebbe cosa assai strana di dare loro un'azione reversibile su i figli, giacchè questi non si sono in alcun modo obbligati verso i creditori, e perchè la riduzione delle donazioni accordata ai figli è una specie di esorbitanza dal diritto comune di cui essi soli devono approfittare.

Il *primo Console* dice che la legge sembra autorizzi la frode, decidendo, che quando vi sono de'debiti, i figli conserveranno una porzione dell'eredità anche senza pagare i creditori.

Il cittadino *Maleville* dice che durante la discussione, male a proposito hanno supposto che il legittimario agisse necessariamente come erede. Se si considerasse in questa sola qualità, egli sarebbe obbligato di mantenere la donazione come tutti gli altri contratti sottoscritti dal defunto, invece di essere ammessa onde farla ridurre.

Il cittadino *Réal* dice che se è dimostrato che il legittimario non è necessariamente erede, egli è pronto a recedere da quell' opinione in cui è stato finora; mentre ella è unicamente fondata sull' idea che egli ha che un figlio il quale promuova la sua azione, faccia un atto d'erede. Ma il cittadino *Maleville* prima di dimostrare compiutamente la sua opinione, deve provare che il le-

gittimario, il quale rinunciasse potrebbe malgrado la sua rinuncia promuovere la sua azione di legittima. Il cittadino *Maleville* risponde che questo non è che un equivoco. Senza dubio il legittimario che avrà ripudiata l'eredità di suo padre non sarà punto ascoltato allorchè voglia querelare contro le donazioni mentre i donatarii gli diranno che se non l'avesse ripudiata, egli avrebbe potuto trovare in essa la sua legittima; ma non ne viene di conseguenza per ciò che sia come erede che egli dimanda la riduzione della donazione, e che per una seconda conseguenza sia tenuto al pagamento de' debiti contratti in appresso. Il contrario è evidentemente provato, giacchè in questa qualità di erede sarebbe obbligato di mantenere questa donazione. Egli è come figlio, e non potè essere privato dalla sua legittima con disposizioni a titolo gratuito che egli riduce queste donazioni eccessive, e che assistito dall'autorità della legge, passa a rimpiazzare i donatarj.

Ma in quella maniera che i donatarj non potevano essere inquietati dai creditori posteriori, così non lo potrà pure il figlio che subentra a questi donatarj. Per sostenere il contrario bisognerebbe supporre, che è la successione del padre, e la di lui volontà che danno al figlio i beni ridotti, laddove è cosa costante, che questi beni essendo fuori dell'eredità il figlio li prende in forza del solo beneficio della legge ed anzi contravvenendo alla volontà di suo padre il quale ne aveva disposto in favore d'un altro, cosa significa finalmente questa qualità di erede che si vuole attaccata al legittimario? Si sa bene, che l'ordinanza del 1735 volle che la legittima fosse lasciata a titolo di istituzione. Ma ciò non è che un titolo di onore, e

che in se non porta veruna realtà immediata; niente v' ha di più certo che quella massima, *legittima est quota bonorum, non hereditatis*. Nei paesi, nei quali aveva luogo l' istituzione di erede, la parola *legittimario* è sempremai impiegata per esprimere l' opposto a quella del solo erede tenuto al pagamento de' debiti.

Il Console *Cambacérès* dice che la qualità di legittimario non suppone per neccessità quella di erede, mentre i figli a cui il testatore tolse quest' ultima qualità collo istituire un' estraneo, hanno ciò nulla-meno il diritto di ritenere la *quarta falcidia*.

Il cittadino *Regnaud* (di S. Jean d' Angelly) dice che se la legge Civile autorizzasse i figli a ritenere una parte de' beni del padre senza l' obbligo di pagare i suoi debiti, ella sarebbe in contraddizione colla legge politica che nel caso istesso li priva del diritto di cittadino.

Il cittadino *Maleville* dice che la costituzione parla de' figli che approffittano de' beni del padre loro senza pagare i suoi debiti, ciò che non si trova qui mentre niente v' ha di meno *nostro*, che ciò di cui noi disponemmo a beneficio altrui.

Il *primo Console* dice essere contro i costumi il vedere un figlio ricco a non pagare pure i debiti di suo padre.

Il cittadino *Treillard* dice che col lungo fare delle ipotesi è facile di attaccare la legge la più saggia e di giustificare parimente quella la più irragionevole.

Il sistema proposto dalla sezione fu tratto con idee le più semplici che bisogna necessariamente richiamare alla memoria. Si disse: un' individuo non con-

trae punto con un creditore l' impegno di non disporre più de' suoi beni. La frode non stà nel diritto che il debitore si riserva: egli farebbe non già un donatario ma bensì un ricettatore doloso. Colui che dona si spropria nel modo istesso di colui che vende. Quindi allorquando muore un debitore, i creditori non hanno diritto se non se su quanto trovasi nell' eredità; dunque essi non hanno alcun diritto su ciò, che fu donato o su ciò che fu venduto. Il defunto ciò nullameno lascia de' figli ai quali la legge riservava una porzione de' suoi beni, ed il diritto di riprendere il compimento sui beni dati ai loro fratelli. Non è già il creditore, che volle favorire la legge, ma bensì il solo figlio; mentre se questi non esistesse, o se non promuovesse il suo diritto, il creditore nulla avrebbe da pretendere. Non gli si permette in conseguenza di agire contro la donazione tanto dopo la morte del debitore, quanto durante la di lui vita. L' articolo dunque con quanto è di massima è concorde affatto colle disposizioni sinora adottate.

Quindi senza esaminare se il legittimario sia erede o creditore ella è prudente cosa lo decidere che l'azione di riduzione non recherà profitto che a lui solo.

Il cittadino *Boulay* fa osservare, che per sostenere l' articolo l' appoggio maggiore si è quello che la donazione fosse irrevocabile, ed estranea al creditore. Nulladimeno ella non produce una espropriazione così perfetta di quello, che lo faccia la vendita, mentre è soggetto a riduzione a compimento della legittima. Questa circostanza prova, che l' irrevocabilità assoluta non è nella natura della donazione, e che l' esistenza

sua deve essere subordinata allo stato, in cui si trova l' eredità.

Il cittadino *Cretet* dice che si potrebbe permettere ad un padre di porre in un' atto di donazione una clausola che obbligasse il donatario a completare la legittima dei figli. Ora la legge proposta si limita a riparare la dimenticanza dei donanti.

Il cittadino *Bigot-Preameneu* dice non travvedersi qui, se non se una disputa fra gl' interessi del legittimario, quello del donante, e quello del creditore. La pratica fin' ora ricevuta decide in favore del legittimario, dacchè è dell' interesse della società che i figli non siano intieramente spogliati dal padre loro. Se per innovazione viene tolto di mezzo l' interesse del lagittimario, per cui non vi sia più verun altra concorrenza che fra l' interesse del donatario, e quello del creditore, in questo caso il donatario merita la preferenza, e conviene disonerarlo dell' obbligo di fornire la legittima, mentre non è che a profitto de' figli che lo si vuole sottopposto alla riduzione. L' interesse de' creditori cede sempre al diritto di proprietà che spetta al donatario; e sarebbe cosa ingiusta che per una retroattività odiosa fosse assoggettato a pagare i debiti che sono posteriori alla donazione.

Il cittadino *Bérangér* dice essere essenzialissimo di occuparsi della questione sulla riduzione. Sotto tutti i rapporti la riduzione rende rivocabile la donazione. Ciò nullameno si vorrebbe, che la donazione non fosse mai riducibile all'oggetto che la proprietà non fosse incerta. Ma è ella certa la proprietà se un'atto petitorio del figlio può annichilarla? Il caso il più favorevole al sistema della riduzione è quello in cui la do-

nazione fra vivi eccede la porzione disponibile. L'interesse personale renderà sempre questo caso assai raro mentre per le liberalità di questa natura il donante si spoglia all'atto, e questo sacrificio diverrà un' indizio, che la donazione è fatta di buona fede, e proporzionatamente alla quota disponibile. Egli è possibile che dopo la donazione il patrimonio del padre siasi diminuito; ed allora i figli non devono misurare i loro diritti, che sui beni che rimangono, mentre se si risalisse fino alla donazione, la legittima dovrebbe essere regolata su quanto il padre possedeva all'epoca in cui fece la donazione.

Il sistema della riduzione rende il possesso del donatario che saviamente usa della proprietà sua più svantaggioso di quello del donatario che ne abusa. Essa lo invita a fare cambiare natura al suo fondo ed anche a consumarlo, mentre la riduzione glielo può far perdere, qualora lo abbia conservato intatto.

Egli è specialmente rapporto alle donazioni in causa di matrimonio che si vedrà quanto sia pericoloso il non lasciare al donatario, che una proprietà incerta.

L'opinante non si oppone perchè addottato l'articolo XXV, ma vorrebbe che si esaminasse di nuovo l'articolo XXII.

Il *primo Console* dice se la donazione non è riducibile, neppure nel caso in cui il padre abbia ecceduta nella porzione disponibile la disposizione che dà una legittima ai figli, diverrebbe illusoria.

Il *Consiglio* decide.

I. Che l'azione di riduzione avrà luogo contro i figli donatarj.

II. Che i creditori della eredità possono esercitare la loro azione sui beni che la riduzione ritorna al legittimario.

SEDUTA DEL 12 VENTOSO

ANNO XI DELLA REPUBBLICA

22 *Seguito della discussione.*

Si ripiglia la discussione della sezione seconda del capitolo secondo del titolo *delle donazioni fra' vivi e de' testamenti* relativa alla *riduzione delle donazioni e legati.*

Si discute l' articolo 26.

Il cittadino *Tronchét* dice essere cosa giusta, allorchè si forma la massa de' beni di stimare gli immobili secondo il valore che essi hanno all' epoca della morte del donante, ma che questa regola sarebbe falsa riguardo ai mobili dacchè questi perdono sempre nel loro prezzo; che quindi se si vuole che il donatario renda esatto conto di quanto ha ricevuto, è cosa indispensabile che si stimino i mobili dietro il valore che essi avevano all'epoca della donazione. Questa massima fu di già adottata dal consiglio al titolo delle *successioni* colla relativa disposizione rispetto alle cose mobili.

Il cittadino *Bigot-Preameneu* dice esservi in proposito un' estrema differenza fra l' erede, ed il donata-

rio. Primieramente l'erede conferisce onde rendere le parti eguali fra tutti i condividenti, ed il donatario non è tenuto se non che di completare la legittima. In secondo luogo il donatario ebbe il diritto di disporre, di usare, ed abusare durante tutta la vita del donante, vale a dire in tutto il tempo che la donazione non potendo essere intaccata gli attribuiva i diritti di una proprietà incommutabile, in tempo che l'erede sapeva fino da principio, che la sua donazione era soggetta a collazione.

Il cittadino *Berliér* soggiunge che la riduzione altronde non cade giammai sui frutti. Quindi il godimento è rispettivamente alle cose fungibili ciò che è la percezione delle rendite riguardo alle cose fruttifere.

L'articolo è adottato.

L'articolo XXVII è adottato.

L'articolo XXVIII è adottato, salva la redazione, ed è rimesso alla sezione perchè venga reso concorde alle correzioni ammesse sull'articolo XXV nell'ultima seduta.

L'articolo XXIX è adottato.

Si discute l'articolo XXX.

Il cittadino *Treillard* domanda se è neccessario di portare la disposizione sulla retenzione del quarto in regola assoluta. Egli è possibile che i legati particolari siano fatti per cause talmente favorevoli che il volerli ridurre sarebbe ferire troppo evidentemente l'intenzione del testatore.

Il cittadino *Berlier* risponde che l'articolo XXXI dà al testatore la facoltà di provvedere a ciò.

Il cittadino *Treillard* dice, che qualche volta il testatore si dimenticherà di esprimere che il legato fu fatto per preferenza e che questo succederà specialmente quando si vorrà far comparire il suo patrimonio più conspicuo di quello che è in fatti.

Il *console Cambacérès* dice, che se si dasse la preferenza ai legatarj particolari verrebbe ad interpretarsi la volontà del defunto contra la presunzione naturale, cioè che il legatario universale sia quegli che il testatore abbia voluto favorire di più.

Il cittadino *Bigot-Preameneu* dice, che la legge ha bastantemente provveduto a questo caso allorchè avverti il testatore delle conseguenze del suo silenzio.

L' articolo è adottato.

L'articolo XXXI è adottato.

Si discute l' articolo XXXII.

Il *console Cambacérès* opina, che in ogni caso i frutti non devono essere restituiti, che dal giorno della petizione. Egli è effettivamente possibile, che il donatario li abbia percepiti in buona fede per avere ignorata l' epoca della morte del donante.

Il cittadino *Tronchét* soggiunge, che la riduzione può essere chiesta lungo tempo dopo l'apertura della successione, e che allora un donatario di buona fede verrebbe ad essere rovinato mediante una restituzione assai considerevole.

D' altronde ella è regola generale che la restituzione de' frutti non è mai dovuta, che dal giorno della petizione.

L' articolo è adottato coll' emenda del console.

Gli articoli XXXIII, e XXXIV sono adottati.

Il cittadino *Tronchet* dimanda, che prima di passare al capitolo, che viene in seguito la sezione, faccia conoscere i motivi che l' hanno determinata a togliere l' articolo XXII dal titolo delle *donazioni* del progetto del codice civile.

I redattori avevano considerato essere la riduzione un favore riservato ai soli eredi, ed anche spesse volte soltanto ad alcuno di essi. Ora i beni dell' eredità si dividono fra due linee, e per conseguenza fra eredi di diverse classi, e spesse volte la riserva legale non vedesi stabilita che in favore di una di dette classi. In conseguenza i redattori avevano pensato, che per escludere pretensioni contrarie allo spirito della legge fosse convenuto di spiegare che l'azione di riduzione non potesse essere promossa, che da colui, ed a profitto di quello per cui la riserva è stata istituita, e solamente in proporzione del suo beneficio. Lo sviluppo, che essi hanno dato al loro articolo prova vieppiù esservi de' casi, ne'quali si può presentare siffatta difficoltà.

Il cittadino *Treillard* dice, che la sezione credette inutile di dare una spiegazione, che risulta evidentemente dalle disposizioni adottate sulla proibizione di disporre, e sulla riserva.

Il cittadino *Tronchet* dice, non essere egli di tale opinione, dacchè è cosa troppo importante in un codice destinato a stabilire un diritto assolutamente nuovo di prevenire i dubbi sull' estensione che il legislatore volle dare alle sue disposizioni.

L' articolo XXII del titolo delle *donazioni* del progetto del codice civile è adottato salva la reddazione.

Egli è in questi termini.

,, Alla morte del donante la riduzione della dona-
,, zione sì tra vivi, che in causa di morte non può
,, essere dimandata, che da coloro fra gli eredi che
,, entrano in successione, a profitto de' quali la legge
,, restrinse la facoltà di disporre, e solo proporziona-
,, tamente alla parte, che essi percepiscono nell'
,, eredità.

,, Quindi i creditori, i donatarj, ed i legittimarj
,, del defunto non possono dimandare questa ridu-
,, zione.

,, Nal caso in cui la legge divide per metà l' ere-
,, dità fra le due linee paterna e materna, la ridu-
,, zione non ha luogo, che per la metà della quota
,, fissata dalla legge, qualora non vi sia che una
,, delle due linee, in cui si trovino degli eredi aven-
,, ti la qualità, alla quale la legge attacca il diritto
,, di chiedere la riduzione. ,,

,, Se nell'una, o nell'altra linea, od in ciasche-
,, duna di esse vi sono più eredi, alcuni de' quali
,, abbiano il diritto di domandare la riduzione, ed
,, altri no, ella non ha luogo, che a profitto di coloro
,, cui la legge accorda tale diritto, e questi non pos-
,, sono domandarla, che proporzionatamente alla par-
,, te che essi prendono nella successione. Se per e-
,, sempio si trova nell'istessa linea un zio del defunto
,, ed un nipote di questo stesso defunto, che concor-
,, rino per essere in eguale grado, la riduzione non
,, potrà essere dimandata, che dal nipote, e la sua
,, porzione ereditaria non essendo, che del quarto
,, del totale dell'eredità, ossia di tre dodicesimi egli
,, non potrà chiedere la riduzione che per i tre do-

,, dicesimi della quota, alla quale è riducibile la
,, donazione a profitto de' nipoti. ,,

,, Nel caso, in cui secondo gli articoli . . . . del
,, titolo delle successioni i fratelli o sorelle consan-
,, guinee, od uterine concorrono con de' fratelli ger-
,, mani, non dividono, che nella porzione spettante
,, alla linea loro, la riduzione della donazione si di-
,, vide fra essi in proporzione delle loro quote ere-
,, ditarie. ,,

23 *Redazione presentata al Tribunato.*

CAPITOLO SECONDO

Della porzione de' beni disponibile e della riduzione.

SEZIONE PRIMA

Della porzione de' beni disponibili.

Articolo XXI. Le liberalità tanto per atto tra vivi, che per testamento non potranno oltrepassare la metà de' beni del disponente, quando questi morendo non lasci che un figlio, il terzo se lascia due figli, il quarto se ne lascia tre, od un numero maggiore.

Artcolo XXII. Sono compresi nell' articolo precedente sotto nome *di figli* i discendenti in qualunque grado essi siano; ma non si contano però che per quel figlio che rappresentano nella successione del disponente.

23 Le liberalità per atto tra vivi, o per testamento non potranno oltrepassare:

La metà de' beni se il defunto non lascia per eredi che degli ascendenti in ciascuna delle linee paterne o materne.

La metà ed un ottavo de' beni, se non lascia per eredi, che i proprj genitori, e de' fratelli, o sorelle.

I tre quarti meno un sesto de' beni se non lascia per eredi, che suo padre, o sua madre, e de' fratelli o sorelle.

I tre quarti de' beni, se non lascia per eredi, che fratelli o sorelle, oppure se non lascia, che degli ascendenti in una delle linee, e degli eredi collaterali, che de' fratelli o sorelle nell' altra linea.

Articolo XXIV. Allorquando nel caso, in cui a seconda del articolo precedente la porzione disponibile sarà della metà, ed un ottavo de' beni, e nel caso in cui secondo l' articolo medesimo ella sarà di tre quarti meno un sesto, gli eredi ivi nominati concorreranno con de' figli di altri fratelli o sorelle premorte, le disposizioni potranno comprendere le quote medesime e più ciò, che i figli de' fratelli o sorelle premorte avranno a percepire nel sovra più de' beni in ragione della loro parte ereditaria.

XXV. Nel caso, in cui il defunto lasciasse per eredi de' fratelli o sorelle in concorso con de' figli di altri fratelli o sorelle premorte le disposizioni potranno pure comprendere i tre quarti de' beni, ed inoltre ciò che i figli de' fratelli o sorelle premorte avranno a percepire nel sopra più de' beni in ragione della loro parte ereditaria.

Articolo XXVI. In mancanza di ascendenti e di discendenti di fratelli o di sorelle, le liberalità per atti tra vivi testamentarie, potranno esaurire la totalità de' beni.

Articolo XXVII. Se la disposizione per atto tra vivi o per testamento è d'un' usufrutto od una rendita vitalizia il di cui valore ecceda la porzione disponibile, gli eredi, a vantaggio de' quali la legge fa una riserva potranno eleggere o di eseguire tale disposizione, o di dimettere la proprietà della porzione disponibile.

Articolo XXVIII. Il valore della piena proprietà de' beni alienati ad una persona successibile in linea retta, tanto col peso di una rendita vitalizia come a fondo perduto, ovvero con riserva di usufrutto sarà imputato nella porzione disponibile. Questa imputazione non potrà essere dimandata da coloro fra i successori in linea retta che avessero prestato il loro assenso a queste alienazioni ed in verun caso di successori in linea trasversale.

Articolo XXIX. La porzione disponibile potrà essere data in tutto od in parte tanto per atto tra vivi come per testamento ai figliuoli od altri successori del donante senza che il donatario o legatario, venendo a succedere sia obbligato a farne la collazione, con che però la disposizione sia stata fatta espressamente a titolo di antiparte o prelegato.

La dichiarazione, che la donazione, od il legato è a titolo di antiparte, o prelegato potrà farsi tanto coll' atto stesso che contiene la disposizione, quanto con un atto posteriore nella forma delle disposizioni fra vivi o testamentario.

SEZIONE SECONDA

Della riduzione delle donazioni e de' legati.

Articolo xxx. Le disposizioni tanto per atto tra' vivi che per causa di morte le quali eccederanno la porzione disponibile, saranno riducibili a questa quota al tempo, che si apre la successione.

Saranno eccettuate nel caso della riserva fatta dalla legge a favore delli fratelli e sorelle le donazioni fra' vivi le quali non saranno riducibili.

Articolo xxxi. La riduzione non potrà essere addimandata che da quelli a vantaggio de' quali la legge ha stabilita la riserva, dai loro eredi od aventi causa da essi. Ella non potrà chiedersi dai donatararj o legatarj nè dai creditori del defunto, salvo a questi creditori la facoltà di promovere le loro azioni sui beni ricuperati in forza di questa riduzione.

Articolo xxxii. Si determina la riduzione formando una massa di tutti i beni esistenti al tempo della morte del donante o del testatore. Si riuniscono fittiziamente quelli di cui è stato disposto a titolo di donazione fra vivi secondo il loro stato all'epoca delle donazioni. e del loro valore al tempo della morte del donante, e si calcola su tutti questi beni dedotti i debiti quale sia la porzione di cui ha potuto disporre, avuto riguardo alla qualità degli eredi.

Articolo xxxiii. Non si farà mai luogo alla riduzione delle donazioni fra' vivi che dopo avere esaurito il valore di tutti i beni cadenti nelle disposizioni te-

stamentarie e qualora si farà luogo a questa disposizione essa si farà cominciando dall' ultima donazione e così successivamente, risalendo dalle ultime alle più antiche.

Articolo XXXIV. Se la donazione fra vivi riducibile è stata fatta ad uno dei successibili potrà questi ritenere sui beni donati il valore della porzione che gli spetterebbe nella qualità di erede sui beni non disponibili.

Articolo XXXV. Quando il valore delle donazioni fra vivi eccederà od eguaglierà la quota disponibile tutte le disposizioni testamentarie saranno senza effetto.

Articolo XXXVI. Quando le disposizioni testamentarie eccederanno, o la quota disponibile o la porzione di questa quota che resterebbe, dopo avere dedotto il valore delle donazioni fra vivi la riduzione si farà *pro rata*.

Articolo XXXVII. In tutti i casi, ne'quali il testatore avrà espressamente dichiarato essere sua intenzione che un legato sia soddisfatto in preferenza agli altri, questa preferenza avrà luogo, ed il legato, che nè sarà l'oggetto, non verrà ridotto, se non in quanto il valore degli altri legati non fosse sufficiente a compire la riserva legale.

Articolo XXXVIII. Il donatario restituirà i frutti di ciò che eccederà la porzione disponibile contando dal giorno della morte del donante quando sia stata domandata la riduzione entro l' anno; altrimenti dal giorno della domanda.

Articolo XXXIX. Gli immobili da ricuperarsi in conseguenza della riduzione, saranno liberi da ogni debito, od ipoteca contratta dal donatario.

Articolo XL. L'azione per la riduzione o per la rivendicazione potrà promoversi dagli eredi contro i terzi detentori degli immobili formanti parte della donazione, ed alienati dai donatarj nella maniera stessa e collo stesso ordine, che si potrebbe proporre contro i donatarj medesimi, e previa l'esecuzione dei loro beni. Questa azione dovrà promoversi secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall' ultima.

24 *Cambiamento per la riserva de' fratelli.*

Il cittadino *Bigot-Preameneu* rende conto del risultato della conferenza tenuta col Tribunato sul titolo delle *donazioni fra vivi, e testamenti.*

Dopo avere richiamato alla memoria i motivi, che determinarono il consiglio ad adottare la disposizione dell' articolo XXIII, che stabilisce una riserva in favore dei fratelli, e delle sorelle, annuncia essere il Tribunato di diverso parere.

Opina il tribunato, che questa disposizione ristringa troppo l'esercizio del diritto di proprietà; che dando un poco più di estensione alla facoltà di disporre, lungi di infievolire i legami di famiglia si rinforzano anzi vieppiù per i riguardi e le considerazioni che ne risultano fra i parenti. Nel diritto statutario eransi adottate massime diverse che pure tendevano al fine istesso, quello cioè di conservare l' unione tra i fratelli e le sorelle.

Il Consiglio riforma la disposizione.

25 *Cambiamento per la riserva degli ascendenti.*

Il cittadino *Bigot-Preameneu* soggiunge; che il Tribunato propone egualmente di decidere, che in verun caso gli ascendenti non potranno avere meno della quota a loro riservata.

Suppongasi, che un figlio lasci per eredi ascendenti in ciascuna delle due linee paterna e materna, e fratelli, o sorelle, e che i suoi beni ammontino a 100,000, sui quali avesse fatte delle donazioni per L. 60,000, per atti tra vivi, o testamentarj

Se il defunto non avesse disposto delle L. 60,000, sarebbe toccata agli ascendenti la metà delle L. 100,000. D'un altra parte egli non potè a loro riguardo disporre, che della metà di ciò, che loro fosse pervenuto è per conseguenza essi dovrebbero perdere L. 25,000, Ciò nullameno se le L. 40,000, delle quali non dispose il defunto fossero state divise per metà fra gli ascendenti d' una parte, ed i fratelli o sorelle dell' altra, gli ascendenti non avrebbero, che L. 20,000. Il Tribunato osserva, che in questo caso gli ascendenti devono prendere sui beni non donati L. 25,000 e che i fratelli, o le sorelle non hanno diritto, che alle rimanenti L. 15,000. Questa osservazione è giusta, e presenta una spiegazione utile per l' esecuzione della regola stabilita in favore degli ascendenti.

La disposizione è adottata ne' termini seguenti.

,, Le liberalità fatte per atti tra vivi, o per testamento non potranno eccedere la metà de' beni
,, se in mancanza di figli, il defunto lascia uno, o
,, più ascendenti, in ciascuna delle linee paterna e

,, materna, ed i tre quarti se non lascia ascenden-
,, ti, che in una linea.

,, I beni per tale modo riservati a profitto degli
,, ascendenti, saranno da essi raccolti con quell'or-
,, dine, con cui la legge gli chiama a succedere: essi
,, soli avranno diritto a questa riserva in tutti i ca-
,, si, in cui una divisione in concorso con de' col-
,, laterali non lasciasse loro quella quota de' beni,
,, alla quale è fissata detta riserva.

Cambiamento relativo ai creditori del debitore.

Il cittadino *Bigot-Préameneù* continua, e dice, che il Tribunato dimanda la riforma della disposizione dell'articolo XXXIV, che autorizza i creditori del defunto a promuovere i loro diritti sui beni ricuperati a motivo della riduzione della donazione.

I motivi del Tribunato sono che il figlio a cui la legge accorda la riduzione non potrà farla se non se pagando i debiti del defunto posteriori alla donazione; che l'azione di riduzione è un diritto meramente personale, che questo diritto è reclamato dall'individuo come figlio, non avuto riguardo alla qualità di erede che può assumere o no; che se fosse altrimenti, accaderebbe bene spesso, che l'azione di riduzione sarebbe illusoria.

Altronde egli è indifferente per i creditori del defunto posteriori alla donazione, che il figlio promuova o no il suo diritto di riduzione, mentre se egli non lo promuove, i creditori hanno sempre salva la loro azione sui beni donati. La riduzione non deve dunque esistere per essi, ma soltanto per i figli.

Il cittadino *Tronchet* dice, che assente egli dalla seduta, in cui fu adottata la disposizione non accettata dal Tribunato, si trovò impossibilitato di combatterla. Egli crede che l'opinione del Tribunato sia conforme ai veri principj.

L' articolo suppone, che il figlio non ritirerà la propria legittima se non se a profitto de' creditori posteriori alla donazione. Quindi fu riconosciuto in massima che tutte le volte, che trattasi di eseguire una disposizione proibitiva, bisogna considerare il fine per cui ella esiste. Se è per de' motivi d' interesse pubblico, la proibizione è assoluta; ma se il fine non è relativo, che agli interessi particolari, sarebbe un' allontanarsi dallo scopo della legge; quando si dasse un profitto a tutt' altra persona che a quella a di cui favore la legge lo stabilì. Per ben due volte si rispettò questa massima, primo nel titolo del *matrimonio* in cui distinguendo fra le formalità quelle che sono introdotte per ragioni di ordine pubblico da quelle che hanno per oggetto l' interesse dei padri, od altri individui non si permise che a queste sole persone di fare valere l'ommissione di quelle tali formalità; 2 nel titolo *delle successioni* ove fu deciso che la collazione fosse vantaggiosa agli eredi soltanto e non ai creditori. Sarebbe dunque un contraddirsi, quando si volesse obbligare il legittimario a dare ai creditori la porzione de' beni, che acquista per la riduzione: la riduzione allora sarebbe stabilita a vantaggio dei creditori.

Non sarebbe più sicura la legittima se questa potesse essere portata via da un creditore posteriore sulla cosa alienata prima dell' esistenza del suo credito. Egli deve imputare a se stesso il non avere saputo

conoscere la condizione del suo debitore ed egli aveva bene i mezzi d'istruirsene dacchè la donazione era pubblica. Quindi la pena della sua imprudenza ricaderebbe sul legittimario, al quale pure la legge non accordò una riserva se non se per salvarlo dalle profusioni di suo padre o per meglio dire il creditore diventerebbe legittimario.

La proposizione del Tribunato viene adottata.

27 *Redazione definitiva del progetto.*

Ella è parola per parola la redazione della legge, la sola diversità riscontrasi nella divisione degli articoli.

ESTRATTO DEL DISCORSO PRONUNCIATO NELLA SALA DEL CORPO LEGISLATIVO IL GIORNO 2 FIORILE ANNO II. CONTENENTE L' ESPOSIZIONE DE' MOTIVI DEL TITOLO DEL CODICE NAPOLEONE DELLE DONAZIONI FRA VIVI, E DEI TESTAMENTI.

28 *Riflessi sulla facoltà di disporre a titolo gratuito e specialmente sulla facoltà di disporre dopo la morte.*

Il titolo del Codice Civile, che ha per oggetto le donazioni tra vivi ed i testamenti, richiama tutto ciò, che più vivamente può interessare l' uomo, tutto ciò, che può cattivare le sue affezioni. Voi intraprendete un giudizio sul diritto di proprietà, sui limiti della

indipendenza nel esercizio di questo diritto: andate a stabilire la base principale dell' autorità de' genitori sui loro figliuoli, ed a fissare i rapporti di fortuna che debbono unire fra loro gli altri parenti: andate a regolare negli altri atti di beneficenza, e nelle testificazioni di amicizia, e di gratitudine la libertà compatibile coi doveri di famiglia. E cosa assai difficile di persuadere colui che è abituato a considerarsi come padrone assoluto de' suoi averi, che non viene già spogliato di una parte del suo diritto di proprietà, quando egli vedesi assoggettare a regole o sulla quantità de' beni, de' quali intende disporre, o sulle persone che sono l' oggetto della affezione sua o sulle forme, colle quali egli manifesta la suà volontà.

Codesto sentimento d' indipendenza nell' esercizio del diritto di proprietà, acquista una nuova forza a misura che l' uomo avvanza nella sua carriera.

Quando la natura, e la legge lo hanno stabilito Capo, e Magistrato della sua famiglia, egli non può esercitare i suoi diritti, ed i doveri suoi, se non ha i mezzi di ricompensare gli uni, di punire gli altri, di incoraggiare coloro, che tendono a far bene, di consolare chi prova le disgrazie della natura, od i rovescj della fortuna: e questi mezzi consistono principalmente nel migliore impiego del suo patrimonio, e nella distribuzione indicatagli dalla sua giustizia, e dalla prudenza sua.

Colui che ha perduto gli autori de' suoi giorni e che non ha la sorte di essere padre crede ancora d' avere diritto ad un' indipendenza maggiore in fatto di codeste disposizioni, e non ha altra inclinazione da seguire che quella delle sue attenzioni o della sua ri-

conoscenza. Se i suoi congiunti, o hanno rotti o non hanno conservati i vincoli, che li univano, egli non crede di avere a compiere verso di loro alcun dovere.

E sopratutto, allorchè vede aprossimarsi il termine della sua vita, egli maggiormente si occupa della sorte di coloro, che dopo la sua morte debbono rappresentarlo. Allora egli prevede l' epoca in cui non potrà più, tenendo una giusta bilancia, rendere felici tutti i membri della sua famiglia, ed in cui i buoni congiunti, verso i quali egli veramente aveva dei doveri da praticare, non si distingueranno più da quelli, che non aspiravauo, che al possesso de' suoi beni. In somma, il tempo, in cui l' uomo cerca la sua consolazione, ed il mezzo di rassegnarsi con minore pena al fato comune, disponendo a suo arbitrio de' suoi averi, è quello, nel quale la Parca comincia a minacciarlo di troncare inesorabile lo stame della sua vita.

Alcuni Giureconsulti oppongono a queste idee d' indipendenza nell' esercizio del diritto di proprietà, che chi dispone pel tempo, in cui non vivrà più, non esercita un diritto naturale: che non havvi proprietà, se non se nel possesso, che finisce colla vita, che la trasmissione de' beni del possessore dopo la morte appartiene alla legge civile, il cui oggetto si è di prevenire il disordine, al quale sarebbe esposta la società, se i suoi beni fossero allora la preda del primo occupante, e se fosse d' uopo dividerli fra tutti i membri della società, siccome cosa divenuta a tutti comune

Codesti giureconsulti pretendono, che l' ordine primitivo, e fondamentale della trasmissione de' beni dopo la morte sia quello delle successioni *ab intesta-*

to; e che se l' uomo ha qualche potere di disporre pel tempo in cui non esisterà più, è questo un beneficio della legge, la quale gli accorda così una parte del potere suo proprio, fissando però i limiti, che egli non può oltrepassare, e le forme, alle quali è assoggettato. Essi pretendono in oltre che la trasmissione successiva delle proprietà non avrebbe potuto essere abbandonata alla volontà dell' uomo, volontà, che non sempre sarebbe stata manifestata, che spesso è il giuoco delle passioni, che troppo mutabile di sua natura non sarebbe stata bastante per istabilire l' ordine generale voluto dalla conservazione della società, e che la legge sola può calcolare sopra regole eque, e fisse.

Questo sistema è combattuto da altri pubblicisti, i quali lo riguardano come un atto capace di scuotere i fondamenti dell' ordine sociale atterrando i principj sul diritto di proprietà. Pensano, che codesto diritto consista essenzialmente nell' uso che ciascuno può fare di ciò che gli appartiene e che se la sua disposizione non deve avere luogo se non dopo la morte, non è però men vero che essa è fatta durante la sua vita; onde contrastandogli la libertà di disporre è un ridurre la sua proprietà ad un semplice usufrutto.

In mezzo a queste discussioni, vi è un sentiero, che si può battere con sicurezza; e questo è la voce, che la natura ha fatto intendere a tutti i popoli, e che ha dettate quasi tutte le legislazioni.

I vincoli di sangue, che uniscono le famiglie, sono formati da' sentimenti di affezione, che la natura ha posti nel cuore de' parenti, gli uni verso gli altri. L'energia di questi sentimenti cresce in ragione della pros-

simità della parentela, ed è portata al più alto grado, ove si tratti di genitori, e di figliuoli.

Non v'è per tanto alcun saggio legislatore il quale non abbia considerati questi diversi gradi di affezione come il miglior ordine che ad esso presentavasi per la trasmissione de' beni. Ed in questa maniera la legge civile per essere a questo riguardo perfetta, non ha da creare alcuna cosa; ed i legislatori non se ne sono allontanati se non quando hanno sagrificato all' interesse della loro potenza il vantaggio maggiore, e la migliore organizzazione delle loro famiglie.

Quando la legge non dee seguire che i moti della natura, quando per la trasmissione de' beni debbe consultare il cuore di ciascun membro della famiglia può riguardarsi per cosa indifferente che la trasmissione de' beni si faccia in virtù della volontà dell' uomo, od in forza della autorità della legge.

Nulla ostante partendo da queste prime idee v'è un sicuro vantaggio lasciando agire fino ad un certo grado la volontà dell'uomo.

La legge non potrebbe avere per oggetto che l' ordine generale delle famiglie, gli sguardi di essa non possono fissarsi sopra ciascuna delle medesime, nè penetrare l' interno, onde calcolare le risorse, la condotta, i bisogni di ciascuno de' suoi membri, e regolare quanto meglio converrebbe alla sua prosperità.

Sono questi altrettanti mezzi conservativi, proprj del solo padre di famiglia. Dunque la volontà di esso sarà meglio adattata ai bisogni ed ai vantaggi particolari di sua famiglia.

Il vantaggio che la legge può ritrarre lasciando agire la volontà del uomo, è troppo prezioso perchè

essa lo trascuri; e quindi ella non ha altro da prevedere che gli inconvenienti che potrebbero risultare dall' avere abbandonata intieramente a questa volontà la sorte delle famiglie.

Questa volontà può non essere stata manifestata, sia per negligenza, sia per l'incertezza dell' ultimo momento. Può in oltre essere degradata da ingiuste passioni. Ma o sia che il capo di famiglia non abbia compiuta la sua missione, o sia che egli abbia violati i suoi doveri e i sentimenti della natura, la legge non dovrà porsi al posto di lui, che per ripararne o le omissioni, o i torti che avesse potuto commettere.

Se la volontà non è stata manifestata, la legge non deve stabilire una nuova regola. Essa nell'ordine delle successioni si conforma a quanto fanno i parenti, quando seguono i gradi naturali della loro affezione. Onde poi se non esiste volontà dichiarata di colui che è morto, esiste la sua volontà presunta; e questa è quella che esercita il suo impero.

Quando codesta volontà è smentita dalla ragione, quando in vece dell' esercizio del più bel diritto della natura trovasi questo oltraggiato, quando in luogo di quel sentimento che porta a conservare, la volontà non è stata dettata che da un sentimento di distruzione e di disorganizzazione, la legge non fa ancora che svincolarla dalle passioni nocive per conservar a questa volontà quanto ha di ragionevole. Essa non annichila le liberalità eccessive, ma soltanto le riduce a certi limiti. La volontà resta intatta in tutto ciò che ha di compatibile coll' ordine pubblico.

Così i proprietarj i più gelosi della loro indipendenza non hanno nulla di che più desiderare. Essi

non possono riguardarla come alterata dalla legge civile, o che questa supplisca alla loro volontà non manifestata, stabilendo l' ordine delle successioni, o che contenga questa volontà nei limiti della ragione, mediante le regole tracciate intorno alle donazioni, ed ai testamenti.

Vogliasi adunque considerare la facoltà di disporre dei proprj beni come un beneficio della legge, o vogliasi considerare come l' esercizio del diritto di proprietà, tutto è indifferente, purchè la legge non sia contraria ai principj che si sono esposti. E se fosse diversamente, se il legislatore diretto da mire politiche avesse rigettato il piano disegnato dalla naturá per la trasmissione de' beni, se la facoltà di disporre fosse rinchiusa in troppo stretti limiti, sarebbe un beffarsi degli uomini il sostenere che questa facoltà così ridotta fosse ancora un beneficio, e che sotto l' impero d' una siffatta legge vi fosse un libero esercizio del diritto di proprietà.

Ma per buona fortuna il sistema in cui la facoltà di disporre ha tutta l' estensione, che comportano i sentimenti ed i doveri di famiglia; è quello appunto che meglio s' addatta a tutte le forme de' governi, a meno che questi non siano assolutamente dispotici.

In fatti quando le famiglie avranno un interesse politico perchè la distribuzione de' beni riceva delle modificazioni, questo interesse entrerà da un canto ne' calcoli del padre di famiglia, e dall' altro la sua ambizione, o la sua vanità resteranno contenute dai doveri che la legge non gli permetterà di trasgredire. La legge che dasse all' ambizione la facilità di sagri-

ficare questi doveri sarebbe distruttiva delle famiglie e non potrebbe essere buona sotto verun rapporto.

È d' uopo eziandio osservare che la legge civile la quale meno si allontana dalla legge naturale per questo stesso che essa è atta a piegarsi alle diverse forme di governo, è quella che meglio può fissare il diritto di proprietà, e preservarlo da ogni urto per parte di rivoluzione.

Laonde quando la facoltà di disporre rinserrata tra giusti confini, presenta vantaggi sì grandi non dobbiamo sorprenderci se poi trovisi consacrata quasi in tutte le legislazioni....

29. *Disposizioni gratuite fatte dai minori.*

Articolo. 904. Colui, che dispone del suo avere deve altresì essere giunto all'età, in cui possa avere la riflessione, e le cognizioni proprie a diriggerlo.

La legge non può a questo riguardo essere stabilita, che sopra presunzioni.

Bisognava scegliere tra la presunzione che risulta dall' emancipazione, e quella, che si può indurre da un dato numero di anni.

Molti motivi si opponevano perchè questa presunzione fosse tratta dalla emancipazione. Il padre, e la madre possono emancipare il loro figlio quando abbia compito il quindicesimo anno: si diede loro questo diritto nella certezza, che la loro affezione continuerebbe a tenere d'occhio il figlio che non avesse ancora in un'età così tenera sufficiente cognizione per diriggere la propria condotta; egli è pure per questo motivo che il minore che ha perduto i suoi genitori

non può essere emancipato prima dei diciotto anni. Ma la facoltà di disporre è un atto della volontà propria, ed indipendente dai genitori, o dai tutori del disponente. La volontà non poteva essere presunta ragionevole riguardo a certi minori di quindici anni, e riguardo ad altri solamente ad anni diciotto. Questa volontà non sarebbe stata indipendente, se i minori non avessero potuto esercitarla che dopo la loro emancipazione fatta o dai propri genitori, od a richiesta dei congiunti loro. Il timore che il minore non facesse delle disposizioni contrarie al proprio interesse sarebbe stato qualche volta un' ostacolo all' emancipazione.

Altronde nello stato attuale della civilizzazione un minore ha già ricevuto prima dell' età di sedici anni un' istruzione sufficiente onde affezionarsi ai proprj doveri verso i suoi parenti. La volontà del minore che sia giunta al sedicesimo anno può avere acquistata quella maturità che basti perchè egli sia, sotto questo rapporto, il padrone, non della totalità del suo avere, ma soltanto della metà de' beni de' quali la legge permette al maggiore di disporre.

Ciò nullameno si fece una giusta distinzione fra le donazioni fra vivi e quelle per testamento. La presunzione, che la disposizione fatta dal minore per il tempo, in cui più non esisterà fosse ragionevole non poteva applicarsi alle donazioni fra vivi colle quali il minore si spoglierebbe irrevocabilmente della sua proprietà. Ciò sarebbe contrario alla massima giusta per la quale egli non può fare nemmeno a titolo oneroso l'alienazione della minima parte de' suoi beni. Nelle donazioni fra vivi la legge presume, che il minore possa es-

sere la vittima delle proprie passioni. Nelle disposizioni testamentarie l' avvicinarsi della morte, od anche la vista della stessa non gli permetterà più di occuparsi, se non se de' doveri di famiglia, o di gratitudine.

30. *Motivi de' limiti posti alla facoltà di disporre a titolo gratuito.*

Dopo avere stabilito queste massime preliminari sui caratteri d' una volontà certa e ragionevole, senza la quale non v' ha capacità di disporre, la legge pianta le regole, che sono il principale oggetto di questo titolo del codice, regole che devono avere la più grande influenza sui costumi della nazione, e sulla felicità delle famiglie. Ella stabilisce quale sarà la porzione de' beni disponibile.

Devesi senza dubbio presumere, che ciascuno seguendo l' impulso de' proprj affetti farà della fortuna sua il riparto il più conveniente alla felicità della propria famiglia, ed ai diritti naturali de' suoi eredi i più prossimi, e che questi affetti saranno anche meno soggetti ad ingannarsi nel cuore di colui che deve lasciare una posterità.

Me nel tempo stesso, che la legge ha una tale confidenza, ella deve prevedere esservi degli abusi inseparabili dalla debolezza, e dalle passioni umane e che vi sono de' doveri, de' quali ella non può in verun caso autorizzare la violazione.

31. *Riserva in favore de' figli. Leggi antiche. Ragioni della riserva attuale.*

Artcolo 913. I padri, e le madri che hanno dato l'esistenza naturale non devono avere la libertà di fare perdere arbitrariamente l'esistenza civile sotto un rapporto tanto essenziale, e se essi devono restare liberi nell' esercizio del loro diritto di proprietà, devono altresì adempiere i doveri che la paternità impose loro verso i proprj figli, e verso la società.

Per fare conoscere adunque ai padri di famiglia i limiti oltre i quali si potrebbe presumere che abusassero del loro diritto di proprietà mancando ai doveri di padre e di cittadino, la legge in ogni tempo e quasi presso tutti i popoli colti ha riserbato ai figliuoli sotto il titolo di legittima una certa quantità di beni de' loro ascendenti.

Presso i romani il diritto del digesto, e del codice, aveva ridotta la legittima de' figliuoli al quarto de' beni.

Essa fu accresciuta colla novella 18 che la fissò al terzo se vi fossero quattro figliuoli, o meno di quattro; e alla metà, se questi fossero cinque, o più.

La Francia distingueasi tra paesi di diritto scritto, e quelli di diritto statutario.

In quasi tutti i paesi di diritto scritto, la legittima in linea retta e discendentale era la stessa, che quella stabilita dalla citata novella. I statuti erano a questo riguardo distinti in parecchie classi.

Gli uni adottavano o modificavano le regole del diritto scritto.

Gli altri, ed in questo numero eravi lo statuto di Parigi, stabilivano specialmente una legittima.

In quanto agli statuti, nei quali essa non era fissata, l'uso, o la giurisprudenza vi aveva ammesso le regole del diritto romano, o quelle dello statuto di Parigi, ad eccezione di alcune modificazioni, che si trovavano in un piccolo numero questi statuti.

Quello di Parigi fissò la legittima alla metà della parte, che ogni figliuolo avrebbe avuta nella successione de' suoi genitori, e degli altri ascendenti se non avessero fatta alcuna disposizione tra vivi o testamentaria.

Durante la rivoluzione, la legge 17 Nevoso an. 2 (art, 16.) aveva limitata al decimo de' beni la facoltà di disporre, essendovi eredi in linea retta.

La legge 4 Germile an. 8 ha renduto ai padri, ed alle madri una parte della loro antica libertà. Codesta legge ha permesse le liberalità, che non eccedessero la quarta parte de' beni in caso, che i testatori lasciascero meno di quattro figliuoli; la quinta parte se ne lasciassero quattro; e la sesta se ne lasciassero cinque, e così progressivamente.

Nel fare il progetto di legge, che ora vi viene presentato, dovevansi esaminare i vantaggi e gli inconvenienti di ciascheduna di queste regole affine di riconoscere quella che fosse fondata sulla combinazione la più giusta del diritto di disporre, e dei doveri della paternità.

A Roma entrava nel sistema del governo di un popolo guerriero, che i capi di famiglia avessero un' autorità assoluta senza temere che la natura ne fosse oltraggiata. Quando la civilizzazione si perfe-

zionò, e che si vollero modificare gli antichi costumi, sarebbe stato impossibile il regolarli, come si sarebbe fatto trattandosi di una nuova istituzione.

Non solo ogni padre intendeva di godere senza restrizione del suo diritto di proprietà, ma di più egli era stato costituito legislatore della sua famiglia. Laonde il porre de' limiti al diritto di disporre, diveniva un degradare questa suprema magistratura. Così per più di dodici secoli la legittima de' figliuoli qualunque ne fosse il numero non fu portata oltre la quarta parte. Solamente al decadere dell' Impero Romano, i figliuoli ottennero a questo titolo la terza parte de' beni se erano in numero di quattro o meno; che era il caso più ordinario, ed ottennero la metà se erano in numero maggiore.

Questa divisione aveva l' inconveniente di dare de' risultati incoerenti. Se vi erano quattro figliuoli, la leggittima era d' un dodicesimo per ciascheduno, mentre se ve ne erano cinque ciascheduna porzione di legittima era del decimo. Perlocchè la porzione, che deve essere maggiore, quando vi sono meno figli, trovavasi più piccola.

Tale rovesciamento dell' ordine naturale non era giustificato da verun motivo.

Lo statuto di Parigi ha posta una bilancia eguale tra il diritto di proprietà ed i doveri di famiglia. Gli autori di questa legge hanno giudicato, che i diritti ed i doveri de' padri, e delle madri sono sacri egualmente; che sono egualmente fondamentali dell' ordine sociale, che formano tra loro un' equilibrio perfetto, e che se l' uno non deve prevalere sull' altro, il cor-

so delle liberalità deve arrestarsi quando la metà de' beni è assorbita.

Il sistema della legge parigina è di una esecuzione assai semplice. Vi si trova sempre una giusta proporzione nel trattamento de' figliuoli avuto riguardo al loro numero, ed al diritto loro ereditario.

Ma essa può spesso dare de' risultati contrarj a quelli, che si hanno di mira.

Vuolsi che chiascun figlio abbia una quota parte di beni, la quale basti, perchè non perda lo stato, in cui lo hanno posto gli autori della sua vita. Perciò non si deve lasciare loro la libertà di disporre di una metà nel caso, in cui i figliuoli atteso il loro numero, dovessero essere ridotti ad una porzione troppo piccola.

Il migliore sistema è quello, in cui si ha riguardo al numero de' figliuoli, nel tempo stesso, che si lascia ai genitori tutta la libertà compatibile colla necessità di assicurare la sorte de' figliuoli.

La legislazione Romana ha avuto riguardo al numero, ma è suscetibile di retificazione nelle proporzioni da esse stabilite.

Così allorchè essa dà al padre il diritto di disporre di due terzi, se i suoi figliuoli non sono più di quattro essa non ha fatto entrare in considerazione, che la libertà di colui, il quale non è obbligato a provvedere, che ad un solo figlio, non deve essere tanto limitata come lo è quando ne ha parecchj.

La libertà di disporre de' due terzi de' beni anche quando i figliuoli fossero quattro era eccessiva ed all' opposto quella che è data dalla legge 4 Germile anno 8 e che non comprende che la quarta

parte se sono meno di quattro figliuoli, ed una porzione virile soltanto, se ve n'è un numero maggiore, è troppo scarsa.

Lo statuto di Parigi era fondato sopra un principio più giusto allorchè bilanciando il diritto di proprietà ed i doveri della paternità aveva stabilito che in alcun caso non sarebbe lecito al padre di disporre oltre la metà de' suoi beni.

Questa era una ragione decisiva per partire da tale punto, ristringendo in seguito sì fatta libertà nella proporzione che esiggerebbe il numero de' figliuoli.

Non si è creduto di dovere ammettere la gradazione che si trova nella legge 4 Germile anno 8 e secondo la quale la facoltà data al padre e ridotta ad una porzione virile diventa pressocchè nulla, quando vi sia un gran numero di figliuoli.

È necessario infatti considerare, che l'ordine conforme alla natura è quello, nel quale i genitori non vorranno disporre della loro proprietà che a vantaggio de' figliuoli, e per riparare alle disuguaglianze naturali od accidentali.

Quando il numero de' figliuoli è considerabile la legge deve riserbare a ciascheduno di essi una quota parte sufficiente senza troppo diminuire al padre i mezzi di provvedere ai particolari bisogni dei figli che in quel caso sono più moltiplicati.

Tutte queste considerazioni hanno determinato ad adottare la proporzione nella quale le liberalità o per atti tra vivi o per testamento non potranno eccedere la metà de' beni, se non v'è che un figliuolo

legittimo, la terza parte se ve ne sono due, la quarta, se sono tre, o più di tre.

32. *Riserva a favore degli Ascendenti.*

(Articolo 915.) La legge dovea ella stabilire una riserva agli ascendenti?

I Romani riconoscevano, che se i padri debbono una legittima ai figliuoli questo è un dovere, di cui anche i figliuoli sono tenuti verso i loro padri. *Quemadmodum a patribus liberis, ita a liberis patribus deberi legittimam.*

In Francia dietro il sistema della divisione de' beni in aviti ed acquistati, la sorte degli ascendenti non era la stessa ne' paesi statutarj e ne' paesi di diritto scritto.

Un piccolissimo numero di statuti devon loro una legittima. In altri, questa era stata ai medesimi accordata da una giurisprudenza, alla quale era succeduta poi quella che la ricusava in maniera assoluta.

I figliuoli erano obbligati di conservare ai loro collaterali quasi tutti i beni aviti dai quali gli ascendenti erano esclusi.

Se non si fosse lasciata a questi figliuoli la disposizione de' mobili, e degli acquisti, alla successione de' quali gli ascendenti erano chiamati dalla legge sarebbero stati quasi interamente privati della libertà di disporre.

Ne' paesi di diritto scritto e in alcuni di diritto statutario, che vi si conformavano, gli ascendenti avevano una legittima. Essa consisteva nel terzo de'

beni. La divisione di questo terzo si faceva egualmente fra loro. Non v'era legittima per gli avoli quando il padre, o la madre od uno di essi sopravvivessero, perchè in linea ascendentale non si dà rappresentazione.

Il confronto del diritto scritto collo statutario, rispettivamente agli ascendenti, non poteva lasciare alcun dubbio sulla preferenza dovuta al diritto scritto.

Il diritto statutario, dando i beni aviti ai collaterali, e lasciando ai figliuoli la libera disposizione de' mobili, e degli acquisti non prendeva abbastanza in considerazione i doveri, ed i diritti risultati dai rapporti intimi tra il padre, la madre, ed i loro figliuoli.

I doveri dei figliuoli non sono sotto il rapporto dell'ordine sociale così estesi come quelli de' genitori, perchè lo stato degli ascendenti è più indipendente dalla porzione de' beni che è loro assicurata nella fortuna dei discendenti, di quello che sia lo stato de'figliuoli dipendentemente dalla porzione che ottengono ne' beni de' loro genitori.

La riserva adunque per questo motivo non sarà, che della metà de' beni a profitto degli ascendenti senza tenere conto del loro numero, quando pure ve ne sia in ciascuna linea paterna, o materna.

Se non vi souo ascendenti che in una linea la riserva non sarà, che del quarto.

Si è già stabilita nel titolo delle *successioni* una regola, che debbesi riguardare, come una delle basi principali di tutto il sistema della trasmissione de' beni in caso di morte.

Questa regola consiste nella divisione eguale fra le due linee paterna, e materna, qualora chi muore non lascia nè posterità, nè fratelli, nè sorelle. Tale divisione soddisferà senza inconveniente il voto generalmente espresso per la conservazione de'beni nelle famiglie.

La sorte degli ascendenti non era dipendente da una riserva legale, in modo, che stabilendola si potesse deviare da una regola sì essenziale e poichè secondo questa regola i beni affetti alla linea nella quale l'ascendente non si trova, vi sono assolutamente estranei, la riserva non può cadere sulla porzione a cui egli non potrebbe avere alcun diritto per successione.

35. *Facoltà di disporre in linea collaterale.*

(Articolo 916) Doveasi forse limitare la facoltà di disporre in linea collaterale, ovvero non doveasi almeno stabilire una riserva in favore de'fratelli, e delle sorelle?

Tutte le voci si sono unite in chiedere che in generale i collaterali non portino ostacolo all' intera libertà di disporre.

Così erasi ritenuto sempre ne' paesi di diritto scritto.

Nei paesi di diritto statutario i beni erano distinti in aviti, ed in acquistati e la maggiore parte degli aviti era riserbata ai collaterali senza che fosse permesso disporne gratuitamente.

Questo sistema della distinzione de' beni aviti ed acquistati aveva principalmente per oggetto la conservazione de' beni stessi nelle famiglie.

Si volevano mantenere, e moltiplicare i rapporti atti a conservare tra i parenti anche in grado remoto i sentimenti di benevolenza, e quella responsabilità morale, che con tanta efficacia supplisce alla vigilanza delle leggi. Stringere, e raddoppiare i vincoli delle famiglie, ecco quale si fu, e quale sarà sempre la molla più utile in tutte le forme di governo, e la più sicura garanzia della felicità pubblica. Gli autori del regime dei beni aviti, e delle riserve pensavano, che la trasmissione degli stessi beni da un parente all' altro fosse un mezzo di stringere i loro vincoli, e che i gradi di parentela, per cui venivasi ad appartenere ad un' autore comune, si ravvicinassero ogni volta che i parenti stessi si ravvicinavano diffatto, mediante la compartecipazione de' beni che l'opera del medesimo aveva per ordinario messi nella famiglia e che ne perpetuavano la prosperità.

La conservazione de' beni stessi nelle famiglie sotto il nome di aviti *propres* potè stabilirsi, ed avere de' buoni effetti ne' tempi nei quali le vendite degli immobili erano rarissime, e l' industria non aveva alcun mezzo di risorsa.

Ma dappoichè la rapidità del moto commerciale si è applicata ai beni immobili, come a tutti gli altri, dappoichè i proprietarj abituati a fare mutare natura ai loro beni hanno potuto con facilità scuotere il giogo di una legge, che li privava della facoltà di disporre de' beni aviti è stato altrettanto facile che frequente il sottrarvisi. Laonde codesta legge è divenuta impotente a conservare l' antico suo oggetto e dove avrebbe dovuto unire le famiglie le ha in vece divise, e turbate con litigi innumerabili.

Cotesta legge dei beni aviti era già stata abolita durante la rivoluzione, nè dovevasi più pensare a ristabilirla; il che prova che certe leggi dipendono dai costumi, e dagli usi esistenti al tempo, in cui esse vengono sancite e che non sono che transitorie. E questo prova pure, che egli è facile spiegare il motivo per cui tutto il regime dei beni aviti e degli acquistati, e della perpetuità delli stessi nelle famiglie, era sconosciuto ai romani, ed a coloro, che hanno conservata quella legislazione.

L'ordine pubblico e l'interesse delle famiglie s'accordano in questo, che ciascuno sia mantenuto nel diritto di proprietà, d'onde risulta la libertà di disporre; a meno che non vi siano considerazioni sì forti e sì positive da esigere a questo riguardo un sacrificio.

Questo sentimento di una piena libertà è quello che fa prendere all'industria tutto il suo slancio, e la rende ardita ad affrontare tutti i pericoli. Un tale crede di non travagliare, che per se stesso, e non vede alcun termine a suoi godimenti allorchè è sicuro, che i prodotti del suo travaglio non saranno trasmessi, che a coloro, i quali egli dichiarerà essere gli oggetti della sua affezione. L'interesse generale delle famiglie in un secolo, in cui l'industria pone in moto il maggior numero degli uomini, è assai differente dall'interesse di quelle famiglie casareccie, in mezzo alle quali si formarono sono già più secoli gli statuti. Egli è evidente, che ciò, che ad essa oggi più importa si è, che i mezzi di prosperità vi si moltiplichino; e quando nel caso naturale delle affezioni i pareuti più prossimi verrano preferiti essi intenderebbero ma-

le i loro interessi, se gli riguardassero, come lesi da questa libertà di cui debbono approfittare.

Ma dall'altra parte, qual ragione potrebbesi mai allegare per opporsi a questo esercizio di diritto di proprietà? Non v' ha in questo genere alcuna proibizione, la quale non sia suscettibile di essere elusa.

Allorchè si tratta di un diritto sì prezioso, e che è esercitato da tanti secoli dalla maggior parte della nazione la legge che lo abolisce sarebbe del numero di quelle che non potrebbero lungo tempo resistere alla pubblica opinione. Nessuno si farebbe il menomo scrupolo di violarla; lo spirito di menzogna, e di frode si propagherebbe ampiamente negli atti; e cessando il regno della legge la corruzione continuerebbe i suoi progressi.

Si rispetterà la riserva fatta a favore degli ascendenti, e de' discendenti poichè essa ha per base, non solo i sentimenti presunti, ma ancora doveri più sacri, e che sarebbe una specie di delitto l'infrangerli. Nè questi sentimenti nè questi doveri possono essere gli stessi pei collaterali, rispetto ai quali non vi sono che i doveri insieme uniti del sangue e dell'amicizia.

La legge di riserva per i collaterali non avrebbe per oggetto che i parenti i quali si fossero esposti alla dimenticanza od all'animavversione; e per questo stesso motivo si mostrano positivamente indegni del favore di cui si tratta.

Finalmente gli abitanti de' paesi di diritto scritto oppongono agli usi introdotti da alcuni secoli nei paesi di diritto statutario un' esperienza, che rimonta alla più rimota antichità.

Essi citano l'esempio di quel popolo memorabile, il quale fra tutti i popoli della terra ha meglio studiata, e perfezionata la legislazione civile, e presso il medesimo giammai si parlò di stabilire una legittima fra collaterali.

Finalmente danno per modello quell' armonia, la quale nei paesi di diritto scritto rende le famiglie rispettabili. Ivi assai più di frequente che nè paesi di diritto statutario si presenta il quadro di quelle stirpi patriarcali, in cui coloro ai quali la provvidenza ha concessa fortuna non ne godono che per bene di tutti quelli, che per i loro sentimenti degni si rendono d'essere ammessi nel seno della famiglia.

Nelle case di questi ricchi benefici, lo sfortunato parente trova consolazione e soccorsi; l'altro incoraggimenti, e mezzi opportuni, e le figliuole stesse nate in angustia sànno di buon' ora che in quelle case si economizza per preparare loro una buona dote. Quale differenza enorme fra i vantaggi che i parenti possono così durante la vita del benefattore cogliere dalle sue liberalità interamente indipendenti dalla legge, ed il prodotto di una modica riserva, della quale forse anche il più delle volte sarebbero privati?

Non può sperarsi, sopra tutto in fatto di linea collaterale, di creare o di conservare quello spirito di famiglia, che tende a sostenerne tutti i membri, a formarne di essi un corpo, ed approssimarne i gradi, se non se provocando la beneficenza de' parenti fra loro sin tanto che vivono; ed il solo mezzo di provocarla, si è quello di lasciarli in una perfettissima indipendenza secondo la natura del cuore umano,

il sentimento di beneficenza vi si estingue tosto che si alzi contro la minima idea di coazione, e questa idea non si accorda più con quella nobiltà con quella delicatezza, con quella purità di sentimenti che animavano l'uomo benefico. Egli cessa d'essere tale perchè non crede di più poterlo essere; e diffatti non vi è più cosa da donare a coloro, che hanno il diritto di esigere.

Poichè la Francia ha la fortuna di avere conservato in una gran parte del suo territorio questo spirito di famiglia tanto neccessario alla prosperità comune, guardiamoci dal rigettare un mezzo sì grande di rigenerazione di costumi. È questo un fuoco sacro, che bisogna mantenere ove esiste, e che bisogna accendere negli altri paesi che hanno si gran bisogno della sua influenza, e che è il solo, che possa vivificarli.

34. *Fa egli bisogno di eccezione in favore de' fratelli,* e *delle sorelle?*

Non era egli giusto fare un'eccezione in favore de' fratelli, e delle sorelle di colui, che muore senza lasciare ne' ascendenti ne' discendenti?

Non si dovranno forse distinguere nella famiglia quelli, che lo costituiscono più intimamente degli altri, quelli che si presumono essere vissuti sotto lo stesso tetto, essere stati sottoposti all'autorità dello stesso padre, tenere da lui un patrimonio che egli desiderava di vedere diviso frà loro e che per lo più essi debbono alla sua economia, ed ai suoi travagli?

E quale sarebbe il fratello, che potesse riguardare come un sacrificio della sua libertà la riserva di una quota modica, quale sarebbe un quarto de' suoi beni ai suoi fratelli, alle sue sorelle, qualunque ne fosse il numero?

Si può egli avere qualche vantaggio attribuendogli il diritto di trasmettere tutto il suo patrimonio ad una famiglia estranea, nuocendo alla sua propria per quanto è in suo potere o di preferire uno de' fratelli od una delle sorelle agli altri tutti? Il che senza dubbio sarebbe un'eterna cagione di discordia fra colui, che avesse la preferenza, e quelli che si riguardassero come diseredati.

Se egli è forza di convenire, che il legislatore deve impiegare tutti i suoi sforzi per stringere possibilmente i vincoli di famiglia, deve egli lasciare la libertà a quelli, che la natura aveva tanto avvicinati insieme, di rompergli intieramente?

In parecchie altre parti del codice civile i fratelli e le sorelle sono a cagione de' rapporti intimi che uniscono posti in una classe a parte. Nell' ordine delle successioni si fanno concorrere cogli ascendenti. I fratelli e le sorelle avranno per assicurare ai loro nipoti maschi, o femmine la porzione de' beni di cui essi possono disporre lo stesso diritto che il padre e la madre hanno riguardo ai figliuoli de' loro figli.

Finalmente sarà contrario agli usi ricevuti in una gran parte della Francia da parecchi secoli che qualche quota del patrimonio non sia assicurata anche a fratelli ed alle sorelle.

Per forti, che pajano questi motivi per ristabilire una riserva a favore de' fratelli e delle sorelle, considerazioni più forti vi si oppongono, ed hanno dovuto prevalere.

La guida più sicura de' legislatori è l' esperienza. Non si è mai ammesso, nè in Roma, nè in Francia nè nei paesi di diritto scritto legittima alcuna in favore de' fratelli. Il fratello non poteva lamentarsi della disposizione, nella quale esso era stato dimenticato, fuorichè in un solo caso, quello cioè in cui una persona turpe, *turpis persona*, fosse costituita erede. Il reclamo, che il fratello in tale caso poteva fare di una porzione de' beni, non era sotto il nome di legittima, che una vendetta dovuta alla famiglia, la quale aveva ricevuta dal testatore sì grande ingiuria.

Non di meno giammai il quadro dell'amicizia fraterna non è stato più toccante che nei paesi in cui pienissima era la libertà di disporre.

Se, come si è provato, colui che non deve soffrire alcuna violenza nelle sue disposizioni di ultima volontà è molto più portato agli atti di beneficenza durante la sua vita, ciò si verifica soprattutto de' fratelli la cui reciproca assistenza è assai verosimile, e che può influire sulla loro vicendevole prosperità.

Più la riserva, che si credesse opportuna in favore de' fratelli, e delle sorelle, sarebbe modica, onde meno potrebbe essere di un' utilità reale, meno dovrebbesi preferire ai grandi vantaggi che si può ripromettersi da una piena libertà di disporre.

Se si imponessero in linea collaterale de' doveri rigorosi di famiglia, ciò dovrebbe essere a favore de'

nipoti, i cui genitori fossero morti, questi sono quelli che hanno il maggior bisogno d' appoggio ed è a loro riguardo, che gli zii tengono luogo d' ascendenti essendo alle cure, ed all' autorità degli zii interamente confidata la sorte di questa parte della famiglia.

Non si potrebbe dunque limitarsi al solo riguardo de' fratelli, e delle sorelle, se si volesse stabilire in linea collaterale una riserva legale, eppure anche coloro, che sono stati d' avviso di ammettere questa riserva non hanno pensato, che si potesse estendere al di là di questo grado senza attentare ingiustamente al diritto di proprietà.

Certamente è nel corso della natura che i fratelli e le sorelle siano uniti con intimi nodi formati da un' educazione, e da una nascita comune. Ma l' ordine sociale, che esige una riserva in linea retta non è interessato del pari, perchè ve ne sia una a favore de' fratelli, e delle sorelle.

Il padre ha contratto, non solo verso i suoi figliuoli, ma ancora verso la società l' obbligazione di conservare ad essi i mezzi di sussistenza proporzionati alla sua fortuna. Questo dovere si trova adempito riguardo ai fratelli, ed alle sorelle, poichè ciascuno ha la sua porzione de' beni de' comuni loro genitori.

I figliuoli, che non hanno posterità hanno verso coloro, da cui ebbero la vita de' doveri da adempiere che nè i fratelli nè le sorelle potrebbero esigere vicendevolmente.

Or dunque, essendosi lungo tempo bilanciati questi motivi in favore, e contro la riserva legale a profitto de' fratelli, e delle sorelle, è stato deciso, di non istabilirla, che in linea retta, e tutte le volte,

che colui che muore non lascierà nè ascendenti, nè discendenti, le liberalità per atti tra vivi potranno esaurire la totalità de' beni.

35. *Vantaggio fatto al legittimario.*

(Articolo 919.) Determinata così la quota parte disponibile bisognava regolare un punto, sul quale vi è sempre stata diversità di legislazione.

Bisognava decidere se la quota disponibile potesse essere data tutta od in parte o per atto tra vivi o per testamento ai figliuoli od altri eredi di colui, che ha disposto, senza che il donatario succedendo fosse obbligato di farne la collazione.

Presso i romani, e nei paesi di diritto scritto, non vi è stata mai in questo proposito variazione alcuna. Sempre si è avuto il diritto di sciegliere fra gli eredi quelli ai quali si voleva fare vantaggio, o coll'istituzione di erede, od altrimenti.

Gli statuti erano su questa materia differentissimi gli uni dagli altri.

Alcuni permettevano ad uno de' figliuoli d'essere nel tempo stesso donatario, legatario, ed erede, e non assicuravano agli altri che la legittima.

Altri distinguevano la linea retta dalla collaterale, e la qualità di donatario tra vivi da quella di legatarii. In questi ultimi statuti, nel numero de' quali si trova quello di Parigi, la stessa persona non poteva essere, nè donataria, nè legataria, nè erede in linea retta. Essa poteva essere in linea collaterale donataria, ed erede; mai non poteva essere erede, e legataria.

In altri non si poteva essere donatario ed erede, sia in linea retta, sia in linea collaterale.

Altri vietavano assolutamente di favorire l' erede prosuntivo ed ordinavano la collazione tanto in linea retta quanto in collaterale, quando pur anche si fosse fatta rinunzia.

Non v'era un' esatto sistema di eguaglianza fra gli eredi, fuorchè quello degli statuti che li obbligavano a conferire le donazioni, ancor quando ripudiassero l'eredità, e che non accordavano ad essi verun legato.

Nella esclusiva opinione della facoltà, che avere si possa di fare delle disposizioni a profitto degli eredi si riguardano come di diritto eguali, e la legge interamente rimpiazza quel che muore non per contrariare la sua presunta volontà, má per eseguirla nella più giusta maniera.

Comunque frattanto l'intenzione sembrasse quella di seguire le traccie della natura, quante volte ciò non ostante non ci si allontanava?

In quale modo avrebbe la natura accordato degli eguali diritti a coloro, che essa medesima tratta con tanta disuguaglianza? dove esistono quelle famiglie, i di cui individui abbiano avuta porzione che eguagli le loro forze fisiche, l intelligenza, i loro talenti, nelle quali famiglie qualcheduno d' essi malgrado la miglior condotta non abbia provati de' rovesci di fortuna e nelle quali finalmente non sia qualch' altro stato esposto ad infermità od altri mali d' ogni genere?

Questo quadro dell' umanità, quanto è affliggente in se stesso, altrettanto è pur troppo il più frequen-

temente verificato; conviene averlo perduto di vista, allorchè freddamente e con aritmetici calcoli si fanno divisioni eguali fra quelli che hanno bisogni sì differenti.

Il loro diritto naturale è quello d'ottenere da colui al quale la provvidenza affidò i beni la parte proporzionata ai bisogni, e che fra essi, per quanto è possibile, stabilisca la bilancia della felicità. Egli è allora che, incessantemente occupandosi onde sia mantenuta tale bilancia, il capo di famiglia si abbandona ai più giusti, ed equi sentimenti di affezione imparziale fra tutti i suoi eredi. Ma se la legge gli impedisce di soccorrere l'uno, se non può incoraggire l'altro, se non gli è permesso di por rimedio a quei mali di cui è testimonio, e por fine a delle affligenti ineguaglianze fra quelli che ei vorrebbe rendere egualmente felici, è allora che ei sente tutto il peso delle sue catene è allora ch' ei maledice l'errore della legge, che si mise in di lui vece per non compiere veruno de' suoi doveri, e che ingannandosi sul voto della natura non istabilì le sue presunzioni che su d'una chimerica eguaglianza, è allora finalmente che rimane afflitto della sua impotenza nel seno di sua famiglia, ove la sorte di ciascun individuo fu preventivamente regolata dall' interdizione contro lui fulminata, in forza della quale è spogliato del mezzo speciale di poter far valere la sua autorità, il di cui solo scopo è quello di stabilire e mantenere l'ordine ove ei non ha facoltà di fare del bene, nè tampoco di prevenire il male.

Potranno essi paragonarsi questi inconvenienti con quello che sembra aver fatta maggiore impressione

sullo spirito di coloro che vorebbero interdire il diritto di disporre a vantaggio degli eredi presuntivi? Essi temono la vanità de' capi di famiglia, che favoriti dalla fortuna vorrebbero trasmetterla a quello che essi sceglierebbero a rappresentarli con distinzione, sagrificando gli altri.

Non si è punto osservato che il numero dei ricchi è infinitamente piccolo, se si paragoni alla massa prossochè generale di quelli, che vivendo con delle limitatissime facoltà sono li più esposti a ineguaglianze ed a tutti i bisogni.

Si è perduto di vista il padre che sotto un umile tetto non ha per patrimonio che un piccolo campo appena sufficiente all' alimento, ed all' educazione della sua famiglia. Di già incurvato sotto il peso degli anni egli non potrebbe supplire ad un travaglio divenuto per lui troppo penoso se non impiegasse le braccia del maggiore tra i suoi figli, appena ch' esso ne avesse la forza necessaria.

Questo figlio laborioso comincia da quel momento ad essere l'appoggio di sua famiglia. Egli è al sudore della sua fronte che i suoi fratelli dovranno i primi soccorsi, mercè i quali essi potranno apprendere delle professioni d' industria, che le sorelle dovranno il piccolo capitale, frutto dell'economia che loro avranno procurato degli utili stabilimenti.

Si crederà ora che possa essere la vanità che determini questo padre di famiglia a dare qualche ricompensa a quello fra suoi figli che si è sacrificato pel bene di tutti, e a conservare nelle sue mani per quanto la legge glielo permette quel podere sul qua-

le una nuova famiglia non potrebbe prosperare se fosse diviso in troppo piccole frazioni?

L'intenzione di quelli che si sono opposti alle disposizioni in favore degli eredi è senza dubbio lodevole, ma egli è impossibile di non conoscere il loro errore.

Anche la legge del 4 Germile anno 8 autorizzò le liberalità a favore dei figli od altri legittimarj del disponente senza che esse fossero assoggettate a collazione purchè non eccedano i limiti prescritti.

Questa regola venne seguita.

36. *Beni ai quali si applica la facoltà di disporre.*

(Articolo 922.) Per ben conoscere la quota disponibile e quella che è riservata ai figli od agli ascendenti, era necessario da una parte l'indicare i beni dei quali si può disporre, e dall'altra regolare il modo della riduzione che deve aver luogo quando le disposizioni eccedano il prescritto quantitativo.

La facoltà di disporre non si calcola già soltanto sui beni, che pagati i debiti, rimangono nella eredità, ma bisogna aggiungere a questi beni quelli ancora che il defunto lasciò in via di donazione fra vivi. Non si sarebbero fissati dei limiti alla libera facoltà di disporre quando non si avesse avuto riguardo ad ogni specie di disposizioni.

Egli è senza dubbio del massimo interesse della società che le proprietà non rimangano incerte. Dalla loro stabilità dipende e la buona agricoltura ed il relativo miglioramento.

Ma è diggià stato bastantemente provato che la trasmissione d'una parte dei beni agli eredi in linea retta è uno de' fondamenti dell' ordine sociale. I genitori, ed i figli hanno fra loro de' doveri che devono essere soddisfatti preferibilmente alle semplici liberalità; l'adempimento di questi doveri è la tacita condizione sotto la quale codeste liberalità si sono potute fare ed accettare, e qualora avvenisse che le donazioni all'epoca della loro istituzione non eccedessero la quota parte disponibile, i donatarii non sarebbero perciò punto da preferire a degli eredi diretti, se si tratti per i primi d'un puro beneficio, e pei secondi d'un necessario patrimonio. Qualora deteriorasse lo stato del donante non si potrebbe egualmente ascriverlo a sua cattiva volontà contro il donatario.

Questi furono i motivi pei quali si credette indispensabile che venissero compresi nella massa dei beni, su cui si calcola la quota parte riserbata dalla legge, quelli pur anco che fossero stati rilasciati mediante donazione fra vivi.

Debbonsi pur comprendervi i beni la di cui proprietà fosse stata trasmessa ai figli nel caso di divorzio: mentre non può giammai risultarne per essi un tal vantaggio, che privi gli altri figli della riserva legale.

Non deve essere fatta alcuna deduzione in ragione di diritto dei figli naturali, giacchè questo diritto non si acquista prima della morte, ed è una partecipazione alla successione sotto il titolo di credito.

37. *Modo di riduzione.*

(Art. 922) Venendo così determinati i beni sui quali i figli o gli ascendenti devono avere la porzione che la legge loro riserva conveniva prescrivere come questi eredi eserciteranno una tale ripresa, allorchè i beni liberi dai debiti, e prededotte le donazioni, ed i legati, non bastassero a completare la quota riservata.

Egli è evidente che questa reversione sui legati, o donazioni, non è ammissibile che dalla parte di coloro, *in vantaggio* de' quali la legge ha limitata la *facoltà di disporre* proporzionatamente al diritto, che essi avessero all' eredità.

(Articolo 913.) Se si esaminano frattanto quali sono nel caso d' insufficienza di beni liberi dall' eredità, le disposizioni, che devono essere primieramente annullate, o ridotte, acciocchè sia soddisfatta la quota riservata, non vi può essere alcun dubbio che la riduzione, o l'annullazione deve a bella prima applicare ai legati.

I beni lasciati in via di legato fanno parte dell' eredità; gli eredi a beneficio de' quali havvi la riserva hanno già acquistato il diritto per operazione di legge nel momento, in cui questa eredità è aperta. I legati non devono essere pagati, che dopo l' estinzione de' debiti, e de' pesi: la quota riservata dalla legge è nel numero di questi pesi.

Riduzione de' legati.

(Articolo 916.) Ciascun legatario, avendo eguali diritti a quei beni, che gli sono lasciati per legato, l'eguaglianza vuole che la contribuzione sia fatta tra essi *pro rata*.

Se nullaostante il testatore avesse dichiarato, che certi legati fossero pagati di preferenza ad altri, i legatarj in tale modo preferiti, avrebbero maggiore diritto degli altri, nè sarebbe eseguita la volontà del testatore se gli altri legati non fossero interamente esauriti onde compiere la legale riserva, prima che si possano ridurre od annullare i legati preferiti, onde sia eseguita la volontà del testatore impedendo qualunque contesa si esige solo, che essa sia dichiarata in termini espressi.

39. *Riduzione delle donazioni fra vivi.*

(Articolo 923.) Restava prevedersi il caso, in cui fossero esauriti tutti i beni della eredità liberi da debiti, e tutti i beni legati senza che fosse soddisfatta la riserva legale.

Le donazioni fra vivi dovranno allora del pari, che i legati, essere ridotte *pro rata*.

Puossi dire, che per fissare la quantità riservata si fa entrare nel calcolo de' beni, che vi sono soggetti il valore di tutti quelli già destinati senza riguardo alle diverse epoche delle donazioni, perchè ognuna di esse, e tutte insieme hanno contribuito ad assorbire il Patrimonio.

Ma è più conforme ai principj che le donazioni sieno ridotte, cominciando dalla più recente, e terminando progressivamente colle più lontane.

Diffatti non si è nelle prime donazioni sorpassata la misura prescritta, se i beni posteriormente donati sono bastanti, per supplire la riserva legale. Se la riduzione si estendesse su tutte le donazioni, il donante avrebbe un mezzo di rivocare per intiero o medianti nuove donazioni quelle che avesse fatte preventivamente.

D'altronde, allorchè si tratta di attaccare delle proprietà, che rimontano ad epoche tanto lontane, l'ordine pubblico è interessato acciocchè sia mantenuta preferibilmente la più antica proprietà. E ciò è appunto ove è fondata la massima: *qui prior est tempore potior est jure*.

Tali principi, già fissati dalla ordinanza del 1731. (articolo XXXIV.) furono conservati.

40. *Ritenzione dell' erede donatario*.

(Articolo 924.) Si conservò egualmente quell' altra disposizione della stessa legge secondo la quale, allorchè la donazione fra vivi riducibile fu fatta ad uno degli eredi, che avessero una riserva legale, egli può ritenere sui beni dati il valore della porzione che a lui appartiene come erede ne' beni indisponibili se sono della natnra medesima. In tale caso è possibile di conservare la proprietà all' erede donatario senza arrecare pregiudizio ai suoi coeredi.

41. *La riduzione non può essere damandata dal donatario rido.to.*

(Articolo 921.) Sarebbe illusoria quella regola secondo la quale devesi fare la riduzione delle più recenti donazioni, se il donatario spogliato potesse calcolarsi come surrogato verso quel donatario anteriore ne' diritti di quello, che lo ha spogliato; d'altronde la riduzione è un privilegio personale, e conseguentemente essa non può essere l'oggetto d'una surrogazione, sia tacita, sia convenzionale.

42. *Né dai creditori.*

(Articolo 921.) Rapporto ai creditori, del testatore essi non hanno altri diritti che sui beni che si trovano al momento in cui si apre la successione; tali beni malgrado ogni riserva legale, devono essere esauriti pel pagamento de' debiti, ma i creditori non possono avere veruna pretesa sui beni, che più non appartenevano al loro debitore. Se le loro azioni di credito sono anteriori alla donazione, essi hanno potuto conservarsele compiendo le prescritte formalità.

Se le loro azioni sono posteriori, i beni che in forza della donazione erano già sortiti dalle mani del debitore, giammai non potranno essere garanti dei loro crediti.

Sembra per verità contrario ai principj della morale, che si possano ritenere anche a titolo di riserva i beni da uno, che non ha soddisfatti tutti i suoi debiti, e sembra che ne venga in conseguenza;

che se il creditore non può atteso il diritto di proprietà del donatario agire contro lui, possa almeno esercitare le sue azioni contro l' erede sui beni riacquistati in forza della riduzione

Se ammettiamo l'idea che i beni ridotti dal legittimario contro i donatarii abbiano a passare nelle mani delli creditori del defunto sarebbe più spedita via quella di accordare a questi creditori una azione diretta contro i donatarj.

Altronde i creditori potrebbero eglino sperare, che gli eredi l'indurrebbero a promuovere sì fatta azione di regresso di cui non avrebbero alcun profitto? La delicatezza degli eredi non sarebbe ella impegnata egualmente tanto a non distruggere il diritto di proprietà de' donatarj quanto a pagare i creditori? E se gli eredi non si piccassero di delicatezza, non sarebbe lor più facile di transiggere di soppiatto dei creditori coi donatarj che non cercherebbero, che di mantenersi nella loro proprietà?

L'azione dell' erede contro il donatario, e contro i beni donati che sono l'oggetto di tale regresso sono estranei del pari all' eredità. Il titolo col quale l' erede promuove questa azione ha l' origine sua dal momento della donazione. Si presume che essa sia fatta sotto condizione all' erede di tale regresso nel caso, in cui la riserva non fosse eseguita.

(Articolo 929, 930.) È in conseguenza di tale primitiva condizione di regresso, che l' erede riprende i beni senza carico di debiti od ipoteche contratte dal donatario. È pel motivo stesso che l' azione di riduzione, o rivendicazione contro i terzi possessori degli immobili facenti parte della donazione, ed alie-

nati dal donatario può essere promossa dall'erede nella maniera stessa, e collo stesso ordine come si promoverebbe contro il donatario medesimo.

Conviene adunque considerare quell'erede, che esercita il regresso contro un donatario fra vivi come colui che avesse raccolti i beni al momento stesso della donazione.

Se si dovesse ammettere in modo assoluto, che un erede non può raccogliere a titolo gratuito i beni di colui, che ha de' debiti, senza prima averli pagati, converrebbe dire, che qualunque donazione fra vivi potrebbe essere rivocata in forza di debiti, che il donante avesse posteriormente formati. Ciò è quello, che non fu mai ammesso in veruna legislazione. È ben da dolersi che le idee della morale sieno qui in opposizione con principj, che sarebbe più pericoloso il violare. Essi sono quelli sul diritto di proprietà, non solo del figlio, e dell' ascendente ma bensì degli altri interessati. Di modo che volendo perfezionare la morale in un rapporto, si farebbe nascere la corruzione in tanti altri.

ESTRATTO

DEL RAPPORTO FATTO AL TRIBUNATO IN NOME DELLA SEZIONE DI LEGISLAZIONE DAL CITTADINO JAUBERT (DE-LA-GIRONDE) SUL PROGETTO DI LEGGE DEL TITOLO DEL CODICE CHE CONCERNE LE DONAZIONI ED I TESTAMENTI.

SEDUTA DEL 9 FIORILE ANNO 2.

43. *Riflessioni sulla facoltà di disporre a titolo gratuito.*

TRIBUNI

La più importante prerogativa della proprietà è il diritto di trasmetterla volontariamente, ed a titolo gratuito.

Quale oggetto potrebbe eccitare fra tutti i cittadini maggior interesse? Ciascheduno ha qualche facoltà o qualche speranza di possederne.

Tutti bramano di potere esercitare qualche beneficenza verso quelli, che formano un oggetto delle loro affezioni. Nessuno è straniero a quell' orgoglio attaccato all' impero che gli uomini vollero assicurarsi sulle loro proprietà sottoponendosi essi medesimi alla pubblica autorità.

Ciò che specialmente occupò in ogni dove i legislatori fu la materia delle disposizioni a titolo gratuito; diffatti il diritto civile di ogni nazione deve

regolare tale trasmissione, poichè terminando coll'uomo la proprietà reale, l'esecuzione della sua volontà non può essere garantita, se non se dalla protezione della società.

Profittò della teoria de' romani porzione della Francia, e l'altra aveva i suoi statuti.

Ma, e nelli paesi di diritto scritto, ed in quelli statutarj vi era una giurisprudenza interpretativa.

E questa non era sempre uniforme, nè nel paese, nè nello stesso tribunale.

Le tre grandi ordinanze del cancelliere d'Aguesseau sulle donazioni, sui testamenti, e sulle sostituzioni avevano tolte delle grandi difficoltà, ma le cognizioni, e lo zelo di questo grand'uomo non avevano potuto togliere che una parte del male.

Oltre gli ostacoli dipendenti dalla natura del governo non vi era lusinga per credere che una parte della nazione rinunciasse alle proprie leggi.

Uno sforzo generale poteva solo superare tanti, e sì grandi ostacoli. Oggidì la nazione non ha che una volontà sola.

Se qualcuno di noi non può scordarsi il paese, che gli confidò la tutela dei proprii interessi in questo consesso, ei sa almeno, che non sono gli usi particolari, che egli deve per istituto difendere.

Io debbo adunque annunziarvi, o tribuni, il progetto di legge, di cui la vostra sezione di legislazione m'incaricò di informarvi, se questa legge è destinata a divenire il comune patrimonio della nazione non potrà mai essere considerata come il trionfo d'una parte della Francia sull'altra.

Si può dare, o ricevere tanto per donazione tra vivi quanto per testamento, sempre chè non lo vieti la legge.

Ma di cosa mai si potrà egli disporre? *Della porzione de' beni disponibili.*

44. *Ragioni per dare ai padri, ed alle madri la facoltà di disporre fra' loro figliuoli.*

Risuonò di già da questa tribuna tutto ciò, che ragione, giustizia, natura, ed affetti potevano ispirare su sì importante argomento.

Tribuni, otteneste un gran trionfo allorchè si sanzionò la legge del 4. Germile anno 8.

Sollennemente si riconobbe allora in massima ciò che essere doveva permesso ai genitori di disporre d'una parte de' loro beni anche a beneficio d'un figlio.

Avrò io forse bisogno di rammemorarne i principali motivi?

Se i figli d'un istesso padre hanno tutti un diritto eguale al suo affetto deve egualmente la paterna autorità avere il diritto di distribuire delle compense.

La differenza, che può alle volte esservi fra i bisogni, e le forze de' figli esige, che il buon padre di famiglia abbia una sufficiente facoltà di riordinare le ineguaglianze della natura.

Finalmente conviene che la nostra legislazione prenda qualche confidenza nel sentimento il più puro fra tutti, cioè quello del paterno affetto.

Ricordiamoci, che non vi era quasi verun paese in Francia, in cui un padre non potesse accordare de'

vantaggi ad un figlio anche in quella porzione de' beni che si chiamano *proprii* ossia aviti.

Alcuni partigiani dello statuto di Parigi, che credevano che la legge scritta avesse stabilito il dispotismo nelle famiglie, con entusiasmo parlano degli antichi usi del loro paese.

Ebbene! A Parigi pure il padre poteva ridurre i figli alla sola legittima, poteva disporre della metà di tutta la sua fortuna qualunque fosse il numero de' suoi figliuoli, e questa metà poteva darla ad un solo di essi, e se era per atto tra vivi anche la metà dei beni aviti.

Dunque non era che nella entità della quota disponibile che vi fosse una differenza fra la maggiore parte de' paesi di statuti e quelli di diritto scritto.

Quasi per ogni dove si conosceva giusto di lasciare al padre i mezzi onde ritenere appresso di se un figlio che consolare potesse la sua vecchiaja.

Agli altri figli l' emulazione inspirava delle idee di industria; tutto ciò aveva i suoi vantaggi.

Quanto più sono limitate le ricchezze, tanto più grandi sono queste considerazioni.

L' agricoltore, che non ha che i suoi stromenti aratorj, l' artigiano della città che non ha che una scarsa mobolìa, il proprietario di un fondo, che non ha altro terreno, che quel poco che può coltivare egli stesso, tutti questi uomini sarebbero minacciati di un assoluto abbandono se la legge non permettesse loro di favorire uno dei figli.

Quel figlio che raccoglie la maggiore parte del fondo che lui medesimo per l' interesse comune aveva coltivato, ha bene spesso minori mezzi di colui

che lungi dalla casa paterna andò a trarre profitto altrove dalla sua industria.

45. *Limiti della facoltà di disporre in pregiudizio dei figli.*

(Articolo 913.) Non vi può essere adunque difficoltà su tale materia se non se sulla porzione disponibile; il progetto di legge ci sembra abbia colto nel segno.

„ Le liberalità sia per atto tra vivi sia per testa-
„ mento non potranno eccedere la metà de' beni di
„ quello, che dispone, se alla sua morte ei non la-
„ scia, che un figlio legittimo; il terzo se ne lascia
„ due, se ne lascia tre od un numero maggiore la sola
„ quarta parte.

46. *Limiti della facoltà di disporre a pregiudizio degli ascendenti.*

(Articolo 915.) In mancanza di figli gli ascendenti che succederanno conformemente al titolo sulle successioni potranno essi venire esclusi in forza di qualche disposizione?

Sarebbe ben infelice chi avesse bisogno d'essere obbligato dalla legge, onde lasciare agli autori della sua esistenza delle prove di affetto filiale.

Ma se un figlio si fosse lasciato trasportare da un simile eccesso d'ingratitudine, trascurando doveri naturali, e civili, o se non prevedendo lo stravolgimento del corso comune della natura disponesse di tutte le sue facoltà, la legge veglia anche per gli ascen-

denti, essa stabilisce per loro una riserva, questa è d' un quarto per ogni linea.

Conviene ben rimarcare che il progetto non parla che di quelli ascendenti, che avrebbero luogo a succedere nell' ordine legittimo. Se si trattasse adunque dell' avolo, e che questi avesse de' fratelli, o delle sorelle o loro discendenti, in questo caso l' avolo, non succedendo in ordine legittimo, non può chiedere riserva alcuna, ed in tale caso il tutto sarebbe disponibile.

47. *Facoltà illimitata di disporre in pregiudizio de' collaterali.*

(Articolo 916.) Colui, che non lascia nè discendenti nè ascendenti avrà egli l' illimitata facoltà di disporre della totalità de' suoi beni, tanto per donazione tra vivi quanto per testamento?

Noi dicemmo che la facoltà di trasmettere è puramente di diritto civile.

Potrebbesi trovare qualche differenza fra la trasmissione per atto tra vivi, e la trasmissione per testamento.

Colui che di presente si spoglia sotto qualunque rapporto pare, che usi d' un diritto più esteso di quello, che non dispone che per un tempo, in cui più non esisterà.

Ma è di troppo poco momento questa distinzione e noi amiamo meglio convenire che l' uomo in società non può avere che dalla società stessa il diritto di trasmettere i suoi beni a titolo gratuito anche per donazione fra vivi.

Ciò che noi dobbiamo esaminare, egli è dunque di sapere se è consentaueo alla forma del nostro governo ai nostri costumi al carattere nazionale ai veri interessi dell' uomo, a quelli delle famiglie che colui che non ha nè figli, nè ascendenti sia arbitro assoluto delle sue disposizioni o se si debba stabilire una riserva per i collaterali.

Alla vostra sezione adunque sembrò che la facoltà illimitata non ferisca punto l' interesse nazionale. Presso una possente nazione, possono trovarsi in una sola mano le maggiori proprietà, senza che nascano inconvenienti.

L' agricoltura medesima non può trovare i suoi più grandi sviluppi, che dai travagli de' grandi proprietarj.

Piace all' uomo l' illimitata facoltà di disporre.

Verun diritto non è meglio appropriato alla sua dignità.

Verun altro non può maggiormente eccitare la sua emulazioue.

48. *Sarà egli duopo limitare la facoltà di disporre in pregiudizio delli fratelli e delle sorelle.*

Si erano talmente migliorate le idee su tale punto; erano divenuti sì pesanti le catene addossateci dalla legge 17 Nevoso, che non si difendeva più il sistema generalmente restrittivo. Si reclamava solo una eccezione.

Questa era in favore de' fratelli, e delle sorelle.

È sì stretto il legame che unisce li fratelli e le sorelle!

È sì interessante di non indebolirlo!

È sì utile conservare lo spirito di famiglia.

Oh! Quanto sarebbe affligente il vedere degli estranei chiamati a percepire l'intiero patrimonio, una parte del quale fosse per essere sì neccessaria per la sussistenza di un indigente fratello!

Onde ottenere questa riserva per i fratelli e sorelle si sarebbe acconsentito a distinguerli dai nipoti, si sarebbe acconsentito che la riserva non potesse esercitarsi che sulla successione, e che le donazioni fra vivi fossero mai sempre rispettate.

Queste idee dovevano naturalmente trovare un potente accesso nè cuori generosi.

Ma considerazioni di un ordine superiore, dovettero vincerla.

E prima d'ogni cosa, rimontando alla origine del diritto di legittima ossia di riserva fu forza di convenire, che non v'è altro rapporto sacro, che quello fra i figli, e gli ascendenti, e fra gli ascendenti, ed i figli.

I figli sono tutti della medesima famiglia rispetto al loro genitore, ma ciascuno de' figli forma in seguito una famiglia particolare.

Esaminiamo ancora ciò, che meglio può conservare il legame di famiglia.

Un diritto acquistato può spegnere, o sbandire l'affezione.

Nel sistema di libertà illimitata il dovere sarà unito all'interesse.

Non è egli giusto, che l'uomo sia assicurato di ricevere de' riguardi da quelli, che sono destinati a succedergli.

Consultiamone l'esperienza, coloro che sono assicurati di diritto indipendentemente dalla volontà si dispensano ben spesso da quei riguardi, che meritare dovrebbe quell'uomo, che essi già conoscono piuttosto come debitore, che come loro benefattore. Che sia adunque tutto concessa alla benevolenza, e la beneficenza accorderà ogni cosa.

Si disse che la vecchiaja sarebbe circuita, e qualche volta anche sedotta: Ma sempre almeno essa verrà consolata, giammai non sarà abbandonata.

Chi mai fra noi può ignorare, che il più delle volte un uomo, che non ha figli cerchi i suoi eredi nella sua propria famiglia: che fino nella vecchiaja senza trascurare veruno de' suoi fratelli, o sorelle egli non addocchj i figli del fratello, o della sorella per trarne onore ed appoggio nella sua età cadente? Il più naturale desio dell'uomo è quello di sopravvivere a se stesso, cioè di lasciare le traccie del suo nome, de' suoi travagli.

Non è già fra gli estranei che egli vada cercando tali successori, o se qualche volta ciò accade non deve il legislatore aver riguardo a delle eccezioni rare che possono pure essere legittime.

La legge non accorderà la illimitata facoltà di disporre in linea collaterale, acciocchè le famiglie siano spogliate, il che non sarà nè il suo scopo, nè il suo desiderio.

Sarà dunque per provocare lo spoglio de' figli, che la legge accorda ai genitori una quota disponibile?

La legge che giudica il cuore umano, vuole, che il rispetto, l'affezione, ed i riguardi degli eredi pre-

suntivi facciano obbliare al congiunto proprietario ciò, che gli è permesso di donare ad altri.

I partigiani della restrizione dovevano convenire, che almeno non si potrebbe molestare la disposizione tra vivi, che era libera anche per i *beni aviti*.

Essi non potevano sconvenire del pari, che de' collaterali, non potessero impugnare alcun atto d'alienazione, sia con riserva d'usufrutto, sia a carico di rendita vitalizia.

Essi adunque non intendevano di restringere, che la facoltà di testare.

Ma cosa succederebbe allora? Voi porreste l'uomo alle prese con se stesso. Ei vorrebbe sempre disporre delle sue facoltà. Voi lo obblighereste ad indiscrete transazioni, lo sforzerete a fare de' contratti vitalizj, oppure gli imporeste la legge di fare delle donazioni fra vivi, di cui in seguito si pentirebbe, finalmente. Voi stabilireste delle liti in ogni successione.

Lasciate adunque lasciate un'assoluta libertà; l'uomo, che travaglia sappia che potrà disporre della sua fortuna; l'uomo, che si procurò de' mezzi sia assicurato di trovare delle consolazioni, l'uomo, che conosce il valore delle affezioni non tema d'essere avvicinato, che dal solo interesse; colui che vuole succedere, sappia meritarselo. Lasciate dunque un libero corso agli affetti, l'uomo vivendo possa fare quelle transazioni che gli convengono; egli non abbia dinnanzi agli occhj un erede necessario, che gli improveri la lunga sua esistenza; non sia l'uomo esposto nel corso della sua vita a fare degli atti fittizii, o temerarj; ma dopo la sua morte non si

veda insorgere una lotta scandalosa fra l' erede legittimo, e quello di volontà; un testamento in fine possa tutto regolare. *Dicat testator, et erit lex:* parole, che trasmesse ci furono dal popolo re, e che ci richiamano a tutta la nostra grandezza.

Ecco o tribuni, il ristretto de' motivi consolidati dall' opinione di tutti i membri dalla vostra sezione di legislazione in favore della libertà illimitata in linea collaterale, che è una base del progetto, è che produrrà al governo la benedizione del popolo francese.

49. *Della riduzione.*

Non avrà dunque luogo la limitazione, se non se nel caso, in cui l' autore della disposizione lasci de' discendenti, od ascendenti.

La legge stabilisce una riserva per essi, tutto il resto è disponibile.

Può essere lasciata la quota disponibile ad un' estraneo, o a dei legittimarii.

50. *Vantaggio fatto al legittimario.*

Le disposizioni in favore di un legittimario sono generalmente soggette a collazione in ciò, che eccede la quota disponibile.

(Articolo 919.) La disposizione viene dispensata dalla collazione, allorchè fu fatta espressamente a titolo di prelegato, o di antiparte.

Se i termini non sono precisamente espressi colle parole della legge dovrassi sempre avere per dichia-

rata la volontà! Questa volontà devesi leggere nella stessa disposizione; essa può esprimersi in un atto posteriore, semprecchè questo abbia la forma di una disposizione

51. *Eccesso al momento dell' apertura dell' eredità. Determinazione della riserva.*

(Articolo 920.) Conveniva ben prevedere il caso di eccesso nelle disposizioni, tanto perchè l'uomo potrebbe non contenersi nei limiti della legge, quanto anche perchè potrebbe, seguita la disposizione sopravvenire un più gran numero di eredi necessarj. Lo stato delle cose non può regolarsi, che all' apertura dell' eredità! Nessuno ha la facoltà di contrastare la disposizione di un uomo che vive.

Un uomo dispose . . . . ei lascia de' discendenti, o degli ascendenti . . . . si calcola l'ammontare netto dei beni di cui non dispose . . . si aggiunge al valore di quelli di cui ha disposto . . . se la riserva non si trova nell' eredità, la disposizione non è giammai del tutto annullata. Non si disputerà più sulle antiche regole della preterizione; solo avrà luogo la riduzione.

52. *Ordine di riduzione.*

(Articolo 923.) Se vi sono disposizioni testamentarie, e fra vivi, la riduzione si fa prelativamente sulle disposizioni testamentarie.

(Articolo 926-927.) Tutte le disposizioni testamentarie si riducono proporzionatamente, e senza di-

stinzione fra i legati universali, ed i legati particolari a meno che il testatore abbia egli stesso indicato l'ordine della riduzione. Non si parlerà più di *falcidia*.

(Articolo 923.) Se le disposizioni testamentarie sono esaurite si agisce sulle donazioni fra vivi, cominciando sempre dall' ultima così gradatamente fino alla prima, ciò è quanto richiede il rispetto per i diritti acquisiti.

53. *Detrazione sui beni restati nelle mani del donatario.*

O gli oggetti donati sono ancora nelle mani del donatario, oppure egli li ha alienati.

Se sono nelle sue mani, egli rimette in natura il di più della quota parte disponibile a menochè non si tratti di un'erede necessario, e che la successione contenga beni di una natura medesima.

(Articolo 924.) In questo ultimo caso egli ritiene sui beni donati il valore della porzione, che gli riviene ne' beni non disponibili.

54. *Quid se essi sono stati alienati?*

Il donatario ha egli alienati i beni donati?

(Articolo 930.) Gli eredi devono alla prima escutere i suoi beni personali, ma se è inutile, od insufficiente il regresso gli eredi possono agire contro i terzi detentori.

Di che mai potrebbero querelarsi i terzi?

Non è che a loro soli, che dovrebbero incolpare l' eventualità d' un' evizione che avrebbero dovuto prevedere, ed alla quale si sarebbero esposti volontariamente.

55. *A chi spetti di domandare la riduzione?*

(Articolo 921.) Potrebbe sembrar superfluo lo decidere da chi soltanto può essere chiesta la riduzione.

Abbastanza dalla natura delle cose risulta che essa non potrà giammai esserlo che da quelli a profitto de'quali la legge dà la riserva. Dunque essa non fa riserva che per i figli legittimi, e per gli ascendenti.

56. *Il figlio illegittimo può egli dimandare la riduzione?*

I figli naturali non potranno dunque reclamare egualmente la riduzione delle donazioni tra vivi?

Non mai; la legge stabilisce la riserva per i figli legittimi: *qui de uno dicit, de altero negat.*

Per verità il titolo *delle successioni* vuole, che il diritto del figlio naturale sui beni de' suoi genitori morti sia d'una quantità che varia secondo la qualità degli eredi presunti.

Ma questo diritto non si riferisce che all'eredità.

I figli naturali non possono dunque farlo valere che sull'eredità *tal quale si trova.* Ora i beni donati non sono punto dell'eredità.

57. *Quid degli aventi-causa, donatarj, legatarj?*

(Articolo 921.) La riduzione potrà essere reclamata da tutti gli *aventi causa*, da quelli, a profitto de' quali la legge fece riserva.

I donatarj posteriori ed i legatarj non possono turbare i possessori che hanno un titolo anteriore.

58. *Quid dei creditori?*

(Articolo 921.) Cosa si dovrà dire delli creditori posteriori del defunto? Saranno questi ammessi a reclamare immediatamente la riduzione?

I beni donati erano fuori del patrimonio del loro debitore allorchè essi contrattarono con lui; essi non possono dunque esercitare alcun reclamo contro i detentori di questi stessi beni.

Ma se la riduzione è promossa da quelli a profitto de' quali la legge fa la riserva, questi ultimi saranno obbligati a pagare i debiti posteriori alla donazione?

No, essi non vengono come eredi, si considerano unicamente come condonatarj. Egli è allora, che con una bella finzione la legge operando ciò, che la natura sola avrebbe dovuto inspirare, suppone che con un atto stesso l'autore della disposizione sia stato giusto verso tutti quelli che avevano un diritto alla sua tenerezza.

I creditori non hanno diritto, che sulla successione: essi non possono promovere, che le azioni della successione.

L'azione diretta di riduzione è negata ai creditori, ma ella non è negata se non se perchè non trovasi nella eredità, giacchè se stasse nella eredità non si potrebbe loro negare.

Se i creditori non possono promuovere indirettamente l'azione di riduzione, essi non potranno del pari approfittarne indirettamente. Loro non risguarda in verun modo il diritto d'onde deriva la riduzione; egli deriva da una qualità, che niente ha di comune con essi, nè finalmente la riduzione può riferirsi a' beni che mai formarono nè il loro pegno nè la speranza loro.

Con maggiore ragione adunque il progetto di legge esclude i creditori da ogni partecipazione tanto diretta che indiretta, a scemamento della donazione.

59. *Riduzione d'un usufrutto.*

(Articolo 917.) Rispetto agli eredi in linea retta, la legge prende le più sagge precauzioni per la conservazione della riserva.

Ma non vuole già essa che sotto pretesto di ritrovarla possino gli eredi alterare delle disposizioni dettate dalla benevolenza, oppure dalle convenienze.

Se si tratta dunque di una disposizione che cada su un'usufrutto o su una rendita vitalizia gli eredi non avranno il diritto di non riconoscerla per quel solo motivo che amerebbero meglio di abbandonare la proprietà della quota disponibile.

Un preliminare necessario si è quello che venga provato che la liberalità ecceda la quota disponibile.

60. *Alienazione a fondo perduto a profitto del legittimario in linea retta.*

(Articolo 918.) Era cosa degna del legislatore il pronunziare sul destino delle alienazioni fatte ad uno dei legittimarii in linea retta, col peso di una rendita vitalizia, od a fondo perduto, o con riserva di usufrutto.

Annullare le alienazioni sarebbe attentare alla libertà naturale.

Mantenere indistintamente tutte le clausule di questi atti sarebbe compromettere, rovinare anche gli altri legittimarj, all'ombra di un atto che infine non sarebbe il più delle volte che una reale donazione.

Si distingueranno due cose, la trasmissione della proprietà, ed il suo valore.

Niente può impedire che la proprietà resti a quello che l'acquistò.

Ma il valore della proprietà sarà conteggiato sulla quota disponibile de' beni senza riguardo alle pensioni già pagate; ed il di più si conferirà in massa.

Ogni interesse si concilia con questo mezzo termine.

61. *Quid in linea collaterale.*

(Articolo 916.) I legittimarj in linea collaterale non potevano entrare per nulla in tale previdenza della legge. Non vi è riserva per essi: in qual modo potrebbero essi venire ad impugnare alienazioni, che non li privano di alcun acquisito diritto? Se vi è un

erede testamentario, i collaterali sono totalmente esclusi. Se dal silenzio de' loro parenti sono chiamati alla legittima successione, non potrebbero distruggere un atto di cui diverrebbero garanti come se fossero eredi testamentarj.

Nulla di meno i tribunali ebbero tanto ad occuparsi di tal sorta di reclami, che il progetto credette dovere dichiarare che in verun caso, i legittimarj in linea collaterale non potranno formare veruna ricerca per causa di alienazioni fatte sia col peso di rendita vitalizia, sia fondo perduto, o con riserva di usufrutto.

Egli è così che il progetto ci dà delle precise regole sulla natura delle disposizioni a titolo gratuito, sulle eccezioni, e sulle limitazioni che fa d'uopo di mettere alla capacità di disporre, e ricevere sulla qualità di quelli ai quali è dovuta una riserva sulla quota delle riserve, e sulla teoria delle riduzioni.

Il progetto passa poi ad occuparsi delle forma delle disposizioni.

ESTRATTO

DEL DISCORSO PRONUNZIATO DAL SIG. FAVART ALTRO DEGLI ORATORI DEL TRIBUNATO SUL TITOLO DEL CODICE CIVILE INTITOLATO: DELLE DONAZIONI FRA VIVI, E DEI TESTAMENTI.

SEDUTA DEL 13. FIORILE ANNO 2.

CITTADINI LEGISLATORI

62. *Osservazioni sull' estensione delle disposizioni gratuite.*

Eccoci a presentarvi il voto del tribunato sul progetto della legge, che forma il titolo secondo del libro terzo del codice civile, relativo *alle donazioni tra vivi ed ai testamenti.*

Il potere, che maggiormente lusinga l' uomo ne' suoi ultimi momenti, ed anche durante il corso della sua vita, è quello certamente di disporre de' suoi beni a norma delle sue affezioni. Questo è un bisogno per il suo cuore, come è un diritto inerente alla proprietà.

La legge che regola l' uso delle proprietà non può senza un rigore, che la natura riprova, del tutto rapire questo diritto al cittadino; ma essa non può senza un'impolitica indiscrezione lasciargli una indefinita libertà,

Nel volere coreggere i difetti della nostra antica legislazione su tale rapporto, si cadde in gravi errori, di cui se ne sono sentite le conseguenze. Si era troppo incatenata la volontà dell'uomo, ed era stato assoggettato a delle ben meschine combinazioni.

Il progetto di legge, che io vi presento è basato sui veri principj: egualmente lontano da uno estremo rigore, e da una illimitata libertà esso concilia tutti gli interessi, quelli cioè della società, quelli delle famiglie, quelli finalmente dell' amicizia, o della riconoscenza.

Vi presenterò io, o *legislatori, tutte* le considerazioni morali, civili e politiche che condussero alle disposizioni di questo progetto di legge? Già prima di me l' oratore del governo, e chi fece il rapporto per parte del tribunato hanno mietuto questo fertile campo. Dopo di essi ridotto io a spigolare, e volendo ciò nullameno adempiere una missioue, di cui sento tutta l'importanza ho creduto prezzo dell'opera il non limitarmi ad una semplice analisi della legge, della quale ne fu già presentato lo spirito.

A mio credere egli è un mezzo sicuro di rischiarare le ragioni che devono fissare la vostra opinione.

63. *Disponibile in caso di figli.*

Ma quale sarà la porzione disponibile de' beni?

(Articolo 913.) Il progetto dapprima fissa la quota parte de' beni di cui può disporre il padre. Sembra, che la legge potrebbe riportarsi ai genitori nella disposizione delle loro facoltà. È ben spiacevole co-

sa il pensare, che siavi d' uopo, che la legge si frapponga tra' essi, ed i loro figli, e sembri voglia essere più saggia della natura.

Ma allorchè i costumi hanno perduto la primitiva loro purezza allorchè molti esempj hanno fatto vedere che i genitori non sono sempre scevri d'errori, e di ingiuste predilezioni, allorche altri più numerosi hanno provato la mala condotta e l' ingratitudine de' figli è convenuto che la generale volontà, mettesse de' limiti alle parzialità degli uni ed un freno ai traviamenti degli altri. Bisognò pure per altri motivi permettere ai genitori di ricompensare gli amici, e di soddisfare ai benefizj recevuti, ella sarebbe cosa bene avventurosa se questa volontà potesse conciliarsi cogli interessi della società, e col voto della natura!

La legge ha colpito questo segno: essa distingue la linea retta dalla collaterale.

Nella prima essa limita la libertà dell' uomo.

Nella seconda intiera gliela lascia.

(Articolo 913.) Se un genitore non ha, che un figlio può disporre della metà de' suoi beni.

Se ne ha due non può disporre che d' un terzo.

Se ne ha tre, od un numero maggiore, non può disporre che d' un quarto.

64. *Disponibile in caso d'ascendenti.*

(Articolo 915.) Se il defunto non lascia figli, ma soltanto ascendenti nelle due linee paterna, e materna, non potrà disporre, che della metà de' suoi beni, di tre quarti disporrà se non lascia ascendenti, che in una sola linea.

65. *Facoltà indefinita di disporre a pregiudizio de' collaterali*

(Articolo 916.) L'indefinita libertà di disporre in linea collaterale, provò delle difficoltà. Quelli, che vi si opponevano consideravano i fratelli come eredi naturali d'una porzione delle facoltà de' loro fratelli.

Senza dubbio i legami, che uniscono due esseri nati dal padre medesimo, allevati ed educati assieme, chiamati a dividere le facoltà provenienti dalla stessa origine, devono produrre delle dolci, e durevoli affezioni ma *tutto ciò non è un principio* di un diritto irrevocabile. I fratelli erediteranno dai loro fratelli in forza della legge se non vi sono contrarie disposizioni, e se ve ne siano egli è perchè affezioni più dolci, più potenti vinsero l'attaccamento che un fratello aveva saputo inspirare all' altro.

Si puonno per avventura trovare degli ingiusti fratelli, o da violenti passioni traviati. Ma il legislatore può egli prevenire tutti gli abusi? Il fratello ingiusto il fratello traviato non avrebbe sempre egli de' modi onde eludere la legge, che restringe la libertà sua?

Sia il padre adunque obbligato a lasciare una porzione delle sue facoltà a suoi figliuoli è questo un dovere che la natura impose anteriormente alla legge

Siano il figlio ed il nipote obbligati a lasciare egualmente ai loro ascendenti porzione delle proprie facoltà, è questo pure un dovere che la natura, e la riconoscenza d'accordo colla legge loro impose.

Allorchè questi primi rapporti più non esistono, o che l'uomo soddisfece a ciò che gli incombeva, la

legge dev' essa obbligarlo a lasciare ancora porzione de' suoi beni a que' fratelli medesimi de' quali avrebbe motivi di lagnarsi?

Se esiste amicizia tra fratelli l'uno non sarà dall' altro spogliato.

Se i benefizj fanno nessuna impressione sul suo cuore, la legge non può interporre la sua autorità; ma lo può, e lo deve allorquando trattasi d'un figlio rispetto a suo padre, o d'un padre rispetto a suo figlio, giacchè i buoni costumi e la natura sarebbero egualmente oltraggiati se il figlio potesse essere impunemente ingrato, e se il padre potesse negare a que' cui diede vita i mezzi che può procurare loro onde vivano con decoro nella classe in cui sono nati.

Infatti rimarcate, o cittadini legislatori, che la legge diede al padre il terribile diritto di punire il figlio ingrato, il diritto sì consolante di premiare quello che è degno di sua affezione. E perchè rifiuterebbe essa al fratello il diritto di punire l' altro di cui ha de' motivi di essere malcontento, o quello di rimunerare quel fratello di cui non ha che a lodarsi; il diritto infine di beneficare un amico che il suo cuore può preferire ai collaterali i più prossimi, allorchè ha motivo d' esserne sdegnato?

Può il suo cuore tradire la sua mano: questo è vero; ma per alcune isolate circostanze che affliggono lo spirito del legislatore deve egli sagrificare la generalità de' fatti? Non è d'uopo forse convenire che i grandi errori, i traviamenti che corrompono i costumi sono rari, e che il corso generale della vita non offre che fatti di cui le famiglie non hanno nè ad arrossire, nè a lamentarsi?

Lasciamo dunque alla natura quanto se le devè senza pericolo, e non mettiamo alla libertà dall'uomo che i limiti de' quali ha di bisogno la sna debolezza.

Soventi volte l' interesse spezza i legami del sangue. Che siano adunque ristabiliti dall' interesse medesimo; che il fratello incapace di amare il suo fratello senta nel suo traviato cuore che conviene almeno che il suo odio non si faccia conoscere; de' riguardi stabiliti dalle convenienze diverranno per lui un' abitudine, e lo condurranno gradatamente, e per così dire senza che se ne avveda verso dell' amicizia.

Che quello che non sarà abbastanza felice per apprezzare un sì dolce sentimento, per sentire che deve fargli de' sacrifizj, che sarà incapace di alcuna virtù, provi almeno in se stesso che deve cedere alla necessità, cioè al suo proprio interesse.

Ciò è abbastanza: poichè cosa mai pretenderebbe di più la società? Delle virtù sempre pure? È una chimera il pretenderle; bastano delle virtù morali ispirate da rapporti, prescritte dal bisogno, ed il di cui risultato è sempre la concordia e l' unione de' membri delle famiglie, virtù che sole formano la forza della società, e sole garantiscono i costumi dall'influenza delle scandalose divisioni.

66. *Vantaggi fatti ad uno dei figli.*

(Articolo 919.) Ma la legge deve essa permettere ai genitori di dare ad uno solo de' loro figli la porzione disponibile? Non si stabilirebbe un'ineguaglianza ripugnante ai nostri principj?

L'eguaglianza che si credette potere stabilire è una chimera. Al giorno d'oggi ne siamo ben convinti, e possiamo di buona fede convenire che è impossibile realizzarla.

L'ineguaglianza delle fortune è inevitabile, ed essa è una indispensabile conseguenza della natura dell'uomo, e dello stabilimento delle società. Essa esisterà sempre relativamente alle facoltà fisiche, morali, ed industriali, e questa ineguaglianza trascinerà necessariamente seco quella delle fortune. Infine, cittadini legislatori, lungi da voi questa fallace teoria che ha potuto stravolgere gli spiriti per qualche istante. Fissate piuttosto i vostri sguradi sul bene che può produrre la legge che rende ai genitori la facoltà di ricompensare quello fra suoi figli che avrà saputo meritarselo e di lusingare tutti di tale ricompensa sì dolce per colui che è abbastanza felice per sentirne il prezzo.

L'esperienza che fu fatta sulla legge 4 Germile anno 8 contro la quale varj si sono opposti con tanta ostinazione, ma sempre senza successo giustifica bastantemente il sistema adottato dal progetto.

Non si ripeta qui che l' interesse non deve essere offerto ai figli come un motivo che li porti a rendere a loro genitori le premure ed i riguardi di cui la natura e la riconoscenza lor fanno dovere.

Egli è senza dubbio consolante il pensare che la natura, e la riconoscenza debbano parlare con molta forza al cuore d'un figlio; ma l'esperienza ci ha sgraziatamente provato che ciò non è così accertato; e se l'interesse può aggiungere un grado di forza a questi due sentimenti, perchè trascurarlo? Il legislatore non deve

egli mettere in moto tutte le risorse del cuore umano per far rinascere ogni sorta di virtù? E quando se ne vede l'effetto, perche inquietarci sulla causa? Quando un capo d'opera colpisce i vostri occhi, vi occupate forse a scoprirne i mezzi grossolani, mediante i quali pervenne a questa perfezione? Lasciamo all'uomo i difetti proprii della sua natura, la grand'arte del legislatore nel farli rivolgere al bene generale della società.

A ciò tende il progetto di legge permettendo ai genitori di dare la porzione disponibile ad uno de' suoi figli purchè la disposizione sia stata fatta espressamente a titolo di *prelegato* od *antiparte*; e per vie meglio consacrare questa benefica disposizione esso dice. ,, La dichiarazione che la donazione, od il legato è a titolo di ,, antiparte o di prelegato potrà farsi tanto coll'atto ,, stesso che conterrà la disposizione, quanto con un ,, atto posteriore fatto nella forma delle disposizioni ,, fra vivi, o testamentarie.

67. *Chi potrà domandare la riduzione*?

Il progetto si occupa in seguito della riduzione delle donazioni, e dei legati. Le disposizioni che eccederanno i limiti della legge saranno riducibili; ma questa riduzione non potrà essere chiesta che da quelli, a profitto de' quali la legge fà la riserva, eredi loro, cessionarii o creditori. Li donatarj, e legatarj o i creditori del defunto non potranno dimandarla.

Si agitò moltissimo la questione onde sapere se almeno i creditori del defunto potessero promovere le loro azioni sui beni raccolti mediante questa riduzione.

Per l' affermativa si diceva che i figli non potranno dimandare la riduzione che a titolo d'eredi; e che come tali si troverebbero obbligati a pagare i debiti posteriori alla donazione; che d' altronde egli era giusto che un figlio nulla prendesse nell' eredità di suo padre prima di aver pagati i suoi debiti.

Primieramente non è in qualità di eredi che i figli domandano la diminuzione; ciò è tanto vero che la porzione donata, la quale cedeva alla riserva legale, era separata dalla eredità.

I figli l' acquistano contro il donatario; essi la prendono sì libera come la era nelle sue mani; ora nelle sue mani era libera de' debiti che il donante aveva contratti posteriormente alla donazione.

La legge può accordare un diritto positivo in quanto non nuoce agli interessi dei terzi. Adunque i creditori che non hanno diritto di domandare la riduzione non possono querelarsi che essa torni a vantaggio di quelli ai quali la legge permette di chiederla; poichè non sarebbero meglio trattati nel caso in cui tale riduzione non fosse domandata. Non ebbero giammai il diritto di chiedere sulli beni donati il pagamento dei crediti posteriori alla donazione dacchè detti beni non ne furono giammai affetti. In tale guisa non perdendo verun diritto per affetto della riduzione essi non debbono promoverne alcuno sui beni per tal mezzo riacquistati.

Si è considerato che un figlio non deve punto godere facoltà che spettarono a suo padre, ed essere dispensato dal pagamento de' debiti del medesimo. Egli è ciò ragionevole quando si tratti di beni sui quali i creditori dovettero calcolare contrattando col

padre; ma lo scrupolo prodotto da un sentimento liberalissimo non è fondato allorchè trattasi di beni che i creditori non hanno giammai potuto considerare come un pegno, poichè essi non formavano più la proprietà del loro debitore.

68. *Ordine di riduzione.*

(Articolo 923.) Il modo di procedere alla riduzione è conforme ai principj della più sana dottrina.

Le donazioni non saranno ridotte, se non se esauriti li beni tutti *compresi nelle disposizioni testamentarie.*

Se esauriti questi beni la riduzione non è completa il legittimario si rivolgerà verso l' ultima donazione, e così successivamente rimontando sino alla prima.

Allorchè il valore delle donazioni fra vivi eguaglierà la quota parte disponibile, tutte le disposizioni testamentarie saranno caduche.

Ma nel caso delle disposizioni testamentarie, se il testatore avrà dichiarato essere sua precisa intenzione che quel tal legato sia di preferenza prestato agli altri, questa preferenza avrà luogo, ed il legato non sarà ridotto se non in quanto che il valore degli altri non riempisse la riserva legale.

In tale guisa trovasi conservata quella massima del diritto romano *dicat testator, et erit lex:* in tal guisa pure è conservata una massima egualmente sacra, che vuole che il testamento non prevalga su una donazione, poichè un atto sinallagmatico non può essere distrutto dalla volontà d'un solo de' contraenti.

Fine degli estratti.

TAVOLA

DELLE MATERIE

CONTENUTE

NEL TRATTATO

A

C

D

E

F

L

M

O

P

Q

R

S

T

U

LEVASSEUR

PORZIONE DISPONIBILE